

Università degli Studi di Milano  
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche  
Curriculum di Filosofia del diritto - Settore disciplinare: IUS/20  
XXX ciclo: 2014-2017

# **Concetti giuridici e semantica cognitiva**

Adriano Zambon

Tutor: Prof. Vito Velluzzi  
Coordinatore: Prof. Claudio Luzzati  
Matricola: R10873-R31



# INDICE

INTRODUZIONE .....	6
CAPITOLO 1. LA SEMANTICA COGNITIVA.....	9
1. Il problema della definizione della semantica cognitiva.....	9
2. Le tesi centrali della semantica cognitiva .....	11
2.1. <i>La definizione di Gärdenfors</i> .....	12
2.2. <i>Le cinque tesi della semantica cognitiva secondo Marconi</i> .....	16
2.3. <i>I quattro assunti della semantica cognitiva secondo Casadei</i> .....	19
2.4. <i>Una definizione minima della semantica cognitiva</i> .....	22
3. La nozione di rappresentazione mentale .....	29
3.1. <i>Caratteristiche fondamentali delle rappresentazioni mentali</i> .....	30
3.2. <i>Tipi di rappresentazioni mentali</i> .....	34
3.3. <i>Concetti come rappresentazioni mentali</i> .....	38
4. Il ruolo delle riflessioni sulle rappresentazioni non mentali dei termini giuridici .....	41
CAPITOLO 2. SEMANTICA COGNITIVA E FILOSOFIA ANALITICA DEL DIRITTO .....	43
1. Il problema della compatibilità della semantica cognitiva con la filosofia analitica del diritto italiana.....	43
2. Mentalismo e filosofia analitica: alcune considerazioni generali .....	44
3. Il mentalismo nelle definizioni della filosofia analitica proposte dalla filosofia del diritto italiana .....	49
3.1. <i>La filosofia analitica di Scarpelli applicata al lessico psicologico</i> .....	50
3.2. <i>La metafisica della filosofia analitica di Jori e Pintore</i> .....	56
3.3. <i>Il manifesto di Guastini</i> .....	60

3.4. <i>La definizione antimentalistica di Barberis</i> .....	62
3.5. <i>L'apertura di Villa</i> .....	64
3.6. <i>La possibilità di definizioni aperte alla semantica cognitiva</i> .....	65
5. L'inquadramento della semantica cognitiva in una prospettiva di filosofia analitica .....	68
CAPITOLO 3. IL RICORSO A UN APPROCCIO STRUMENTALISTA.....	69
1. Lo strumentalismo in filosofia della scienza.....	69
2. Lo strumentalismo di Daniel Dennett .....	70
3. Tracce di strumentalismo in Richard Rorty .....	73
4. Uno strumentalismo per lo studio di stampo cognitivista dei concetti giuridici .....	76
CAPITOLO 4. SPUNTI GIUSFILOSOFICI SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA PROPRIETÀ .....	80
1. La scelta del concetto di proprietà .....	80
2. Alcune indicazioni in negativo: la rappresentazione iconica della proprietà .....	83
2.1. <i>La nozione di rappresentazione iconica</i> .....	84
2.2. <i>La proprietà secondo Bentham</i> .....	91
2.3. <i>Il caso di Bloomfield</i> .....	93
2.4. <i>L'attacco dei Cohen al materialismo</i> .....	97
2.5. <i>Le tesi di Olivecrona</i> .....	99
2.6. <i>L'antiriduzionismo di Snare</i> .....	110
2.7. <i>La riflessione di Scarpelli sulle rappresentazioni iconiche</i> .....	112
3. Alcune indicazioni in positivo: la rappresentazione proposizionale della proprietà .....	115
3.1. <i>La nozione di rappresentazione proposizionale</i> .....	115
3.2. <i>Ancora sui Cohen</i> .....	117

3.3. <i>Le regole costitutive della proprietà secondo Snare</i> .....	119
3.4. <i>L'analisi di Honoré</i> .....	121
3.5. <i>La definizione minima di proprietà di Macpherson</i> .....	125
3.6. <i>Il concetto e le concezioni di proprietà secondo Waldron</i> .....	126
3.7. <i>Alcune riflessioni di Munzer</i> .....	128
4. Conclusioni provvisorie sul concetto di proprietà come rappresentazione iconica o proposizionale .....	133
4.1. <i>L'unione delle indicazioni in negativo e delle indicazioni in positivo</i> .....	134
4.2. <i>L'iconicità come carattere esclusivo del frastico</i> .....	136
4.3. <i>Brevi cenni sulla relazione fra ownership e property</i> .....	139
4.4. <i>Alcune considerazioni su espressioni paradigmatiche del concetto di proprietà</i> .....	144

## CAPITOLO 5. L'APPROCCIO COGNITIVISTA AL CONCETTO DI PROPRIETÀ: ALCUNI STUDI..... 149

1. L'analisi di Miller e Johnson-Laird .....	149
1.1. <i>La teoria cognitivista del significato di Miller e Johnson-Laird: una panoramica</i> .....	149
1.2. <i>Premesse all'analisi degli enunciati deontici</i> .....	152
1.3. <i>I verbi 'prohibit', 'permit' e 'obligate'</i> .....	157
1.4. <i>L'analisi del concetto di proprietà</i> .....	158
2. L'applicazione della teoria dei modelli mentali al concetto di proprietà... ..	162
2.1. <i>La teoria dei modelli mentali: aspetti fondamentali</i> .....	162
2.2. <i>Il concetto di proprietà</i> .....	165
2.3. <i>L'esistenza del diritto di proprietà</i> .....	170
3. Prospettive cognitive sulle figure retoriche della proprietà .....	172
3.1. <i>Metafore e sineddoci della proprietà in base alla teoria di Lakoff e Johnson</i> .....	173
3.2. <i>La tesi di Jackendoff: l'innatismo del concetto di proprietà</i> .....	177

3.3. <i>Le sineddochi della proprietà come frame</i> .....	185
4. Valutazioni conclusive .....	193
4.1. <i>Un paradigma condiviso</i> .....	194
4.2. <i>Proprietà e diritto di trasferimento: un problema concettuale</i> .....	195
4.3. <i>Considerazioni critiche</i> .....	198
CONCLUSIONI .....	203
BIBLIOGRAFIA .....	207

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha ad oggetto la possibilità di applicare la semantica cognitiva ai concetti giuridici. Esso esamina criticamente tale possibilità concentrandosi su un concetto giuridico in particolare, ossia quello di proprietà, e si articola in cinque capitoli.

Nel primo capitolo cercheremo di definire la semantica cognitiva. Passeremo innanzitutto in esame una serie di definizioni esplicite di questo indirizzo. Al termine della rassegna, proporremo una definizione molto semplice di semantica cognitiva, volta a catturare l'idea alla base della maggior parte degli studi etichettati sotto questo nome. Definiremo così la semantica cognitiva come quell'orientamento allo studio del significato che identifica i significati con rappresentazioni mentali.

Nel secondo capitolo esamineremo il rapporto tra la semantica cognitiva e la filosofia analitica del diritto. L'orientamento analitico, in filosofia del diritto, ha prodotto importanti studi sul significato dei termini del discorso giuridico, ma senza mai utilizzare in modo sistematico la semantica cognitiva. Ci concentreremo quindi su alcune riflessioni, avanzate da filosofi del diritto, aventi ad oggetto la natura della filosofia analitica e i suoi rapporti con il mentalismo, concepito come tesi semantica. In questo modo, potremo evidenziare i motivi per cui la semantica cognitiva non è stata tradizionalmente considerata uno strumento utilizzabile per lo studio dei concetti giuridici. Allo stesso tempo, mostreremo che il suo impiego non è incompatibile con alcuni modi di intendere l'indirizzo analitico. Sosterremo quindi che non è impossibile utilizzarla, in filosofia del diritto, mantenendo un'impostazione analitica.

Nel terzo capitolo preciseremo quest'ultima tesi, indicando a quale approccio il filosofo del diritto, per continuare a dirsi analitico, dovrebbe fare ricorso nei confronti della semantica cognitiva. L'approccio in questione è lo strumentalismo, che, in filosofia della mente, può essere delineato in maniera molto a partire dalle riflessioni di Daniel C. Dennett. Attraverso lo strumentalismo,

diventa possibile adoperare le nozioni mentalistiche della semantica cognitiva, soprattutto quella di rappresentazione mentale, senza assumere alcun tipo di impegno ontologico in relazione a esse.

Il quarto capitolo è dedicato alla proprietà. In esso vengono esaminati alcuni scritti giusfilosofici sul concetto di proprietà, che, pur non ricorrendo a un approccio cognitivista, forniscono delle indicazioni indispensabili per l'applicazione della semantica cognitiva allo studio del concetto in questione. Essi rispondono infatti alla domanda se il significato del termine 'proprietà' possa essere rappresentato iconicamente. Come cercheremo di dimostrare, chiarire questo punto è fondamentale per scegliere, fra le due tradizionali categorie di rappresentazioni mentali – le rappresentazioni mentali iconiche e le rappresentazioni mentali proposizionali –, quella con cui identificare il concetto di proprietà, una volta adottata la semantica cognitiva. La tesi che cominceremo a sostenere in questo capitolo è che la proprietà non possa essere rappresentata se non proposizionalmente, poiché è irriducibile a oggetti o stati di cose materiali e consiste, invece, in un insieme di modalità deontiche. Ciò comporta il necessario ricorso a una qualche forma di linguaggio del pensiero, se si vuole rendere conto del significato della parola 'proprietà' nei termini della semantica cognitiva.

Nel quinto capitolo passeremo in rassegna alcuni studi di approccio cognitivista dedicati al concetto di proprietà e li esamineremo criticamente alla luce della tesi appena esposta. Sosterremo che gli studi in questione convergono nell'attribuire al concetto di proprietà, inteso come rappresentazione mentale, un carattere proposizionale.

Nelle conclusioni, infine, cercheremo di richiamare, in una forma il più possibile organica, l'insieme dei risultati ricavabili dal contenuto dei cinque capitoli.

La tesi principale che cercheremo di sostenere nel corso del lavoro è sinteticamente articolabile in cinque punti. Li riportiamo qui di seguito, in modo che sia possibile avere fin da subito ben presenti, in linea generale, gli scopi che ci poniamo:

- i. è possibile parlare di un significato unitario e basilare – non ancora declinato nei termini della semantica cognitiva – di ‘proprietà’, presupposto negli usi del termine ‘proprietà’;
- ii. tale significato non può essere ridotto a un oggetto o a uno stato di cose materiali;
- iii. tale significato consiste in un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra le persone in relazione a beni;
- iv. se assumiamo che le rappresentazioni iconiche possano darsi solamente di oggetti o stati di cose materiali, la proprietà non può essere rappresentata iconicamente, ma solo proposizionalmente;
- v. se assumiamo che la semantica cognitiva concepisca i significati come rappresentazioni mentali, il concetto di proprietà non può essere caratterizzato come una rappresentazione mentale iconica, ma solo come una rappresentazione mentale proposizionale o, quanto meno, come una rappresentazione mentale dotata di elementi proposizionali.

Come cercheremo di dimostrare, se questi punti vengono accettati in relazione al concetto proprietà, che, tra i concetti giuridici, è forse quello che esibisce maggiormente un legame con oggetti o stati di cose materiali, allora essi possono essere estesi, in parte, anche agli altri concetti giuridici. Di conseguenza, l’idea che vogliamo porre in evidenza è che non si possa evitare di ricorrere a strumenti proposizionali per rendere conto di tali concetti.

# CAPITOLO 1. LA SEMANTICA COGNITIVA

## 1. Il problema della definizione della semantica cognitiva

Per considerare seriamente la possibilità di applicare la semantica cognitiva allo studio dei concetti giuridici e per verificare, in via preliminare, la compatibilità di tale semantica con i principi della filosofia analitica del diritto, serve, prima ancora, chiarire il significato del sintagma ‘semantica cognitiva’. Cercare una definizione della semantica cognitiva è però particolarmente problematico, per la difficoltà di individuare degli elementi di comunanza sufficientemente profondi fra le teorie normalmente ricondotte al suo alveo. Il problema è stato messo bene in luce da Diego Marconi:

‘Semantica cognitiva’ non è il nome di una teoria, e nemmeno di un programma di ricerca (come ‘semantica modellistica’). L’espressione rimanda ad una famiglia di teorie (più o meno sviluppate), e ancor più ad un insieme di esigenze e atteggiamenti critici (soprattutto nei confronti del programma modellistico, ma anche nei confronti della semantica di tradizione linguistica) espressi a partire dalla metà degli anni Settanta, da parte di studiosi di formazione diversa (psicologi cognitivi, linguisti, ricercatori di intelligenza artificiale, ma anche filosofi del linguaggio), spesso ignari gli uni degli altri<sup>1</sup>.

Anche Federica Casadei, riprendendo l’analisi di Marconi, evidenzia i profili di frammentarietà che contraddistinguono la semantica cognitiva e giunge a proporre per questo motivo il ricorso a un’altra espressione, forse più adeguata, a sostituzione del sintagma ‘semantica cognitiva’:

---

<sup>1</sup> D. MARCONI, *Semantica cognitiva*, in M. Santambrogio, a cura di, *Introduzione alla filosofia analitica del linguaggio*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 431-482, qui p. 431.

La Semantica Cognitiva [...] è un'area molto variegata ed eterogenea, nella quale confluiscono studiosi – tra i quali, per citare alcuni dei più noti, George Lakoff, Ronald Langacker, Leonard Talmy, Ray Jackendoff, Charles Fillmore, Gilles Fauconnier, Philip Johnson-Laird – i cui interessi e ambiti di ricerca, che vanno dalla linguistica alla psicologia cognitiva all'intelligenza artificiale alla filosofia del linguaggio, differiscono anche notevolmente. Dunque, come evidenzia Marconi [...], parlando di Semantica Cognitiva ci si riferisce in effetti non tanto a una singola teoria o a uno specifico programma di ricerca quanto a una «famiglia di teorie», o meglio ancora a «un insieme di esigenze e atteggiamenti critici» verso altre teorie del significato di ambito linguistico e filosofico; sicché sarebbe forse meglio parlare di approccio cognitivista alla semantica anziché di Semantica Cognitiva vera e propria<sup>2</sup>.

La maniera forse più corretta per affrontare il problema in esame consiste allora nel cercare di pervenire a una definizione minima della semantica cognitiva, ossia a una definizione costituita solamente dalle tesi fondamentali di questa famiglia di teorie. A questo scopo, bisogna innanzitutto rivolgere l'attenzione ai tentativi di definire esplicitamente la semantica cognitiva, che, naturalmente, sono molteplici e non omogenei. Non essendo però possibile qui considerarli tutti, è necessario effettuare una selezione ed esaminare solo alcune proposte di definizione; ci riferiamo in particolare a quelle proposte che abbiano individuato principi, tesi o assunti della semantica cognitiva dotati di un elevato grado di generalità. In seguito, a partire da queste proposte, sarà possibile elaborare una caratterizzazione minima della semantica cognitiva. Usando una strategia del genere, non pretendiamo certo di arrivare a una definizione neutrale e incontestabile di questa semantica. La definizione a cui arriveremo sarà infatti sempre il frutto di scelte: da un lato, la scelta delle proposte di definizione che

---

<sup>2</sup> F. CASADEI, *Per un bilancio della Semantica Cognitiva*, in L. Gaeta/S. Luraghi, a cura di, *Introduzione alla linguistica cognitiva*, Carocci, Roma, 2003, pp. 37-55, qui p. 37. In questo lavoro, per ragioni di semplicità espositiva, useremo entrambe le espressioni indicate da Casadei come sinonimi.

prenderemo in esame; dall'altro lato, la scelta di non considerare come tesi veramente essenziali quelle tesi che, pur comparando in alcune di queste proposte di definizione – in particolare, come diremo, in quelle presenti in alcuni scritti di Peter Gärdenfors –, sono troppo specifiche e mal si accordano con quelle contenute nelle altre proposte. Tale definizione può quindi essere considerata una proposta di lettura della semantica cognitiva.

Una volta individuata questa definizione minima, sarà necessario approfondirla, specificando il significato attribuibile al principale componente di tale definizione, ossia la nozione di rappresentazione mentale. Interrogarsi su questa nozione ci porterà inoltre a mettere in luce lo stretto legame fra essa e la nozione di rappresentazione *tout court*, oggetto di grande attenzione all'interno della filosofia: ciò permetterà di sottolineare la connessione tra le riflessioni filosofiche sulle rappresentazioni e il loro impiego all'interno della scienza cognitiva nell'elaborazione delle principali categorie di rappresentazioni mentali.

In questo modo, verrà anche messa in rilievo l'importanza che rivestono, all'interno del presente lavoro, le riflessioni di filosofia del diritto sulla rappresentazione del significato – ancora non declinato in senso cognitivista – dei termini del discorso giuridico.

## **2. Le tesi centrali della semantica cognitiva**

Come si è detto, cercheremo ora di arrivare a una definizione minima di semantica cognitiva, a partire dall'esame di alcune proposte di definizione di questo orientamento. Più specificamente, considereremo qui tre proposte di definizione: quella di Peter Gärdenfors, quella di Diego Marconi e quella di Federica Casadei. In seguito, basandoci su di esse, cercheremo di elaborare la definizione minima di semantica cognitiva a cui siamo interessati.

## 2.1. La definizione di Gärdenfors

Un notevole tentativo di portare alla luce gli assunti basilari della semantica cognitiva si ritrova innanzitutto in diversi scritti di Peter Gärdenfors<sup>3</sup>, uno studioso che si è anche occupato di tematiche di filosofia del diritto<sup>4</sup>. Gärdenfors descrive gli assunti della semantica cognitiva nella forma di alcuni princìpi fondamentali. Naturalmente, i contenuti di questi princìpi comportano un forte distacco fra la semantica cognitiva e le altre semantiche, e anche questo distacco, come si ricava dai brani riportati inizialmente, è uno degli elementi maggiormente rilevanti per circoscrivere la famiglia di teorie a cui siamo interessati. Perciò, di seguito, verrà riportato il contenuto di alcuni dei princìpi individuati da Gärdenfors e verranno indicate le conseguenze che essi comportano, anche per quanto riguarda il rapporto fra la semantica cognitiva e le altre semantiche, ossia le possibili ragioni dell'atteggiamento critico della prima verso le seconde. I princìpi individuati da

---

<sup>3</sup> Cfr., in particolare: P. GÄRDENFORS, *The Emergence of Meaning*, in "Linguistics and Philosophy", 16, 3, 1993, pp. 285-309; ID., *Conceptual Spaces as a Basis for Cognitive Semantics*, in A. Clark/J. Ezquerro/J. M. Larrazabal, eds., *Philosophy and Cognitive Science*, Kluwer, Dordrecht, 1996, pp. 159-180; ID., *Some Tenets of Cognitive Semantics*, in J. Allwood/P. Gärdenfors, eds., *Cognitive Semantics: Meaning and Cognition*, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1999, pp. 19-36; ID., *Meanings as Conceptual Structures*, in M. Carrier/P. Machamer, eds., *Mindscales: Philosophy, Science and the Mind*, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1997, pp. 61-86; ID., *Conceptual Spaces: The Geometry of Thought*, The MIT Press, Cambridge (MA), 2000; ID., *Visualizing the Meaning of Words*, in Y. Eriksson/K. Holmqvist, eds., *Language and Visualization*, Lund University, Lund, 2004, pp. 51-69; ID., *Cognitive Semantics and Image Schemas with Embodied Forces*, in J. M. Krois/M. Rosengren/A. Steidele/D. Westerkamp, eds., John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 2007, pp. 57-76; ID., *The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces*, The MIT Press, Cambridge (MA)-London, 2014.

<sup>4</sup> Si vedano: P. GÄRDENFORS, *On the Interpretation of Deontic Logic*, in "Logique et Analyse", 21, 84, 1978, pp. 371-398; ID., *Probabilistic reasoning and evidentiary value*, in P. Gärdenfors/B. Hansson/N.-E. Sahlin, eds., *Evidentiary Value: Philosophical, Judicial and Psychological Aspects of a Theory*, Gleerups, Lund, 1983, pp. 44-57, trad. it. *Ragionamento probabilistico e valore probatorio*, in P. Gärdenfors/B. Hansson/N.-E. Sahlin, a cura di, *La teoria del valore probatorio: aspetti filosofici, giuridici e psicologici*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 43-58; ID., *The Dynamics of Normative Systems*, in A. A. Martino, ed., *Proceedings of the 3rd International Congress on Logica, Informatica, Dritto*, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Florence, 1989, pp. 293-299, trad. it. *La dinamica dei sistemi normativi*, in A. A. Martino, a cura di, *Sistemi esperti nel dritto*, Cedam, Padova, 1989, pp. 283-291.

Gärdenfors che riporteremo sono però quelli dal contenuto più generale, che meglio si accordano con le altre proposte di definizione che esamineremo successivamente.

Il principio sicuramente più importante afferma che il significato ha natura mentale: nella semantica cognitiva i significati di termini ed enunciati sono considerati equivalenti a entità mentali, costruite dalla mente umana in presenza dei termini e degli enunciati in questione. Questa tesi può anche essere espressa dicendo che il significato ha natura concettuale o cognitiva, poiché gli aggettivi ‘concettuale’ e ‘cognitivo’, in base alla terminologia impiegata nell’approccio cognitivista, possono essere utilizzati con lo stesso significato dell’aggettivo ‘mentale’. Il significato è allora, più precisamente, «*conceptualization in a cognitive model*»<sup>5</sup>, cioè il frutto di un processo cognitivo, di una concettualizzazione. Gärdenfors esprime molto chiaramente questa idea in uno scritto del 1993, parlando di paradigma concettualistico o cognitivistico della semantica – altre espressioni che possono essere considerate sinonime del sintagma ‘semantica cognitiva’:

The [...] paradigm I want to focus on is conceptualistic or cognitivistic. The central tenet of this approach is that meanings of expressions are *mental entities*. A semantics is seen as a mapping from the linguistic expressions to cognitive structures. The external world enters on the scene only when the relation between it and the cognitive structure is considered. According to this kind of semantic theory the relation between meanings and the external world is secondary, and only determined after the cognitive structures have been settled. As a consequence, *meaning becomes independent of truth*<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> P. GÄRDENFORS, *Some Tenets of Cognitive Semantics*, cit., p. 21.

<sup>6</sup> P. GÄRDENFORS, *The Emergence of Meaning*, cit., p. 288.

Questo principio può essere quindi sintetizzato, come fa Gärdenfors<sup>7</sup>, attraverso il seguente slogan: *meanings are in the head*. Le conseguenze che un'idea del genere comporta, come è in parte già emerso dal passo citato, riguardano *in primis* la nozione di verità. Questa nozione è centrale nella semantica che possiamo chiamare logico-filosofica o vero-funzionale o formale<sup>8</sup>; essa considera infatti il significato di un enunciato equivalente alle condizioni di verità dell'enunciato in questione. Nella semantica cognitiva, invece, essendo i significati costruzioni della mente umana, la verità non assume un ruolo primario, perché non dipende più dalla corrispondenza fra il linguaggio e il mondo, ma fra le costruzioni mentali e il mondo esterno:

A consequence of the cognitivist position that puts it in conflict with many philosophical semantic theories is that no form of truth conditions of an expression is necessary to determine its meaning. The truth of expressions is considered to be secondary, since truth concerns the relation between the mental structure and the world. To put it tersely: Meaning comes before truth<sup>9</sup>.

Perciò, nello studio del significato, la verità e il riferimento al mondo esterno alla mente umana assumono una posizione secondaria: «[...] the mental

---

<sup>7</sup> Cfr. P. GÄRDENFORS, *Some Tenets of Cognitive Semantics*, cit., p. 21.

<sup>8</sup> Si tratta, in linea generale, della semantica che ricorre a strumenti logico-matematici e che ha tradizionalmente costituito un punto di riferimento costante negli studi sul significato portati avanti dalla filosofia analitica del linguaggio. I principali esponenti di questo approccio possono essere considerati Frege, il primo Wittgenstein, Tarski, Carnap e Montague. Tale semantica ha anche assunto il nome di semantica modellistica, in ragione dell'applicazione, inaugurata da Tarski, degli strumenti matematici della teoria dei modelli nell'analisi del significato; una delle sue punte più avanzate è costituita dalla semantica dei mondi possibili. Sull'origine e lo sviluppo di questo indirizzo, cfr. P. CASALEGNO/D. MARCONI, *Alle origini della semantica formale*, in M. Santambrogio, a cura di, *Introduzione alla filosofia analitica del linguaggio*, cit., pp. 41-88. Marconi, all'interno della sua proposta di definizione della semantica cognitiva, valorizza le critiche di quest'ultima verso la semantica modellistica: cfr. *infra*, pp. 16-19.

<sup>9</sup> P. GÄRDENFORS, *Some Tenets of Cognitive Semantics*, cit., p. 21.

structures applied in cognitive semantics *are* the meaning of the linguistic idioms; there is no further step of translating conceptual structure to something outside the mind»<sup>10</sup>. Le costruzioni mentali *sono* i significati stessi e le teorie di semantica cognitiva differiscono le une dalle altre principalmente perché postulano costruzioni mentali dalle caratteristiche diverse<sup>11</sup>.

Un secondo principio fondamentale individuato da Gärdenfors afferma invece che le entità mentali postulate dalle teorie del significato di approccio cognitivista – ossia i significati – sono in parte determinate dalle nostre percezioni e che, perciò, il significato, in generale, non è indipendente dalla percezione: questo principio sostiene quindi il cosiddetto *embodiment* dei significati, ossia il loro «radicamento esperienziale e corporeo»<sup>12</sup>. Questa posizione deriva dall'idea che esista una connessione molto stretta fra le strutture cognitive e i meccanismi percettivi umani:

Since the cognitive structures in our heads are connected to our perceptual mechanisms, directly or indirectly, it follows that meanings are, at least partly, perceptually grounded. [...]

We can talk about what we see and hear. Conversely, we can create pictures, mental or real, of what we read or listen to. This means that we can translate between the visual form of representation and the linguistic code. A central hypothesis of cognitive semantics is that the way we store perceptions in our memories has the same form as the meanings of words<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> P. GÄRDENFORS, *The Emergence of Meaning*, cit., p. 289.

<sup>11</sup> Gärdenfors cita, come differenti esempi di costruzioni mentali, gli schemi-immagine di Lakoff e i diagrammi semantici di Langaker (*ibidem*).

<sup>12</sup> F. CASADEI, *Per un bilancio della Semantica Cognitiva*, cit., p. 39. Casadei si sofferma dettagliatamente su questo aspetto, poiché lo considera uno degli assunti della semantica cognitiva: cfr. *infra*, pp. 19-22.

<sup>13</sup> P. GÄRDENFORS, *Some Tenets of Cognitive Semantics*, cit., pp. 21-22.

Ciò comporta un ulteriore distacco della semantica cognitiva da quelle teorie del significato tradizionali che, ritenendo lo studio del significato uno studio del rapporto fra il linguaggio e il mondo esterno, lo considerano indipendente dalla percezione e attribuiscono scarsa o nessuna rilevanza a quest'ultima.

Un altro principio della semantica cognitiva, indicato frequentemente da Gärdenfors, è quello della centralità della semantica, che viene considerata prioritaria rispetto alla sintassi, al punto da determinarne, in parte, le caratteristiche:

Within cognitive linguistics, semantics is the primary component (which, in the form of perceptual representations, existed before language was fully developed). The structure of the semantic schemas puts constraints on the possible grammars that can be used to represent those schemas<sup>14</sup>.

Si tratta di una tesi che verrà approfondita successivamente, durante la descrizione della proposta definitoria di Casadei<sup>15</sup>.

## ***2.2. Le cinque tesi della semantica cognitiva secondo Marconi***

Un altro importante tentativo di definizione della semantica cognitiva si ritrova nel già citato scritto di Marconi<sup>16</sup>. Secondo quest'ultimo, la semantica cognitiva sarebbe contraddistinta dalle seguenti tesi fondamentali:

---

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 24.

<sup>15</sup> Si tenga presente che in alcuni scritti Gärdenfors individua altri tre principi – oltre a quelli che abbiamo esaminato qui –, che però, come si è detto all'inizio del paragrafo, non riportiamo, poiché sembrano troppo specifici per una definizione minima di semantica cognitiva e non si accordano bene con il contenuto delle definizioni che esamineremo successivamente. Per chi fosse interessato, rinviamo, in particolare, a: P. GÄRDENFORS., *Conceptual Spaces as a Basis for Cognitive Semantics*, cit.; ID., *Some Tenets of Cognitive Semantics*, cit.

<sup>16</sup> D. MARCONI, *Semantica cognitiva*, cit. Si veda anche ID., *La filosofia del linguaggio da Frege ai giorni nostri*, Utet, Torino, 1999, pp. 112-119. Le tesi elencate da Marconi sono state prese in considerazione anche in filosofia del diritto: cfr. A. ROSSETTI, *Modi deontici nell'ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano,

1. la semantica dev'essere una teoria della comprensione, e la comprensione è un'attività mentale;
2. la semantica modellistica, quali che ne siano i meriti, non è una teoria della comprensione;
3. una teoria semantica adeguata deve rispondere alla domanda: che cosa viene *costruito* quando una frase viene compresa?
4. la comunicazione è resa possibile dalla somiglianza o convergenza delle costruzioni mentali, non dall'esistenza di entità astratte, oggettive e pubblicamente accessibili (sensi, intensioni, ecc.);
5. le costruzioni mentali non hanno bisogno a loro volta di interpretazione (in senso modellistico), perché *sono* interpretazioni<sup>17</sup>.

La prima tesi mette in luce due aspetti dell'approccio cognitivista: l'idea che la descrizione del significato consista nella descrizione dell'attività di comprensione delle parole e degli enunciati e l'idea che quest'ultima sia un'attività mentale.

Questi aspetti rilevano anche nella seconda tesi, che esprime ulteriormente la distanza fra la semantica cognitiva e lo studio del significato di carattere formale, rappresentato paradigmaticamente dalla semantica modellistica: come abbiamo accennato in precedenza, tale semantica è nata dall'utilizzo, nell'analisi del significato, degli strumenti matematici propri della teoria dei modelli, e si è poi sviluppata ulteriormente, portando, per esempio, alla nascita della semantica dei mondi possibili. Se, in base alla prima tesi, la semantica deve essere una teoria della comprensione, la semantica modellistica, e in particolare la semantica dei mondi possibili, può essere criticata in quanto incapace di rendere conto della comprensione intesa come attività mentale. Tuttavia, ciò non è particolarmente problematico per tale semantica, se si ritiene che essa sia un ramo della matematica

---

2004, pp. 22-24, dove sono richiamate anche le caratterizzazioni della semantica cognitiva fornite da Langacker e Jackendoff.

<sup>17</sup> D. MARCONI, *Semantica cognitiva*, cit., pp. 431-432.

e se si ammette che non abbia alcuna pretesa di avanzare spiegazioni dotate di plausibilità cognitiva: affermare che la semantica dei mondi possibili non renda conto della comprensione non significa quindi criticarla nella sua totalità, ma semplicemente constatare che, per la spiegazione della comprensione, serve rivolgersi a un'altra semantica.

La terza tesi descritta da Marconi è molto vicina al primo dei principi indicati da Gärdenfors. La semantica cognitiva, come si è visto, suppone che i significati equivalgano a costruzioni mentali. È quindi chiaro che ogni teoria riconducibile a questa famiglia cerchi di indicare quali costruzioni vengano realizzate dalla mente umana quando una persona comprende una parola o una frase; le differenze fra le teorie di semantica cognitiva possono appunto dipendere dalle diverse caratteristiche che ciascuna di esse attribuisce a tali costruzioni mentali.

La quarta tesi risolve un possibile dubbio di notevole importanza. Ci si potrebbe infatti domandare come l'approccio cognitivista possa spiegare i quotidiani processi di comunicazione: se il significato di un enunciato equivale a una costruzione realizzata dalla mente di un individuo, come possono le persone comunicare? La semantica cognitiva risponde negando che le costruzioni mentali associate agli stessi termini o enunciati divergono radicalmente da persona a persona; essa suppone che esista una somiglianza, fra le costruzioni mentali degli individui, sufficientemente estesa da permettere la comunicazione. In base a questo approccio non serve quindi concepire i significati come entità oggettive e astratte; per garantirne la condivisione, è sufficiente supporre una convergenza intersoggettiva fra le entità mentali che sono equiparate ai significati. Una posizione del genere ha due vantaggi: da un lato, evita un soggettivismo estremo e, dall'altro, può essere usata per spiegare perché le persone, in alcune situazioni, possono non concordare sul significato di un medesimo termine o enunciato. Se infatti si sostiene che i significati non siano entità oggettive e astratte, a tutti accessibili nello stesso modo, ma costruzioni mentali che possono coincidere *di fatto*, si può ammettere senza problemi che tale coincidenza non sia

necessariamente totale: in alcuni casi, la causa dei problemi di comunicazione sarebbe da ricercare in divergenze più o meno profonde fra queste costruzioni. Di conseguenza, l'idea che certi significati siano quelli corretti e altri non lo siano dipende sempre dalla convergenza fra le costruzioni mentali delle persone: se, in due persone diverse, a un determinato termine è correlata la stessa costruzione mentale, allora quel termine ha lo stesso significato per quelle due persone; se, invece, in una persona, si correla a quel termine una costruzione mentale completamente diversa dalla costruzione mentale che si correla allo stesso termine in un'altra persona, allora quel termine assume un diverso significato per le due persone.

La quinta tesi, infine, ha un contenuto analogo a quello di un'affermazione di Gärdenfors che abbiamo già riportato in precedenza e che si connetteva al primo dei principi da lui indicati: «[...] there is no further step of translating conceptual structure to something outside the mind»<sup>18</sup>. Infatti, una volta individuate le strutture mentali che coincidono con i significati, non serve un'ulteriore interpretazione in senso modellistico; non serve cioè una funzione che interpreti tali costruzioni, perché esse sono già interpretazioni.

### ***2.3. I quattro assunti della semantica cognitiva secondo Casadei***

La terza e ultima proposta di definizione da esaminare è quella contenuta nel contributo, già citato in precedenza, di Casadei<sup>19</sup>. Nonostante Casadei, come si è visto, sottolinei l'eterogeneità delle teorie riconducibili all'approccio cognitivista alla semantica, individua quattro assunti di base che ritiene siano condivisi dai tutti i suoi diversi esponenti.

Il primo assunto è in realtà un principio fondamentale di tutta la linguistica cognitiva, di cui, come è già stato detto, la semantica cognitiva può essere

---

<sup>18</sup> P. GÄRDENFORS, *The Emergence of Meaning*, cit., p. 289.

<sup>19</sup> Cfr. F. CASADEI, *Per un bilancio della Semantica Cognitiva*, cit., pp. 37-42.

considerata una parte. Si tratta della tesi della non-autonomia del linguaggio e della linguistica:

In questo approccio il linguaggio non è visto come un'entità autonoma, come un sistema autosufficiente e governato da principi di funzionamento propri, ma come una facoltà mentale le cui caratteristiche sono legate indissolubilmente al complessivo funzionamento della mente umana. Di conseguenza la LC [Linguistica Cognitiva] ritiene che i fenomeni linguistici non siano analizzabili all'interno del linguaggio in quanto tale: sia le caratteristiche delle lingue, sia le abilità linguistiche, cioè la capacità degli esseri umani di usare il linguaggio, possono essere descritte e spiegate solo in relazione alle altre facoltà cognitive, ad altri processi mentali, ed è impossibile tracciare una separazione netta tra le conoscenze, le capacità e i fenomeni linguistici e le conoscenze, le capacità e i fenomeni cognitivi. Lo studio del linguaggio non può essere condotto guardando ai fenomeni linguistici considerati in se stessi, ma guardando alla relazione tra quei fenomeni e il piano cognitivo [...]. La comprensione dei fenomeni linguistici richiede dunque uno 'sforamento' verso l'extralinguistico, e la linguistica non può fare a meno di servirsi dei dati provenienti da altri ambiti di studio e in particolare dalla psicologia<sup>20</sup>.

Come mostra il brano appena citato, è evidente che ritenere il linguaggio una facoltà mentale, in base a questo assunto, comporta una valorizzazione massiccia, nello studio del linguaggio stesso, degli apporti conoscitivi provenienti dalla psicologia cognitiva. Si tratta chiaramente di una tesi di carattere molto ampio, ma la sua applicazione allo specifico settore dello studio del significato permette di ricavare una tesi meno generale, che costituisce il secondo assunto della semantica cognitiva individuato da Casadei.

---

<sup>20</sup> *Ivi*, pp. 37-38.

Tale assunto sancisce *in primis* la natura concettuale – ossia, come abbiamo specificato in precedenza, mentale o cognitiva – del significato e, parallelamente, attribuisce alla semantica il ruolo specifico di una teoria della comprensione:

La Semantica Cognitiva intende il significato non come un fenomeno linguistico ma come il risultato di un processo cognitivo, come l'esito di una concettualizzazione: il significato ha una natura concettuale. [...] In tutti i casi [...] si assume che i significati delle parole abbiano sempre una controparte concettuale, cioè che dietro i significati linguistici vi siano dei contenuti mentali e che l'analisi semantica sia inseparabile dall'analisi dei processi tramite i quali quei contenuti si costruiscono. Descrivere i significati linguistici significa descrivere quali contenuti sono espressi dalle parole, quali processi mentali hanno portato alla formazione di quei contenuti e, parallelamente, quali processi mentali ne consentono la comprensione. In termini più generali, la semantica è una teoria della comprensione: una teoria semantica adeguata deve rispondere alla domanda: "che cosa viene costruito nella mente del parlante quando comprende una parola o una frase?"<sup>21</sup>.

Il terzo assunto, che abbiamo già richiamato in precedenza, accostandolo al secondo principio individuato da Gärdenfors, consiste nell'«ipotesi secondo cui le strutture cognitive traggono il loro fondamento dal complesso dell'esperienza degli esseri umani e in particolare dall'esperienza corporea, fisico-percettiva»<sup>22</sup>: il cosiddetto *embodiment* dei significati.

Anche il quarto assunto individuato da Casadei, cioè la centralità della semantica, coincide con uno dei principi di cui parla Gärdenfors. Come abbiamo sottolineato in precedenza, gli esponenti dell'approccio cognitivista allo studio del linguaggio considerano la semantica prioritaria rispetto alla sintassi e sostengono

---

<sup>21</sup> *Ivi*, pp. 38-39. Si tratta di aspetti emersi, come si è visto, anche nelle analisi di Gärdenfors e di Marconi e su cui non serve quindi soffermarsi ulteriormente.

<sup>22</sup> *Ivi*, p. 39.

che è scorretto effettuare una separazione netta fra le due. È proprio la semantica, infatti, a determinare la sintassi, poiché quest'ultima costituisce un sistema convenzionale generato in dipendenza delle strutture cognitive umane che coincidono con il significato. Si deve qui aggiungere che la caratterizzazione della semantica proposta dall'approccio cognitivista allo studio del significato influisce profondamente anche sulla relazione fra semantica e pragmatica. Se infatti si sostiene la natura mentale del significato e, inoltre, il suo *embodiment*, nonché la priorità della semantica rispetto alla sintassi, è ovvio che non è più possibile sostenere l'esistenza di una distinzione netta fra semantica e pragmatica<sup>23</sup>. Si tratta di un aspetto che finora è rimasto sottinteso, ma che è bene mettere in luce al termine di questa ricognizione:

[...] cognitive semanticists reject the idea that there is a principled distinction between 'core' meaning on the one hand, and pragmatic, social or cultural meaning on the other. This means that cognitive semanticists do not make a sharp distinction between semantic and pragmatic knowledge. Knowledge of what words mean and knowledge about how words are used are both types of 'semantic' knowledge<sup>24</sup>.

#### ***2.4. Una definizione minima della semantica cognitiva***

A questo punto, partendo dalle indicazioni fornite dalle diverse proposte di definizione che abbiamo esaminato, possiamo avanzare la nostra definizione minima della semantica cognitiva: la semantica cognitiva è l'approccio allo studio

---

<sup>23</sup> L'idea che non sia possibile stabilire dei confini netti fra semantica e pragmatica è stata sviluppata anche in filosofia del diritto, ma non su basi cognitive. Cfr., per una sua recente esposizione, M. JORI, *Legal Pragmatics*, in A. Capone/F. Poggi, eds., *Law and Pragmatics. Philosophical Perspectives*, Springer, Dordrecht, 2016, pp. 33-60; in particolare, Jori scrive: «The distinction between the pragmatic aspects of language and the other aspects is merely an analytic expedient (as is the distinction between syntactical and semantic aspects), and we must never assume we will find clear-cut boundaries between them» (*ivi*, p. 36).

<sup>24</sup> V. EVANS/B. K. BERGEN/J. ZINKEN, *The Cognitive Linguistics Enterprise: An Overview*, in Idd., eds., *The Cognitive Linguistics Reader*, Equinox, London, 2007, pp. 2-36, qui p. 11.

del significato che identifica i significati con costruzioni mentali – o cognitive o concettuali. Di fronte a questa definizione, restano aperte alcune questioni che non abbiamo ancora affrontato dettagliatamente e su cui dobbiamo adesso soffermarci: cosa si intende esattamente con ‘costruzioni mentali’? E quale effetto ha impiegare questa nozione per caratterizzare il significato? Qual è, in particolare, il cambiamento che questa definizione produce sulla nozione di significato che potremmo definire classica e che è più familiare alla filosofia analitica del diritto?

Per cercare di rispondere, è dunque utile cominciare da una descrizione della cosiddetta teoria classica dei concetti. La tesi centrale della teoria classica è che un concetto costituisca un insieme di proprietà. In ragione di questa tesi centrale, la teoria classica può essere – ed è stata – agevolmente caratterizzata attraverso il ricorso alle nozioni di senso e riferimento, impiegate, a partire da Frege, per studiare il significato<sup>25</sup>. Il riferimento può essere considerato come l’oggetto a cui un termine rinvia, mentre il senso è il modo attraverso il quale un oggetto viene designato da un termine. Se si chiede, per esempio, qual è il significato del termine ‘gatto’, si può rispondere indicando ciò che il termine designa – il riferimento – oppure indicando il senso del termine, cioè offrendone una definizione, per esempio quella reperibile in un vocabolario. La definizione in questione contiene e veicola l’insieme di informazioni o conoscenze che consentono di determinare il riferimento del termine: si assume dunque che il senso determini il riferimento<sup>26</sup>. I punti nodali della teoria del significato qui descritta sono dunque i seguenti:

- (1) ogni parola usata da un parlante è associata ad un senso;
- (2) due parole hanno lo stesso significato (=sono sinonimi) se vengono associate dal parlante al medesimo senso;

---

<sup>25</sup> Cfr. E. LALUMERA, *Cosa sono i concetti*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 35-36.

<sup>26</sup> Cfr. P. VALORE, *L’inventario del mondo. Guida allo studio dell’ontologia*, Utet, Torino, 2008, pp. 65-67.

(3) il senso determina ciò a cui la parola si riferisce, nel caso in cui esista un riferimento<sup>27</sup>.

Analoghe alle nozioni di riferimento e di senso sono rispettivamente le nozioni di estensione o anche denotazione e di intensione o anche connotazione: l'estensione di un termine è la classe di oggetti che quel termine denota – e si può definire anche come significato estensionale; l'intensione di un termine è l'insieme delle proprietà associate al termine, che stabiliscono quali oggetti il termine denota e fissano così le condizioni per la corretta applicazione del termine – e si può definire anche come significato intensionale.

Sulla base di queste nozioni, la teoria classica dei concetti è stata quindi descritta come quella teoria che identifica concetti e sensi. Il senso è infatti ciò che costituisce il concetto, ossia l'insieme delle caratteristiche che una cosa deve avere per appartenere al concetto: tale insieme è esprimibile attraverso una definizione, così come una definizione può essere usata per esprimere il senso di una parola; il riferimento di un concetto è invece l'oggetto determinato dalle caratteristiche precisate dalla definizione, ossia l'insieme delle cose che appartengono al concetto. Si può perciò affermare che i termini esprimano i concetti: per esempio, possiamo applicare il concetto di gatto in tutti i casi in cui applichiamo il termine 'gatto', la cui definizione esprime appunto il concetto o senso di gatto<sup>28</sup>.

Secondo la semantica cognitiva, è invece la costruzione mentale che la mente umana realizza quando viene usata la parola 'gatto' a veicolare le informazioni o conoscenze che consentono di stabilire l'oggetto a cui il termine si riferisce: è tale costruzione mentale, quindi, a determinare il riferimento della parola 'gatto'. Ciò significa *in primis* che le costruzioni mentali di cui parlano i cognitivisti sono, più precisamente, strutture di informazioni o di conoscenza: esse

---

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 67.

<sup>28</sup> Va aggiunto che, tradizionalmente, si assume che il senso di una parola contribuisca a determinare le condizioni di verità dell'enunciato in cui quella parola è usata, il che dimostra il forte legame fra la teoria classica dei concetti e la semantica logico-filosofica, della quale abbiamo già parlato.

rappresentano, nel senso che stanno per, quelle proprietà che coincidono, secondo la teoria classica, con il concetto, e sono dunque qualificabili, più precisamente, come rappresentazioni mentali. La costruzione mentale usata per determinare il riferimento di un termine è dunque una rappresentazione mentale di quello che, nella teoria classica, è definito come un concetto e che può identificarsi con il senso o significato intensionale di un termine.

La generica idea che i significati siano costruzioni mentali può essere perciò precisata riformulando i tre punti che costituiscono il nucleo della teoria classica e sostituendo, in ciascuno di essi, la nozione di senso o concetto con quella di rappresentazione mentale, come fa Hilary Putnam:

1. Every word he uses is associated in the mind of the speaker with a certain mental representation.
2. Two words are synonymous (have the same meaning) just in case they are associated with the same mental representation by the speakers who use those words.
3. The mental representation determines what the word refers to, if anything<sup>29</sup>.

Qui, dunque, la nozione classica di concetto – equivalente al senso o significato intensionale – viene sostituita dalla nozione di rappresentazione mentale. Questo non esclude comunque l'uso, da parte dei cognitivisti, del termine 'concetto', che viene però da essi impiegato come sinonimo di 'rappresentazione

---

<sup>29</sup> H. PUTNAM, *Representation and Reality*, The MIT Press, Cambridge (MA), 1988, p. 19, trad. it. *Rappresentazione e realtà*, Garzanti, Milano, 1993, pp. 40-41: «1 Ogni parola utilizzata dal parlante è associata nella sua mente a una certa rappresentazione mentale.

2 Due parole "hanno lo stesso significato" (sono due sinonimi) proprio nel caso in cui sono associate dai parlanti che le usano alla *stessa* rappresentazione mentale.

3 La rappresentazione mentale determina ciò a cui la parola si riferisce, nel caso in cui esista un riferimento». Si tenga presente che Putnam descrive la prospettiva basata su queste assunzioni per cercare di dimostrarne l'infondatezza.

mentale’, come nota lo stesso Putnam<sup>30</sup>. Ciò significa che, nella semantica cognitiva, la nozione classica di concetto viene modificata: da insieme di proprietà, il concetto diventa una rappresentazione – mentale – di quelle proprietà. La nozione di concetto propria della semantica cognitiva non è perciò assimilabile alla nozione di concetto propria della teoria classica: un concetto, nella semantica cognitiva, è una rappresentazione mentale di ciò che un concetto è secondo la teoria classica – ossia di un senso o significato intensionale.

Di conseguenza, affermare che i significati *tout court* sono costruzioni mentali, o, più precisamente, rappresentazioni mentali, comporta intervenire anche sulla nozione di significato propria della teoria del significato sopra descritta – che potremmo chiamare standard – e modificarla attraverso i seguenti passaggi: si espunge da tale nozione l’elemento dell’estensione, mantenendo inalterato l’elemento del significato intensionale o senso o concetto; si rende quest’ultimo elemento l’oggetto o contenuto di una rappresentazione mentale; si attribuisce a questa rappresentazione la dicitura di ‘concetto’ e la si identifica infine con il significato.

Questa spiegazione permette di capire meglio come mai la verità assuma, nella semantica cognitiva, una posizione secondaria: ciò accade perché è il riferimento, cioè l’insieme degli oggetti denotati dai termini del nostro linguaggio, ad assumere una posizione secondaria. Il fatto che una parola venga usata per designare, per esempio, un certo oggetto o certe situazioni del mondo esterno dipende infatti, secondo la semantica cognitiva, dalla rappresentazione mentale che è associata a quella parola, rappresentazione che ha ad oggetto il senso di

---

<sup>30</sup> «[...] instead of the word “concept” I shall use the current popular term “mental representation”, because the idea that concepts are just that – *representations in the mind* – is itself an essential part of the picture» (ivi, p. 19; trad. it. cit., p. 40: «Invece di usare la parola “concetto” faremo uso dell’espressione attualmente di moda “rappresentazione mentale”, dato che l’idea che i concetti siano proprio rappresentazioni nella mente è essa stessa una parte essenziale dell’immagine»). Si veda anche A. BLUNDEN, *Concepts. A Critical Approach*, Brill, Leiden-Boston, 2012: Blunden nota che, negli studi dei concetti che seguono un approccio psicologico, «it is taken as given that concepts are mental representations» (ivi, p. 14).

quella parola e che viene qualificata come il significato di quella parola: in questa spiegazione, il significato è divenuto rappresentazione mentale del senso e il riferimento qualcosa di residuale<sup>31</sup>. Alla luce di questa lettura, si comprende meglio perché, come afferma Gärdenfors, il significato precede la verità.

Ovviamente, quella che abbiamo appena offerto è una nostra chiave di lettura dell'approccio cognitivista alla semantica, sicuramente non neutrale, e può essere quindi ritenuta una definizione stipulativa di 'semantica cognitiva'<sup>32</sup>. La tesi centrale che abbiamo presentato, caratterizzandola a partire dalle nozioni classiche di senso e di riferimento, può però essere intesa come la posizione basilare dell'approccio in questione. Valorizzare al massimo grado la tesi dell'identificazione dei significati con le rappresentazioni mentali, come abbiamo fatto nella nostra definizione, consente infatti di mettere in risalto l'intuizione che si colloca all'origine dell'approccio cognitivista allo studio del significato, frutto di una prima e ingenua riflessione su che cosa sia il significato. Questa idea è descritta chiaramente da Ray Jackendoff:

Rather than ask simply what meanings are like, we divide the question into two parts: What is the information that language conveys? What is this information *about*? The first of these is essentially the traditional philosophical concern with *sense* or *intension*; the second, *reference* or *extension*. Naive introspection yields these answers: the

---

<sup>31</sup> Nell'introduzione a una raccolta di saggi dedicata alla semantica cognitiva, Marco Santambrogio e Patrizia Violi scrivono, parlando di questo indirizzo: «Meaning, in particular, is totally unrelated to truth and reference, which have always been taken by the logically-minded philosopher as the cornerstone of semantic theory» (M. SANTAMBROGIO/P. VIOLI, *Introduction*, in U. Eco/M. Santambrogio/P. Violi, eds., *Meaning and Mental Representations*, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis, 1988, pp. 3-22, qui p. 5).

<sup>32</sup> Si tratta in particolare di una definizione vicina al cognitivismo classico, che potrebbe essere criticata a partire dalle recenti teorie dell'*embodiment*, le quali mettono in discussione il concetto stesso di rappresentazione mentale: cfr. P. VIOLI, *Le tematiche del corporeo nella Semantica Cognitiva*, in L. Gaeta/S. Luraghi, a cura di, *Introduzione alla linguistica cognitiva*, cit., pp. 57-76.

information conveyed consists of ideas – entities in the mind; the information is *about* the real world<sup>33</sup>.

Non è perciò escluso che, una volta assunta questa idea di partenza, essa venga poi declinata e modificata dalle teorie di stampo cognitivista in modi diversi, per esempio estendendo la portata della nozione di rappresentazione mentale fino a ricomprendervi anche il riferimento. In diverse teorie cognitive del significato, infatti, si sostiene che non solo il senso, ma anche il riferimento abbia natura mentale<sup>34</sup>. In questi casi, anche l'elemento del riferimento viene impiegato per caratterizzare la nozione di significato, il quale, però, continua a essere considerato equivalente a una rappresentazione mentale.

Alla tesi che abbiamo appena presentato come centrale, si possono poi collegare tutte le caratteristiche tipiche della semantica cognitiva, messe in luce dai vari tentativi di definizione che abbiamo esaminato: l'*embodiment* dei significati, la priorità attribuita al piano della semantica, la caratterizzazione della

---

<sup>33</sup> R. JACKENDOFF, *Semantics and Cognition*, The MIT Press, Cambridge (MA), 1983, p. 23, trad. it. *Semantica e cognizione*, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 45: «[...] invece di chiederci semplicemente come sono i significati, suddivideremo la domanda in due parti: 1) Qual è l'informazione che il linguaggio trasmette? 2) Su che cosa è questa informazione? La prima di queste domande corrisponde essenzialmente al tradizionale problema filosofico del *senso* o *intensione*; la seconda corrisponde invece a quello della *referenza* o *estensione*. Una prima ingenua riflessione dà origine alle seguenti risposte: 1) l'informazione trasmette idee, vale a dire entità della mente; 2) l'informazione è *sul* mondo reale». Una declinazione più specifica di questa intuizione viene fornita da P. VIOLI, *Significato ed esperienza*, Bompiani, Milano, 1997, p. 13: «[...] si possono delineare tre approcci fondamentali alla definizione del significato: i) il significato di un'espressione è l'entità, la "cosa" o lo stato di cose a cui l'espressione si riferisce; ii) il significato è il rapporto che ogni elemento linguistico, inteso quindi come unione di significante e significato, espressione e contenuto, intrattiene con gli altri; iii) il significato è il concetto, l'immagine mentale a cui un'espressione è collegata nella nostra mente. Queste tre intuizioni di fondo attraversano, talora intersecandosi e sovrapponendosi, tutte le teorie sul significato e sono alla base dei tre principali progetti della semantica contemporanea: la semantica referenziale o vero-funzionale, la semantica strutturale e la semantica cognitiva». Si veda anche F. S. MARUCCI, *Le immagini mentali: concetti e processi*, in Id., a cura di, *Le immagini mentali. Teorie e processi*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, pp. 15-44.

<sup>34</sup> È il caso, per esempio, della teoria dello stesso Jackendoff: cfr. *infra*, pp. 182-183.

semantica come teoria della comprensione – intesa come attività mentale – e gli elementi di distacco dalla semantica logico-filosofica o formale<sup>35</sup>.

Come si è visto, all'interno della definizione del sintagma 'semantica cognitiva' appena proposta, la nozione di rappresentazione mentale assume un ruolo centrale, dal momento che la tesi della sua coincidenza con il significato – nei termini che abbiamo indicato – viene posta in primo piano<sup>36</sup>. Finora, però, non abbiamo specificato nel dettaglio gli aspetti di questa nozione e ci siamo limitati ad assumere che rappresentare qualcosa significhi stare per quel qualcosa. È perciò adesso opportuno cercare di analizzare la nozione di rappresentazione mentale in modo più preciso.

### **3. La nozione di rappresentazione mentale**

Per analizzare la nozione di rappresentazione mentale, cercheremo, in primo luogo, di individuare le sue caratteristiche fondamentali, isolandone il significato basilare presupposto dalle teorie di approccio cognitivista che vi fanno

---

<sup>35</sup> Ovviamente, al di fuori della semantica cognitiva, le tesi in questione possono essere presentate e sostenute anche indipendentemente l'una dall'altra. Nella semantica cognitiva, però, come abbiamo mostrato, sono normalmente presenti contemporaneamente: è in questo senso che va letta la connessione che qui operiamo tra la tesi dell'identificazione del significato con la struttura mentale e le altre tesi tipiche della semantica cognitiva.

<sup>36</sup> La nozione di rappresentazione mentale assume una particolare rilevanza, più in generale, in tutta la scienza cognitiva. Su questa rilevanza e sul rapporto fra semantica cognitiva e scienza cognitiva, cfr. M. FRIXIONE, *Logica, significato e intelligenza artificiale*, FrancoAngeli, Milano, 1994, pp. 47-48. Come mostra Frixione, uno degli assunti tradizionali della scienza cognitiva è l'idea che le attività cognitive possano essere spiegate come computazioni aventi ad oggetto delle rappresentazioni mentali simboliche; poiché la semantica cognitiva mira a spiegare «il significato di un'espressione linguistica [...] nei termini delle rappresentazioni [simboliche] che i parlanti costruiscono ed elaborano nel corso del processo di comprensione» (*ivi*, p. 48), si può allora considerarla come quella parte della scienza cognitiva che riguarda la semantica delle lingue naturali. Va però notato che, per mantenere la nostra definizione stipulativa di semantica cognitiva la più generale possibile e per catturare le intuizioni alla base di questo approccio, abbiamo parlato di rappresentazioni mentali in generale, lasciando così aperta la possibilità di un riferimento alle rappresentazioni mentali iconiche. Su questo punto, cfr. *infra*, pp. 34-38.

ricorso. In secondo luogo, forniremo una breve descrizione dei due principali generi di rappresentazioni mentali che sono emersi, nel corso del tempo, all'interno di queste teorie. Infine, torneremo sul modo in cui la nozione di rappresentazione mentale influenzi l'uso del termine 'concetto' negli studi di approccio cognitivista: quest'ultimo punto è particolarmente importante, perché il termine in questione assume un ruolo centrale nei classici studi di filosofia analitica del diritto dedicati al significato dei termini del discorso giuridico. Per questo motivo, cercheremo di capire quale cambiamento si imporrebbe nel tradizionale utilizzo di questo termine nella filosofia analitica del diritto, se si volesse ricorrere alla semantica cognitiva per studiare il significato dei termini del discorso giuridico.

### ***3.1. Caratteristiche fondamentali delle rappresentazioni mentali***

Per individuare le caratteristiche fondamentali della nozione di rappresentazione mentale, si può notare, in primo luogo, che il sintagma 'rappresentazione mentale' si compone dell'aggettivo 'mentale' e del sostantivo 'rappresentazione'. Un utile punto di partenza per affrontare la questione è allora costituito dalla riflessione sul significato basilare normalmente attribuito al termine 'rappresentazione', quando esso non viene accompagnato da nessun aggettivo; si può affermare che, in questi casi, esso venga impiegato, come abbiamo già anticipato, per designare «qualcosa che sta per qualcos'altro in virtù di certe caratteristiche particolari»<sup>37</sup>. Questa caratterizzazione minima di 'rappresentazione' emerge anche in una trattazione della relativa nozione fornita da John Haugeland:

A sophisticated system (organism) designed (evolved) to maximize some end (such as survival) must in general adjust its behavior to specific features, structures, or configurations of its environment in ways that could not have been fully prearranged in its design. If the relevant features are

---

<sup>37</sup> E. LALUMERA, *Cosa sono i concetti*, cit., p. 5.

reliably present and manifest to the system (via some signal) whenever the adjustments must be made, then they need not be represented. Thus, plants that track the sun with their leaves needn't represent it or its position, because the tracking can be guided directly by the sun itself. But if the relevant features are not always present (manifest), then they can, at least in some cases, be represented; that is, something else can stand in for them, with the power to guide behavior in their stead. That which stands in for something else in this way is a *representation*; that which it stands in for is its content; and its standing in for that *content* is *representing* it<sup>38</sup>.

Dal passo di Haugeland emerge che 'rappresentare' qualcosa significa stare per qualcosa. Una rappresentazione di qualcosa è appunto un'entità che sta per quel qualcosa e quel qualcosa è definito come il contenuto della rappresentazione: stare per quel contenuto significa rappresentarlo. L'uso della nozione di rappresentazione implica dunque il riferimento a una relazione fra un rappresentante e un rappresentato. A rilevarlo è anche Stephen E. Palmer, in una dettagliata analisi dell'uso della nozione di rappresentazione mentale all'interno dell'approccio cognitivista:

A representation is, first and foremost, something that stands for something else. In other words, it is some sort of model of the thing (or things) it represents. This description implies the existence of two related but functionally separated worlds: the *represented world* and the *representing world*. The job of the representing world is to reflect some aspects of the represented world in some fashion<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> J. HAUGELAND, *Representational Genera*, in W. Ramsey/S. P. Stich/D. E. Rumelhart, eds., *Philosophy and Connectionist Theory*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ), 1991, pp. 61-89, qui p. 62.

<sup>39</sup> S. E. PALMER, *Fundamental Aspects of Cognitive Representations*, in E. Rosch/B. B. Loyd, eds., *Cognition and Categorization*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ), 1978, pp. 259-303, qui p. 262. Questa caratterizzazione delle rappresentazioni mentali ricorre anche in altre analisi della nozione: cfr., per esempio, M. E. MARTINEZ, *Cognitive Representations: Distinctions, Implications and*

Questo è dunque il significato minimo del termine ‘rappresentazione’<sup>40</sup>. Ovviamente, questa nozione basilare di rappresentazione, il cui elemento centrale è costituito dallo stare per qualcos’altro, è idonea a comprendere sia le immagini che il linguaggio: l’immagine di un paesaggio, per esempio una sua fotografia, è una rappresentazione del paesaggio, così come lo è una descrizione linguistica del medesimo paesaggio. Ciò non significa però che queste rappresentazioni non possano essere distinte in base a un qualche criterio qualitativo: come preciseremo nel prossimo paragrafo, infatti, esse appartengono a due *genera* rappresentazionali distinti, sulla cui differenziazione torneremo più avanti<sup>41</sup>.

Per quanto riguarda invece l’aggettivo ‘mentale’, il suo utilizzo rivela che l’entità designata dal sostantivo ‘rappresentazione’ è qualificata come un’entità mentale: si tratta, dunque, come abbiamo già detto in precedenza, di una costruzione realizzata dalla mente umana. Una caratteristica distintiva delle rappresentazioni mentali è proprio questa: esse sono il frutto di una supposizione di matrice psicologica, effettuata per spiegare il comportamento umano. L’esistenza delle rappresentazioni mentali viene quindi sostenuta per rendere conto delle azioni compiute dagli esseri umani e anche per prevederle. La natura psicologica della nozione che stiamo esaminando permette inoltre di distinguerla dalle rappresentazioni non mentali, ossia da quelle rappresentazioni che non si

---

*Elaborations*, in I. E. Siegel, ed., *Development of Mental Representation. Theories and Application*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah (NJ), 1999, pp. 13-31, in particolare p. 15.

<sup>40</sup> Non si tratta però di una tesi condivisa da tutti: cfr. soprattutto E. VON GLASERSFELD, *Preliminaries to any Theory of Representation*, in C. Janvier, ed., *Problems of Representation in the Teaching and Learning of Mathematics*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ), 1987, pp. 215-225. Von Glasersfeld individua quattro diversi significati attribuibili al termine ‘representation’, per ciascuno dei quali esiste, in tedesco, un termine preciso. Per quanto riguarda le rappresentazioni mentali – *Vorstellungen* –, egli, in linea con il proprio approccio costruttivista, sostiene che «a *Vorstellung* [...] is a relatively independent conceptual structure in its own right and does not “refer to” or “stand for” something else» (*ivi*, p. 220). È interessante notare che l’analisi dei diversi sensi di ‘rappresentazione’ proposta da von Glasersfeld è citata da F. ROTA, *I documenti*, in M. Taruffo, a cura di, *La prova nel processo civile*, pp. 575-776, a p. 579, nota 13, in relazione alla funzione rappresentativa del documento.

<sup>41</sup> Cfr. *infra*, cap. 4.

suppone siano collocate all'interno della mente umana. Si tratta di aspetti enfatizzati in un recente tentativo di caratterizzazione delle rappresentazioni mentali, proposto da Nico Orlandi:

Mental representations are basic explanatory posits of psychology. Like other explanatory notions of the empirical science, they are unobservable entities and their presence and characteristics can only be inferred through the behavior that they supposedly bring about and explain.

Representations are *mental* insofar as they are distinctive of psychology. They are, in this sense, different from *conventional* representations such as maps, paintings, photographs, signs, and stories, although they may share a number of features with them. As theoretical posits, representations are typically introduced to explain the behavior and capacities of a system when appeal to environmental and other conditions fail, or is not illuminating<sup>42</sup>.

Le rappresentazioni mentali sono quindi, in base alle teorie che ricorrono a questa nozione, costruzioni della mente umana che, come implica la nozione basilare di rappresentazione, stanno per qualcosa, ossia lo rappresentano. Hanno un contenuto informativo e guidano lo svolgimento di determinate azioni: sono dei mediatori semantici causalmente attivi<sup>43</sup>. Questa considerazione richiama il modo

---

<sup>42</sup> N. ORLANDI, *The Innocent Eye. Why Vision is not a Cognitive Process*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 7. Scegliamo di fare qui riferimento a questo testo, perché Orlandi cerca di pervenire a una caratterizzazione basilare delle rappresentazioni mentali, che sarebbe presupposta dagli studiosi di scienza cognitiva e che può quindi ben servire ai nostri scopi. Introducendo la propria descrizione della nozione di rappresentazione mentale, infatti, Orlandi scrive: «Although the notion of representation has been often at the center of dispute, I think that the description that I propose here captures the basic distinctive features of mental representations and can be found in the theories of otherwise disagreeing philosophers and cognitive scientists of both the past and of the present» (*ibidem*).

<sup>43</sup> «Representational structures *stand in* for something other than themselves and in so doing they act as *mediators* within a system or a process. Additionally, representations are special kinds of mediators: they

in cui l'approccio cognitivista allo studio del significato considera la verità: essa, come abbiamo visto in precedenza, viene fatta dipendere da un raffronto del contenuto delle rappresentazioni mentali con il mondo esterno, piuttosto che da un raffronto fra il contenuto degli enunciati e il mondo esterno.

A questo punto, sono stati indicati tutti i caratteri basilari della nozione di rappresentazione mentale. È a partire da questa caratterizzazione minima che si possono poi elaborare nozioni di rappresentazione mentale dalle caratteristiche più specifiche e diversificate.

### ***3.2. Tipi di rappresentazioni mentali***

Abbiamo appena descritto la nozione basilare di rappresentazione mentale. A partire da questa nozione, si può, come abbiamo detto, arrivare all'elaborazione di numerosi tipi di rappresentazioni mentali, dalle caratteristiche più specifiche, e ciò è quanto accaduto nella scienza cognitiva. La nozione basilare di rappresentazione mentale è infatti stata sviluppata e declinata dagli scienziati cognitivi in modi diversi e i tipi di rappresentazioni mentali che ne sono derivati sono molteplici. Tuttavia, in linea generale, sono essenzialmente due i principali generi o formati rappresentazionali a cui tali tipi possono essere ricondotti: le rappresentazioni iconiche e le rappresentazioni proposizionali. Lo sottolinea Edoardo Boncinelli, in un passaggio che evidenzia anche l'eterogeneità delle rappresentazioni mentali riconducibili a queste due categorie generali:

Il prendere in considerazione il livello delle rappresentazioni interne, sul piano metodologico se non su quello ontologico, porta gli

---

are *semantic* mediators. They inform about an entity, property, or state of affairs typically (but not exclusively) external to the system in which they occur. [...] Finally, representations are *causally active* semantic mediators, guiding the behavior of a system or organism, described in certain general terms, by standing in and informing.

As *informants*, mental representations say something about what they stand in for and they have *content*. To a first approximation, the content of a representation is given by what the representation represents» (*ivi*, pp. 9-10).

studiosi di scienze cognitive a parlare con molta confidenza di entità mentali più o meno astratte quali simboli, immagini, schemi, idee, regoli e regole, canovacci, cornici o modelli mentali che possono a loro volta essere fuse, trasformate, amputate, ruotate, soppresse, paragonate, rigirate, contrastate, invertite, traslate e così via. Si assume in questa logica che nella nostra mente ci sia un livello di rappresentazione dei concetti e delle immagini che possa essere immediatamente pittorico o quasi pittorico, e allora si parla di *rappresentazioni iconiche*, o visualizzabili solo indirettamente ma sempre soggette a elaborazione e manipolazione, e si parla allora di *rappresentazioni* o modelli mentali *proposizionali*<sup>44</sup>.

Per quanto riguarda le caratteristiche di questi due generi rappresentazionali, possiamo per ora limitarci a dire che le rappresentazioni mentali proposizionali sono *language-like*: si tratterebbe cioè di rappresentazioni mentali simili a parole e frasi, ossia stringhe di simboli mentali che costituiscono un linguaggio del pensiero. Le rappresentazioni mentali iconiche, invece, sono *image-like* o *picture-like*: si tratterebbe cioè di costruzioni mentali che presentano la medesima struttura di ciò che rappresentano. Un esempio paradigmatico di rappresentazioni mentali iconiche è infatti costituito dalle immagini mentali.

Si noti che la distinzione fra i due *genera* rappresentazionali appena delineata può essere applicata anche alle rappresentazioni non mentali. Anzi, essa deriva proprio da una distinzione fra rappresentazioni non mentali: si può infatti sostenere che la differenza fra le rappresentazioni mentali *language-like* e le

---

<sup>44</sup> A. BONCINELLI, *Il cervello, la mente e l'anima. Le straordinarie scoperte sull'intelligenza umana*, Bruno Mondadori, Milano, 1999, pp. 228-229. La contrapposizione in esame viene a volte descritta anche ricorrendo a termini diversi, come 'analogico' e 'simbolico'. I diversi aggettivi usati per descrivere la contrapposizione sono elencati da T. VAN GELDER, *Cognitive Architecture: What Choice Do We Have?*, in Z. W. Pylyshyn, ed., *Constraining Cognitive Theories. Issues and Options*, Ablex Publishing Corporation, Stamford (CT)-London, 1998, pp. 191-204, in particolare p. 192: «Taxonomies of forms of representation standardly admit only two generic kinds: the symbolic (propositional, sentential, logical, etc.) and the imagistic (pictorial, analog, iconic, etc.)».

rappresentazioni mentali *image-like* o *picture-like* sia nata dall'introduzione, nel reame di queste entità mentali, di una differenza utilizzata per rendere conto di due diverse categorie di rappresentazioni non mentali, che comprendono rispettivamente il linguaggio, da un lato, e le immagini, dall'altro. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante, poiché mostra come la caratterizzazione delle rappresentazioni mentali operata dagli scienziati cognitivi dipenda fortemente dai caratteri tradizionalmente attribuiti alle rappresentazioni non mentali. Allan Paivio, in un importante lavoro sulle rappresentazioni mentali, tematizza la distinzione di cui stiamo parlando riferendosi appunto alle rappresentazioni in generale:

The most obvious distinction is that some physical representations are *picture-like* and others are *language-like*. Picture-like representations include photographs, drawings, maps, and diagrams. Language-like representations include natural human languages as well as such formal systems as mathematics, symbolic logic, and computer languages. Representational theorists have tried to identify the features that distinguish these two classes of representation. Picture-like representations are variously described as having analogue, iconic, continuous, and referentially isomorphic properties, whereas language-like representations are characterized as being non-analogue, digital or discrete (as opposed to continuous), referentially arbitrary, and propositional or Fregean<sup>45</sup>.

Quello che è importante sottolineare è che l'elaborazione della nozione di rappresentazione mentale e gli sviluppi che l'hanno interessata risentono senza dubbio delle riflessioni precedenti sulle rappresentazioni non mentali, portate avanti soprattutto in ambito filosofico. Si tratta di una continuità su cui insiste, per esempio, William Ramsey, quando nota che

---

<sup>45</sup> A. PAIVIO, *Mental Representations. A Dual Coding Approach*, Oxford University Press, New York, 1986, p. 16. Su questa dicotomia si veda anche J. HAUGELAND, *Representational Genera*, cit., p. 61.

we might still be able to learn important facts about the nature of representation – especially about the way cognitive scientists *think about* representation – by looking at the non-mental cases. Since we are trying to gain some insight into the sort of thing researchers have in mind when they posit representations in psychological theories, it is worth at least considering the type of representations we encounter in our everyday lives<sup>46</sup>.

Ramsey sostiene che è ravvisabile una forte continuità, in particolare, fra l’elaborazione della nozione di rappresentazione mentale e le riflessioni di Charles S. Peirce sulle rappresentazioni, soprattutto quelle riflessioni che riguardano la distinzione fra simboli e icone:

The first [idea] is that there are basic kinds of non-mental representation and that these are also found in theories of how the mind works. Hence, theorists appeal to certain sorts of non-mental representation – discussed by Peirce – as a guide for understanding the nature of cognitive representation<sup>47</sup>.

Le diversificazioni delle rappresentazioni mentali sviluppatasi nelle teorie di matrice cognitivista traggono perciò origine dalle diversificazioni introdotte nell’ambito degli studi delle rappresentazioni non mentali, e le riflessioni filosofiche su queste ultime costituiscono una delle basi a partire dalle quali è possibile postulare rappresentazioni mentali dalle più svariate caratteristiche<sup>48</sup>. Ciò mette già in evidenza quanto siano importanti, per l’applicazione della semantica

---

<sup>46</sup> W. M. RAMSEY, *Representation Reconsidered*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2007, p. 21.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 24.

<sup>48</sup> Come si è detto, sulla nozione di rappresentazione iconica e sulla plausibilità della distinzione fra rappresentazioni iconiche e rappresentazioni proposizionali torneremo comunque in seguito: cfr. *infra*, cap. 4.

cognitiva ai termini del discorso giuridico, le riflessioni di filosofia del diritto relative alle rappresentazioni – non necessariamente mentali – di tali termini.

### ***3.3. Concetti come rappresentazioni mentali***

La nozione di rappresentazione mentale influisce profondamente anche sul significato normalmente attribuito, all'interno dell'approccio cognitivista, al termine 'concetto'. Nella semantica cognitiva, come si è detto, il sintagma 'rappresentazione mentale' viene usato come sinonimo del termine 'concetto' e questo uso determina un distacco evidente dalla nozione di concetto tipica della teoria classica. Dobbiamo ora chiederci se un distacco analogo si verifichi rispetto alla nozione di concetto impiegata nei tradizionali studi sul significato dei termini del discorso giuridico, riconducibili all'alveo della filosofia analitica del diritto.

La risposta è affermativa, poiché anche nella filosofia analitica del diritto il termine 'concetto' è stato usato, tradizionalmente, per indicare il senso di un termine, individuabile attraverso una definizione. Si tratta di un'idea già rinvenibile in Uberto Scarpelli: «'concetto' designa la classe delle espressioni sinonime, ossia aventi lo stesso significato; definire un concetto equivale a definire ogni espressione appartenente alla classe»<sup>49</sup>. In maniera più estesa:

In generale, per 'concetto', si intende il significato di un termine, o di una classe di termini sinonimi, significato che è possibile indicare tramite definizione. Per esempio, il concetto di gatto altro non è che il significato del termine 'gatto' e dei termini sinonimi (come 'cat' in inglese, 'chat' in francese, 'Katze' in tedesco). Tale significato può essere reso tramite una definizione come la seguente: «gatto = felino domestico che fa 'miao'»<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo* (1959), Giuffrè, Milano, 1985, p. 52.

<sup>50</sup> M. JORI/A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, 2. ed., Giappichelli, Torino, 1995, p. 1.

Questa nozione di concetto è dunque espressione della teoria classica dei concetti, su cui ci siamo già ampiamente soffermati in precedenza. È il senso, nella teoria classica, a costituire in realtà il concetto, dal momento che è sempre il senso a determinare il riferimento: dire che con ‘concetto’ si intende il significato di un termine è quindi una semplificazione; il significato è caratterizzato infatti anche dalla componente dell’estensione o riferimento. Ovviamente, questo modo di intendere il termine ‘concetto’ influisce anche sul significato generalmente attribuito dalla filosofia analitica del diritto al sintagma ‘concetto giuridico’:

Un concetto è *giuridico* quando il termine corrispondente si trova adoperato in uno dei vari tipi di discorsi giuridici: ad esempio il termine ‘enfiteusi’ indica un concetto usato dal legislatore italiano, dalla dottrina, specie civilistica, e dalla giurisprudenza; il termine ‘norma’ indica un concetto adoperato dai giuristi e, ancor più di frequente, dai teorici del diritto<sup>51</sup>.

Va aggiunto che, in filosofia del diritto, si registra anche un utilizzo frequente della contrapposizione fra concetto e concezione: si sostiene cioè che il senso minimale di un termine, espresso da una sua definizione concettuale, – appunto il ‘concetto’ – sia presente nelle varie concezioni associate a quel termine, perché di esse costituisce il minimo comune denominatore. Ogni concezione di un certo termine differisce così da tutte le altre perché ogni concezione è un’interpretazione particolare del medesimo concetto, cioè del significato intensionale basilare di quel termine<sup>52</sup>. Nell’utilizzo di questa contrapposizione si riscontrano alcuni elementi di differenza rispetto alla nozione classica di concetto.

---

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> L’utilizzo forse più noto di questa distinzione si trova in J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1971, pp. 5-11, in cui si distingue il concetto di giustizia dalle concezioni di giustizia. Su questa distinzione, si vedano anche: V. VILLA, *Il modello di definizione “per casi paradigmatici” e la definizione di diritto*, in “Analisi e diritto”, 1992, pp. 275-310; A. PINTORE, *La teoria analitica dei concetti giuridici*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 164-170.

In primo luogo, in questi casi, il termine ‘concetto’ assume un ruolo più specifico di quello attribuitogli dalla teoria classica: esso viene infatti inteso come una base di significato comune alle diverse concezioni di uno stesso oggetto<sup>53</sup>. Tuttavia, vi è anche un importante elemento di continuità su cui è opportuno soffermarsi: anche quando si contrappone un concetto a delle concezioni, si afferma, come abbiamo già visto, che il primo sia pur sempre un significato intensionale esprimibile attraverso una definizione, nonostante il modo più specifico in cui si caratterizza la nozione di significato intensionale in questi casi. In generale, possiamo dunque affermare che il termine ‘concetto’ ha tradizionalmente indicato, in filosofia analitica del diritto, il significato intensionale o senso di un termine, secondo la nozione di significato intensionale o senso propria della teoria classica.

Ricorrere alla semantica cognitiva in filosofia del diritto implicherebbe perciò, innanzitutto, usare la parola ‘concetto’ così come la utilizza la prospettiva cognitivista, ossia intenderla nel senso di rappresentazione mentale, nei termini che abbiamo precisato in precedenza. È questo il principale aspetto di novità che la semantica cognitiva comporta, per quanto riguarda l’uso tradizionale del termine ‘concetto’ in filosofia del diritto.

Dobbiamo ora tornare all’espressione ‘concetto giuridico’. Abbiamo visto come tale espressione sia stata generalmente intesa nella filosofia analitica del diritto, ma non negli studi di approccio cognitivista; la ragione di ciò è che gli studi di questo tipo dedicati ai concetti giuridici non affrontano direttamente il problema del significato del sintagma ‘concetto giuridico’. Tuttavia, le considerazioni fatte in precedenza possono guidarci abbastanza agevolmente nella ricerca del modo in cui si debba intendere l’espressione in esame. Infatti, se intendere ‘concetto’ in senso cognitivista significa utilizzare la nozione di concetto nel senso di significato intensionale o senso – come tradizionalmente è avvenuto nella filosofia analitica

---

<sup>53</sup> Sulla differenza fra questi due usi di ‘concetto’, si veda soprattutto V. VILLA, *Concetto e concezioni di diritto positivo nelle tradizioni teoriche del giuspositivismo*, in G. Zaccaria, a cura di, *Diritto positivo e positività del diritto*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 155-189, nonché il già citato ID., *Il modello di definizione per casi paradigmatici e la definizione di ‘diritto’*, cit.

del diritto – e poi modificarla, per interpretarla come rappresentazione mentale – nei termini indicati in precedenza –, la stessa operazione può essere svolta con il sintagma ‘concetto giuridico’: se questa espressione, nella filosofia analitica del diritto, ha tradizionalmente indicato il significato intensionale o senso di certi termini, ossia quei termini impiegati in un discorso giuridico, può essere ora interpretata come rappresentazione mentale correlata ai termini impiegati in un discorso giuridico, nei termini specificati nella nostra definizione di semantica cognitiva. Questa conclusione costituisce già un primo risultato importante, perché indica, anche se per ora in modo molto generico, come una teoria del significato di stampo cognitivista dovrebbe intendere l’espressione ‘concetto giuridico’. Ciò fornisce anche un’indicazione relativa alle principali domande che l’applicazione della semantica cognitiva pone, nel caso la si voglia applicare al giuridico: quali sono le caratteristiche specifiche delle rappresentazioni mentali con cui sono identificati i concetti giuridici? Il problema centrale, perciò, è quale formato rappresentazionale bisogna utilizzare per spiegare adeguatamente il funzionamento del discorso giuridico in una prospettiva cognitivista.

#### **4. Il ruolo delle riflessioni sulle rappresentazioni non mentali dei termini giuridici**

All’interno di questa analisi, abbiamo passato in rassegna alcune proposte di definizione della semantica cognitiva, impegnate a indicare le tesi di carattere generale di questo orientamento. Basandoci su questa ricognizione, abbiamo poi cercato di fornire una definizione minima di semantica cognitiva, che fosse in grado di riflettere tutte le posizioni più importanti messe in risalto dalle varie proposte precedentemente indicate. Poiché sia le proposte elencate sia la definizione minima di semantica cognitiva che abbiamo elaborato portano a valorizzare la nozione di rappresentazione mentale, ci siamo concentrati su di essa, cercando, anche in questo caso, di indicare le sue caratteristiche essenziali, presupposte dalle teorie di approccio cognitivista che vi fanno ricorso. Abbiamo

poi messo in luce la rilevanza che assume, nella categorizzazione delle rappresentazioni mentali, il riferimento alle rappresentazioni non mentali e ai loro tratti distintivi.

La tesi che possiamo sostenere in conclusione di questo capitolo è che, se si vuole accogliere una prospettiva di semantica cognitiva e, di conseguenza, impiegare la nozione di rappresentazione mentale per studiare il significato dei termini del discorso giuridico – ossia studiare i concetti giuridici intesi come rappresentazioni mentali –, è necessario considerare le riflessioni sulla rappresentazione del significato dei termini giuridici elaborate dalla filosofia del diritto. La ragione è che queste riflessioni, pur essendo maggiormente incentrate su rappresentazioni non mentali, possono fornire utili indicazioni sulle forme di rappresentazione mentale che sarebbe necessario postulare, in un approccio di matrice cognitivista, per studiare i termini del discorso giuridico. Tenendo in considerazione tali riflessioni, è inoltre possibile esaminare criticamente le applicazioni ai concetti giuridici, già tentate, di teorie di semantica cognitiva. Bisogna però tenere presente che le riflessioni giusfilosofiche sulla rappresentazione, nonché, più in generale, sul significato dei termini giuridici, appartengono principalmente alla corrente della filosofia analitica. Perciò, un altro passo da compiere in via preliminare consiste nel chiedersi se i principi che informano tale corrente ammettano il ricorso alla semantica cognitiva o se invece utilizzare uno strumento teorico del genere implichi necessariamente una rottura con la tradizione analitica della filosofia del diritto.

## **CAPITOLO 2. SEMANTICA COGNITIVA E FILOSOFIA ANALITICA DEL DIRITTO**

### **1. Il problema della compatibilità della semantica cognitiva con la filosofia analitica del diritto italiana**

In Italia, tradizionalmente, gli studi giusfilosofici dedicati ai concetti giuridici assumono un'impostazione analitica. Diviene quindi inevitabile confrontarsi con essa, quando si propone di introdurre, per studiare il significato dei termini giuridici, un nuovo strumento teorico come la semantica cognitiva. È allora necessario chiedersi se il ricorso a quest'ultima possa trovare spazio all'interno della filosofia analitica del diritto, e in particolare all'interno di quella italiana. Per rispondere a questa domanda, è necessario:

- i. individuare il contenuto dei principi metodologici che caratterizzano la filosofia analitica del diritto italiana;
- ii. capire se l'utilizzo della semantica cognitiva sia compatibile con tali principi.

Il primo punto pone un problema ulteriore, poiché non tutti i filosofi analitici del diritto italiani condividono la stessa idea di filosofia analitica, ma di quest'ultima hanno offerto, nel corso del tempo, definizioni diverse. Quello che è possibile fare è allora considerare alcune delle principali proposte di definizione che sono state avanzate finora, per poi valutare la compatibilità del ricorso alla semantica cognitiva, così come è stata definita in precedenza, rispetto a ciascuna di esse. Perciò, i due punti precedenti possono essere rivisti, giacché le operazioni da effettuare sono in realtà, più precisamente, le seguenti:

- i. individuare le principali proposte di definizione della filosofia analitica, avanzate dai filosofi analitici del diritto italiani, e il contenuto dei principi metodologici inclusi in tali proposte;

- ii. per ognuna delle proposte di definizione considerate, capire se la semantica cognitiva sia compatibile con i principi metodologici inclusi nella proposta.

Il secondo punto fa però sorgere un altro problema: solitamente, nelle proposte di definizione appena menzionate, si trovano riferimenti a orientamenti teorici sufficientemente generali da costituire possibili termini di confronto per la filosofia analitica nella sua interezza; non si trovano invece, naturalmente, specifici riferimenti alla semantica cognitiva, a volte anche per ragioni di carattere temporale. Si deve quindi individuare un orientamento, a cui la semantica cognitiva possa essere ricondotta e che sia abbastanza generale da costituire un possibile termine di confronto per l'indirizzo analitico nella sua totalità: questo orientamento può essere designato col termine 'mentalismo'.

Ovviamente, prima di considerare i rapporti fra questo orientamento e la filosofia analitica, così come definita nelle proposte avanzate all'interno della filosofia del diritto in Italia, bisogna soffermarsi sul significato e sull'uso del termine 'mentalismo' e, subito dopo, cercare di descrivere il modo in cui la filosofia analitica, alle sue origini, si è rapportata alle teorie e alle spiegazioni etichettate come mentalistiche. Questo problema non occuperà però molto spazio e su di esso proporremo solo alcuni cenni. Infatti, come si è detto, serve occuparsi, piuttosto che del rapporto tra la filosofia analitica e il mentalismo, del rapporto tra la filosofia analitica del diritto e il mentalismo: l'oggetto del nostro interesse è quindi molto più specifico.

## **2. Mentalismo e filosofia analitica: alcune considerazioni generali**

'Mentalismo' è un termine dai molteplici significati, dei quali si può trovare un elenco molto dettagliato nel *Dizionario di Filosofia* di Nicola Abbagnano<sup>54</sup>. In

---

<sup>54</sup> N. ABBAGNANO, voce *Mentalismo*, in *Dizionario di Filosofia* (1998), 3. ed., Utet, Torino, 2013, pp. 693-694.

esso, nella prima parte della voce, sono registrate le diverse accezioni in cui il termine è stato usato nel corso del tempo da parte degli esponenti di differenti scuole di pensiero:

1. Vocabolo usato per lo più da scrittori filosofici anglosassoni per indicare cose in verità assai diverse, e cioè: o come sinonimo di «soggettivismo» e «idealismo soggettivo» (del tipo berkeleiano); o come sinonimo di *psicologismo*, vale a dire la tendenza, vivamente combattuta dalla Logica odierna ma tuttavia tenacemente persistente, a considerare le forme, figure e strutture della Logica come formazioni, rappresentazioni ed operazioni mentali (psicologiche) e le regole della Logica come «leggi del pensiero».

2. Negli scritti dei seguaci della metodologia operativistica e dei pragmatisti (per es., Dewey) «M.» viene usato in un'accezione lievemente diversa: e cioè a designare la tendenza empiristica a risolvere l'esperienza e i concetti empirici in meri «stati mentali», trascurandone gli aspetti obiettivi (fisiologici, operativo-manuali, linguistici, storici, ecc.).

3. Nella filosofia analitica il M. assume una duplice valenza: *a*) tesi *psicologica* secondo la quale i termini psicologici o mentali denotano effettivamente stati o processi psicologici o mentali; *b*) tesi *semantica* secondo la quale i significati sono entità mentali. *a*) e *b*) sono indipendenti e *b*) è più estesa di *a*), poiché per essa tutti i termini, anche quelli che non indicano stati mentali, sono stati mentali<sup>55</sup>.

Se teniamo a mente le tesi centrali della semantica cognitiva descritte nel precedente capitolo, risulta evidente che l'accezione di 'mentalismo' a cui tale semantica può essere ricondotta è la terza, in particolare nella sua seconda variante: il mentalismo come tesi semantica. È chiaro però che, anche se le due varianti della terza accezione di 'mentalismo' sono indipendenti, la semantica cognitiva può essere ricondotta anche al mentalismo inteso come tesi psicologica: affermare che

---

<sup>55</sup> *Ibidem.*

il significato è una rappresentazione mentale implica normalmente accettare la realtà delle rappresentazioni mentali, cioè ammettere che l'espressione 'rappresentazione mentale' designi effettivamente uno stato mentale. Bisogna sottolineare anche che, come indica il passo citato, la terza accezione di 'mentalismo' ha avuto origine all'interno della filosofia analitica, prima degli anni in cui nacquero e si svilupparono la scienza cognitiva e la semantica cognitiva; e che l'elaborazione di questa accezione di 'mentalismo', da parte della filosofia analitica, ha avuto luogo proprio perché quest'ultima ha cercato di distaccarsi dalle tesi che etichettava con questo termine. Tale distacco è ravvisabile innanzitutto nell'antimentalismo dei pensatori che vengono oggi considerati gli iniziatori dell'orientamento analitico<sup>56</sup>, tra i quali Frege riveste sicuramente un ruolo di primo piano. Frege sostenne infatti la necessità di evitare il ricorso a considerazioni di natura psicologica nell'analisi dei pensieri, non ritenendoli dei contenuti, di carattere soggettivo, della mente umana – come sarebbero invece, per esempio, le immagini mentali –, bensì entità oggettive, del tutto indipendenti dai processi mentali<sup>57</sup>. Proprio questo atteggiamento nei confronti delle spiegazioni psicologiche portò all'affermazione dell'antimentalismo come presupposto metodologico della filosofia analitica degli inizi, influenzando anche diversi tentativi di definizione della filosofia analitica stessa<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Su questo punto, si veda soprattutto M. DUMMETT, *Origins of Analytical Philosophy* (1993), Harvard University Press, Cambridge (MA), 1994.

<sup>57</sup> Si veda in particolare F. L. G. FREGE, *Il pensiero. Una ricerca logica* (1918-1919), in Id., *Ricerche logiche*, Guerini e Associati, Milano, 1988, pp. 43-74. Frege critica anche il mentalismo inteso come tendenza a considerare le leggi logiche come leggi del pensiero: si tratta, nell'elenco citato inizialmente, della prima accezione di 'mentalismo'. Su questo aspetto, cfr. N. VASSALLO, *La de-psicologizzazione della logica. Un confronto tra Boole e Frege*, FrancoAngeli, Milano, 1995

<sup>58</sup> Oltre al testo di Dummett citato in precedenza, si veda anche M. DUMMETT, *Can Analytical Philosophy be Systematic and Ought it to Be?* (1975), in Id., *Truth and Other Enigmas*, Duckworth, London, 1978, pp. 437-458, trad. it. *Può la filosofia analitica essere sistematica, ed è giusto che lo sia?*, in Id., *La verità e altri enigmi*, Il Saggiatore, Milano, 1986, pp. 45-67. Sulla ripresa delle definizioni dummettiane nella filosofia del diritto italiana, da parte di Barberis, cfr. *infra*, pp. 62-63.

Tuttavia, con il passare del tempo, l'elemento antimentalistico, all'interno della filosofia analitica, ha perso la rilevanza che assumeva in passato<sup>59</sup>. Già in uno scritto del 1981, John R. Searle lo definiva come un curioso pregiudizio presente nella maggior parte dei filosofi analitici del tempo, e sosteneva, in contrapposizione a esso, la realtà dei fenomeni mentali<sup>60</sup>. Questo cambiamento è in parte dipeso proprio dallo sviluppo della scienza cognitiva e dalla sempre maggiore rilevanza che le sue ricerche hanno assunto nella filosofia del linguaggio. Al riguardo si è parlato, istituendo un parallelismo con la cosiddetta svolta linguistica, di svolta cognitiva. Di essa offre un'attenta ricostruzione Alfredo Paternoster, in un passo che è utile riportare anche per i riferimenti all'antimentalismo tipico della filosofia analitica delle origini:

Con l'espressione «svolta cognitiva» si allude principalmente alla riabilitazione dello studio delle entità mentali in psicologia e al

---

<sup>59</sup> È già lo stesso Dummett a riconoscerlo, rilevando un'inversione della priorità del linguaggio rispetto al pensiero all'interno di alcuni lavori di impronta analitica, come, per esempio, quelli di Gareth Evans: cfr. M. DUMMETT, *Origins of Analytical Philosophy*, cit., pp. 4-5. Anche se, in base alla caratterizzazione dummettiana, Evans non sembra qualificabile come un filosofo analitico, Dummett ne riconosce l'appartenenza alla scuola analitica, per lo stile filosofico e il riferimento a certi autori piuttosto che ad altri. Il cambiamento descritto da Dummett viene anche rilevato da V. VILLA, *Sulla nozione di "filosofia analitica"*, in M. JORI, a cura di, *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 163-181, su cui torneremo *infra*, pp. 64-65.

<sup>60</sup> Cfr. J. R. SEARLE, *Analytic Philosophy and Mental Phenomena*, in P. A. French/T. E. Uehling, Jr./H. K. Wettstein, eds., *Midwest Studies in Philosophy*, VI, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1981, pp. 405-423. In particolare, Searle scrive: «Throughout most of its history analytic philosophy has exhibited a curious prejudice against the mental. Many, perhaps most, analytic philosophers have felt that there was something especially puzzling about mental processes, states, and events, and that we would be better off if they could be analyzed away or explained in terms of something else or somehow eliminated. One sees this attitude, for example, in the persistent use of pejorative adjectives, such as "mysterious" and "occult", that analytic philosophers from Ryle to Rorty use to characterize mental phenomenon naively construed» (*ivi*, p. 405). Secondo Searle, sono le influenze del verificazionismo e la paura del cartesianesimo a costituire le principali cause dei pregiudizi della filosofia analitica nei confronti del mentale e a spingerla verso l'adesione al comportamentismo; si tratta di un elemento evidenziato anche da Scarpelli: cfr. *infra*, pp. 50-55.

concomitante rovesciamento, del punto di vista – affermatosi con i lavori di Frege, Russell e Wittgenstein – secondo cui le entità mentali non hanno diritto di cittadinanza nelle discipline filosofiche («antipsicologismo»). Secondo il nuovo punto di vista, da un lato certi enti mentali sono supposti svolgere un ruolo nella costituzione dei significati e/o della comprensione, venendo quindi riabilitati come legittimo oggetto di ricerca anche filosofica; dall'altro viene messo in discussione quell'assoluto primato del linguaggio che si manifesta, ad esempio in Wittgenstein, nella riduzione dei concetti agli usi delle parole, nella propensione a disfarsi delle nozioni mentali sostituendo loro nozioni puramente linguistiche<sup>61</sup>.

La semantica cognitiva può quindi essere considerata una riabilitazione, nonché uno sviluppo, del mentalismo inteso come tesi semantica, attaccato dai primi filosofi analitici, e oggi non appare più nettamente esclusa la possibilità di sviluppare riflessioni di approccio cognitivista mantenendo un'impostazione filosofica di stampo analitico.

Non è però il caso di soffermarsi oltre sui rapporti tra mentalismo e filosofia analitica, dei quali è sufficiente la rapida ricostruzione che abbiamo offerto qui<sup>62</sup>. Infatti, come si è detto, l'aspetto su cui è più importante concentrarsi, ai fini del presente lavoro, è più specifico: qui interessa il modo in cui l'antimentalismo è stato recepito all'interno della filosofia analitica del diritto. È perciò necessario prendere in esame le riflessioni giusfilosofiche di matrice analitica dalle quali è possibile carpire le caratteristiche di tale recezione: si tratta delle definizioni della filosofia analitica proposte da filosofi del diritto.

---

<sup>61</sup> A. PATERNOSTER, *Introduzione. La filosofia del linguaggio dopo la «svolta cognitiva»*, in Id., a cura di, *Mente e linguaggio. Antologia*, Guerini, Milano, 1999, pp. 9-23, qui p. 9.

<sup>62</sup> Rinviamo pertanto, per una discussione del tema più ampia e approfondita, a P. ENGEL, *Filosofia e psicologia* (1996), Einaudi, Torino, 2000, in cui si difende la prospettiva odierna dello psicologismo – un termine spesso usato come sinonimo di 'mentalismo', come si è detto – dalle critiche rivolte a esso, nel corso del tempo, da parte dei filosofi, non solo analitici.

### **3. Il mentalismo nelle definizioni della filosofia analitica proposte dalla filosofia del diritto italiana**

Come abbiamo specificato inizialmente, prenderemo di seguito in esame alcune proposte di definizione della filosofia analitica – avanzate nella filosofia del diritto – che si riferiscono, in maniera più o meno approfondita, al ruolo delle posizioni mentalistiche. Quella che presenteremo è quindi una rassegna di alcuni tentativi, avanzati da filosofi del diritto, di indicare in maniera esplicita che cosa si intenda con il sintagma ‘filosofia analitica’. Ovviamente, come si è detto, l’analisi sarà focalizzata sulle proposte avanzate dalla filosofia analitica del diritto italiana: un’importante ragione di questa scelta è data dal fatto che proprio la filosofia del diritto italiana ha dimostrato una notevole attenzione a problematiche di carattere metodologico ed epistemologico, fra cui rientra senza dubbio la discussione sull’uso di spiegazioni di natura mentalistica nello studio del diritto<sup>63</sup>.

Bisogna quindi sottolineare, in primo luogo, che quello a cui qui ricorreremo non sarà un esame basato su un approccio storiografico<sup>64</sup>. In secondo luogo, essendo focalizzato sulle proposte di definizione di specifici autori, il nostro esame non contemplerà la descrizione delle diverse scuole di filosofia analitica che sono nate e si sono sviluppate nel corso del tempo; né verranno esaminate le opere che hanno mostrato in cosa consista la filosofia analitica del diritto attraverso una sua diretta applicazione, senza però che i loro autori cercassero di definirla in

---

<sup>63</sup> Su questa caratteristica della filosofia analitica del diritto italiana, cfr. M. JORI, *Oggetto e metodo della scienza giuridica*, in Id., *Saggi di metagiurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 203-261. Non è comunque impossibile rinvenire alcune recenti proposte di definizione della filosofia analitica avanzate da filosofi del diritto anglosassoni. Un esempio è costituito da W. LUCY, *Philosophy of Private Law*, Clarendon Press, Oxford, 2007, pp. 2-3, su cui torneremo in seguito: cfr. *infra*, p. 66-67. Si veda anche B. H. BIX, *On Philosophy in American Law: Analytical Legal Philosophy*, in F. J. Mootz III, ed., *On Philosophy in American Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp. 99-105.

<sup>64</sup> Per degli esami di matrice storica della filosofia analitica del diritto, relativamente recenti, si possono invece vedere: V. VILLA, *Storia della filosofia del diritto analitica*, Il Mulino, Bologna, 2003; P. CHIASSONI, *L’indirizzo analitico nella filosofia del diritto. I. Da Bentham a Kelsen*, Giappichelli, Torino, 2009.

maniera esplicita. L'esame che qui proponiamo si articola dunque per singoli autori e gli autori che considereremo sono solo quei filosofi del diritto che hanno tentato di definire esplicitamente l'approccio analitico.

### ***3.1. La filosofia analitica di Scarpelli applicata al lessico psicologico***

Un punto di partenza per lo studio dei rapporti fra mentalismo e filosofia analitica del diritto può essere costituito dall'analisi di alcune riflessioni di Uberto Scarpelli. In diversi suoi scritti è infatti possibile individuare alcune considerazioni sui termini psicologici<sup>65</sup>, che dipendono strettamente dalla sua definizione della filosofia analitica, cioè dalla sua impostazione filosofico-analitica di riferimento. Nonostante la complessità e l'evoluzione, nel corso del tempo, di tale impostazione, si può dire che essa, nelle sue applicazioni al lessico psicologico, ha sempre presentato una forte impronta neopositivista ed è sempre stata fortemente contraddistinta, in particolare, dal verificazionismo.

La tesi principale di Scarpelli sui termini psicologici risente molto di questa impronta. Egli ritiene infatti che il loro impiego all'interno del linguaggio giuridico possa avvenire nella misura in cui essi siano riducibili al linguaggio cosale. L'evidente derivazione di questa tesi dai principi del neopositivismo, e soprattutto dal verificazionismo, è dimostrata in modo netto dal richiamo a Carnap, contenuto nel seguente passaggio:

Eguualmente [cioè così come i termini relativi a fatti del mondo fisico] i termini relativi a fatti psichici contenuti nella proposizione giuridica nella parte riguardante la fattispecie in tanto hanno un significato

---

<sup>65</sup> Le considerazioni in questione, a cui faremo riferimento, sono collocate nei seguenti testi: U. SCARPELLI, *Elementi di analisi della proposizione giuridica*, in "Jus", 41, 1953, pp. 42-51; ID., *Filosofia analitica e giurisprudenza* (1953), in Id., *Filosofia analitica del diritto*, ETS, Pisa, 2014, pp. 35-127; ID., *Il problema della definizione e il concetto di diritto* (1955), in Id., *Filosofia analitica del diritto*, cit., pp. 129-229; ID., *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, cit. Sul verificazionismo di Scarpelli applicato al lessico psicologico, si veda anche P. DI LUCIA, *Verificazionismo in Scarpelli vs. falsificazionismo in Kelsen*, in "Notizie di Politeia", 73, 2004, pp. 115-124.

in quanto esiste una proposizione di riduzione al linguaggio cosale, a predicati osservabili delle cose. Come nota il Carnap, non ci interessa in sede di analisi del linguaggio intersoggettivo se vi siano o no fatti psichici che possano non avere alcun sintomo comportamentistico; quel che conta è che non vi può essere alcun termine di un linguaggio intersoggettivo che indichi fatti psichici senza alcun sintomo comportamentistico, e che nessun termine psicologico può essere applicabile al di fuori di un comportamento osservabile dell'organismo studiato. Anche il significato di un termine relativo a fatti psichici in un linguaggio intersoggettivo, e quindi anche nel linguaggio giuridico, è definito dalla proposizione di riduzione ai predicati osservabili delle cose che indicano i fenomeni direttamente osservabili sussistendo i quali il termine è al caso di essere usato. Queste tesi si possono tradurre in linguaggio più comune dicendo che per il diritto non sono rilevanti i fatti psichici o «interiori» come tali, ma soltanto i fatti psichici in quanto manifestati, le manifestazioni «esteriori» dei fatti «interiori»<sup>66</sup>.

I termini psicologici a cui si riferisce Scarpelli, come 'volontà', 'intenzione' e 'mente', designano fatti psichici, ma solo le manifestazioni esterne di questi ultimi sono direttamente osservabili. Scarpelli non nega l'esistenza di fatti psichici che non si manifestano esteriormente, ma ritiene necessario che i termini psicologici compresi in un linguaggio intersoggettivo siano riducibili a un linguaggio cosale e che quindi designino solo fatti psichici manifestabili attraverso comportamenti direttamente osservabili. La ragione di questa necessità è appunto che

intenzione, volontà, mente, ed ogni stato o evento psicologico, sono afferrabili e conoscibili solamente se manifestati; altrimenti

---

<sup>66</sup> U. SCARPELLI, *Elementi di analisi della proposizione giuridica*, cit., p. 45.

rimangono qualcosa di segreto e di irrilevante, di cui nessuno potrà mai sapere nulla<sup>67</sup>.

A un linguaggio intersoggettivo che comprenda anche tali termini, come appunto il linguaggio giuridico, deve allora sottostare un atteggiamento comportamentistico, che Scarpelli ricollega direttamente a premesse analitiche:

Certamente, una storia linguistica ed una indagine di psicologia e di sociologia linguistica, su premesse analitiche, cercheranno di avere una base comportamentistica piuttosto che mentalistica o spiritualistica [...] <sup>68</sup>.

Il riferimento al comportamentismo e il suo stretto legame con la tendenza di filosofia analitica seguita da Scarpelli sono resi ancora più espliciti nello scritto *Il problema della definizione e il concetto di diritto*<sup>69</sup>, soprattutto nel brano seguente, in cui sembra anche che Scarpelli accenni espressamente a una posizione contraria al mentalismo inteso come tesi semantica:

La caratteristica principale della filosofia analitica, nello studio del linguaggio, è quella di considerarlo come un insieme di comportamenti, comportamenti che grazie ad uno speciale condizionamento dei soggetti associati hanno una speciale funzione nella vita dell'uomo e nelle relazioni umane. L'indagine si muove dunque su una base pragmatistica, come studio di comportamenti della vita dell'uomo associato [...]. La parola, il

---

<sup>67</sup> U. SCARPELLI, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, cit., p. 113. Si tenga poi presente che, nella nota al passo qui riportato (*ibidem*, nota 7), Scarpelli cita e definisce di molto interesse G. RYLE, *The Concept of Mind*, Hutchinson, London, 1949, trad. it. *Il concetto di mente*, Laterza, Roma-Bari, 2007, opera particolarmente rappresentativa delle critiche rivolte dalla filosofia analitica nei confronti del mentalismo, e spesso interpretata come espressione del cosiddetto comportamentismo logico. Ciò dimostra come le idee di Scarpelli sui termini psicologici, pur derivando principalmente dal neopositivismo, siano in parte anche legate all'indirizzo della filosofia del linguaggio comune, di cui Ryle fu uno degli esponenti più rilevanti.

<sup>68</sup> U. SCARPELLI, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, cit., p. 81.

<sup>69</sup> U. SCARPELLI, *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, cit.

concetto non hanno il tal significato per loro intima essenza, o per relazione con una entità mentale o extramentale, ma per il modo in cui sono usati, e il significato varia col variare del modo di uso<sup>70</sup>.

L'applicazione di queste tesi trova poi piena espressione soprattutto all'interno del *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*<sup>71</sup>. Il seguente brano è particolarmente rilevante:

L'esigenza della significanza intersoggettiva dei concetti, e della riconoscibilità delle condizioni di impiego, viene soddisfatta inserendo, con la definizione, tra ciò che si considera designato del concetto psicologico, qualcosa di appartenente all'interiore mondo della mente, dell'anima o dello spirito, ed il segno, un'entità mediatrice, la manifestazione esterna del fatto interno. Il designato del concetto psicologico è allora il fatto interno, ma il fatto interno in quanto manifestato, ossia qualcosa di osservabile<sup>72</sup>.

All'interno dello stesso testo, coerentemente con questa posizione, Scarpelli propone anche di applicare l'indirizzo comportamentistico per lo studio del concetto di negozio giuridico<sup>73</sup>. Lo studio in questione viene appunto fondato

---

<sup>70</sup> *Ivi*, pp. 162-163. Si noti che qui Scarpelli si richiama esplicitamente al comportamentismo come indirizzo psicologico (cfr. *ibidem*, nota 20).

<sup>71</sup> U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, cit.

<sup>72</sup> *Ivi*, pp. 125-126. La teoria della definizione di derivazione neopositivista adottata da Scarpelli nel *Contributo* è descritta in dettaglio in U. SCARPELLI, *La definizione nel diritto*, in "Jus", 10, 1959, pp. 496-506 (anche in Id., *L'etica senza verità*, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 205-220).

<sup>73</sup> U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, cit., pp. 126-132. Per un'analisi critica di questo tentativo, cfr. M. RICCIARDI, *Contratto e comportamento*, in P. Costa/F. Michelini, a cura di, *Natura senza fine. Il naturalismo moderno e le sue forme*, EDB, Bologna, 2006, pp. 197-215, in particolare pp. 213-214.

espressamente sulla «filosofia empiristica, il comportamentismo, la teoria empiristica della definizione»<sup>74</sup>.

Possiamo a questo punto chiederci quali siano le implicazioni della tesi di Scarpelli per la terza accezione di ‘mentalismo’, inteso sia come tesi psicologica che come tesi semantica. Come si è visto, Scarpelli non arriva a negare l’esistenza di fatti psichici: non sembra dunque potersi sostenere che assuma una posizione contraria al mentalismo inteso come tesi psicologica. Anzi, egli arriva a volte a criticare un’eccessiva valorizzazione del comportamentismo da parte della filosofia analitica di matrice neopositivista<sup>75</sup>. Per quanto riguarda invece il mentalismo inteso come tesi semantica, la posizione di Scarpelli implica una evidente contrapposizione a esso, contrapposizione che è una conseguenza dell’applicazione del verificazionismo neopositivista al lessico psicologico. A prima vista, se si volesse mantenere l’impostazione analitica scarpelliana, non sarebbe accettabile ricorrere alla semantica cognitiva nello studio del significato dei termini giuridici, perché l’utilizzo della nozione di rappresentazione mentale

---

<sup>74</sup> U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, cit., p. 130.

<sup>75</sup> «Il tipo di scienze dei valori cui vanno le sue simpatie [quelle della filosofia analitica nella sua versione neopositivista], talvolta troppo invadenti e troppo gelose simpatie, è quello delle scienze del comportamento, la psicologia e la sociologia di orientamento comportamentistico. La psicologia e la sociologia comportamentistiche interpretano e determinano i propri oggetti di indagine e di conoscenza come comportamenti osservabili, passati, attuali e prevedibili, e cercano di risalire a enunciati generali, controllabili attraverso la verifica, capaci di inquadrare i comportamenti osservati e di consentire la previsione dei comportamenti futuri. Il modello metodologico della psicologia e della sociologia comportamentistiche è certamente quello che meglio corrisponde a un astratto ideale di scienza empirica; o, per dire le cose come stanno, all’ideale di scienza empirica che il filosofo ha ricavato dalle scienze della natura e al quale commisura anche le scienze dell’uomo. [...] La coscienza che la libertà dell’uomo è limitata e i valori dell’uomo hanno radici in qualcosa da cui l’uomo è condizionato, e che è possibile spiegare i valori esplorando quel qualcosa, è penetrata a fondo nella cultura contemporanea assai più per le lezioni di un Marx o di un Freud che per le lezioni di un Watson. Il grosso pericolo, per il neopositivista che imponga dall’esterno prefabbricati schemi alle scienze concernenti i valori, è quello di chiudersi alla profondità e alla vastità di quelle lezioni per appagarsi beato della nitidezza metodologica degli esperimenti con il cane e con il campanello» (U. SCARPELLI, *Filosofia analitica, norme e valori*, Edizioni di Comunità, Milano, 1962, pp. 68-69).

non garantirebbe il rispetto del principio di verifica su cui Scarpelli si basa quando tratta dei termini psicologici. Per un cognitivista, infatti, le rappresentazioni mentali sono entità mentali, ossia fatti interni, non osservabili direttamente; possono manifestarsi tramite sintomi comportamentistici, ma non in maniera chiara come accade, per esempio, con la volontà di un contraente. La loro esistenza può essere solo supposta: l'esigenza di certezza che Scarpelli pretende da una teoria della definizione verrebbe allora molto probabilmente frustrata, se si assumesse un approccio cognitivista e se si accettasse al contempo l'esistenza, che normalmente tale approccio implica, delle entità mentali da esso postulate.

Questa conclusione, però, può essere contestata. Infatti, gli argomenti utilizzati da Scarpelli contro il mentalismo non possono essere usati efficacemente contro la semantica cognitiva. Ciò dipende, in primo luogo, da una tesi della semantica cognitiva che abbiamo incontrato nel capitolo precedente, ossia la tesi della convergenza intersoggettiva fra le costruzioni mentali degli individui, la quale garantisce la possibilità di comunicazione: data questa tesi, l'esigenza della significanza intersoggettiva dei concetti di cui parla Scarpelli può essere oggi garantita anche da teorie di semantica cognitiva. In secondo luogo, le costruzioni mentali postulate dalla semantica cognitiva non sono frutto della mera introspezione: quest'ultima costituisce, per i rappresentanti dell'approccio cognitivista, un dato da spiegare, non una fonte di conoscenza certa da cui partire<sup>76</sup>. Se questo è vero, allora anche le altre richieste di certezza manifestate da Scarpelli potrebbero essere soddisfatte attraverso una spiegazione del significato di stampo cognitivista.

---

<sup>76</sup> Questi aspetti, caratteristici non solo della psicologia cognitiva, ma di tutta la psicologia del XX secolo, sono messi in evidenza in maniera particolarmente chiara dal già citato P. ENGEL, *Filosofia e psicologia*, cit., pp. 69-73.

### 3.2. *La metafisica della filosofia analitica di Jori e Pintore*

Concentriamoci ora sulla caratterizzazione della filosofia analitica elaborata da Mario Jori e Anna Pintore<sup>77</sup>. Essi sostengono che la filosofia analitica si distingue in primo luogo per il peculiare stile filosofico, consistente in una forte attenzione per il proprio linguaggio, per i linguaggi di cui si occupa e per il linguaggio ordinario. Secondo i due autori, però, questo elemento consente solo di capire cosa non è filosofia analitica, perché non è escluso che esistano filosofie non analitiche caratterizzate da uno stile del genere. L'approccio analitico richiede dunque, in più, il rispetto di quattro principi fondamentali, che costituiscono in realtà quattro distinzioni. Esse danno forma a quella che Jori e Pintore chiamano una metafisica della filosofia analitica:

- i. la distinzione fra essere e dover essere, fra discorsi descrittivi e discorsi prescrittivi;
- ii. la distinzione fra analitico e sintetico;
- iii. la distinzione fra discorsi e meta-discorsi;
- iv. la distinzione fra contesto di controllo o di giustificazione e contesto di scoperta o sociologico.

Quale ruolo si può attribuire alle spiegazioni mentalistiche a partire dalla prospettiva di una filosofia analitica così definita? Il primo elemento distintivo, ossia la forte attenzione al linguaggio, può essere sicuramente presente in un approccio mentalistico. Per quanto riguarda invece le quattro distinzioni, quella su cui bisogna soffermarsi in questo caso è la quarta, dal momento che, utilizzandola, diventa possibile attribuire una collocazione teorica precisa alle spiegazioni incentrate sugli stati mentali dei parlanti. All'interno del cosiddetto contesto di scoperta, infatti, trovano posto le descrizioni e le spiegazioni sociologiche, storiche

---

<sup>77</sup> Cfr. M. JORI/A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1988, in particolare pp. 83-95. La medesima definizione viene ripresa e discussa in M. JORI, *Introduzione*, in Id., a cura di, *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, cit., pp. 1-62, nonché in M. JORI/A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, 2. ed., cit., pp. 111-121, e infine, più di recente, in IDD., *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 1-11.

e, cosa più importante in questo caso, psicologiche di un discorso<sup>78</sup>. Sembra dunque a prima vista possibile, aderendo a tutte le quattro distinzioni indicate e specificando di riferirsi al contesto di scoperta, ricorrere a una teoria di natura mentalistica per spiegare certi aspetti dei discorsi giuridici. Tuttavia, a ben vedere, la distinzione fra contesto di scoperta e contesto di giustificazione può essere considerata come direttamente derivante da un rifiuto del mentalismo come tesi semantica<sup>79</sup>. Relegare le spiegazioni mentalistiche al contesto di scoperta può quindi determinare l'impossibilità di utilizzare seriamente la semantica cognitiva. Il motivo di ciò può essere illustrato attraverso il seguente esempio, che riguarda l'attività giudiziale. Come è noto, le norme – intese come significati attribuiti dall'interprete alle disposizioni – vengono normalmente ricondotte al contesto di giustificazione. Adottare la semantica cognitiva comporta considerare i significati come costruzioni mentali, perciò anche le norme devono essere intese in questa maniera. Ciò determina l'approdo alla nozione di norma pensata, ossia di un significato di una disposizione collocato nella mente dell'interprete<sup>80</sup>. Bisogna a questo punto chiedersi se una norma pensata appartenga al contesto di scoperta o al contesto di giustificazione. Essa può essere sicuramente la causa della decisione di un giudice, ma può essere anche considerata una ragione di tale decisione, poiché può essere espressa pubblicamente per giustificare quella decisione. È tale affermazione a risultare problematica, perché la distinzione fra i due contesti serve

---

<sup>78</sup> Jori e Pintore menzionano espressamente i fattori psicologici parlando del contesto sociologico: «Per molti analisti bisogna distinguere il (meta)discorso che descrive le regole di formazione, giustificazione e controllo di un discorso oggetto (discorso di giustificazione, nel contesto di controllo), dalla descrizione del modo in cui di fatto viene usato il discorso oggetto, lo studio della sua influenza sulla società, e delle condizioni fattuali che lo determinano, inclusi i fattori psicologici, e lo studio della sua storia (discorso sociologico e storico, del contesto di scoperta)» (M. JORI/A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, 2. ed., cit.). La quarta distinzione è infatti «tra giustificazione e descrizione/spiegazione psicologica, sociologica e storica» (M. JORI, *Introduzione*, cit., p. 22).

<sup>79</sup> Si tratta di una connessione sostenuta da P. ENGEL, *Filosofia e psicologia*, cit., pp. 55-62.

<sup>80</sup> Per una recente discussione di questa nozione, cfr. G. PINO, *Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica*, ETS, Pisa, 2016, p. 38.

proprio a negare la possibilità di questa duplice lettura: quello che il mentalismo porta a sostenere, infatti, è che «[l]e ragioni del comportamento possono essere considerate da un agente, o da coloro che interpretano la sua azione, come *oggettivamente* buone [...], ma, nella misura in cui causano le sue azioni, non possono che essere determinanti soggettive e psicologiche del suo atto»<sup>81</sup>, ma la distinzione fra ragioni e motivi serve appunto a evitare questa sovrapposizione dei due piani. Interpretare il significato in termini mentalistici sembra dunque difficilmente compatibile con la distinzione classica tra contesto di scoperta e contesto di giustificazione.

Un modo per eliminare l'incompatibilità consiste nell'interpretare debolmente la distinzione. Per farlo, possiamo partire dalla considerazione che certi fenomeni mentali, come le norme pensate, possono essere ritenuti sia cause che ragioni di una decisione; altri fenomeni mentali, come i *bias* cognitivi, possono essere considerati come cause di una decisione, ma certamente non come ragioni di essa. Questo esempio mostra che la distinzione fra i due contesti può essere espressa come una distinzione fra due diverse qualificazioni: a certe nozioni, come quella di norma pensata, sono applicabili entrambe le qualificazioni; ad altre nozioni, come quella di *bias* cognitivo, è applicabile solo una delle due qualificazioni. Perciò, se qualcosa è spendibile pubblicamente per giustificare un certo esito decisionale, allora è qualificabile come ragione, ma ciò non esclude che quel qualcosa sia qualificabile anche come causa. La nozione di norma pensata, per esempio, può trovare spazio sia in un discorso volto a giustificare la decisione di un giudice sia in un discorso volto a spiegare causalmente quella decisione<sup>82</sup>. Se

---

<sup>81</sup> P. ENGEL, *Filosofia e psicologia*, cit., p. 57.

<sup>82</sup> Quello che stiamo sostenendo è, dunque, che bisogna abbandonare una dicotomia in senso forte fra scoperta e giustificazione, in ragione dell'esistenza di rapporti fra i due contesti, sebbene ciò non precluda l'utilizzo delle due nozioni. Questa idea è delineata, insieme a diversi rilievi critici nei confronti della distinzione fra i due contesti, da T. MAZZARESE, *Scoperta vs. giustificazione. Una distinzione illuminante o gravemente fuorviante?*, in L. Gianformaggio/M. Jori, a cura di, *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 587-616, in particolare pp. 603-604.

si accetta questa interpretazione, il ricorso a una teoria di semantica cognitiva non risulta incompatibile con la definizione di filosofia analitica offerta da Jori e Pintore.

Va aggiunto che una teoria del genere potrebbe inoltre essere inquadrata all'interno della proposta di quella che Jori stesso definisce una semiotica contestuale, ossia una semiotica «in cui il significato dei discorsi può essere determinato solo attribuendo più importanza alle circostanze dell'enunciazione (inclusa la psicologia del suo autore o dei suoi autori) e meno importanza alle regole generali della lingua»<sup>83</sup>. Il punto fondamentale è dunque dato dall'attribuzione, all'interno di un'impostazione teorica di matrice analitica, di un ruolo non marginale, per l'analisi del linguaggio in generale e anche, nello specifico, per lo studio del significato, alla dimensione della pragmatica<sup>84</sup>. La particolare valorizzazione di questo piano dell'indagine potrebbe aprire la strada a un possibile ricorso alle spiegazioni mentalistiche e, più specificamente, alla semantica cognitiva. Ciò dipende anche dal fatto che, come si è detto nel capitolo precedente, l'approccio cognitivista allo studio del significato non ritiene sia possibile tracciare una distinzione netta fra il piano della semantica e quello della pragmatica<sup>85</sup>. Si deve comunque tenere presente che la pragmatica sviluppata da Jori, alla quale abbiamo fatto riferimento, è una macro-pragmatica. Essa, dunque,

---

<sup>83</sup> M. JORI, *Introduzione*, cit., p. 44.

<sup>84</sup> «[L]a pragmatica veniva identificata dai classici del neopositivismo con lo studio empirico dei linguaggi, con la loro storia, psicologia e sociologia e con la scienza e tecnica della comunicazione.

Ora, una visione più realistica e completa del processo di comprensione ha condotto la filosofia analitica a considerare anche le regole pragmatiche come parti essenziali della determinazione del significato. La pragmatica diviene parte essenziale della semiotica» (*ivi*, p. 11). Sempre secondo Jori, una pragmatica giuridica di questo genere «influenza profondamente la struttura generale dei discorsi/linguaggi, determina anche i livelli semantico e sintattico e quindi fa parte a pieno titolo della semiotica» (M. JORI, *Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto*, in L. Gianformaggio/M. Jori, a cura di, *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 447-527, qui p. 507).

<sup>85</sup> Cfr. *supra*, p. 22.

trascura gli elementi psicologici poiché li considera aspetti occasionali e non strutturali del linguaggio di cui si occupa<sup>86</sup>.

### 3.3. *Il manifesto di Guastini*

Un'altra definizione che è opportuno esaminare è quella offerta da Riccardo Guastini, all'interno di un manifesto della filosofia analitica<sup>87</sup>. Per Guastini, la filosofia analitica del diritto «altro non è che analisi logica del linguaggio giuridico»<sup>88</sup>: essa sarebbe infatti caratterizzata da un presupposto meta-filosofico, in base al quale la filosofia è analisi logica del linguaggio, e da un presupposto ontologico-giuridico, in base al quale il diritto è un discorso. Gli strumenti di cui questo indirizzo deve fare uso sono dunque quelli dell'analisi del linguaggio. Guastini ne individua cinque:

- i. la definizione, accompagnata dalla distinzione fra definizioni informative e definizioni stipulative;
- ii. la distinzione fra enunciati empirici ed enunciati analitici;
- iii. la distinzione fra linguaggio e meta-linguaggio;
- iv. la distinzione fra enunciati descrittivi ed enunciati prescrittivi;
- v. la distinzione fra motivi e ragioni.

---

<sup>86</sup> È quindi una pragmatica che non si concentra su «any effect of the use of a language [...], but only with the structural effects that can be ascribed to persistent aspects of the language in question and that in turn determine some of these aspects. In other words, (legal) pragmatics is not concerned with the occasional effects and influences of language, or on language, of occasional users and situations, which are instead studied by non-semiotic social sciences such as history, sociology and psychology» (M. JORI, *Legal Pragmatics*, cit., p. 35). È per questo che Jori scrive: «Sono [...] d'accordo con Putnam [...] che il significato non può essere ridotto allo stato psicologico del parlante. Ritengo anzi che non possa mai essere ridotto a tale stato neppure il significato intensionale» (M. JORI, *Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto*, cit., p. 508, nota 60).

<sup>87</sup> Faremo qui riferimento alla definizione ricavabile da R. GUASTINI, *Manifesto di una filosofia analitica del diritto*, in "Rivista di filosofia del diritto", 1, 1, 2012, pp. 51-66. Tale definizione è anche proposta, seppure in maniera meno articolata, in ID., *Dalle fonti alle norme*, Giappichelli, Torino, 1990, pp. 293-307.

<sup>88</sup> R. GUASTINI, *Manifesto di una filosofia analitica del diritto*, cit., p. 52.

Come si può notare, i punti dal secondo al quinto sono le stesse quattro distinzioni impiegate nella definizione fornita da Jori e Pintore, nonostante i termini usati per esprimerle siano leggermente diversi. In particolare, la distinzione fra motivi e ragioni – ossia fra stati o eventi mentali ed enunciati usati pubblicamente per giustificare o motivare una decisione – può essere riformulata come distinzione fra contesto di scoperta e contesto di giustificazione<sup>89</sup>. Nonostante ciò, la definizione iniziale di Guastini sembra escludere *in toto* eventuali aperture al mentalismo: la filosofia analitica del diritto è caratterizzata dall'autore come analisi *logica* del linguaggio, il che estromette qualsiasi possibilità di un'analisi del linguaggio e, ovviamente, del significato, di matrice psicologica. Questa interpretazione risulta confermata dalla tesi, sostenuta da Guastini, secondo la quale il significato non costituisce un'entità, ma una relazione, e non ha una natura diversa da quello degli enunciati da cui viene distinto:

Si presti attenzione [...]: distinguendo l'enunciato (la disposizione) dal suo significato (la norma) *non* si vuol dire che le disposizioni e le norme siano entità diverse ed eterogenee (ad esempio, entità linguistiche le une ed entità astratte o mentali le altre). I significati non hanno una esistenza indipendente dagli enunciati interpretati e dagli atti di interpretazione (o, se si vuole, dagli enunciati interpretativi)<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> «Questa distinzione è spesso tematizzata [...] in termini di “scoperta” v. “giustificazione” (ma anche in termini di psicologia v. logica). In questo contesto, si intende per “scoperta” il processo psicologico attraverso il quale un soggetto perviene a una conclusione (una credenza, una decisione, etc.)» (*ivi*, p. 56).

<sup>90</sup> R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 65. Nello stesso testo, inoltre, Guastini sembra esprimere un certo scetticismo in merito ai tentativi di spiegazione dell'interpretazione in quanto attività mentale: «L'interpretazione, in quanto attività, costituisce un'attività mentale, un fenomeno – anzi, meglio, un processo – psicologico. Tuttavia, in quanto attività mentale, essa non è suscettibile di analisi, poiché non si vede come sia possibile penetrare nelle menti degli interpreti» (*ivi*, pp. 33-34). Si veda anche *ibidem*, nota 61.

La semantica non può dunque avere, in base alla definizione di Guastini, un carattere cognitivista.

### **3.4. La definizione antimentalistica di Barberis**

Si può ora passare a esaminare una serie di considerazioni contenute in un saggio di Mauro Barberis<sup>91</sup>. Tale saggio risulta particolarmente rilevante, perché tenta di offrire una definizione di filosofia analitica che consideri esplicitamente l'antimentalismo come requisito metodologico. Barberis, infatti, dopo aver analizzato la metafisica della filosofia analitica di Jori e Pintore, propone una ridefinizione della filosofia analitica, basandosi sulle indicazioni fornite da Michael Dummett. Secondo Dummett, il principio cardine della filosofia analitica è costituito dall'idea che la filosofia del linguaggio esaurisca la filosofia del pensiero; questo principio è stato articolato dallo stesso Dummett in più punti diversi. In primo luogo, Barberis richiama l'articolazione del principio nelle due tesi seguenti<sup>92</sup>:

- i. una spiegazione filosofica del linguaggio è l'unica spiegazione che consenta di ottenere una spiegazione filosofica del pensiero;
- ii. una spiegazione comprensiva può essere ottenuta solo in questo modo.

In secondo luogo, Barberis richiama una precedente articolazione, che si sviluppa in altre tre tesi, di cui la seconda costituisce l'evidente espressione dell'antimentalismo fregeano<sup>93</sup>:

- i. lo scopo della filosofia è l'analisi della struttura del pensiero;

---

<sup>91</sup> M. BARBERIS, *Di cosa parliamo quando parliamo di filosofia analitica?*, in L. Gianformaggio/M. Jori, a cura di, *Scritti per Uberto Scarpelli*, cit., pp. 51-83. Si veda anche ID., *Vincoli e strumenti. Sulla filosofia analitica del diritto*, in "Analisi e diritto", 1995, pp. 7-26.

<sup>92</sup> Si tratta dell'articolazione rinvenibile in M. DUMMETT, *Origins of Analytical Philosophy*, cit.

<sup>93</sup> Questa articolazione si trova in M. DUMMETT, *Can Analytical Philosophy be Systematic and Ought it to Be?*, cit.

- ii. lo studio del pensiero va distinto dallo studio del processo psicologico del pensare;
- iii. l'analisi del linguaggio è l'unico metodo appropriato per l'analisi del pensiero.

Secondo Barberis, gli assunti appena elencati consentono di definire la filosofia analitica in maniera molto efficace. Fra le ragioni di questo giudizio, si colloca la maggiore adeguatezza di una definizione così caratterizzata alle esigenze della filosofia analitica del diritto. Usando le tesi indicate da Dummett, si riesce infatti a disporre di un criterio molto efficace per distinguere in maniera chiara filosofi del diritto analitici e filosofi del diritto non analitici. In particolare, l'appartenenza di alcuni filosofi del diritto alla corrente analitica può essere confermata o esclusa – o quanto meno messa in dubbio – rispettivamente in base al rifiuto o all'accettazione da parte loro del presupposto dell'antimentalismo. Per quanto riguarda Ross, per esempio, Barberis sostiene che proprio l'attenzione per i profili psicologici all'interno della sua teoria della validità possa mettere in dubbio la possibilità di qualificarlo come filosofo analitico<sup>94</sup>. Al contrario, l'antimentalismo sembra costituire uno dei punti nodali della teoria di Kelsen<sup>95</sup>. Queste considerazioni mettono in luce la recezione, da parte di Barberis, dell'antimentalismo come requisito metodologico della filosofia analitica e il suo conseguente utilizzo come strumento per demarcare in maniera precisa la più specifica area della filosofia analitica del diritto.

---

<sup>94</sup> «Nel caso di Ross – o meglio del Ross più strettamente giusrealista, quello di *On Law and Justice* – si possono [...] nutrire dei dubbi [...]. Basti pensare alla polemica con Hart sulle rispettive teorie della validità, nella quale l'aspetto interno delle regole, reso dall'analista Hart in termini linguistici, viene reso dall'empirista Ross in termini psicologici» (M. BARBERIS, *Di cosa parliamo quando parliamo di filosofia analitica?*, cit., p. 80).

<sup>95</sup> «La sua teoria [di Kelsen] della norma come senso di un atto di volontà mostra abbastanza chiaramente l'adesione di Kelsen, oltre che al primo, al secondo punto della definizione di Dummett: per lui, infatti, la norma è sempre altro dall'atto psicologico di volontà che la pone» (*ivi*, p. 81).

### 3.5. *L'apertura di Villa*

Un successivo tentativo di definizione della filosofia analitica, richiamabile per la presenza, al suo interno, di una maggiore apertura verso il mentalismo, è quello avanzato da Vittorio Villa<sup>96</sup>. Il modello di definizione proposto da Villa si basa sull'individuazione del concetto di filosofia analitica, ossia di quei presupposti metodologici e sostanziali che costituiscono il punto di partenza e il minimo comune denominatore delle diverse concezioni di filosofia analitica che hanno trovato espressione nel corso del tempo<sup>97</sup>. All'interno del concetto in questione, Villa fa inizialmente confluire una tesi che, ancora una volta secondo Dummett, è fondamentale all'interno dell'approccio analitico e che abbiamo già richiamato in precedenza: essendo il linguaggio il veicolo necessario del pensiero, l'analisi del pensiero può avvenire solo attraverso l'analisi del linguaggio. L'idea centrale è quindi che «per comprendere le leggi di funzionamento del nostro pensiero bisogna individuare ed esaminare i principi che regolano – o devono regolare – l'uso del nostro linguaggio (o, meglio, dei nostri linguaggi)»<sup>98</sup>. È proprio questa tesi a costituire la base del rifiuto del mentalismo<sup>99</sup>. Nonostante il riconoscimento di questo elemento concettuale unitario, Villa in seguito ammette che, a partire dagli anni Sessanta, si riscontra un suo indebolimento all'interno della filosofia analitica stessa. A essere messa in dubbio è appunto la tesi che il pensiero sia interamente riducibile al linguaggio, cioè, più specificamente, «la tesi secondo cui le analisi del pensiero e della mente siano davvero riducibili, *senza*

---

<sup>96</sup> Cfr. V. VILLA, *Sulla nozione di "filosofia analitica"*, cit., e anche ID., *Storia della filosofia del diritto analitica*, cit., pp. 127-130.

<sup>97</sup> Su questo modello di definizione, cfr. V. VILLA, *Il modello di definizione "per casi paradigmatici" e la definizione di diritto*, cit.

<sup>98</sup> V. VILLA, *Sulla nozione di "filosofia analitica"*, cit., p. 175.

<sup>99</sup> «La filosofia analitica, secondo questa interpretazione, assume come nodo tematico fondamentale il rapporto necessario fra pensiero e linguaggio, proponendosi con ciò come alternativa radicale a tutti quegli altri orientamenti per i quali l'analisi del pensiero e della mente (il "problema dei problemi" della filosofia moderna) tende ad assumere connotati di carattere psicologico ovvero metafisico» (*ibidem*).

*residui*, alle analisi del loro veicolo linguistico»<sup>100</sup>. In considerazione di un cambiamento del genere, Villa propone di utilizzare l'espressione 'filosofia post-analitica' per designare gli studi più recenti e metterne in evidenza la diversità rispetto a quelli tradizionali. Ovviamente, non è più l'adesione alle tesi riportate da Dummett a costituire l'elemento di comunanza di questi studi, quanto piuttosto «l'appartenenza ad una tradizione di ricerca, nei termini del comune riconoscimento di alcuni problemi filosofici fondamentali, della comune consapevolezza di alcuni nodi tematici prioritari, della comune adozione di uno stesso stile filosofico, ecc.»<sup>101</sup>. Questi ultimi elementi consentono di giungere a una definizione di filosofia analitica abbastanza debole da permettere di ricondurre nel suo alveo anche analisi che ricorrono a considerazioni di natura mentalistica. Tale possibilità costituisce una novità anche nel settore della filosofia analitica del diritto italiana, dal momento che il nucleo storico delle tesi di quest'ultima può essere identificato, secondo Villa, proprio con il concetto di filosofia analitica incentrato sulle tesi valorizzate da Dummett. La ridefinizione di Villa costituisce dunque, rispetto alle definizioni esaminate in precedenza, la più debole e aperta, poiché non tenta di caratterizzare la filosofia analitica contemporanea attraverso il riferimento a una serie di principi dal contenuto sostanziale.

### ***3.6. La possibilità di definizioni aperte alla semantica cognitiva***

Una prima conclusione che possiamo ricavare dalla rassegna appena fatta è che, in filosofia del diritto, non esiste una definizione univoca e condivisa di filosofia analitica: esistono invece tante definizioni diverse con diversi gradi di rigidità. Una seconda conclusione è che il ruolo della semantica cognitiva all'interno di uno studio giusfilosofico che voglia mantenere un'impronta analitica dipende dalla particolare definizione di filosofia analitica che si sceglie di adottare:

---

<sup>100</sup> *Ivi*, p. 177. Come casi paradigmatici del rifiuto di questa tesi, Villa menziona Searle, Evans e i neo-wittgensteiniani (*ibidem*). Si noti la consonanza con l'opinione di Dummett su Evans, già richiamata in precedenza.

<sup>101</sup> *Ivi*, p. 178.

se la definizione prescelta non esclude il mentalismo come tesi semantica, allora esiste la possibilità di utilizzare la semantica cognitiva, pur attenendosi ai principi che caratterizzano quella determinata definizione.

Perciò bisogna ora tentare di adottare una definizione di filosofia analitica sufficientemente debole da non risultare antimentalistica, per cercare poi di capire come, a partire da essa, si possa considerare l'approccio cognitivista, cioè in che misura e fino a che punto lo si possa accettare. Il punto su cui concentrare l'attenzione, in particolare, è l'impegno ontologico comune agli esponenti della semantica cognitiva: essi presuppongono di solito l'esistenza delle costruzioni mentali, affermando che si tratta di entità reali, il che costituisce un assunto metafisico molto profondo. È tale assunto accettabile, in un lavoro informato ai principi di una definizione filosofia analitica che non escluda a priori il mentalismo come tesi semantica?

Innanzitutto, una definizione di filosofia analitica sufficientemente debole, individuabile in filosofia del diritto e che può essere adottata in questo lavoro è quella fornita da William Lucy<sup>102</sup>. Lucy cerca di distinguere la filosofia analitica dalla filosofia continentale, affermando che la prima è una tradizione caratterizzata da una particolare attenzione per il linguaggio e da un impegno nell'analisi filosofica di parole, concetti e proposizioni; la seconda, invece, è una tradizione caratterizzata da schemi filosofici che esprimono una visione comprensiva del mondo. Si colloca qui la distinzione tra le due filosofie:

The different philosophical schemas invoked in this tradition are nevertheless in some sense similar and provide a vivid contrast with analytical philosophy's apparently mundane concern with language and the meaning and use of concepts. This is because the schemas invoked usually either embody a bold view of human condition or an ambitious account of the conditions under which knowledge, reality and experience are possible, and derive from them a range of philosophical problems and

---

<sup>102</sup> Cfr. W. LUCY, *Philosophy of Private Law*, cit., pp. 2-3.

solutions. By contrast, such apparently grand philosophical schemas are almost completely absent from analytical philosophy, which instead abound with discussions of particular concepts, their meanings and limits<sup>103</sup>.

Perciò, scrive Lucy, il modo più sicuro per distinguere la filosofia analitica da quella continentale – e quindi per definirle – è sostenere che «what divides them is a commitment to, or eschewal of, philosophical schemas»<sup>104</sup>. Questa caratterizzazione della filosofia analitica non sembra escludere un ricorso alla semantica cognitiva come strumento di studio dei concetti giuridici, perché non include l'antimentalismo fra i suoi elementi costitutivi. L'elemento distintivo che qui si attribuisce al filone analitico è invece costituito dal rifiuto di schemi filosofici generali e imponenti. Questo, però, non legittima l'assunzione dell'impegno ontologico cognitivista, proprio perché sostenere l'esistenza delle rappresentazioni mentali comporterebbe il rischio di accettare uno di questi imponenti schemi filosofici: porterebbe infatti ad affermare che la mente esiste realmente e che opera secondo certe modalità, che possiamo conoscere e che condizionano l'esperienza e la conoscenza umane<sup>105</sup>. L'utilizzo della semantica cognitiva in questo lavoro può essere allora fondato su un approccio strumentalista, che non assuma la realtà delle costruzioni mentali postulate dalle teorie di approccio cognitivista, ma le consideri semplicemente come parte dei discorsi normalmente costruiti dagli scienziati cognitivi per fornire spiegazioni utili dei comportamenti umani.

---

<sup>103</sup> *Ivi*, p. 2.

<sup>104</sup> *Ivi*, p. 3. Si noti l'assonanza della distinzione di Lucy con la classica distinzione tra filosofia del diritto dei filosofi e filosofia del diritto dei giuristi, proposta in N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965, pp. 43-46.

<sup>105</sup> Non è quindi un caso che lo stesso Lucy, nonostante la definizione debole di filosofia analitica da lui fornita, esprima, più avanti nel medesimo testo, un atteggiamento di cautela verso l'accettazione dell'idea dell'esistenza degli stati mentali e della mente stessa: cfr. W. LUCY, *Philosophy of Private Law*, cit., p. 210.

## **5. L'inquadramento della semantica cognitiva in una prospettiva di filosofia analitica**

Le conclusioni che abbiamo ricavato sono diverse e vanno qui riassunte. Innanzitutto, abbiamo sostenuto che è possibile ricorrere alla semantica cognitiva mantenendo un approccio analitico, ma solo se quest'ultimo viene definito in modo abbastanza debole da garantire un'apertura al mentalismo come tesi semantica. Definire in questo modo la filosofia analitica è possibile in filosofia del diritto, data la presenza, all'interno di questo settore, di una pluralità di definizioni diverse di filosofia analitica. Anche se si adottasse una definizione sufficientemente debole di filosofia analitica, però, essa imporrebbe comunque una certa dose di cautela nei confronti dell'accettazione totale di una prospettiva mentalistica. Lo dimostra la definizione di filosofia analitica fornita da William Lucy: essa, pur non precludendo il ricorso al mentalismo inteso come tesi semantica, non ammette l'accettazione di un presupposto metafisico tanto profondo quanto l'affermazione dell'esistenza di entità come le rappresentazioni mentali. Ciò significa che non possiamo abbracciare la semantica cognitiva in maniera acritica e che dobbiamo mantenere, a questo fine, un certo distacco dal questo suo assunto metafisico. Per queste ragioni abbiamo concluso che, per riuscire comunque a impiegare la semantica cognitiva e la nozione di rappresentazione mentale, è opportuno ricorrere a un approccio strumentalista nei confronti di esse. Solo un approccio del genere permette di evitare l'impegno ontologico tipico della semantica cognitiva senza però rigettare la possibilità di impiego delle nozioni elaborate al suo interno. Il terzo capitolo specifica le caratteristiche di tale approccio.

# CAPITOLO 3. IL RICORSO A UN APPROCCIO STRUMENTALISTA

## 1. Lo strumentalismo in filosofia della scienza

Prima di concentrarci sulla specifica configurazione che la posizione strumentalista assumerà in questo lavoro, è necessario descrivere brevemente le caratteristiche generali di quest'ultima, guardando alla filosofia della scienza. È infatti in questo ambito che lo strumentalismo è giunto a costituire una posizione particolarmente rilevante. Fra i più importanti sostenitori di questa posizione filosofica possono essere annoverati, solo a titolo d'esempio, George Berkeley, Ernst Mach e Pierre Duhem. Si tratta solo di alcuni tra i più famosi esponenti dello strumentalismo e le loro tesi non sono completamente sovrapponibili. Esse non verranno qui esaminate nel dettaglio<sup>106</sup>; ai nostri fini è infatti sufficiente fornire la seguente definizione, molto generale, di strumentalismo, elaborata da John Losee:

---

<sup>106</sup> Per un esame più approfondito delle posizioni strumentaliste in filosofia della scienza, rinviamo a J. LOSEE, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science* (1972), 4. ed., Oxford University Press, Oxford, 2001, trad. it. *Filosofia della scienza. Un'introduzione*, Il Saggiatore, Milano, 2016, cap. 18. Un quadro dettagliato dello strumentalismo è offerto anche da Karl R. Popper in diversi suoi scritti, in particolare K. R. POPPER, *Three Views Concerning Human Knowledge*, in H. D. Lewis, ed., *Contemporary British Philosophy*, Macmillan, New York, 1956, pp. 355-388, poi in K. R. Popper., *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*, Routledge & Kegan Paul, London, 1963, pp. 97-119, trad. it. *Tre punti di vista a proposito della conoscenza umana*, in Id., *Scienza e filosofia. Problemi e scopi della scienza*, Einaudi, Torino, 1969, pp. 10-47; altra trad. it. *Tre differenti concezioni della conoscenza umana*, in Id., *Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica*, Il Mulino, Bologna, 1972, pp. 169-206). Si veda anche, soprattutto sulle tesi di Berkeley, ID., *A Note on Berkeley as Precursor of Mach*, in "British Journal for the Philosophy of Science", 4, 13, 1953, pp. 26-36, pubblicato in seguito col titolo *A Note on Berkeley as Precursor of Mach and Einstein*, in Id., *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*, cit., pp. 166-174, trad. it. *Nota su Berkeley quale precursore di Mach e Einstein*, in Id., *Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica*, cit., pp. 287-301. In entrambi questi scritti, Popper critica lo strumentalismo, ma riconosce a tale posizione il merito di aver fornito delle potenti critiche nei confronti dell'essentialismo.

The instrumentalist position is that scientific theories are calculating devices that facilitate the organization and prediction of statements about observations. It is the statements about observations that are true or false. Theories are merely “useful” or “not useful”<sup>107</sup>.

Il passo appena citato mette in luce il nucleo dello strumentalismo: le teorie scientifiche non possono essere considerate vere o false e utilità e inutilità ne costituiscono i soli criteri di valutazione. Bisogna ora capire come questa posizione possa essere applicata al lessico mentalistico e in particolare alle nozioni impiegate dalla semantica cognitiva.

## 2. Lo strumentalismo di Daniel Dennett

La specifica configurazione che lo strumentalismo dovrebbe assumere nella sua applicazione ai termini del lessico mentalistico può essere ricavata in primo luogo dai lavori di Daniel C. Dennett.

Nei diversi saggi raccolti in *Brainstorms*<sup>108</sup> e in *The Intentional Stance*<sup>109</sup>, Dennett si sofferma su quello che definisce atteggiamento intenzionale. Inizialmente, lo descrive ricorrendo all'esempio di un calcolatore che gioca a scacchi. Quando giochiamo contro di esso, sostiene Dennett, effettuiamo un'attribuzione di razionalità: presupponiamo che il calcolatore scelga le mosse più razionali, cioè più idonee a raggiungere lo scopo di ottenere lo scacco matto.

---

<sup>107</sup> J. LOSEE, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*, cit., p. 257; trad. it. cit., p. 315: «La posizione strumentalista afferma che le teorie scientifiche sono dispositivi di calcolo che facilitano l'organizzazione e la previsione di asserzioni riguardo alle osservazioni. Sono le asserzioni riguardanti le osservazioni a essere vere o false. Le teorie sono “utili” o “non utili”».

<sup>108</sup> D. C. DENNETT, *Brainstorms. Philosophical Essays on Mind and Psychology*, Bradford Books, Montgomery (VT), 1978, trad. it. *Brainstorms. Saggi filosofici sulla mente e la psicologia*, Adelphi, Milano, 1991, pp. 37-65.

<sup>109</sup> D. C. DENNETT, *The Intentional Stance*, The MIT Press, Cambridge (MA), 1987, trad. it., *L'atteggiamento intenzionale*, Il Mulino, Bologna, 1993.

È in questo modo che riusciamo a prevedere quello che farà e a giocare in modo efficace. Pensiamo quindi che il calcolatore abbia certe informazioni e che operi per raggiungere certi obiettivi. Queste informazioni e questi obiettivi vengono da noi qualificati rispettivamente come credenze e desideri, il che rende il nostro atteggiamento nei confronti del calcolatore un atteggiamento intenzionale. Ciò significa che descriviamo il comportamento del calcolatore attraverso l'utilizzo di un lessico di tipo mentalistico: diciamo che esso *vuole* vincere, che *crede* che attribuiamo più valore alla regina piuttosto che all'alfiere, e così via. In questo modo, giungiamo a trattare il calcolatore come ciò che Dennett chiama un sistema intenzionale, ossia «[...] a system whose behavior can be – at least sometimes – explained and predicted by relying on ascriptions of beliefs and desires (and hopes, fears, intentions, hunches,...)»<sup>110</sup>.

Potrebbe sorgere a questo punto la domanda se il lessico mentalistico descriva ciò che realmente avviene all'interno del calcolatore. In realtà, rispondere a questa domanda non sarebbe davvero sensato, come chiarisce Dennett:

Lingering doubts about whether the chess-playing computer *really* has beliefs and desires are misplaced; for the definition of intentional systems I have given does not say that intentional systems *really* have beliefs and desires, but that one can explain and predict their behavior by *ascribing* beliefs and desires to them [...] <sup>111</sup>.

La definizione di sistema intenzionale elaborata dal filosofo non ha la pretesa di dire nulla sulla realtà di credenze e desideri. Essa, più semplicemente,

---

<sup>110</sup> D. C. DENNETT, *Brainstorms. Philosophical Essays on Mind and Psychology*, cit., p. 3; trad. it. cit., p. 37: «[...] un sistema il cui comportamento può, almeno occasionalmente, essere spiegato e previsto attribuendogli credenze e desideri (e speranze, paure, intenzioni, impressioni, ecc.)».

<sup>111</sup> *Ivi*, p. 7; trad. it. cit., p. 43: «Non è il caso, comunque, di perdere tempo a chiederci se il calcolatore che gioca a scacchi crede e desidera *realmente*, giacché la definizione di sistema intenzionale che ho dato non dice che i sistemi intenzionali credono e desiderano *realmente*, ma solo che è possibile prevedere e spiegare il loro comportamento attribuendo al sistema credenze e desideri».

afferma che possiamo spiegare e prevedere il comportamento di certe entità attraverso l'ascrizione, a tali entità, di credenze e desideri. Così, quando giochiamo contro il calcolatore, non prendiamo sul serio l'idea che esso abbia credenze e desideri, ma glieli attribuiamo ugualmente, per il semplice fatto che ci è utile.

È evidente che i calcolatori che giocano a scacchi non sono le uniche entità nei cui confronti possiamo utilizzare proficuamente l'atteggiamento intenzionale. Esso, infatti, opera innanzitutto nei confronti di altri esseri umani. Perciò, quando attribuiamo ad altri esseri umani intenzioni, credenze e desideri, non per forza dobbiamo pretendere che tali attribuzioni descrivano ciò che *davvero* accade nella mente delle altre persone. Il vero motivo per cui usiamo l'atteggiamento intenzionale, come si è già detto, è di carattere pratico: grazie a tale atteggiamento possiamo ottenere un ampio potere di spiegazione e di previsione, avente ad oggetto il comportamento altrui, e possiamo quindi orientare il nostro agire in maniera efficace nelle nostre relazioni con gli altri; attribuire realtà alle spiegazioni intenzionali non è una condizione necessaria per la loro adozione e porre il problema della loro realtà non ha senso. La natura del linguaggio mentalistico, impiegato quotidianamente da ogni essere umano e caratterizzato da termini come 'volontà', 'desiderio', 'credenza' e 'intenzione', appare quindi come strumentale. L'utilizzo dei termini in questione, nella prospettiva che stiamo esaminando, non si accompagna a un impegno ontologico, perché è parte di una strategia.

Bisogna però precisare che la posizione di Dennett non è quella di uno strumentalismo assoluto. Dennett stesso ha qualificato la propria prospettiva come una forma di realismo intenzionale debole, a metà fra realismo e interpretazionismo:

My thesis will be that while belief is a perfectly objective phenomenon (that apparently makes me a realist), it can be discerned only from the point of view of one who adopts a certain *predictive strategy*, and

its existence can be confirmed only by an assessment of the success of that strategy (that apparently makes me an interpretationist)<sup>112</sup>.

In questo modo, Dennett prende le distanze sia da una forma di finzionalismo – la tesi strumentalista che sostiene che certe affermazioni teoriche siano falsità utili – sia da una forma di strumentalismo puro – la posizione di chi ritiene che esse siano solo strumenti di calcolo utili o inutili, e quindi né vere né false.

Nonostante questo, le riflessioni di Dennett qui riportate possono fornire utili apporti per sviluppare una prospettiva strumentalista nei confronti della semantica cognitiva.

### **3. Tracce di strumentalismo in Richard Rorty**

Per meglio impiegare le tesi di Dennett ai nostri scopi, possiamo cercare di mettere in luce la somiglianza fra la sua posizione e alcune considerazioni avanzate da Richard M. Rorty in *Philosophy and the Mirror of Nature*<sup>113</sup>. Anche in questo lavoro si trovano alcune tracce di uno strumentalismo avente ad oggetto nozioni riconducibili alla corrente del mentalismo. La nota critica che Rorty avanza nei confronti della filosofia-come-epistemologia lo conduce infatti a guardare con sospetto la posizione di chi vede nella psicologia empirica un degno successore di tale filosofia. In opposizione a questa idea, Rorty suggerisce di non prendere sul serio le teorie psicologiche, ma di continuare a fare uso delle loro nozioni

---

<sup>112</sup> D. C. DENNETT, *The Intentional Stance*, cit., p. 15; trad. it. cit., p. 29: «La mia tesi sarà che, anche se la credenza è un fenomeno oggettivo (cosa che fa di me, evidentemente, un realista), essa può esser compresa solo assumendo il punto di vista di chi adotta una determinata *strategia predicativa*; e la sua esistenza può essere confermata solo mediante una valutazione del successo di tale strategia (il che fa, ovviamente, di me un interpretazionista)».

<sup>113</sup> R. M. RORTY, *Philosophy and the Mirror of Nature*, Princeton University Press, Princeton, 1979, trad. it. *La filosofia e lo specchio della natura*, Bompiani, Milano, 2004.

fondamentali – come la nozione di mente – per ragioni di convenienza, senza quindi considerarle come descrizioni della realtà. Nel fare ciò, Rorty si distacca dal behaviorismo epistemologico di filosofi come Quine e Sellars, che non accettano in nessun caso l'utilizzo di un lessico mentalistico:

But, once again, how are we to decide whether such notions are needed? It is tempting to answer on the basis of an antecedent decision about the nature of human beings – a decision on whether we need such notions as “mind,” “stream of consciousness,” and the like to describe them. But this would be the wrong answer. We can take the Sellars-Quine attitude toward knowledge while cheerfully “countenancing” raw feels, a priori concepts, innate ideas, sense-data, propositions, and anything else which a causal explanation of human behavior might find it helpful to postulate. What we *cannot* do is to take knowledge of these “inner” or “abstract” entities as premises from which our knowledge of other entities is normally inferred, and without which the latter knowledge would be “ungrounded”<sup>114</sup>.

Questa tesi non ha ad oggetto solo il vocabolario mentalistico, ma viene estesa da Rorty a molti altri vocabolari utilizzabili dagli esseri umani. Nel seguente passaggio, Rorty chiarisce questo aspetto, attaccando l'idea che l'irriducibilità degli idiomi intenzionali abbia implicazioni ontologiche:

---

<sup>114</sup> *Ivi*, pp. 176-177; trad. it. cit., pp. 357-359: «Ma, ancora una volta, come potremo stabilire se abbiamo bisogno di queste nozioni o no? Si è tentati di rispondere che lo faremo sulla base di una precedente posizione circa la natura degli esseri umani – circa il bisogno che abbiamo, per descriverli, di nozioni come “mente”, “flusso di coscienza” e così via. Ma questa risposta sarebbe erronea. Si può assumere l'atteggiamento di Sellars e Quine sulla conoscenza pur accettando allegramente sensazioni grezze, concetti a priori, idee innate, dati sensoriali, proposizioni, e ogni altra cosa una spiegazione causale del comportamento umano ritenga utile postulare. Ciò che *non possiamo* fare è considerare la conoscenza di queste entità “interiori” o “astratte” una *premissa* dalla quale si inferisce normalmente la conoscenza delle altre entità, e senza la quale quest'ultima sarebbe “infondata”».

But if what I have been saying is right, irreducibility is always *just* irreducibility, and never a clue to “ontological” differences. There are *lots* of vocabularies in the language within which one might expect to get a comprehensive theory phrased in homonomic generalizations, and science, political theory, literary criticism, and the rest will, God willing, continue to create more and more such vocabularies. To abandon the notion that in philosophy we have a discipline which guards against “irresponsible reification” and systematizes our “scruples about what objects one may assume” would be to take irreducibility in our stride and thus to judge each such vocabulary on pragmatic or aesthetic ground alone<sup>115</sup>.

Analoghe considerazioni vengono sviluppate da Rorty in relazione ai resoconti introspettivi, spesso utilizzati come strumento principe per affermare l’esistenza indubitabile di entità mentali all’interno degli esseri umani. Secondo il filosofo, tali resoconti dovrebbero essere inquadrati in un contesto di convenienza euristica:

Once “subjective reports” are seen as a matter of heuristic convenience, rather than of permitting someone’s unsupported word to refute a promising scientific hypothesis, we can clear away the unfortunate associations of introspectionist psychology with rationalism’s appeal to

---

<sup>115</sup> *Ivi*, p. 208; tr. it. cit., p. 421: «Ma se ciò che ho fin qui detto è corretto, l’irriducibilità è *soltanto* sempre irriducibilità, e non può mai essere un indizio di differenze “ontologiche”. Ci sono nel linguaggio *un mucchio* di vocabolari nel cui ambito si può sperare di formulare in generalizzazioni omonomiche una teoria generale, e la scienza, a Dio piacendo, [continuerà] a crearne un sempre maggior numero. L’abbandono della nozione che con la filosofia abbiamo una disciplina che vigila contro “la reificazione irresponsabile” e sistematizza i nostri “scrupoli sugli oggetti di cui si può assumere l’esistenza” ci porterebbe a superare facilmente il problema dell’irriducibilità e quindi a giudicare ogni vocabolario siffatto soltanto sul piano della pragmatica o dell’estetica».

clear and distinct ideas and Protestantism's appeal to the individual conscience<sup>116</sup>.

Ovviamente, l'analogia fra Rorty e Dennett non può essere completa, poiché il secondo rifiuta il prospettivismo a cui approda il primo e, come è stato sottolineato alla fine del precedente paragrafo, non è disposto ad abbandonare una posizione di realismo, seppure debole, rispetto all'intenzionalità<sup>117</sup>.

#### **4. Uno strumentalismo per lo studio di stampo cognitivista dei concetti giuridici**

Terminata questa breve ricognizione sullo strumentalismo, possiamo ora a considerare come esso possa essere modulato per venire applicato alle teorie di semantica cognitiva e alle nozioni a cui esse fanno ricorso, *in primis* quella di rappresentazione mentale. Quello che proponiamo, aderendo agli aspetti dello

---

<sup>116</sup> *Ivi*, p. 219; trad. it. cit., p. 443: «Una volta che si pensi ai “resoconti soggettivi” dal punto di vista della convenienza euristica, anziché vedervi un modo di consentire alle affermazioni infondate di qualcuno di refutare una promettente ipotesi scientifica, ci si può liberare dell'infelice assimilazione della psicologia introspettiva al ricorso razionalista alle idee chiare e distinte, e al ricorso protestante alla coscienza individuale».

<sup>117</sup> È Dennett stesso a contrapporre la propria accettazione della forma di realismo che abbiamo descritto in precedenza al prospettivismo radicale di Rorty: cfr. D. C. DENNETT, *The Intentional Stance*, cit., p. 40; trad. it. cit., p. 62. Ed è anche Rorty a sottolineare questa contrapposizione, accusando Dennett di essere ancora legato alla distinzione fra realismo e anti-realismo, che dovrebbe, secondo Rorty, essere del tutto abbandonata. Al riguardo, cfr. R. M. RORTY, *Daniel Dennett on Intrinsicity*, in Id., *Truth and Progress. Philosophical Papers, Volume 3*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 98-121, trad. it. *Daniel Dennett sull'intrinsecità*, in Id., *Verità e progresso. Scritti filosofici*, Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 90-111. Sulla posizione di Dennett rispetto alle problematiche del realismo, si veda anche D. C. DENNETT, *Real Patterns*, in “*Journal of Philosophy*”, 88, 1, 1991, pp. 27-51. Per approfondire la tematica del rapporto fra le posizioni di Rorty e quelle di Dennett, in relazione alla questione della realtà della mente, cfr. D. C. DENNETT, *The Case for Rorts*, in R. B. Brandom, ed., *Rorty and His Critics*, Blackwell Publishers, Saffron Walden, 2000, pp. 91-101, nonché la risposta di Rorty: R. M. RORTY, *Response to Daniel Dennett*, in R. B. Brandom, ed., *Rorty and His Critics*, cit., pp. 101-108.

strumentalismo che abbiamo richiamato, è semplicemente di mantenere una posizione di neutralità nei confronti della *realtà* delle rappresentazioni mentali: intendiamo mettere da parte, all'interno del presente lavoro, la questione se esse esistano davvero all'interno della nostra mente oppure no; esse vengono piuttosto intese come parte dei discorsi elaborati dagli studiosi di scienza cognitiva. Si può allora dire che il nucleo della nostra proposta consiste nel seguire l'invito di Rorty a evitare una reificazione irresponsabile delle entità mentali e a considerarle rilevanti per ragioni di convenienza. Il motivo per cui si può proporre di ricorrere a una teoria di semantica cognitiva, per lo studio dei concetti giuridici, è quindi di natura pratica: teorie del genere consentono di ottenere un potere esplicativo e previsionale avente ad oggetto il modo in cui le persone si comportano quando hanno a che fare con dei discorsi di natura giuridica ed è questo potere che può giustificare l'attenzione a tali teorie nel presente studio<sup>118</sup>. In questa prospettiva, mentalizzare il significato di una parola è una strategia che serve a spiegare e a prevedere il comportamento di cui gli individui parlano usando quella parola. Per esempio, una semantica cognitiva del concetto di proprietà può fornire un modello di spiegazione e di predizione dei comportamenti che gli individui tengono gli uni nei confronti degli altri in relazione ai beni che li circondano. La realizzazione del modello è resa possibile dalla caratterizzazione del concetto di proprietà come rappresentazione mentale: questa operazione consente di parlare del concetto di proprietà come di un fattore causale, di natura mentale, nella determinazione del comportamento che gli individui terranno; se questo tipo di discorso consente la spiegazione e la predizione di tale comportamento, allora è utile e per il suo impiego non serve sostenere che sia vero, cioè che i termini che lo costituiscono indichino delle entità realmente esistenti nella mente delle persone. Questo approccio strumentalista ha l'ulteriore vantaggio di consentire il mantenimento di un atteggiamento critico verso la semantica cognitiva in generale e rende possibile

---

<sup>118</sup> Ovviamente questo non comporta una svalutazione della questione dell'esistenza delle rappresentazioni mentali o di entità mentali di altro tipo. Questa problematica viene semplicemente accantonata.

mettere in discussione più facilmente alcuni aspetti delle teorie di semantica cognitiva che saranno in seguito esaminate.

Lo strumentalismo appena presentato è una declinazione della posizione, delineata da Losee, presente all'interno della filosofia della scienza: attraverso di esso, infatti, una teoria di semantica cognitiva viene concepita come uno strumento teorico che non necessariamente *describe* la realtà, ma che *serve* a raggiungere in modo efficace determinati scopi. Non si tratta però di una forma di finzionalismo, che porterebbe a ritenere le nozioni mentalistiche come finzioni utili: si considera infatti accantonabile la stessa questione se esse siano o no finzioni, dato che, a essere messa da parte, è la domanda se le entità mentali esistano oppure non esistano.

Per quanto riguarda i rapporti con la posizione di Dennett, gli elementi di differenza sono evidenti: se in Dennett a essere strumentale è un atteggiamento adottato di continuo da parte di ognuno di noi e che consiste nell'attribuire credenze e desideri alle persone, in questo caso a essere strumentali sono entità teoriche a cui solo in pochi ricorrono, all'interno di studi specialistici. Dennett parla cioè del vocabolario proprio della *folk psychology*, non di quello proprio della semantica cognitiva. Questo non impedisce comunque l'applicazione delle riflessioni di Dennett alla nozione di rappresentazione mentale. Peter Godfrey-Smith, per esempio, ha proposto di utilizzare proprio l'interpretativismo dennettiano per analizzare l'attività degli studiosi che formulano teorie rappresentazionali della mente<sup>119</sup>. Secondo Godfrey-Smith, gli scienziati cognitivi che lavorano utilizzando la nozione di rappresentazione mentale ricorrono, come tutti, alle nozioni della *folk psychology*, su cui si concentra Dennett quando parla dell'atteggiamento intenzionale. Tuttavia, essendo scienziati, a questo particolare *framework* – che può definirsi di senso comune –, essi aggiungono i criteri propri della scienza. Le entità rappresentazionali che gli scienziati cognitivi postulano

---

<sup>119</sup> Cfr. P. GODFREY-SMITH, *On Folk Psychology and Mental Representation*, in H. Clapin/P. Staines, Phillip/P. Slezak, eds., *Representation in Mind: New Approaches on Mental Representation*, Elsevier, Oxford, 2004, pp. 147-162.

sarebbero dunque il frutto dell'incontro fra le abitudini interpretative di senso comune e quelle tipiche della scienza<sup>120</sup>. Godfrey-Smith fornisce in questo modo un modello esplicativo utile per caratterizzare in senso strumentalista la nozione di rappresentazione mentale.

Queste riflessioni consentono di concludere questo capitolo e di passare al prossimo. I problemi metodologici che abbiamo affrontato fino a questo punto sono stati essenzialmente tre: la definizione della semantica cognitiva; il suo rapporto con la filosofia analitica del diritto; il modo in cui la semantica cognitiva dovrebbe essere inquadrata in un lavoro che possa essere ricondotto all'alveo della filosofia analitica del diritto. Per risolvere questi problemi, nel corso dei primi tre capitoli, abbiamo eseguito le seguenti operazioni: abbiamo proposto una definizione di semantica cognitiva; ci siamo occupati del rapporto tra questa semantica e la filosofia analitica del diritto; abbiamo individuato il modo in cui rendere la prima uno strumento utilizzabile all'interno della seconda. Possiamo ora procedere ed esaminare, mantenendo fermi i presupposti tracciati fino a qui, il modo in cui la semantica cognitiva può applicarsi ai concetti giuridici, attraverso l'esame del caso paradigmatico del concetto di proprietà.

---

<sup>120</sup> «I suggest that when a cognitive scientist works on mental representations, what we often find is a special kind of meeting between two conceptual frameworks and mindsets. The people doing cognitive science are people, who bring with them ordinary habits of folk psychological interpretation. But they are also scientists, and science brings with it special criteria for what to look and describe. [...] What results is a special kind of interpretative practice, born of the meeting of folk interpretive habits and the special features of science. We should think of the “representational” concepts used in cognitive science as *amalgams*, or *hybrids*, born of the interaction between the ordinary interpretive habits that cognitive scientists have just in virtue of being people, and the scientific aims of describing precise, naturalistic and empirically studiable relations between organisms and environments. The representational concepts used in cognitive science are products of marriage between folk semantic concepts and a family of naturalistic concepts of physical specificity – concepts of connection and directedness that are based on causal, nomic and functional concepts» (ivi, p. 159). Per una critica di questo approccio, cfr. W. RAMSEY, *Representation Reconsidered*, cit., in particolare p. 33.

## **CAPITOLO 4. SPUNTI GIUSFILOSOFICI SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA PROPRIETÀ**

### **1. La scelta del concetto di proprietà**

In questo capitolo cominceremo a occuparci del concetto di proprietà. È perciò opportuno indicare le ragioni per le quali lo abbiamo scelto come caso paradigmatico in grado di mettere alla prova l'applicabilità della semantica cognitiva ai concetti giuridici. Esse sono essenzialmente due. In primo luogo, gli autori di studi di approccio cognitivista che si sono concentrati, tra gli altri discorsi, anche sul discorso giuridico, lo hanno fatto, molto spesso, proprio prendendo in considerazione il concetto di proprietà: mostreremo questo aspetto nel quinto capitolo, in cui passeremo in esame alcuni degli studi in questione. In secondo luogo, il concetto di proprietà si presta più di altri concetti giuridici a suscitare interrogativi sulla sua rappresentabilità – non necessariamente mentale –, che infatti si sono posti, come mostreremo nel prosieguo di questo capitolo, numerosi filosofi del diritto. Lo strettissimo legame del concetto di proprietà con oggetti o stati di cose materiali, quali, per esempio, il bene materiale su cui insiste un diritto di proprietà e il possesso del bene in questione<sup>121</sup>, è probabilmente la ragione di questa sua caratteristica. Perciò, se, come cercheremo di dimostrare, questo concetto non può, nonostante tale legame, ridursi a qualcosa di materiale, e, per questo, non può essere rappresentato iconicamente, tale conclusione può essere

---

<sup>121</sup> Precisiamo qui che il possesso di cui stiamo parlando, e di cui si parlerà anche nelle analisi del concetto di proprietà che presenteremo in questo capitolo e nel successivo, non è il possesso così come ridefinito dalle norme dell'ordinamento giuridico italiano o di altri ordinamenti giuridici. La nozione di possesso a cui ci stiamo riferendo è invece quella propria del senso comune, meno precisa e sofisticata delle nozioni giuridiche di possesso. Di conseguenza, non viene assunta la distinzione tra possesso e detenzione desumibile dal codice civile italiano: in base al senso comune, possesso e detenzione coincidono, poiché indicano entrambi una situazione fattuale, uno stato di cose materiale, senza che vi sia alcun riferimento all'*animus* del soggetto coinvolto.

accettata, a maggior ragione, per gli altri concetti giuridici, che non presentano il legame in questione. Di conseguenza, come vedremo, interrogarsi sulla rappresentabilità del concetto di proprietà e ricavare, a partire da questa operazione, delle considerazioni relative alla sua caratterizzazione come rappresentazione mentale, può portare a risultati estendibili facilmente agli altri concetti giuridici.

Bisogna qui aggiungere che, come si è detto nell'introduzione, la prospettiva che svilupperemo invita a ricercare un significato minimo comune a tutti gli usi del termine 'proprietà'<sup>122</sup> e a individuare questo significato in un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra le persone in relazione a beni o cose. In questa definizione, i termini 'bene' e 'cosa' vengono usati come sinonimi, e si ammette la possibilità di intendere, con essi, anche qualcosa di immateriale, come un diritto o un insieme di diritti<sup>123</sup>. Questa definizione, inoltre, come emergerà più chiaramente in seguito<sup>124</sup>, comporta l'adesione a una tesi della riformulabilità del vocabolario dei diritti – cioè «l'insieme dei termini, o concetti, che esprimono posizioni normative soggettive»<sup>125</sup> – nel vocabolario deontico, costituito dalle modalità deontiche di base “permesso”, “vietato” e “obbligatorio”, quanto meno per quel che riguarda il concetto di proprietà<sup>126</sup>.

La nostra tesi è dunque che il significato di 'proprietà' chiarito dalla definizione appena presentata sia assunto dai diversi ordinamenti giuridici e dai

---

<sup>122</sup> In base alla tesi appena presentata, quindi, non viene assunta l'esistenza di una cesura netta fra il significato attribuito al termine quando viene usato isolatamente e il significato attribuitogli quando viene usato all'interno dell'espressione 'diritto di proprietà' o di qualsiasi altra espressione.

<sup>123</sup> Su questo punto seguiamo A. M. HONORÉ, *Social Justice*, in “McGill Law Journal”, 8, 2, 1962, pp. 77-105, in particolare pp. 88-89, secondo il quale non è possibile distinguere razionalmente tra beni materiali e beni immateriali, quando essi vengono caratterizzati come vantaggi di cui disciplinare la distribuzione.

<sup>124</sup> Si veda specialmente *infra*, pp. 123-125.

<sup>125</sup> B. CELANO, *Norma giuridica*, in U. Pomarici, a cura di, *Atlante di filosofia del diritto*, vol. I, Giappichelli, Torino, pp. 281-308, qui p. 288.

<sup>126</sup> Non stiamo quindi sostenendo che il vocabolario dei diritti sia *riducibile* al vocabolario deontico, ma solo che, nel caso del concetto di proprietà, il primo vocabolario sia *riformulabile* impiegando le modalità deontiche che abbiamo indicato.

diversi studi dedicati al significato di ‘proprietà’, nonostante venga in essi declinato in modi differenti. I diversi ordinamenti giuridici e i diversi studi dedicati alla proprietà caratterizzano cioè quest’ultima in modi diversi, ma essa resta sempre, in tutti i casi, un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni. Per esempio, se uno studioso definisse la proprietà come un potere assoluto di un individuo su un bene, allora, in base alla nostra prospettiva, egli sosterebbe che la proprietà consiste in un insieme di permessi, come il permesso, per il soggetto identificato come il proprietario, di utilizzare il bene nel modo in cui si preferisce, e di divieti, come il divieto, per i soggetti diversi dal proprietario, di interferire con il suo uso del bene: questo è appunto un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni. Se un altro studioso definisse la proprietà come un potere limitato su un bene, allora essa continuerebbe a essere un insieme di modalità che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni, anche se le caratteristiche attribuite a questo insieme sarebbero diverse da quelle attribuitegli dal primo studioso e l’insieme assumerebbe quindi una diversa configurazione.

Va detto che, nel corso del tempo, diversi studi, prevalentemente di dogmatica giuridica, hanno sostenuto l’impossibilità e l’inopportunità di una prospettiva del genere<sup>127</sup>. Questa cautela vale però in modo particolare per le analisi dedicate alla proprietà intesa come istituto di diritto positivo e la nostra analisi non ha questa caratteristica. Il nostro scopo è infatti quello di individuare il senso comune e minimale del termine ‘proprietà’, operazione che è già stata condotta, per esempio, in relazione al termine ‘diritto’<sup>128</sup>. Rispetto alla proprietà, una posizione simile è inoltre difesa da Uberto Scarpelli, quando, criticando alcune

---

<sup>127</sup> Si vedano: S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà*, in Id., *La proprietà nel nuovo diritto* (1954), rist., Giuffrè, Milano, 1964, pp. 145-309; G. TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, ECIG, Genova, 1973, pp. 7-11; rilevano la dissoluzione della nozione unitaria di proprietà gli importanti saggi raccolti in S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni* (1981), 3. ed., Il Mulino, Bologna, 2013.

<sup>128</sup> Si veda, da ultimo, M. JORI/A. PINTORE, *Introduzione alla filosofia del diritto*, cit., p. 44.

tesi di Alf Ross, sostiene la possibilità di individuare un nucleo di significato costante del termine ‘proprietà’, che non muta all’evolversi del diritto e che, secondo Scarpelli, può essere rintracciato a partire dagli usi del termine<sup>129</sup>. Ispirandoci a questa considerazione di Scarpelli, possiamo così affermare che definire la proprietà nel modo che abbiamo indicato sopra significa individuare un nucleo di significato costante, il quale, come cercheremo di dimostrare, viene presupposto dagli usi più disparati del termine ‘proprietà’ che si possono riscontrare. Accettare questa idea non implica certamente negare che gli usi in questione, in futuro, possano mutare.

## **2. Alcune indicazioni in negativo: la rappresentazione iconica della proprietà**

Uno dei generi di rappresentazione mentale normalmente postulati nell’approccio cognitivista è costituito dalle rappresentazioni mentali iconiche o *image-like*. Come abbiamo visto, questa categoria di rappresentazioni mentali – così come quella delle rappresentazioni mentali proposizionali – deriva da una distinzione fra rappresentazioni iconiche e rappresentazioni proposizionali non mentali. Per capire se il concetto di proprietà come rappresentazione mentale possa essere caratterizzato come una rappresentazione mentale iconica o proposizionale, un buon punto di partenza è allora chiedersi se il significato di ‘proprietà’ – non

---

<sup>129</sup> U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, cit., pp. 154-156. Più specificamente, Scarpelli sostiene, in contrasto con Ross, che non tutti i fatti giuridici e le conseguenze giuridiche messi in connessione dal concetto di proprietà siano condizioni di impiego di quest’ultimo, perché «condizioni di impiego del concetto sono soltanto un fatto con una qualificazione normativa o alcuni fatti con una qualificazione normativa» (*ivi*, p. 154). Perciò, quando cambiano i fatti a cui le norme collegano le conseguenze giuridiche in questione, non ci troviamo di fronte a un cambiamento delle condizioni di impiego del concetto di proprietà, ma delle «proposizioni che enunciano la connessione tra la situazione che configura le condizioni di impiego del concetto di proprietà e fatti che non costituiscono condizioni di impiego del concetto di proprietà» (*ivi*, p. 155). In questi casi, dunque, il significato del termine ‘proprietà’ non cambia.

ancora declinato nei termini della semantica cognitiva – sia rappresentabile iconicamente. Lo scopo di questo paragrafo è quello di descrivere una serie di spunti giusfilosofici che riguardano appunto il tema della rappresentazione iconica della proprietà e che inducono a sostenere che la proprietà non possa essere rappresentata iconicamente. In via preliminare serve però fornire un'indicazione più precisa di cosa si intenda qui con il sintagma 'rappresentazione iconica', precisando quanto già detto in proposito nel primo capitolo.

### ***2.1. La nozione di rappresentazione iconica***

Il punto di partenza nell'elaborazione della nozione di rappresentazione iconica, come afferma il brano di Ramsey citato nel capitolo precedente, è costituito dalle riflessioni di Peirce e dalla nozione di icona. Nella classificazione peirciana, un'icona è un segno che sta per qualcosa in virtù della somiglianza con ciò a cui rinvia. L'oggetto rappresentato dall'icona e l'icona suscitano analoghe sensazioni nella mente dell'osservatore, proprio in ragione di questa somiglianza: una rappresentazione è iconica poiché è simile a ciò che rappresenta e questo è il senso in cui l'espressione 'rappresentazione iconica' e l'aggettivo 'iconico' sono stati tradizionalmente intesi e impiegati<sup>130</sup>. Anche il già citato testo di Haugeland mette bene in luce questo aspetto:

---

<sup>130</sup> Questa caratterizzazione delle icone si trova in diversi scritti peirciani. Si vedano, in particolare: C. S. PEIRCE, *On a New List of Categories*, in Id., *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, eds. C. Hartshorne/P. Weiss, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (MA), 1960, Vol. I, pp. 287-305, trad. it. *Una nuova lista di categorie*, in C. S. Peirce, *Opere*, Bompiani, Milano, 2003, pp. 59-71; ID., *Division of Signs*, in Id., *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, cit., Vol. II, pp. 134-155, trad. it. contenuta in: *Grammatica speculativa*, in C. S. Peirce, *Opere*, cit., pp. 147-163; ID., *The Icon, Index and Symbol*, in Id., *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, cit., Vol. II, pp. 156-173, trad. it. parziale contenuta in: *Grammatica speculativa*, in C. S. Peirce, *Opere*, cit., pp. 163-175. La definizione di icona proposta da Peirce è in seguito stata ripresa e diffusa da Charles Morris, come mette in luce U. ECO, *La struttura assente*, Bompiani, Milano, 1968, pp. 170-171.

*Iconic* representations are distinctive in representing their contents by virtue of being somehow *isomorphic* to them. In many familiar cases, like pictures and scale models, the isomorphism is obvious enough to strike the observer as *resemblance*. But that's not required: the isomorphisms that determine the representational contents of graphs, wiring diagrams, and analog computers are often so abstract or mathematical that we wouldn't naturally call them resemblances (though, of course, in a sense, they are)<sup>131</sup>.

Haugeland individua dunque nell'isomorfismo la caratteristica normalmente usata per caratterizzare le rappresentazioni iconiche: esiste una corrispondenza fra le parti di una rappresentazione iconica e quelle di ciò che viene rappresentato tramite essa<sup>132</sup>. Haugeland rileva però che non in tutti i casi l'isomorfismo si presenta come ovvio e ci colpisce come una somiglianza (*resemblance*) fra i caratteri esibiti dalle rappresentazioni e quelli esibiti da ciò che viene rappresentato tramite esse. Esistono cioè diversi tipi di isomorfismo e non è detto che saremmo disposti a etichettarli tutti come casi di somiglianza; alcune rappresentazioni, come grafici e diagrammi, sono a volte descritte come rappresentazioni iconiche, ma al riguardo non parleremmo di una somiglianza fra i loro caratteri e quelli di ciò per cui esse stanno. Questa precisazione mette in

---

<sup>131</sup> J. HAUGELAND, *Representational Genera*, cit., p. 174.

<sup>132</sup> «Il termine "isomorfismo" si utilizza in algebra quando due strutture complesse possono essere mappate una nell'altra, in modo che per ogni parte di una struttura c'è una parte corrispondente nell'altra struttura, dove corrispondente significa che le due parti giocano ruoli simili nelle loro rispettive strutture. L'applicazione di tale nozione alle rappresentazioni mentali percettive sta a significare che in esse sono codificate le principali caratteristiche degli oggetti cui si riferiscono, stabilendosi in tal modo una relazione semantica tra l'oggetto fisico e la rappresentazione mentale. Una relazione che rende la rappresentazione mentale percettiva una struttura che "sta al posto di" un oggetto fenomenico. Per esempio, una sfera solida di legno e una sfera solida di piombo sono entrambe sfere solide: benché il materiale di cui sono costituite sia differente, le loro strutture sono in questo caso isomorfe» (P. PICCARI, *Concetti percettivi e rappresentazioni del mondo*, in P. L. Lecis/V. Busacchi/P. Salis, a cura di, *Realtà, verità, rappresentazione*, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 289-308, qui, p. 297, nota 17).

evidenza il carattere convenzionale delle rappresentazioni iconiche: se, in alcuni casi, affermiamo che esiste un ovvio isomorfismo e ci sembra di avere di fronte un rapporto di somiglianza fra rappresentante e rappresentato, è solo perché abbiamo appreso delle regole che ci fanno dire che tale somiglianza esiste; quando non affermiamo *prima facie* l'esistenza di un rapporto di isomorfismo, semplicemente non abbiamo appreso delle regole che ci spingerebbero ad affermarla. Più in generale, non è possibile sostenere che la relazione fra un rappresentante e un rappresentato esista in virtù di certi elementi naturali, e quindi per caratteristiche intrinseche del rappresentante. Questo vale per tutte le rappresentazioni, non solo per quelle normalmente qualificate come iconiche, come mette in rilievo Hilary Putnam, riferendosi proprio alle rappresentazioni mentali:

What makes it plausible that the mind (or brain) thinks (or “computes”) using representations is that all the thinking we know about uses representations. But none of the methods of representation that we know about – speech, writing, painting, carving in stone, etc. – has the magical property that there *cannot be* different representations with the same meaning. None of the methods of representation that we know about has the property that representations *intrinsically* refer to whatever it is that they are used to refer to. All of the representations we know about have an association with their referent which is contingent, and capable of changing as the culture changes or as the world changes<sup>133</sup>.

---

<sup>133</sup> H. PUTNAM, *Representation and Reality*, cit., pp. 21-22, trad. it cit., p. 43: «Ciò che rende plausibile che la mente (o il cervello) pensi (o “computi”) usando rappresentazioni mentali è che tutte le forme di pensiero di cui sappiamo qualcosa utilizzano rappresentazioni. Ma nessuno dei metodi di rappresentazione conosciuti – la parola, la scrittura, la pittura, la scultura, ecc. – possiede la magica proprietà che rende impossibile che vi siano rappresentazioni differenti con lo stesso significato. Nessuno dei metodi di rappresentazione che noi conosciamo è tale che le sue rappresentazioni si riferiscano *intrinsecamente* a qualcosa. Tutte le rappresentazioni che conosciamo sono associate ai loro riferimenti in un modo contingente e passibile di essere cambiato mentre la cultura cambia o cambia il mondo».

All'interno del dibattito sull'iconismo, questo aspetto è stato sottolineato soprattutto da Umberto Eco<sup>134</sup>. Eco ha discusso la nozione di icona, così come elaborata a partire da Peirce, e ha sostenuto che la somiglianza di cui parla quest'ultimo è un prodotto e, per essere riconosciuta, richiede appunto un processo di apprendimento: l'iconismo, secondo Eco, è sempre frutto di regole e un'icona è riconoscibile come tale in virtù di una convenzione semiotica, che può essere tanto potente e diffusa da far pensare che la somiglianza che avvertiamo sia del tutto naturale<sup>135</sup>.

Di conseguenza, un modo per differenziare le rappresentazioni iconiche dalle rappresentazioni proposizionali in maniera più attenta consiste nel concentrarsi sui diversi meccanismi attraverso cui istituamo una relazione fra esse e ciò che esse rappresentano, giudicandole così come rappresentazioni. Secondo Eco, i giudizi in questione possono essere descritti più precisamente attraverso la seguente classificazione, che comprende una modalità Alfa e una modalità Beta:

Definiamo come modalità Alfa quella per cui, prima ancora di decidere che ci si trova davanti all'espressione di una funzione segnica, si percepisce per stimoli surrogati quell'oggetto o quella scena che poi eleggeremo a piano dell'espressione di una funzione segnica.

Definiamo come modalità Beta quella per cui, onde percepire il piano dell'espressione di funzioni segniche, occorre anzitutto ipotizzare

---

<sup>134</sup> La critica dell'iconismo di cui stiamo parlando è articolata in diversi scritti di Eco. Quelli a cui faremo qui riferimento sono: U. ECO, *La struttura assente*, cit., pp. 167-199; ID., *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, Milano, 1975, pp. 256-284; ID., *Kant e l'ornitorinco*, Bompiani, Milano, 1997, pp. 295-348. Tra l'altro, proprio quest'ultimo lavoro viene ricondotto da Eco alla semantica cognitiva: «Se dovessi sintetizzare il nucleo di problemi intorno a cui mi sono aggirato parlerei di lineamenti di una semantica cognitiva [...]» (*ivi*, p. X). Si noti poi che anche Eco rileva la connessione fra le icone peirciane e le rappresentazioni mentali iconiche per eccellenza, cioè le immagini mentali, quando scrive che «[...] il suo 'iconismo' [di Peirce] rimane un termine-ombrello che copre fenomeni disparati quali le immagini mentali, i grafi, le pitture ecc.» (U. ECO, *Trattato di semiotica generale*, cit., p. 264).

<sup>135</sup> «[...] l'iconismo non può che essere il prodotto di una convenzione semiotica altamente sofisticata» (*ivi*, p. 322).

che di espressione si tratti, e l'ipotesi che esse siano tali ne orienta la percezione<sup>136</sup>.

Così, per modalità Alfa, siamo portati a percepire, per esempio, una foto, come se ci trovassimo di fronte a ciò che essa ritrae. Solamente in un secondo momento riconosciamo di essere in presenza di una funzione segnica<sup>137</sup>. Nei casi in cui opera la modalità Alfa, ha dunque luogo un giudizio di somiglianza, che «viene pronunciato su basi percettive»<sup>138</sup>. Nei casi in cui opera la modalità Beta, invece, la connessione che istituimo fra rappresentazione e rappresentato è costruita «su basi puramente proposizionali»<sup>139</sup>, ed è per questo che parlare di somiglianza non sembra opportuno. Il riferimento alle basi percettive o proposizionali costituisce un buon criterio per perfezionare la distinzione peirciana tra rappresentazioni iconiche e rappresentazioni proposizionali, eliminandone gli elementi di naturalismo. Si arriva a una definizione di rappresentazione iconica più vicina a quella che Eco già delinea in un passo de *La struttura assente*:

[...] *i segni iconici non “posseggono le proprietà dell’oggetto rappresentato” bensì riproducono alcune condizioni della percezione comune, in base ai codici percettivi normali e selezionando quegli stimoli che – eliminati altri stimoli – mi possono permettere di costruire una struttura percettiva che possieda – in base ai codici dell’esperienza*

---

<sup>136</sup> U. ECO, *Kant e l'ornitorinco*, cit., pp. 336-337.

<sup>137</sup> «È per modalità Alfa che si percepisce un quadro (o una foto, o una immagine filmica [...]) come se fosse la “scena” stessa. Solo a una seconda riflessione si stabilisce di trovarsi di fronte a una funzione segnica. È per modalità Beta che si riconosce la parola *casa* come tale senza confonderla con *cassa*: in tal caso prevale l'ipotesi che debba trattarsi di una espressione linguistica, e che tale espressione linguistica debba trovarsi in un contesto sensato, ragione per cui, dovendo decidere se il parlante ha detto *la casa in cui abito è a cento metri* o *la cassa in cui abito è a cento metri* si propende (in condizioni normali) per la prima interpretazione» (*ivi*, p. 336).

<sup>138</sup> *Ivi*, p. 342.

<sup>139</sup> *Ibidem*. Nonostante ciò, nota Eco, anche in questi casi potrebbero essere individuate delle tracce di iconismo: la soglia fra modalità Alfa e modalità Beta varia a seconda delle circostanze in persone diverse.

*acquisita – lo stesso “significato” dell’esperienza reale denotata dal segno iconico*<sup>140</sup>.

Così, a partire da queste riflessioni, possiamo parlare di rappresentazioni iconiche per riferirci a quelle rappresentazioni che vengono avvertite, per modalità Alfa, come se fossero ciò che rappresentano; possiamo invece parlare di rappresentazioni proposizionali per riferirci a quelle rappresentazioni che non hanno questa caratteristica. Va però aggiunto che, in base a questa definizione, come si evince anche dai passi appena citati, gli stimoli sensoriali che caratterizzano la modalità Alfa – e dunque le rappresentazioni iconiche – potrebbero avere natura diversa: potrebbe cioè trattarsi di stimoli visivi, uditivi, gustativi, olfattivi o tattili. Per delimitare in maniera più precisa il nostro campo di indagine, è allora opportuno fare riferimento ai soli stimoli visivi e dire che le rappresentazioni iconiche possono darsi di oggetti o stati di cose che possono essere percepiti attraverso la vista<sup>141</sup>. Perciò, quando, nel prosieguo di questo

---

<sup>140</sup> U. ECO, *La struttura assente*, cit., p. 173.

<sup>141</sup> Questa scelta serve ad avvicinare la nostra definizione di rappresentazione iconica a una componente centrale del significato attribuito, nel linguaggio ordinario, al termine ‘icona’, ossia lo stretto legame con il senso della vista. La definizione in questione presenta inoltre degli elementi di somiglianza con quella proposta da GRUPPO μ, *Trattato del segno visivo. Per una retorica dell’immagine* (1992), Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 41: «[...] è possibile definire l’emissione di segni iconici come la produzione, sul canale visivo, di simulacri del referente, grazie a trasformazioni applicate in modo tale che il loro risultato sia conforme al modello proposto dal type corrispondente al referente (co-tipia)». Un’analoga connessione fra la visualizzabilità e la rappresentabilità iconica viene rilevata anche da C.-C. HÄRLE, *Credo. La pittura fra immagine e scrittura*, in Id., a cura di, *Ai limiti dell’immagine*, Quodlibet, Macerata, 2005, pp. 175-197. Härle, infatti, occupandosi della relazione fra immagine e scrittura nel caso del credo, inteso, austinianamente, come atto performativo – in particolare come atto di professione di fede –, scrive: «Il problema del rapporto fra immagine e scrittura pone, dunque, nel caso del credo una questione precisa e singolare: come può la pittura, con i mezzi che le sono propri, esprimere la professione della fede, cioè come può far vedere un evento linguistico la cui realtà sta unicamente nell’atto della sua proferazione e che è, in questo senso, qualcosa che non si può vedere? In altre parole, come può la pittura mostrare qualcosa che appartiene solo alla sfera del dire?» (*ivi*, p. 178).

lavoro, parleremo di meccanismi percettivi, intenderemo sempre fare riferimento alla percezione visiva.

In base a questa definizione stipulativa, perciò, quando ci chiediamo se è possibile una rappresentazione iconica della proprietà, intendiamo chiederci se è possibile rappresentare la proprietà nello stesso modo in cui, per esempio, una foto rappresenta una “scena”, cioè in maniera tale che si possa, per modalità Alfa, percepire la foto, attraverso la vista, come se fosse quella “scena”. È quindi chiaro che la risposta a questo interrogativo dipende dalla risposta alla domanda se il significato del termine ‘proprietà’ sia riducibile a un oggetto o a uno stato di cose che si possono vedere. È anche evidente che il modo più efficace per negare la possibilità di una rappresentazione iconica della proprietà consiste nel sostenere la tesi che la proprietà non sia riducibile a un oggetto o a uno stato di cose materiali, e che, al contrario, il modo migliore per sostenere la possibilità di una rappresentazione iconica della proprietà consiste nel difendere la tesi contrapposta. Ciò dipende dal fatto che oggetti e stati di cose materiali, quanto meno *prima facie*, possono essere considerati gli unici oggetti e stati di cose in grado di essere percepiti attraverso la vista e, dunque – in base alla definizione di ‘rappresentazione iconica’ che abbiamo sviluppato – rappresentabili iconicamente. Come vedremo, sembra essere questa l’assunzione condivisa dagli autori che passeremo in rassegna in questo capitolo. Anche noi, perciò, rifacendoci a una nozione restrittiva della percezione visiva, accetteremo questo punto di vista all’interno della presente analisi<sup>142</sup>. Di conseguenza, la nostra idea di partenza può essere così sintetizzata: rappresentazioni iconiche sono possibili solo di oggetti e stati di cose visibili; oggetti e stati di cose visibili possono essere solo oggetti e stati di cose materiali; rappresentazioni iconiche sono possibili solo di oggetti e stati di cose materiali.

---

<sup>142</sup> Questo punto di vista può essere meglio colto contrapponendolo alle tesi sostenute da R. AUDI, *Moral Perception*, Princeton University Press, Princeton, 2013, trad. it. *Percezione morale*, Mimesis, Milano-Udine, 2017, in cui si offre un’interpretazione meno restrittiva della percezione visiva e si sostiene che sia possibile vedere le proprietà morali.

In base a questa idea, possiamo sostenere che accettare o respingere l'idea che la proprietà equivalga al bene materiale su cui insiste il diritto di proprietà o alla relazione materiale fra il bene materiale e il suo proprietario sia fondamentale per rispondere affermativamente o negativamente alla domanda di cui ci stiamo occupando, cioè se si possa intendere, all'interno di una prospettiva di semantica cognitiva, il concetto di proprietà come rappresentazione mentale iconica. Infatti, anche le rappresentazioni mentali iconiche possono essere caratterizzate in modo analogo a come abbiamo caratterizzato le rappresentazioni iconiche in generale. Si può cioè affermare che, anche quando facciamo esperienza di rappresentazioni mentali iconiche, abbiamo l'impressione di trovarci di fronte all'oggetto o allo stato di cose materiale mentalmente rappresentato: anche in questo caso opera la modalità Alfa, perché tali rappresentazioni riproducono interiormente l'esperienza della percezione visiva comune<sup>143</sup>.

## ***2.2. La proprietà secondo Bentham***

Una prima indicazione utile per il problema che stiamo affrontando si può trovare in un testo attribuito a Jeremy Bentham, i *Traité de législation civile et pénale*<sup>144</sup>. All'interno di questo lavoro, Bentham si occupa anche del tema della proprietà, sostenendo che essa sia esclusivamente il prodotto del diritto e che non possa esistere una proprietà naturale. A questa tesi si connette l'idea che la

---

<sup>143</sup> Questa idea non è estranea agli studi dedicati alle immagini mentali: cfr. M. A. BRANDIMONTE, *Memoria, immagini, rappresentazioni* (1997), Carocci, Roma, 1998, che definisce le immagini mentali come «[r]appresentazioni mentali che producono in noi un'esperienza simile al “vedere” in assenza dei corrispondenti stimoli visivi. La loro origine è essenzialmente percettiva, ma non sono necessariamente legate alla presenza effettiva di un correlato esterno» (*ivi*, p. 63).

<sup>144</sup> J. BENTHAM, *Traité de législation civile et pénale*, Bossange, Masson et Besson, Paris, 1802, trad. ingl. *The Theory of Legislation* (1864), ed. C. K. Ogden ed., Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., London, 1931. I *Traité* furono in realtà il frutto del lavoro condotto dal giurista svizzero Étienne Dumont a partire da una serie di manoscritti che Bentham mise a sua disposizione. Per questo motivo, la paternità del testo continuò a essere attribuita a Bentham, anche nelle traduzioni inglesi dei *Traité* come quella appena citata.

proprietà costituisca in realtà l'aspettativa di certi vantaggi, provenienti dai beni materiali posseduti dagli esseri umani:

Pour mieux sentir le bienfait de la loi, cherchons à nous faire une idée nette de la *propriété*. Nous verrons qu'il n'y a point de propriété naturelle, qu'elle est uniquement l'ouvrage des lois.

La propriété n'est qu'une base d'attente: l'attente de retirer certains avantages de la chose qu'on dit posséder en conséquence des rapports où l'on est déjà placé vis-à-vis d'elle<sup>145</sup>.

Da questa caratterizzazione della proprietà, Bentham ricava anche un'importante conseguenza relativa alla sua rappresentabilità:

Il n'est point d'image, point de peinture, point de trait visible, qui puisse exprimer ce rapport qui constitue la propriété. C'est qu'il n'est pas matériel, mais métaphysique. Il appartient tout entier à la conception de l'esprit.

Avoir la chose entre ses mains, la garder, la fabriquer, la vendre, la dénaturer, l'employer, toutes ces circonstances physiques ne donnent pas cette idée de la propriété. Une pièce d'étoffe, qui est actuellement aux Indes, peut m'appartenir, tandis que l'habit que je porte peut n'être pas à moi. L'aliment qui s'est incorporé dans ma propre substance peut appartenir à un autre à qui j'en dois compte<sup>146</sup>.

---

<sup>145</sup> *Ivi*, vol. II, p. 33; trad. ingl. cit., pp. 111-112: «The better to understand the advantages of law, let us endeavour to form a clear idea of *property*. We shall see that there is no such thing as natural property, and that it is entirely the work of law.

Property is nothing but a basis of expectation; the expectation of deriving certain advantages from a thing which we are said to possess, in consequence of the relation in which we stand towards it».

<sup>146</sup> *Ivi*, p. 33; trad. ingl. cit., p. 112: «There is no image, no painting, no visible trait, which can express the relation that constitutes property. It is not material, it is metaphysical; it is a mere conception of the mind. To have a thing in our hands, to keep it, to make it, to sell it, to work it up into something else; to use it – none of these physical circumstances, nor all united, convey the idea of property. A piece of stuff which is

Bentham sostiene dunque che la proprietà non sia mai riducibile a qualcosa di materiale e che, di conseguenza, non possa essere rappresentata attraverso un'immagine o un dipinto. Infatti, solo se esistesse una relazione di equivalenza fra la proprietà e un oggetto materiale, oppure fra la proprietà e uno stato di cose materiale come il possesso<sup>147</sup>, sarebbe possibile rappresentare iconicamente la prima attraverso, per esempio, una foto o una rappresentazione pittorica della seconda. A supporto della sua tesi, Bentham ricorre anche a una serie di esempi: tenere in mano un oggetto, crearlo o trasformarlo sono azioni rappresentabili iconicamente in modi diversi, ma nessuna di esse esprime pienamente l'idea di proprietà. Lo dimostra il fatto che è possibile detenere e usare un bene materiale senza essere titolari del diritto di proprietà su di esso, o essere titolari del diritto di proprietà su un bene materiale senza detenerlo né usarlo.

Uno dei motivi per cui l'argomentazione usata da Bentham è utile ai nostri scopi è che mostra molto chiaramente quanto abbiamo sostenuto in precedenza: il modo migliore per escludere la rappresentabilità iconica della proprietà – per come abbiamo scelto di definire in precedenza il sintagma 'rappresentazione iconica' – è proprio sostenere che la proprietà non sia equivalente a nulla di materiale.

### ***2.3. Il caso di Bloomfield***

Un altro spunto interessante sul tema della rappresentazione iconica della proprietà proviene da un episodio di comunicazione che Leonard Bloomfield riporta in *Language*<sup>148</sup> per esemplificare le proprie tesi.

A un certo punto del testo, Bloomfield si occupa dell'utilizzo dei disegni come forma di comunicazione e descrive le rappresentazioni inviate da un indiano

---

actually in the Indies may belong to me, while the dress I wear may not. The aliment which is incorporated into my very body may belong to another, to whom I am bound to account for it».

<sup>147</sup> Ricordiamo che, qui, il significato di 'possesso' è quello proprio del linguaggio ordinario e che non viene assunta la distinzione fra possesso e detenzione, come abbiamo detto *supra*, p. 80, nota 121.

<sup>148</sup> Cfr. L. BLOOMFIELD, *Language* (1933), Henderson & Spalding, London, 1950, trad. it. *Il linguaggio*, Il Saggiatore, Milano, 1974.

Mandan a un commerciante di pelli, per esprimere la sua intenzione di procedere a uno scambio di beni con quest'ultimo. Al centro del documento creato dall'indiano erano tracciate due linee incrociate. A uno dei lati delle due linee, era presente un disegno stilizzato di un fucile e di un castoro, con ventinove linee parallele sopra l'immagine del castoro; all'altro lato delle due linee erano invece presenti i disegni di una martora, di una lontra e di un bufalo. Secondo Bloomfield, le rappresentazioni appena descritte vennero usate dall'indiano per esprimere la sua volontà di scambiare una pelle di martora, una pelle di lontra e una pelle di bufalo con un fucile e trenta pelli di castoro<sup>149</sup>.

Possiamo subito rilevare che la rappresentazione dello scambio in questione non è sicuramente iconica – sempre nel senso di 'iconico' a cui abbiamo deciso di rifarci. È lo stesso Bloomfield a sostenerlo, quando, più avanti nel testo, descrive una fase del passaggio dal disegno alla scrittura vera e propria: egli sostiene che certe situazioni contengano aspetti non riconducibili a un'immagine e che questa sia la ragione principale per cui si verifica una transizione dai disegni alla

---

<sup>149</sup> «Writing is an outgrowth of drawing. Probably all peoples make pictures by painting, drawing, scratching, or carving. These pictures, aside from other uses, sometimes serve as messages or reminders – that is, they modify the conduct of the beholder – and they may be persistently used in this way. The Indians of North America are skilful draftsmen, and in older times made extensive practical use of pictures. [...] A Mandan Indian sent the following picture to a fur-trader: in the center are two crossed lines; at one side of these lines are outline drawings of a gun and of a beaver, with twenty-nine parallel strokes above the picture of the beaver; at the other side of the crossed lines are drawings of a fisher, an otter, and a buffalo. This means: "I am ready to trade a fisher-skin, an otter-skin, and a buffalo-hide for a gun and thirty beaver-pelts"» (*ivi*, pp. 282-283; trad. it. cit., p. 331: «La scrittura è uno sviluppo del disegno. È probabile che tutti i popoli traccino immagini per mezzo di pitture, disegni, graffiti e incisioni. Queste immagini, a parte gli altri usi, servono talvolta come messaggio o promemoria – esse modificano cioè la condotta di chi le osserva – e possono essere costantemente usate in questo modo. Gli Indiani del Nord America sono abili disegnatori e anticamente facevano largo uso di immagini. [...] Un Indiano Mandan inviò ad un commerciante di pelli questo disegno: al centro vi erano due linee incrociate; da un lato di queste linee vi era il disegno stilizzato di un fucile e di un castoro, con 29 tratti paralleli sopra l'immagine del castoro; dall'altra parte delle linee incrociate vi erano le sagome di una martora, di una lontra e di un bufalo. Ciò significa: "Sono pronto a scambiare una pelle di martora, una pelle di lontra ed una di bufalo per un fucile e trenta pelli di castoro"»).

scrittura<sup>150</sup>. Anche se non è escluso che il processo di scambio dell'esempio possa essere rappresentato attraverso una serie di immagini – come vedremo fra poco – esso viene infine rappresentato tramite quello che può essere definito un simbolo, ossia le due linee incrociate al centro del messaggio, che formano una croce.

Il caso descritto da Bloomfield può allora essere sfruttato per avallare ulteriormente la tesi della non rappresentabilità iconica della proprietà. Se presupponiamo che lo scambio di beni in questione comportasse un trasferimento del diritto di proprietà su quei beni, possiamo chiederci se tale trasferimento avrebbe potuto essere rappresentato dall'indiano solamente attraverso dei disegni. Se egli avesse raffigurato, attraverso una sequenza di immagini, l'intero processo di scambio, senza usare il simbolo della croce, e se noi non sapessimo nulla in merito alla proprietà dei beni disegnati, potremmo, per modalità Alfa, riconoscere nella sequenza solamente un passaggio nel *possesso* di quei beni. L'introduzione

---

<sup>150</sup> «The other and most important phase of the transition from the use of pictures to real writing, is the association of the characters with linguistic forms. Most situations contain features that do not lend themselves to picturing; the picture-user resorts to all sorts of devices that will elicit the proper response. Thus, we saw the Indian drawing twenty-nine strokes above his beaver to represent the number of beaver-pelts. Instead of depicting the process of exchange by a series of pictures, he represented it by two crossed lines with the sets of traded objects at either side. [...] When the picture-user was confronted by a problem of this kind, we may suppose that he actually spoke to himself, and tried out various wordings of the troublesome message. Language, after all, is our one way of communicating the kind of things that do not lend themselves to drawing» (*ivi*, pp. 284-285; trad. it. cit., p. 333: «L'altra e più importante fase della transizione dall'uso delle immagini alla scrittura vera e propria è l'associazione dei caratteri con le forme linguistiche. La maggior parte delle situazioni hanno caratteristiche che non si prestano ad essere rappresentate; il produttore delle immagini ricorre ad ogni sorta di espedienti per provocare la risposta appropriata. Così abbiamo visto che l'Indiano disegnava 29 tratti sopra al suo castoro per rappresentare il numero di pelli di castoro. Invece di raffigurare il processo di scambio con una serie di immagini, egli lo ha rappresentato, con due linee intersecantisi da ciascun lato, i gruppi di oggetti scambiati. [...] Quando l'utente si trova di fronte a un problema di questo genere, possiamo supporre che egli parlasse realmente tra sé e provasse varie formulazioni del messaggio che lo metteva in difficoltà. Dopo tutto il linguaggio è il nostro modo di comunicare il genere di cose che non si prestano ad essere rappresentate [si noti l'utilizzo del verbo 'rappresentare' per la traduzione del verbo inglese 'to draw': esso sembra indicare la sovrapposizione della nozione di rappresentazione con quella di immagine]»).

del simbolo della croce ci porterebbe invece a riconoscere subito e più velocemente, per modalità Beta, che ci troviamo di fronte all'espressione di una funzione segnica; sarebbe quindi più probabile interpretare quanto vedremo come tentativo di rappresentare un trasferimento del diritto di proprietà.

Un altro aspetto meritevole di attenzione è la riflessione che Bloomfield sviluppa, insieme alla descrizione dell'esempio appena riportato, sul processo di convenzionalizzazione delle immagini:

When the picture has become rigidly conventionalized, we may call it a *character*. A character is a uniform mark or set of marks which people produce under certain conditions and to which, accordingly, they respond in a certain way. Once the habit is established, the resemblance of the character to any particular object is of secondary importance, and may be obliterated by changes in the convention of forming the character<sup>151</sup>.

Integrando questo passo con le riflessioni di Eco sulle rappresentazioni, possiamo affermare che, quando il processo descritto da Bloomfield si verifica, le rappresentazioni con cui abbiamo a che fare cessano di essere iconiche e diventano proposizionali: si verifica una transizione dalla modalità Alfa alla modalità Beta. Il passaggio da un'immagine a un carattere di cui parla Bloomfield può allora ben riflettere il passaggio da una rappresentazione iconica a una rappresentazione proposizionale, per come abbiamo definito inizialmente queste due categorie di rappresentazioni. La perdita della somiglianza può quindi dipendere dal fatto che l'intervento dei meccanismi proposizionali subentra completamente a quello dei meccanismi percettivi visivi. Questo spiegherebbe perché «no one could recognize pictures in our letters»<sup>152</sup>.

---

<sup>151</sup> *Ivi*, p. 284; trad. it. cit., p. 332: «Quando l'immagine è diventata rigidamente convenzionale, possiamo chiamarla un *carattere*. Un carattere è un segno, o un insieme di segni, uniforme, che viene prodotto in certe condizioni e al quale, conformemente, si risponde in un certo modo».

<sup>152</sup> *Ibidem*; trad. it. cit., p. 333: «nessuno potrebbe riconoscere delle immagini nelle nostre lettere».

#### ***2.4. L'attacco dei Cohen al materialismo***

Altri due testi da menzionare in questa sede sono *Property and Sovereignty* di Morris R. Cohen<sup>153</sup> e *Dialogue on Private Property* di Felix S. Cohen<sup>154</sup>. Nella prima parte di entrambi gli scritti, infatti, viene espressa una posizione particolarmente critica nei confronti dell'idea che la proprietà sia equivalente a oggetti materiali.

Nel primo scritto, Morris Cohen si sofferma solo brevemente su questo tipo di critica, ma la esprime in maniera molto chiara:

Anyone who frees himself from the crudest materialism recognizes that as a legal term property denotes not material things but certain rights. In the world of nature apart from more or less organized society, there are things but clearly no property rights<sup>155</sup>.

Nel secondo scritto, che ha la forma di un dialogo, Felix Cohen sviluppa questo attacco al materialismo in maniera più approfondita. Innanzitutto, afferma che la proprietà sia definibile come qualcosa di reale, ma non come qualcosa di materiale. Il suo primo scopo è perciò quello di dimostrare che attribuire il carattere di realtà a un qualunque concetto non implica identificare quel concetto con qualcosa di materiale: la realtà non implica la materialità.

Il dialogo inizia con l'invito a un confronto fra la disciplina della proprietà presente negli Stati Uniti d'America e quella presente nell'Unione Sovietica. Scrive Cohen che possiamo ammettere pacificamente che vi sia una differenza tra una fabbrica americana e una fabbrica sovietica. Tale differenza consiste nel fatto che la proprietà sulla fabbrica americana si caratterizza come una proprietà privata, caratteristica assente nel caso della fabbrica sovietica. La differenza è dunque una

---

<sup>153</sup> M. R. COHEN, *Property and Sovereignty*, in "Cornell Law Review", 13, 1, 1927, pp. 8-30.

<sup>154</sup> F. S. COHEN, *Dialogue on Private Property*, in "Rutgers Law Review", 9, 2, 1954, pp. 357-387.

<sup>155</sup> M. R. COHEN, *Property and Sovereignty*, cit., pp. 11-12. Oltre a ciò, l'autore afferma anche che «a property right is not to be identified with the fact of physical possession» (*ivi*, p. 12).

differenza giuridica, legata alla proprietà, e riconosciamo la sua esistenza anche se non è qualcosa di visibile: infatti, scrive Cohen, non può essere catturata da una fotografia<sup>156</sup>. Questo è un primo indizio del fatto che la proprietà è qualcosa di reale, sebbene non sia qualcosa di materiale. Lo spunto viene ulteriormente sviluppato quando Cohen chiede quali siano i fatti coinvolti quando si parla di proprietà. Egli domanda a un ipotetico interlocutore quali prove si possano esibire per dimostrare che la proprietà privata esista davvero. Lo scambio di battute che segue è particolarmente indicativo:

B. Well, here is a book that is my property. You can see it, feel it, weigh it. What better proof could there be of the existence of private property?

C. I can see the shape and color of the book very well, but I don't see its propertiness<sup>157</sup>.

La risposta di Cohen all'interlocutore indica che, anche se nel linguaggio ordinario possiamo usare il termine 'proprietà' per indicare un oggetto materiale, le caratteristiche di quest'ultimo non rivelano, di per sé, il fatto che su quell'oggetto insista un diritto di proprietà. Cohen rafforza questa tesi richiamando la possibilità che il diritto di proprietà insista su beni immateriali: questa possibilità esiste proprio perché la proprietà non è riducibile a oggetti materiali<sup>158</sup>. Si tratta di un altro indizio dell'immaterialità della proprietà, che, però, non porta a negare la sua realtà. A questo punto Cohen scrive che la realtà non è costituita solo da ciò che è spaziale o fisico e ritenere che la realtà della proprietà implichi la sua materialità è un errore, frutto, secondo il filosofo, di dottrine metafisiche risalenti a secoli passati:

---

<sup>156</sup> Cfr. *ivi*, p. 359.

<sup>157</sup> *Ibidem*.

<sup>158</sup> *Ivi*, pp. 360-361.

In this case the current common sense is the metaphysical doctrine of Duns Scotus, William of Occam, and other 14th and 15th century scholastics who held that all reality is tangible and exists in space. That idea runs through a great deal of common law doctrine. Take, for example, the ceremony of *livery of seizin*, by which in transferring a possessory estate in land you actually pick up a piece of the sod and soil and hand to the grantee; or take the old common law rule that a mortgage consists of a piece of paper, and if this piece of paper is destroyed, the mortgage disappears. Why should we assume that all reality exists in space? Do our differences of opinion exist in space? Why not recognize that spacial existence is only one of many realms of reality and that in dealing with the law we cannot limit ourselves entirely to the realm of spacial or physical existence?<sup>159</sup>.

La breve parte degli scritti dei Cohen appena esaminata può essere considerata una *pars destruens*, volta a negare che la proprietà sia una «collection of physical objects»<sup>160</sup>. I Cohen, però, cercano anche di arrivare a una definizione di proprietà e sulle loro idee in proposito, che costituiscono un'indicazione in positivo sul concetto di proprietà, ci soffermeremo più avanti<sup>161</sup>.

### ***2.5. Le tesi di Olivecrona***

In base alle tesi riportate in precedenza, la proprietà non può essere rappresentata iconicamente, a meno che non venga considerata interamente riducibile a dei beni materiali o alla situazione di possesso di tali beni. A favore dell'irriducibilità della proprietà al bene – non necessariamente materiale – su cui il diritto di proprietà insiste e al possesso del bene in questione si pronuncia anche

---

<sup>159</sup> *Ivi*, p. 361.

<sup>160</sup> *Ibidem*.

<sup>161</sup> Cfr. *infra*, pp. 117-119.

Karl Olivecrona. Nella prima edizione di *Law as Fact*<sup>162</sup> e nel successivo saggio *Legal Language and Reality*<sup>163</sup>, egli cerca di dimostrare che i diritti soggettivi non possono corrispondere a dei fatti del mondo esterno e per farlo utilizza frequentemente l'esempio della proprietà. La sua riflessione diviene ancora più interessante, ai nostri scopi, nella seconda edizione di *Law as Fact*<sup>164</sup>, in cui il filosofo del diritto considera espressamente la questione delle rappresentazioni mentali che accompagnano l'utilizzo del termine 'proprietà'.

Innanzitutto, quando si occupa del tema del significato di 'proprietà' nella prima edizione di *Law as Fact*<sup>165</sup>, Olivecrona, dopo aver escluso in breve che il diritto di proprietà sia identificabile con il bene su cui insiste<sup>166</sup>, si concentra principalmente sulla relazione fra proprietà e possesso. Egli evidenzia che si tratta di due fenomeni distinti<sup>167</sup>. Possesso e proprietà sono, nella maggior parte dei casi,

---

<sup>162</sup> K. OLIVECRONA, *Law as Fact*, Einar Munksgaard, Copenhagen/Humphrey Milford, London, 1939, trad. it. *Il diritto come fatto*, Giuffrè, Milano, 1967.

<sup>163</sup> ID., *Legal Language and Reality*, in R. A. Newman, ed., *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*, The Bobbs-Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1962, pp. 151-191, trad. it. *Linguaggio giuridico e realtà*, in U. Scarpelli/P. Di Lucia, a cura di, *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994, pp. 147-187.

<sup>164</sup> ID., *Law as Fact*, 2. ed., Stevens & Sons, London, 1971, trad. it. *La struttura dell'ordinamento giuridico*, Etas-Kompass, Milano, 1972.

<sup>165</sup> Cfr. K. OLIVECRONA, *Law as Fact*, cit., pp. 78-88; trad. it. cit., pp. 65-74.

<sup>166</sup> «Obviously the right of property is not identical with the thing owned» (*ivi*, p. 83; trad. it. cit., p. 69: «Ovviamente il diritto di proprietà non coincide con la cosa»).

<sup>167</sup> «It is obvious [...] that, according to current opinion, the right of ownership and the actual enjoyment of the possession are different things, though they are often both present at one time. By many jurists the actual possession has been defined as the counterpart in the real world of the right of property, which is represented as belonging to another context. They cannot always coincide, because the presence of the right is determined by the law. The right is acquired when such and such facts have taken place, e. g. a sale, the death of a relative etc. It is lost on account of corresponding facts, such as a new sale, a donation etc. The existence of a right is absolutely dependent on these facts, whose legal effects are determined by the law. The actual possession, the ability to use the thing, on the contrary, depends on a multitude of conditions which cannot be ascertained by reference to the law alone. The legal title is certainly of great importance in this respect too, since people habitually take care to abstain from interfering with the possession of the holder of a title. But the actual ability to use the object in question is not absolutely determined by the law» (*ivi*, pp. 84-85; trad. it. cit., pp. 69-70: «È [...] ovvio che secondo la concezione corrente il diritto di

concomitanti, ma l'esistenza del diritto di proprietà su un bene dipende dalle norme giuridiche di uno specifico ordinamento, mentre il possesso, ossia la possibilità effettiva di disporre del medesimo bene, può dipendere anche da condizioni extra-normative. Il punto fondamentale dell'argomentazione di Olivecrona è che, poiché la relazione fra proprietà e possesso non è una relazione necessaria, essi non sono inscindibili. Di conseguenza, una rappresentazione iconica, per esempio un'immagine, raffigurante una situazione di possesso non può rappresentare la proprietà. La connessione fra questa impossibilità e l'irriducibilità della proprietà al possesso emerge chiaramente quando Olivecrona parla dei diritti soggettivi e del potere a essi connesso:

It was said that the alleged power is non-existent – that we are unable to seize the power which the word is believed to signify. The alleged power is therefore an empty word, as was pointed above. Now it might be argued that patterns of conduct cannot be laid down by means of empty words. A picture of a situation and of a line of action cannot be expressed if there is not a definite meaning connected with the words. Therefore it would seem that the analysis of the conception of a right must be wrong in some respect, since it is obvious that rules are effectively laid down by means of this conception.

---

proprietà ed il possesso effettivo della cosa sono due fenomeni distinti, benché nella maggior parte dei casi siano concomitanti. Molti giuristi hanno visto nel possesso la contropartita nel mondo empirico del diritto di proprietà inteso come realtà sovrasensibile. Ma è chiaro che diritto e possesso possono benissimo non verificarsi tutti e due nello stesso tempo, in quanto l'esistenza del diritto è determinata dalle leggi. Il diritto viene acquistato in seguito al verificarsi di un certo numero di fatti, ad esempio una compravendita, la morte di un parente, ecc. L'esistenza del diritto dipende in modo esclusivo da questi fatti, le cui conseguenze giuridiche sono fissate dalle norme. Il possesso effettivo invece, ovvero il potere concreto di usare della cosa, dipende da una molteplicità di condizioni che non possono venire accertate in base a criteri puramente giuridici. Il titolo legale ha una grande importanza anche nei confronti del possesso, poiché la gente di solito evita di interferire nel possesso del detentore del titolo: ma il potere effettivo di usare della cosa in questione non dipende esclusivamente dalle norme»).

The answer to this objection is the following. The power which is labelled a right is really non-existent. It is an empty word. But the power is thought to be a power to *do* something. It refers to an imagined action. If this action is clearly conceived a rule is really laid down through the proclamation of the right. The *pattern of conduct* is contained in the idea of the action, or actions, which the possessor of the right is said to be entitled to perform<sup>168</sup>.

Olivecrona sostiene dunque che parole come ‘diritto soggettivo’ o ‘proprietà’ siano parole vuote, cioè prive di un referente empirico. Usando queste espressioni, però, possiamo riferirci a un potere, che concepiamo come potere di fare qualcosa, e che riferiamo dunque a una linea di azione rappresentabile attraverso immagini. Quindi, non è possibile costruire una rappresentazione iconica – e la parola che Olivecrona usa nel brano riportato è appunto *picture* – di una situazione o di una linea di condotta con cui sia possibile identificare il significato di espressioni come ‘proprietà’ o ‘diritto soggettivo’, ma ciò non esclude comunque la possibilità di individuare, nei casi concreti in cui i termini in esame sono utilizzati, una condotta particolare, che può ovviamente essere rappresentata iconicamente: si tratta della condotta, descritta dal filosofo come una

---

<sup>168</sup> *Ivi*, pp. 95-96; trad. it. cit., p. 79-80: «Si è detto infatti che il preteso potere non esiste, che non si riesce assolutamente a cogliere nella realtà quel potere a cui la parola, secondo la convinzione comune, rimanda. Il preteso potere di conseguenza non è altro che una parola vuota. A questo punto si potrebbero esprimere seri dubbi sulla possibilità di stabilire delle direttive di comportamento servendosi di vuote parole. La rappresentazione di una situazione e di una linea di condotta non può venire espressa con termini privi di significato preciso. Di conseguenza la nostra analisi della nozione di diritto soggettivo può apparire sbagliata, dal momento che le norme vengono oggettivamente formulate con l'aiuto di tale nozione.

La risposta a tale obiezione è la seguente. Il potere indicato dalla espressione diritto soggettivo non esiste, è una parola vuota. Ma tale potere è pensato come potere di *fare* qualcosa, si riferisce alla rappresentazione di un'azione. Se tale rappresentazione riesce a raggiungere un grado sufficiente di chiarezza, ecco che la regola di condotta viene effettivamente stabilita mediante la proclamazione del diritto. La *direttiva di comportamento* è contenuta nell'idea dell'azione o delle azioni che il detentore del diritto è autorizzato a compiere».

*imagined action*, a cui riferiamo il potere associato alle espressioni in questione. Essa può essere individuata con minore o maggiore difficoltà a seconda della situazione, ma non sarà mai *il* concetto di diritto soggettivo o di proprietà. Questi ultimi continueranno a essere dei concetti vuoti e quindi non rappresentabili iconicamente. Possiamo dunque correlare delle immagini al concetto di diritto soggettivo o a quello di proprietà, ma si tratterà sempre di immagini di fatti connessi, in casi particolari, al concetto, non di immagini *del* concetto. Per esempio, se Tizio è proprietario di una mela, l'immagine di Tizio che regge la mela, o la sequenza di immagini che raffigurano l'interazione fra Tizio e la mela, non rappresentano il diritto di proprietà di Tizio sulla mela, bensì le condotte che Tizio immagina di poter porre in essere nella sua relazione con la mela.

Queste considerazioni vengono in parte riprese in *Legal Language and Reality*, in cui Olivecrona torna a occuparsi della proprietà e formula un esempio interessante. Propone cioè di immaginare una situazione in cui vi sia un titolare di un diritto di proprietà su un terreno e si chiede che cosa accadrebbe se il suo vicino pensasse a quel diritto di proprietà:

In thinking that one's neighbor is the owner of the land on the other side of the fence one may have in mind a lot of things: the ground itself, the fence, the recollection of how the neighbor has told one about his buying the property, some idea of the unpleasant legal consequences of trespassing on the property of other people, and so on. But we never find the right of property itself; we find only the word<sup>169</sup>.

---

<sup>169</sup> K. OLIVECRONA, *Legal Language and Reality*, cit., p. 183; trad. it. cit., p. 178: «Nel pensare che il proprio vicino è proprietario della terra che si trova al di là della staccionata si possono avere in mente molte cose: la terra stessa, la staccionata, il ricordo del modo in cui il vicino ha parlato del suo acquisto della proprietà, qualche idea delle spiacevoli conseguenze giuridiche del violare la proprietà altrui, e così via; mai però rintracceremo nella nostra mente il diritto di proprietà in se stesso: vi troveremo solo l'espressione "diritto di proprietà"».

L'idea centrale del brano è che possiamo connettere mentalmente diversi elementi alla parola 'proprietà'. Questi elementi, come il terreno, la recinzione o l'episodio del vicino che dice come ha acquistato il terreno, possono essere rappresentati iconicamente, ma non costituiscono il significato del termine 'proprietà', che resta un termine vuoto. È qui evidente il rifiuto della tesi della riducibilità del diritto di proprietà al bene su cui insiste o al possesso di quel bene: «A's right of ownership of a piece of land is not identical with his being in actual possession of the land [...]»<sup>170</sup>. Questa posizione è chiaramente molto vicina a quella di Bentham, che abbiamo esaminato in precedenza<sup>171</sup>.

Per riassumere le riflessioni di Olivecrona fin qui considerate, possiamo affermare che la parola 'proprietà' è associabile a rappresentazioni iconiche di oggetti o stati di cose materiali – per esempio, l'immagine dell'appezzamento di terreno su cui il diritto di proprietà insiste, o quella del titolare di quel diritto –, ma nessuna di esse è in grado di rappresentare compiutamente il concetto di proprietà. Interpretare questa tesi in senso mentalistico, come vedremo più in dettaglio in seguito, porterebbe a ipotizzare che la nostra mente è in grado di associare e associa al termine 'proprietà' una serie di rappresentazioni mentali iconiche – per esempio, le immagini mentali di un bene o di una persona che tiene in mano quel bene –, il cui contenuto cambia a seconda del contesto in cui il termine in questione viene utilizzato; tuttavia, nessuna di esse sarebbe equivalente al significato del termine 'proprietà'.

È proprio una tesi del genere che sembra emergere anche dalla seconda edizione di *Law as Fact*. Qui, oltre alla già esaminata tesi dell'irriducibilità della

---

<sup>170</sup> *Ivi*, p 185; trad. it. cit., p. 181: «Il diritto di proprietà di A su un terreno non coincide col possesso di fatto che egli ha del terreno [...]».

<sup>171</sup> La grande differenza fra la posizione di Olivecrona e quella di Bentham è, ovviamente, che, mentre per quest'ultimo la proprietà è definibile come un'aspettativa di vantaggi futuri, secondo Olivecrona il termine 'proprietà' non può essere definito in questo modo. La somiglianza fra le posizioni dei due autori risiede invece nelle loro considerazioni su ciò che la proprietà non può essere, o meglio su ciò con cui la proprietà non può essere identificata.

proprietà a situazioni fattuali<sup>172</sup>, si trovano infatti espliciti riferimenti al tema delle rappresentazioni mentali.

Olivecrona ne parla in primo luogo durante l'esame critico delle teorie che hanno cercato di rendere conto del concetto di diritto soggettivo. Parte di questo esame è dedicata alla cosiddetta *representation theory of rights*, che Olivecrona ricostruisce a partire dalle riflessioni di diversi giuristi, in particolare Ernst Zitelmann<sup>173</sup>.

In base a questa teoria, un diritto soggettivo, così come un dovere, è un'immagine o rappresentazione – i due termini sono usati da Olivecrona come sinonimi – della mente umana, usata per scopi pratici<sup>174</sup>. Non si tratterebbe di entità oggettive, ma di immagini create dalla mente. Più specificamente, secondo Olivecrona, le tesi centrali della *representation theory of rights* sono due:

---

<sup>172</sup> Olivecrona sostiene infatti nuovamente che «the right of ownership cannot be identified with any factual situation. The statement that A is the owner of this house tells me nothing about the actual relationship between A and the house. It does not say that A is living in the house, that he takes care of it, or draws an income from it. He need not have it in his power to make any decisions concerning the use of the house; the house may be so heavily mortgaged that the power of decision has passed to the creditors. The owner may, indeed, be ignorant of the existence of the house» (K. OLIVECRONA, *Law as Fact*, 2. ed., cit., p. 194; trad. it. cit., p. 224: «[...] il diritto di proprietà non può venire identificato con nessuna situazione di fatto. L'asserzione che A è proprietario della casa non dice nulla sull'effettivo rapporto tra A e la casa: non dice se A vi abita, se se ne prende cura, o se ne trae un profitto. Non è detto che A abbia il potere di prendere decisioni sul modo di fare uso della casa, perché questa potrebbe essere così pesantemente ipotecata che il potere di decisione sia passato ai creditori. Il proprietario può perfino ignorare l'esistenza della casa»).

<sup>173</sup> Cfr. *ivi*, pp. 163-168; trad. it. cit., pp. 197-201. Oltre a Zitelmann, gli altri giuristi a cui Olivecrona si rifà per delineare la teoria della rappresentazione dei diritti sono Sigmund Schlossmann, Georg Jellinek, Leo Rosenberg, Karl Engisch e Östen Undén.

<sup>174</sup> «So far legal rights and duties seem to be of an entirely subjective nature: images or representations that we use as vehicles of thought for practical purposes» (*ivi*, p. 164; trad. it. cit., p. 198: «Sin qui i diritti soggettivi e i doveri sembrano avere natura del tutto soggettiva: sono immagini, o rappresentazioni, da noi usate come veicolo del pensiero per fini pratici»).

In the representation theory of rights two contentions are included:  
(i) that rights are images or representations, and (ii) that these representations are substituted for legal norms<sup>175</sup>.

Per quanto riguarda la prima tesi, che ci interessa maggiormente, sottolineiamo nuovamente che, come risulta evidente dal passo appena citato, il termine ‘rappresentazione’ è inteso da Olivecrona come sinonimo di ‘immagine’: per lui le rappresentazioni mentali non sono altro che immagini mentali. L’idea di un linguaggio del pensiero e la conseguente elaborazione della categoria delle rappresentazioni mentali proposizionali, contrapposte a quelle iconiche, emergeranno, infatti, solo negli anni successivi a quelli in cui scrive Olivecrona. L’identificazione fra ‘rappresentazione’ e ‘immagine’ risulta chiaramente anche dalla riflessione che il filosofo sviluppa sulla prima tesi della *representation theory of rights*:

[...] it is never made clear of what the image or representation consists. In the representation of a tree, a centaur, or a ghost, we have a picture in our mind. What corresponds to this in the representation of a right? In the case of the right of property, we may represent to our mind the person of the owner, the object of the right, certain consequences that are supposed to follow from his having this right, and some norms that are relevant for those questions. But where is the right itself? No proponent of the representation theory seems to have very difficult to see how it could be answered. We have the word ‘right’ in our mind; but we find no image or representation designated by this word<sup>176</sup>.

---

<sup>175</sup> *Ivi*, p. 167; trad. it. cit., p. 201: «La teoria della rappresentazione accoglie due assunti: 1) che i diritti soggettivi sono immagini o rappresentazioni; 2) che queste rappresentazioni stanno a sostituire le norme giuridiche».

<sup>176</sup> *Ibidem*; trad. it. cit., p. 201: «[...] non è mai chiaro in che cosa l’immagine o rappresentazione consista. Quando ci rappresentiamo un albero, o anche un centauro o un fantasma, abbiamo in mente qualcosa: quale ne è l’equivalente quando immaginiamo un diritto soggettivo? Nel caso del diritto di proprietà possiamo

Il nucleo di questa critica alla *representation theory* è costituito dall'impossibilità di individuare una rappresentazione, ossia, per Olivecrona, – lo ripetiamo – un'immagine mentale, che stia per il diritto soggettivo. Nel caso della rappresentazione di un albero, per esempio, scrive l'autore, possiamo avere un'immagine nella mente, appunto l'immagine dell'albero: ma nel caso del diritto soggettivo, non si può individuare un'immagine mentale che lo rappresenti. È evidente che questa posizione deriva dalla tesi, già delineata, della generale irriducibilità del diritto soggettivo a oggetti o stati di cose rappresentabili attraverso un'immagine, non necessariamente mentale. Olivecrona, tra l'altro, utilizza, come esempio illustrativo della propria posizione, proprio il concetto di proprietà: le immagini mentali che possono presentarsi alla nostra mente, quando usiamo il termine 'proprietà', possono rappresentare la persona del proprietario, il bene oggetto del diritto o le conseguenze derivanti dalla titolarità del diritto, ma nulla di tutto ciò corrisponde alla proprietà. Sembra possibile, in questi casi, avere in mente solo la parola 'diritto' o la parola 'proprietà', ossia le stringhe di lettere che formano queste parole; esse, però, non possono costituire delle rappresentazioni mentali, se queste ultime vengono identificate, come fa Olivecrona, con le immagini mentali.

Considerazioni simili a quelle appena esaminate vengono poi riprese alla fine del capitolo sesto, quando il filosofo specifica la propria posizione sui contenuti mentali connessi ai termini del linguaggio giuridico come 'diritto soggettivo':

---

rappresentarci nel pensiero la persona del proprietario, l'oggetto del diritto, determinate conseguenze, che si suppone derivino dal fatto che egli è il titolare del diritto, e certe norme che sono al proposito rilevanti: ma il diritto soggettivo, in se stesso, che cosa è? Non sembra che nessuno tra i sostenitori della teoria della rappresentazione abbia tentato di rispondere a questa domanda; ed è assai difficile immaginare come si sarebbe potuto dare una risposta: abbiamo in mente le parole "diritto soggettivo", ma non troviamo immagine o rappresentazione designata da queste parole».

The mental content behind our talk of rights seems to be as follows: We have *a presentation of the object of a right* – usually a physical object or the action of a person. The word ‘right’ stands for nothing, it designates nothing. But the word itself is *visually or auditively passed on to the mind*. These two presentations – the word and the object – make up the idea of a right<sup>177</sup>.

Nel brano appena riportato si trova esposta con grande chiarezza la tesi già presente nella prima edizione di *Law as Fact* e in *Legal Language and Reality*, ma in questo caso è declinata in modo più evidente in termini mentalistici. Di fronte all’espressione ‘diritto soggettivo’, alla mente, secondo Olivecrona, si presentano due cose:

- i. le immagini mentali dell’oggetto del diritto, cioè le immagini di un bene o di un’azione;
- ii. il sintagma ‘diritto soggettivo’, cioè l’insieme delle lettere che formano l’espressione in questione.

La parola e l’oggetto, che si presentano alla mente umana, costituiscono l’idea di diritto soggettivo. Il significato di ‘diritto soggettivo’, così come il significato di ‘proprietà’, non è quindi riducibile a immagini mentali, anzi, secondo Olivecrona, questi termini non designano nulla. Esistono solo alcune parole che si presentano alla mente insieme alle immagini mentali associate a esse; queste parole, non costituendo un’immagine mentale, non sono, secondo l’autore, una

---

<sup>177</sup> Cfr. *ivi*, pp. 183-184; trad. it. cit., p. 215: «Il contenuto mentale che sta dietro al discorso dei diritti soggettivi sembra essere il seguente: abbiamo *la rappresentazione dell’oggetto del diritto soggettivo*, di solito un oggetto fisico o il comportamento di una persona: su di esso, come si dice, abbiamo un diritto soggettivo; l’espressione “diritto soggettivo” non indica nulla, non designa nulla, ma, in se stessa, come espressione, viene *data attraverso la vista o l’udito alla mente*: queste due rappresentazioni – l’espressione e l’oggetto – creano l’idea di diritto soggettivo». Si noti che, nella traduzione di questo passo, il termine ‘rappresentazione’ viene usato per tradurre il termine inglese ‘presentation’ e assume così un significato più ampio del termine ‘representation’, che Olivecrona intende come sinonimo di ‘image’.

rappresentazione mentale, dato che, come abbiamo mostrato più volte, le due nozioni vengono da lui totalmente sovrapposte<sup>178</sup>.

In conclusione, possiamo ammettere che, se si intende, come fa Olivecrona, il sintagma ‘rappresentazione mentale’ come semanticamente identico al sintagma ‘immagine mentale’, il significato del termine ‘proprietà’ non può essere considerato equivalente a una rappresentazione mentale, a patto che si respinga la tesi della sua identificabilità con oggetti o stati di cose materiali. D’altro canto, quest’ultima è proprio la tesi che abbiamo cercato di attaccare finora, ripercorrendo le riflessioni di Bentham e di Bloomfield sulla proprietà. Tuttavia, la nostra definizione di partenza di ‘rappresentazione mentale’ non è identica a quella di Olivecrona: essa include le immagini mentali, intese come *species* del *genus* rappresentazioni iconiche, ma anche le rappresentazioni proposizionali. Proprio la nozione di rappresentazione mentale proposizionale potrebbe allora costituire un punto di partenza per caratterizzare, in positivo, il concetto di proprietà nel senso di rappresentazione mentale, come mostreremo più diffusamente in seguito. Come abbiamo già detto, però, Olivecrona non poteva essere a conoscenza di tale nozione, visto che essa si sviluppò, insieme alla semantica cognitiva e agli studi dedicati specificamente alle rappresentazioni mentali, solo successivamente alla sua opera. In una odierna teoria di semantica cognitiva si potrebbe allora condividere l’idea che le immagini mentali e, più in generale, le rappresentazioni iconiche siano connesse al termine ‘proprietà’; il significato del termine potrebbe però essere caratterizzato principalmente

---

<sup>178</sup> La stessa idea è ribadita da Olivecrona più avanti nel testo, in relazione al diritto alla restituzione di una somma di denaro: «I pretend to have a monetary claim against another person. The reason for this is that he has borrowed some money from me on the promise of paying it back on June 1st, 19-. What is present in my mind is the representation of a certain action of the debtor – the paying of a sum of money on the day in question – in connection with the words that ‘I have a right’ to claim the performance of this action» (*ivi*, p. 191; trad. it. cit., p. 221: «Supponiamo che io pretenda di avere un credito nei confronti di qualcuno, per il fatto che questi ha preso a prestito il 1° giugno 19...: nella mia mente io mi raffiguro una determinata azione del debitore – il pagamento di una somma di denaro il giorno in questione – connessa con le parole che “io ho il diritto” di esigere che essa sia compiuta»).

attraverso rappresentazioni proposizionali e la tesi della sua vuotezza potrebbe così essere respinta.

## 2.6. *L'antiriduzionismo di Snare*

Nelle applicazioni della semantica cognitiva al concetto di proprietà, il testo di filosofia del diritto forse più frequentemente citato è *The Concept of Property* di Frank Snare<sup>179</sup>. All'interno dell'articolo è contenuta una serie di argomenti filosofici contro la tesi della riducibilità del concetto di proprietà a oggetti o stati di cose materiali che è quindi bene ripercorrere.

Nella prima parte dell'articolo, Snare cerca di descrivere il modo in cui un marziano potrebbe vedere il mondo e, in particolare, l'istituzione della proprietà:

A Martian visiting our planet would understand little of what goes on in our everyday life if he missed the fact that much of our behavior is guided by, and is only intelligible within the context of, this institution [l'istituzione della proprietà]. For example, he would completely miss what we are doing when we sell an automobile or give a gift or steal an apple. After all, a stolen apple doesn't *look* any different from any other apple<sup>180</sup>.

Snare utilizza il marziano per fare riferimento a una conoscenza del mondo basata su quello che possiamo indicare, utilizzando una terminologia hartiana,

---

<sup>179</sup> F. SNARE, *The Concept of Property*, in "American Philosophical Quarterly", 9, 2, 1972, pp. 200-206. Come vedremo meglio in seguito, l'articolo di Snare riveste molta importanza nelle applicazioni dell'approccio cognitivista al concetto di proprietà perché è stato utilizzato in una delle prime fra queste applicazioni, ossia in G. A. MILLER/P. N. JOHNSON-LAIRD, *Language and Perception*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (MA), 1976, pp. 558-583. In seguito, esso ha costituito un punto di riferimento nell'applicazione della teoria dei modelli mentali di Johnson-Laird alla proprietà. I cognitivisti che si sono successivamente interessati al concetto di proprietà hanno spesso richiamato questi lavori e, di conseguenza, esplicitamente o implicitamente, anche l'analisi di Snare.

<sup>180</sup> F. SNARE, *The Concept of Property*, cit., p. 200.

come un punto di vista esterno estremo. La conoscenza del mondo ottenuta dall'alieno è quella di chi non può cogliere la differenza fra una mela rubata e una mela qualunque. Il fatto che una mela sia stata rubata non la rende, da un punto di vista esterno estremo, diversa da un'altra mela qualsiasi. Questo vale in particolare in riferimento alla percezione visiva: se fotografassimo entrambe le mele e mettessimo a confronto le due fotografie, nessuna differenza di questo tipo potrebbe essere notata. Lo stesso vale allora per una mela non rubata, di proprietà di Tizio, e una mela che non appartiene a nessuno: esse, e anche le loro immagini, non mostrerebbero la differenza esistente. Questa impossibilità di rappresentare iconicamente la differenza in esame dipende, naturalmente, dal fatto che la proprietà della mela di Tizio non può essere percepita attraverso la semplice osservazione della mela, cioè attraverso il solo uso della vista.

In seguito, Snare argomenta anche contro la riducibilità della proprietà al possesso, attraverso un'analisi dell'uso dei termini a cui possiamo ricorrere per indicare situazioni di possesso, in particolare l'aggettivo "mio":

For example, the personal "possessive" pronouns can sometimes be used in ways which do not imply any property relationships. For example I might use phrases such as "my hand," "my person," "my labor," or "my essay" where I could have just as easily said "the hand which is attached to me and which is, in the best of circumstances, under my direct control," or "the person who is me," or "the work I did," or "the essay I wrote," where the none of these imply ownership. A slave's hand is *his* hand – whose else would it be? – and yet it is his master's property and not his own<sup>181</sup>.

La parola 'mio' normalmente precede un nome che designa un bene di proprietà di chi lo usa; tuttavia, può anche accadere che essa operi come aggettivo a tutti gli effetti possessivo, cioè che preceda un nome designante un bene che non

---

<sup>181</sup> *Ibidem*.

è di proprietà di chi lo usa: il caso della mano dello schiavo usato nel brano esemplifica appunto questo secondo tipo di utilizzo.

Anche gli argomenti di Snare rafforzano dunque la tesi dell'irriducibilità della proprietà a oggetti o stati di cose materiali e, in forza di essi, appare ancora più fondato escludere che l'immagine di una situazione fattuale di possesso possa rappresentare il concetto di proprietà. A questi argomenti Snare aggiunge inoltre una caratterizzazione in positivo di questo concetto, su cui ci soffermeremo più avanti<sup>182</sup>.

### ***2.7. La riflessione di Scarpelli sulle rappresentazioni iconiche***

Anche Scarpelli, richiamando il già citato esempio usato da Bloomfield in *Language*, si è occupato del problema della rappresentazione iconica dei termini del lessico giuridico<sup>183</sup>. La domanda di partenza che egli si pone è come si potrebbe avere una rappresentazione iconica del diritto di credito, dal momento che manca un'immagine di tale diritto. La sua prima tesi è che il problema della realizzabilità di rappresentazioni iconiche possa essere parzialmente risolto dall'adozione di un linguaggio alfabetico: in esso esistono infatti certe parole che vengono usate per indicare oggetti percepibili o relazioni percepibili fra oggetti. La differenza rispetto a un linguaggio fatto di immagini è che la connessione fra le parole, da un lato, e gli oggetti o le relazioni a cui esse rinviano, dall'altro, «non dipende ora dalla somiglianza fra l'immagine e la cosa, ma da una consuetudine o stipulazione»<sup>184</sup>. Possiamo aggiungere, in base a quanto detto in precedenza sulla nozione di rappresentazione iconica, che anche i rapporti di somiglianza sono frutto di convenzioni, ma il loro riconoscimento si basa su operazioni percettive che non

---

<sup>182</sup> Cfr. *infra*, pp. 119-121.

<sup>183</sup> Cfr. U. SCARPELLI, *Diritti positivi, diritti naturali: un'analisi semiotica*, in S. Caprioli/F. Treggiari, a cura di, *Diritti umani e civiltà giuridica*, Centro Studi Giuridici e Politici, Perugia, 1992, pp. 31-44, pubblicato in seguito con il titolo *Diritti positivi e diritti naturali: un'analisi semiotica*, in U. Scarpelli/P. Di Lucia, a cura di, *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994, pp. 233-245.

<sup>184</sup> *Ivi*, p. 234.

hanno luogo nel caso dei linguaggi alfabetici. Se però assumiamo che ogni parola di un linguaggio alfabetico abbia un corrispondente in un oggetto percepibile o in una relazione percepibile fra oggetti, possiamo caratterizzare tale linguaggio come una sorta di specchio:

Fino a questo punto sarebbe accettabile la concezione del linguaggio, per cui il linguaggio è (in un senso ovviamente ampio e metaforico) una pittura del mondo; o, se qualcuno preferisce alla pittura lo specchio, il mondo si specchia nel linguaggio<sup>185</sup>.

I termini del linguaggio considerati finora sono associabili a rappresentazioni iconiche: ogni termine starebbe infatti per un oggetto o una relazione che possono essere percepiti attraverso la vista e quindi, per esempio, riprodotti su tela o fotografati. Scarpelli, però, ritiene che non tutti i termini del nostro linguaggio abbiano questa caratteristica e, per dimostrarlo, si riferisce proprio alle parole ricorrenti nel linguaggio giuridico, in particolare all'espressione 'diritto soggettivo':

A quale specie di oggetto o relazione fra oggetti corrisponde tale parola? Quale modo di essere nel mondo si rispecchia nel linguaggio allorché essa vi figura? Più incauti talvolta dei pellerossa adottiamo «diritto», ma non sappiamo bene a quale proposito. Come se qualcuno creasse ed impiegasse un'immagine senza sapere che cosa mai nel mondo corrisponda all'immagine<sup>186</sup>.

Per capire il significato dei termini come 'diritto', bisogna, secondo Scarpelli, abbandonare la concezione pittorica del linguaggio: bisogna cioè riconoscere che non a ogni termine corrisponde un referente nel mondo. Non si

---

<sup>185</sup> *Ibidem.*

<sup>186</sup> *Ibidem.*

deve quindi cercare un referente a ogni costo, ma, in linea con le indicazioni del secondo Wittgenstein, l'uso, ed è quest'ultimo che può essere qualificato come il significato delle parole<sup>187</sup>. In particolare, è possibile distinguere fra due tipi di uso:

- i. un uso referenziale;
- ii. un uso non referenziale.

Solo nel caso di un uso referenziale, la ricerca di un referente ha senso.

Dobbiamo a questo punto chiederci come la concezione del significato propria della semantica cognitiva si relazioni con la concezione del significato come uso adottata da Scarpelli nel saggio appena esaminato. Innanzitutto, si deve riconoscere che l'uso di cui parlano Wittgenstein e Scarpelli non ha alcuna connotazione mentalistica; la loro concezione del significato non coincide dunque con l'idea che esso sia equivalente a una costruzione mentale<sup>188</sup>. Nonostante questo, possiamo comunque affermare che la distinzione fra uso referenziale e uso non referenziale non sembra essere incompatibile con l'approccio cognitivista. Per quest'ultimo, infatti, sia i termini che presentano un uso referenziale sia quelli che presentano un uso non referenziale sono associabili a rappresentazioni mentali. L'idea, attaccata da Scarpelli, che a ogni parola corrisponda un oggetto o una relazione tra oggetti non è un elemento costitutivo della semantica cognitiva. Se si volesse respingere tale idea, all'interno di una teoria del significato di stampo cognitivista, si potrebbe mantenere la distinzione fra uso referenziale e uso non referenziale delle parole e sostenere che, nel primo caso, le rappresentazioni mentali correlate alle parole sono iconiche, mentre, nel secondo caso, non lo sono: una teoria di semantica cognitiva non è tenuta a identificare il significato di ogni termine con una rappresentazione iconica. Quindi, anche se le due concezioni del significato che stiamo esaminando differiscono, entrambe sono in grado di

---

<sup>187</sup> Si tratta, più precisamente, dell'uso «nelle sue modalità tipiche e ripetibili, determinabili attraverso una regola d'uso» (*ivi*, p. 236).

<sup>188</sup> Cfr. L. WITTGENSTEIN, *Philosophische Untersuchungen*, Basil Blackwell, Oxford, 1953, trad. it. *Ricerche filosofiche*, Einaudi, Torino, 2009, dove, come è noto, è possibile rinvenire numerosi attacchi nei confronti del mentalismo inteso come tesi semantica.

condividere la stessa posizione critica verso una concezione pittorica del linguaggio.

In conclusione, la prima tesi sostenuta da Scarpelli – espressioni come ‘diritto soggettivo’ non sono associabili a un’immagine – non fa che rafforzare l’idea che il termine ‘proprietà’ non sia rappresentabile iconicamente e quindi, che, in una prospettiva mentalistica, la rappresentazione mentale di ‘proprietà’ non sia iconica. La seconda tesi di Scarpelli – il significato coincide con l’uso, non inteso in senso mentalistico – non è accettabile da parte di una teoria di semantica cognitiva: quest’ultima può accettare che espressioni come ‘diritto soggettivo’ non abbiano un significato referenziale, ma non che il significato in generale coincida con un uso inteso senza alcuna connotazione mentalistica.

### **3. Alcune indicazioni in positivo: la rappresentazione proposizionale della proprietà**

Le riflessioni che abbiamo riportato finora offrono forti ragioni per negare che la proprietà sia rappresentabile iconicamente – in base alla nozione di rappresentazione iconica che abbiamo scelto di adottare all’inizio del capitolo. A questa tesi negativa si può accostare una tesi positiva, in base alla quale la rappresentazione della proprietà non può che avere un carattere proposizionale. Di seguito verranno quindi esaminati alcuni spunti giusfilosofici che avallano questa tesi. Ovviamente, anche se abbiamo già descritto parzialmente la nozione di rappresentazione proposizionale, è qui opportuno soffermarsi in maniera più approfondita su di essa.

#### ***3.1. La nozione di rappresentazione proposizionale***

Un primo modo di definire le rappresentazioni proposizionali consiste nel definirle come tutte quelle rappresentazioni che non sono iconiche – in base al senso dell’aggettivo ‘iconico’ che abbiamo deciso di adottare in precedenza. Riprendendo la distinzione già introdotta fra modalità Alfa e modalità Beta, si può

affermare che le rappresentazioni proposizionali sono quelle rappresentazioni che percepiamo come tali dopo aver riconosciuto, su basi puramente proposizionali, che stanno per qualcosa di altro – il rappresentato –, senza cioè che questo riconoscimento avvenga su basi percettive. Siamo di fronte a una rappresentazione proposizionale, dunque, quando capiamo subito di avere a che fare con un'entità dotata di funzione segnica e non percepiamo quell'entità come se fosse ciò a cui essa rimanda.

Di conseguenza, per differenziare le rappresentazioni mentali proposizionali da quelle iconiche possiamo affermare che le prime, a differenza delle seconde, non riproducono interiormente l'esperienza della percezione visiva comune. Per completare questa caratterizzazione, possiamo fare ricorso all'uso del sintagma 'rappresentazione proposizionale' rintracciabile a partire dall'opera di Jerry A. Fodor<sup>189</sup>. Come si è accennato nel primo capitolo, si tratta di intendere il sintagma in questione nel senso di «a language-like mental encoding that possesses a vocabulary, grammar, and semantics, such as Fodor's language of thought»<sup>190</sup>. Affermare l'esistenza delle rappresentazioni mentali proposizionali significa quindi sostenere che alcune o tutte le rappresentazioni mentali siano caratterizzate da una struttura proposizionale: questo implica ammettere che la funzione rappresentativa della mente umana venga esercitata, in parte o del tutto, attraverso il ricorso a un sistema di simboli, che costituisce un linguaggio del pensiero. Non è però nostra intenzione approfondire ulteriormente questa nozione; non vogliamo infatti abbracciare una teoria rappresentazionale specifica, come quella di Fodor, ma semplicemente fornire una caratterizzazione abbastanza larga del formato rappresentazionale a cui ci si riferisce quando si usa la nozione di rappresentazione mentale proposizionale. Non ci occuperemo, quindi, del problema, di pertinenza della filosofia della mente, di come un simbolo di un linguaggio del pensiero possa

---

<sup>189</sup> Si veda soprattutto J. A. FODOR, *The Language of Thought*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1975.

<sup>190</sup> N. J. NERESSIAN, *Conceptual Change: Creativity, Cognition, and Culture*, in J. Meheus/T. Nickles, eds., *Models of Discovery and Creativity*, Springer, Dordrecht, 2009, p. 142.

avere un significato intrinseco e non necessiti di un'ulteriore interpretazione<sup>191</sup>. Qui ci interessa infatti, semplicemente, fornire una serie di argomentazioni giusfilosofiche sul perché il concetto di proprietà dovrebbe essere ricondotto, in linea generale, al *genus* delle rappresentazioni mentali proposizionali, piuttosto che a quello delle rappresentazioni mentali iconiche, e sul ruolo che queste ultime possono ricoprire in relazione al concetto in questione.

### 3.2. Ancora sui Cohen

Due scritti che possiamo qui riprendere sono quelli di Felix e Morris Cohen, di cui abbiamo esaminato in precedenza la *pars destruens*.

Per quanto riguarda il primo scritto, Morris Cohen definisce la proprietà come un diritto esclusivo, nel senso di un potere sovrano, di un individuo su una cosa. L'essenza della proprietà consiste in un diritto di escludere gli altri dal bene ed è per questo motivo che, come si è detto in precedenza, identificare la proprietà con un bene materiale, secondo l'autore, è assurdo<sup>192</sup>.

La riflessione presentata dal secondo testo è più approfondita e giunge a un esito parzialmente differente. La proprietà è, infatti, secondo Felix Cohen, un insieme di relazioni. Non è semplicemente una relazione fisica fra un individuo e un bene, perché parlare di proprietà significa sempre fare riferimento a un insieme di limitazioni, stabilite da diverse norme giuridiche, e le limitazioni in questione sono basate sui diritti soggettivi di cui sono titolari i soggetti diversi dal proprietario<sup>193</sup>. Le relazioni in cui la proprietà consiste sono dunque relazioni tra persone in connessione a beni, materiali o immateriali:

Can we agree then that this institution of property that we are trying  
to understand may or may not involve external physical objects, but always

---

<sup>191</sup> Una rassegna introduttiva delle teorie proposte per risolvere il problema si può trovare in A. PATERNOSTER, *Introduzione alla filosofia della mente* (2002), 2. ed., Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 84-98.

<sup>192</sup> Cfr. M. R. COHEN, *Property and Sovereignty*, cit., p. 12.

<sup>193</sup> Cfr. F. S. COHEN, *Dialogue on Private Property*, cit., pp. 362-363.

does involve relations between people. [...] Property [...] is basically a set of relations among men, which may or may not involve external physical objects.<sup>194</sup>

In questa parte del dialogo, uno degli interlocutori di Cohen sottolinea che questa definizione di proprietà «is such a vague generality that I'd hardly dare dissent from it»<sup>195</sup>. Questa considerazione è importante, perché mostra che il tentativo di individuare un significato minimo di proprietà può avere successo solo se tale significato mantiene un livello di generalità e vaghezza tali che nessuno potrebbe dissentire dal riconoscerne la sussistenza in ogni uso del termine 'proprietà'.

Nel prosieguo del dialogo, Cohen arricchisce la propria definizione e sembra sostenere che le relazioni di cui parla siano relazioni regolate da un insieme di modalità deontiche. Egli propone, infatti, di definire la proprietà come ciò, poniamo X, a cui il proprietario può attaccare un cartello che riporti la seguente indicazione: «To the world: Keep off X unless you have my permission, which I may grant or withhold. Signed: Private citizen. Endorsed: The state»<sup>196</sup>. Questa più dettagliata proposta di definizione dimostra chiaramente che, secondo Cohen, usare il termine 'property', così come 'proprietà', per designare un bene è possibile, e che, tuttavia, con questo utilizzo, si fa automaticamente riferimento a qualcosa che non consiste semplicemente nel bene in questione. Ogni volta che si impiega il termine 'proprietà', si fa cioè riferimento a delle particolari relazioni fra le persone in connessione con il bene, relazioni che sono qualificate deonticamente. È quindi inevitabile il riferimento a un insieme di modalità deontiche in tutti i casi in cui il termine 'proprietà' viene impiegato<sup>197</sup>.

---

<sup>194</sup> *Ivi*, p. 363.

<sup>195</sup> *Ibidem*.

<sup>196</sup> *Ivi*, p. 374.

<sup>197</sup> Su questo uso del termine 'property' e del termine 'proprietà', cfr. *infra*, pp. 139-143.

L'inevitabilità di questo riferimento può essere sostenuta anche a partire dal primo dei testi richiamati. L'idea, sostenuta da Morris Cohen, che la proprietà costituisca un potere esclusivo di un individuo su un bene può essere infatti vista come una specifica declinazione della tesi secondo la quale la proprietà è un insieme di modalità deontiche disciplinanti i rapporti fra persone in relazione a beni: in questo caso, l'insieme di modalità deontiche in questione assume quella configurazione specifica che è descrivibile come il potere sovrano di un individuo su un bene. Riemerge qui la tesi, descritta all'inizio del capitolo, della riformulabilità del vocabolario dei diritti nel vocabolario deontico.

### ***3.3. Le regole costitutive della proprietà secondo Snare***

Oltre a quelle dei Cohen, abbiamo in precedenza esaminato le indicazioni di carattere negativo offerte dal saggio di Frank Snare, ossia la sua tesi dell'irriducibilità della proprietà a oggetti o stati di cose materiali; dobbiamo ora considerare le sue indicazioni in positivo, ossia la *pars construens* dell'analisi del termine 'proprietà' che egli propone.

Snare sostiene in primo luogo che l'esistenza della proprietà è possibile solo all'interno di un contesto caratterizzato dall'esistenza di determinate regole e convenzioni. Egli si rifà in particolare alla nozione di regola costitutiva: come il concetto di pedone presuppone un insieme di convenzioni volte a orientare il nostro operato durante una partita a scacchi, così l'affermazione dell'esistenza della proprietà su un bene presuppone una serie di convenzioni volte a regolare la nostra condotta nei confronti di quel bene:

Our claim is that when one says that *A owns P* he is presupposing a set of conventions which are intended to regulate the behavior of *A*, as well as others, with respect to *P*. In a similar manner the concept of pawn

presupposes a set of conventions which are intended to guide our actions in the chess game<sup>198</sup>.

Lo scopo di Snare è quello di indicare le regole che proibiscono e che consentono certe “mosse” nei confronti del bene P. Esse sono presupposte quando viene usato un enunciato del tipo ‘A è proprietario di P’. Tali regole costituiscono il concetto – nel senso di significato senza connotazioni mentalistiche – di ‘proprietà’.

La prima regola è il Diritto di Uso (*Right of Use*): A ha diritto a usare P, cioè:

- i. non è sbagliato che A usi P;
- ii. è sbagliato che altri soggetti, diversi da A, interferiscano con l’uso di P da parte di A.

La seconda regola è il Diritto di Esclusione (*Right of Exclusion*): altri soggetti, diversi da A, possono usare P se e solo se A lo consente, cioè:

- i. se A lo consente, non è *prima facie* sbagliato che soggetti diversi da A usino P;
- ii. se A non lo consente, è *prima facie* sbagliato usare P.

La terza regola è il Diritto di Trasferimento (*Right of Transfer*): A può trasferire, attraverso il proprio consenso e in maniera permanente, i diritti contenuti nella prima regola e nella seconda regola ad altri soggetti determinati.

A queste tre regole Snare ne affianca altre, che però egli considera più periferiche rispetto al concetto di proprietà. Queste regole vengono da lui ricondotte a tre tipi generali:

- i. le Regole di Punizione (*Punishment Rules*): se B, ossia una persona diversa da A, interferisce con l’uso di P da parte di A o se B usa P senza il consenso di A, allora B può essere punito secondo determinate modalità;

---

<sup>198</sup> F. SNARE, *The Concept of Property*, cit., pp. 201-202.

- ii. le Regole di Danno (*Damage Rules*): se B, ossia una persona diversa da A, danneggia P senza il consenso di A, allora il risarcimento dei danni del caso può essere richiesto a B;
- iii. le Regole di Responsabilità (*Liability Rules*): se P arreca, secondo determinate modalità, un danno a una persona diversa da A o alla proprietà di una persona diversa da A, allora P può essere considerato responsabile e può essergli richiesto il risarcimento dei danni.

Secondo Snare, per l'esistenza della proprietà in una società, sono sufficienti le prime tre regole; ma egli stesso riconosce che il confine fra le regole costitutive e le regole regolative della proprietà non è netto. Un'analisi del concetto di proprietà non potrà mai, per questo motivo, essere troppo precisa: la precisione non può essere, secondo Snare, un elemento caratteristico del concetto ordinario di proprietà.

Nonostante ciò, affermare, come fa Snare, che il significato del termine 'proprietà' sia costituito, quanto meno, dalle tre regole indicate inizialmente è un modo di caratterizzare tale significato ricorrendo a delle modalità deontiche, e non a oggetti o stati di cose materiali, il che rende impossibile rappresentarlo iconicamente. Il contenuto delle regole di Snare è infatti esprimibile ricorrendo a delle modalità deontiche, che disciplinino i rapporti tra persone in relazione a beni: anche il concetto di proprietà di Snare è quindi descrivibile come un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni.

### ***3.4. L'analisi di Honoré***

Lo scritto di Snare presenta forti somiglianze con una precedente analisi del concetto di proprietà, ormai classica. Si tratta dell'analisi della proprietà sviluppata da Anthony M. Honoré<sup>199</sup>. Secondo Honoré, la concezione liberale della proprietà

---

<sup>199</sup> A. M. HONORÉ, *Ownership*, in A. G. Guest, ed., *Oxford Essays in Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, 1961, pp. 107-147. La versione leggermente rivista dello scritto, a cui faremo riferimento, è ID., *Ownership*, in ID., *Making Law Bind*, Oxford University Press, Oxford, 1987, pp. 161-192.

è caratterizzata da alcuni *incidents*, ossia alcuni elementi ricorrenti. Gli undici *incidents* della proprietà elencati da Honoré sono, in sintesi, i seguenti:

- i. il diritto al possesso del bene: al proprietario è consentito possedere il bene e agli altri soggetti non è consentito interferire con tale possesso;
- ii. il diritto all'uso del bene: al proprietario è consentito usare il bene;
- iii. il diritto di decidere come e da chi il bene potrà essere usato: al proprietario è consentito prendere tale decisione;
- iv. il diritto al reddito prodotto dal bene: al proprietario è consentito acquisire la ricchezza che il bene produce;
- v. il diritto al capitale: al proprietario è consentito alienare il bene e consumare, sprecare o distruggere il bene o parte di esso;
- vi. il diritto alla sicurezza, ossia un'immunità dall'espropriazione: al proprietario è consentito mantenere il proprio diritto, senza temere che si verifichi un'espropriazione;
- vii. la trasmissibilità: al proprietario è consentito trasmettere il bene per via ereditaria;
- viii. l'assenza di un termine per la durata della proprietà: al proprietario è consentito rimanere tale per un periodo non definito dalla fissazione di un termine preciso;
- ix. il divieto di un uso dannoso del bene: al proprietario è vietato usare il bene in modo da danneggiare altre persone;
- x. l'esecutibilità: alle autorità è consentito sottrarre il bene al proprietario, in modo che sia garantito il pagamento dei debiti;
- xi. il carattere residuale: quando altri diritti sul bene non possono più essere esercitati dai titolari, al proprietario è consentito esercitare quei diritti, come se il suo diritto di proprietà si riespandesse.

Secondo Honoré, questi elementi sono normalmente presenti negli ordinamenti giuridici che accolgono una concezione liberale della proprietà, ma non ne costituiscono le condizioni necessarie di esistenza. La loro portata può

cambiare da ordinamento a ordinamento, il che significa che possono essere modulati in maniera differente. L'analisi di Honoré è quindi volta a indicare quali sono, in linea generale, gli aspetti caratteristici dell'istituto della proprietà negli ordinamenti giuridici liberali, ma consente anche di tenere conto delle diversità riscontrabili nel modo in cui essi disciplinano tale istituto. Come sostiene Jeremy Waldron, questa analisi, più che costituire un tentativo di definizione della proprietà *per genus et differentiam*, è ispirata all'idea wittgensteiniana delle somiglianze di famiglia<sup>200</sup>. Perciò, l'assenza di uno o più degli elementi indicati potrebbe non essere sufficiente a impedirci di riconoscere l'esistenza dell'istituto della proprietà all'interno di un particolare ordinamento giuridico liberale.

Bisogna sottolineare che la lista di elementi che Honoré individua è descrivibile come un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni, esattamente come lo è l'insieme di regole costitutive della proprietà presentate nell'analisi di Snare, il che rende le proposte dei due autori molto simili fra loro<sup>201</sup>. Questa affermazione è frutto della tesi della riformulabilità del vocabolario dei diritti nel vocabolario deontico, tesi che abbiamo descritto all'inizio del capitolo. Che essa possa essere applicata, nel caso dell'analisi di Honoré, emerge dall'elenco sopra riportato: per descrivere i vari standard abbiamo infatti utilizzato le modalità deontiche di base. La tesi che comincia a emergere è, quindi, che gli *incidents* individuati da Honoré, così come le regole individuate da Snare, non siano rappresentabili iconicamente, poiché sono irriducibili a oggetti o stati di cose materiali; sono invece rappresentabili proposizionalmente, in quanto descrivibili come modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni.

---

<sup>200</sup> Cfr. J. WALDRON, *What is Private Property?*, in "Oxford Journal of Legal Studies", 5, 3, 1985, pp. 313-349, in particolare pp. 336-337. Waldron mette in rilievo questo aspetto nei seguenti termini: «It would be a mistake to think that Honoré intends this list of standard incidents to be taken as necessary or jointly sufficient conditions of ownership. It is intended more as an elucidation of certain rather common features of ownership along the lines of a Wittgensteinian 'family resemblance' analysis» (*ivi*, p. 336).

<sup>201</sup> L'esistenza di una somiglianza fra le due analisi viene rilevata anche da Waldron: cfr. *ibidem*.

Va anche ricordato che il lavoro di Honoré può essere facilmente accostato a una tesi formulata in precedenza da Wesley N. Hohfeld<sup>202</sup>. Quest'ultimo, infatti, al fine di mostrare un esempio dell'applicazione del proprio modello di analisi della nozione di diritto soggettivo<sup>203</sup>, prende in considerazione il concetto di proprietà<sup>204</sup> e scrive che, se ipotizziamo che A sia proprietario di un terreno, il suo «“legal interest” or “property” relating to the tangible object that we call *land* consists of a complex aggregate of rights (or claims), privileges, powers, and immunities»<sup>205</sup>. Nel caso ipotizzato, A è dunque titolare di: una serie di pretese relative al terreno, come la pretesa a che gli altri non entrino nel terreno; un numero indefinito di privilegi sul terreno, come quello di usarlo o quello di transitarvi; un numero indefinito di poteri relativi al terreno, come quello di alienazione del suo interesse giuridico sul terreno; un numero indefinito di immunità, come per esempio l'immunità dall'estinzione dei suoi privilegi sul terreno. In base alla tesi, che abbiamo già precisato, della riformulabilità nel vocabolario deontico, tutte queste posizioni giuridiche sono riformulabili, così come gli *incidents* individuati da Honoré, attraverso modalità deontiche che disciplinino i rapporti tra A e i soggetti diversi da A in relazione al terreno<sup>206</sup>. Anche la tesi di Hohfeld può quindi

---

<sup>202</sup> L'accostamento in questione emerge anche in L. C. BECKER, *Property Rights. Philosophic Foundations*, Routledge & Kegan Paul, Boston, 1977, pp. 7-22. Su tale accostamento torneremo inoltre *infra*, p. 131.

<sup>203</sup> Per il vocabolario hohfeldiano, si vedano, ovviamente: W. N. HOHFELD, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, in “Yale Law Journal”, 23, 1, 1913, pp. 16-59; ID., *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, in “Yale Law Journal”, 26, 8, 1917, pp. 710-770; ID., *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Essays*, Yale University Press, New Haven, 1923, trad. it. *Concetti giuridici fondamentali*, Einaudi, Torino, 1969.

<sup>204</sup> Ci stiamo qui riferendo a W. N. HOHFELD, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, cit., pp. 746-747, ma il tema della proprietà è trattato in modo simile anche in ID., *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, cit., soprattutto pp. 21-24.

<sup>205</sup> N. HOHFELD, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, cit., p. 746.

<sup>206</sup> Precisiamo che affermare la possibilità di riformulare il vocabolario hohfeldiano nel vocabolario deontico non significa sostenere che il primo sia riducibile al secondo; per una discussione della tesi riduzionistica, che non stiamo adottando, si vedano: B. CELANO, *I diritti nella giurisprudenza anglosassone contemporanea*, in “Analisi e diritto”, 2001, pp. 1-58, in particolare pp. 13-16; F. POGGI, *Concetti teorici fondamentali. Lezioni di teoria generale del diritto*, ETS, Pisa, 2013, pp. 53-59.

essere considerata una declinazione del concetto di proprietà che abbiamo precisato all'inizio del capitolo.

### **3.5. La definizione minima di proprietà di Macpherson**

Un'altra argomentazione da richiamare, anche perché contraria alla tesi della riducibilità della proprietà al possesso, è offerta da Crawford B. Macpherson<sup>207</sup>. Egli rintraccia due possibili significati attribuibili al termine 'property': *property as a right* e *property as a thing*. La sua tesi è che «property both in law and logic means rights, not things»<sup>208</sup>. Essa si basa sulla distinzione concettuale fra la proprietà e il mero possesso fisico del bene, distinzione che Macpherson sostiene sia sempre stata riconosciuta in ogni ordinamento giuridico. È stata proprio l'elaborazione di questa distinzione ad aver determinato la nascita della proprietà, sia comune che individuale, come diritto. In entrambi i casi, scrive Macpherson,

to have a property is to have a right in the sense of an enforceable claim to some use or benefit of something, whether it is a right to a share in some common resource or an individual right in some particular things. What distinguishes property from mere momentary possession is that property is a claim that will be enforced by society or the state, by custom or convention or law<sup>209</sup>.

Questa definizione, secondo Macpherson, è la definizione minima che tutti i giuristi e i filosofi accettano quando usano il termine 'proprietà', perché senza di essa non sarebbe nemmeno necessario introdurre un concetto diverso dalla «mere

---

<sup>207</sup> Cfr. C. B. MACPHERSON, *The Meaning of Property*, in Id., ed., *Property. Mainstream and Critical Positions*, University of Toronto Press, Toronto, 1978, pp. 1-13.

<sup>208</sup> *Ivi*, p. 2.

<sup>209</sup> *Ivi*, p. 3.

occupancy or momentary physical possession»<sup>210</sup>. Questo non significa che non vi sia alcuna divergenza fra i modi in cui i teorici della proprietà hanno trattato il concetto di proprietà; infatti le loro analisi si differenziano, secondo Macpherson, per il tipo *enforceable claims* che di volta in volta vengono da essi considerati moralmente accettabili e che dovrebbero quindi costituire la proprietà. Tali analisi sono però tutte accomunate dall'idea che la proprietà consista appunto in un insieme di *enforceable claims*: nessuno studioso della proprietà mette in dubbio questa idea.

Se volessimo impiegare una distinzione già richiamata in precedenza, potremmo allora dire che Macpherson cerca di isolare un concetto di proprietà, inteso come minimo comune denominatore delle diverse concezioni di proprietà avanzate all'interno della filosofia del diritto e della filosofia politica. È quindi in primo luogo rilevante che, già a partire dal concetto di proprietà che egli propone – *property as an enforceable claim* –, non vi sia alcuno spazio per un'identificazione della proprietà con oggetti o stati di cose materiali. In secondo luogo, anche tale caratterizzazione, così come quella di Snare, è vicina a quella proposta da Honoré: emerge ancora una volta, come tesi generale retrostante, che accomuna tutti questi diversi autori, l'idea che il significato di 'proprietà' sia costituito da un insieme di modalità deontiche aventi ad oggetto rapporti tra persone in relazione a beni. Nello specifico caso di Macpherson, tale insieme si configurerebbe in modo da determinare la formazione di pretese.

### ***3.6. Il concetto e le concezioni di proprietà secondo Waldron***

Anche Jeremy Waldron sviluppa alcune considerazioni sul significato del termine 'proprietà' che è qui opportuno ripercorrere<sup>211</sup>. Innanzitutto, come è già stato accennato, Waldron richiama l'analisi di Honoré ed evidenzia la somiglianza

---

<sup>210</sup> *Ibidem*.

<sup>211</sup> Cfr. J. WALDRON., *What is Private Property?*, cit. Una versione ridotta di questo scritto si trova in ID., *The Right to Private Property*, Clarendon Press, Oxford, 1988, cap. 2.

che essa presenta con l'analisi di Snare<sup>212</sup>. Tuttavia, secondo Waldron, il modo migliore per descrivere il significato di 'proprietà' consiste nel ricorrere alle nozioni di concetto e di concezione, che abbiamo già delineato in precedenza. Secondo l'autore, il concetto di proprietà consiste in «a system of rules governing access to and control of material resources»<sup>213</sup>. Sia i sistemi di proprietà socialisti sia quelli che riconoscono la proprietà privata presuppongono il concetto di proprietà, anche se lo declinano in modi diversi: «A socialist system, as much as a system of private property, is a system of rules governing access to and control of material objects»<sup>214</sup>.

Questa definizione permette a Waldron di sostenere che, in un ordinamento giuridico, il concetto di proprietà viene usato per risolvere il problema dell'allocazione dei beni, cioè per stabilire quali richieste di utilizzo di certi beni debbano essere soddisfatte e in che modo ciò debba avvenire – ossia quando, da parte di chi e a quali condizioni. Risolvere questo problema attraverso la proprietà privata significa stabilire una regola in base alla quale, per un determinato bene, la persona il cui nome è associato a quel bene potrà scegliere come e da chi quel bene verrà utilizzato. A partire da questa idea, Waldron definisce il concetto di proprietà privata come la correlazione fra il nome di un individuo e un bene: si tratta di correlazione tale che la decisione di quell'individuo il cui nome è connesso al bene, in merito a che cosa si debba fare con quel bene, è assunta come socialmente conclusiva<sup>215</sup>. Bisogna specificare che Waldron chiarisce, attraverso una stipulazione, che, secondo lui, il termine 'ownership' è riferibile solamente ai sistemi di proprietà privata, i quali presentano il concetto appena delineato<sup>216</sup>.

---

<sup>212</sup> Cfr. J. WALDRON., *What is Private Property?*, cit., p. 336.

<sup>213</sup> *Ivi*, p. 318. Anche se Waldron, in questa definizione, parla di risorse materiali, non esclude la proprietà di beni immateriali. Ritene semplicemente che, per analizzarla, si debba iniziare dallo studio della proprietà di beni materiali, poiché quest'ultima assumerebbe una posizione di priorità, per ragioni genealogiche.

<sup>214</sup> *Ivi*, p. 326.

<sup>215</sup> Cfr. *ivi*, p. 340.

<sup>216</sup> «'Ownership' [...], on my definition, is a term peculiar to systems of private property» (*ivi*, p. 327). Poiché si tratta di una stipulazione, Waldron non si discosta, in altre parti del testo, dall'uso del termine

L'elemento centrale della riflessione di Waldron, che qui ci interessa sottolineare, è che il concetto di proprietà è definito come un insieme di regole, il cui contenuto specifico varia al variare degli ordinamenti giuridici, che disciplinano l'accesso ai beni da parte degli esseri umani<sup>217</sup>. Si tratta di una tesi accostabile alle tesi sostenute da Snare, Honoré e Macpherson: l'idea che accomuna le definizioni proposte da questi autori, su cui si può insistere ancora una volta, è che il significato di 'proprietà' sia dato da un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni; tale insieme assume configurazioni diverse a seconda degli ordinamenti giuridici o degli studiosi a cui si fa riferimento. Anche il contenuto delle regole che Waldron identifica con il concetto di proprietà è infatti costituito da modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni e ciò giustifica l'accostamento che proponiamo. Ognuno degli autori esaminati finora sviluppa dunque il concetto di proprietà in modi parzialmente diversi, caratterizzando in modi diversi l'insieme – con cui identifica il significato di 'proprietà' – delle modalità deontiche disciplinanti i rapporti tra persone in relazione a beni, ma l'idea che la proprietà sia un insieme del genere è sempre presente, come punto di partenza, in tutte le loro riflessioni.

### ***3.7. Alcune riflessioni di Munzer***

Altre interessanti riflessioni sul significato del termine 'proprietà', che presentano dei punti in comune con quelle già considerate, sono sviluppate da Stephen R. Munzer<sup>218</sup>. Munzer distingue fra due concezioni della proprietà, una

---

come sinonimo del termine 'property', per esempio quando parla di «private ownership» (*ivi*, p. 332 *et passim*). Sull'uso dei due termini come sinonimi, che è tipico della lingua inglese e accomuna anche gli altri autori qui considerati, torneremo più avanti: cfr. *infra*, pp. 139-143.

<sup>217</sup> È una tesi rinvenibile anche in C. DEL BÒ, *Proprietà*, in M. Ricciardi/A. Rossetti/V. Velluzzi, a cura di, *Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti*, Carocci, Roma, 2015, pp. 193-205, in cui, più precisamente, si parla di modalità giuridiche e non di regole: «Il concetto di proprietà esprime un insieme di modalità giuridiche che disciplinano l'accesso ai beni da parte degli esseri umani» (*ivi*, p. 193).

<sup>218</sup> Cfr. S. R. MUNZER, *A Theory of Property*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

popolare e una sofisticata: in base alla prima, la proprietà è vista *as things*, mentre, in base alla seconda, essa è vista *as relations*. A questa seconda prospettiva è spesso associata la metafora della proprietà come *bundle of sticks* – letteralmente “fascio di bastoncini” –, che esemplifica in modo efficace l’idea che la proprietà consista in un insieme di relazioni, in gran parte giuridiche, fra persone fisiche e giuridiche, nel loro rapporto con i beni:

One [way of understanding property] is the popular conception of property. It views property as *things*. For the most part, property is tangible things – land, houses, automobiles, tools, factories. But it also includes intangible things – copyrights, patents, trademarks. [...] The other way of understanding property is the sophisticated conception. One might almost call it the legal conception, for it is very common among lawyers. It understands property as *relations*. More precisely, property consists in certain relations, usually legal relations, among persons or other entities with respect to things. A metaphorical way of stating the sophisticated conception is that property is a bundle of “sticks”<sup>219</sup>.

Munzer riconosce la prevalente utilità della seconda concezione all’interno delle analisi più serie della proprietà, ma non ritiene che la prima concezione sia interamente da scartare; a differenza di Macpherson, infatti, afferma che anche l’idea di proprietà come cose ha un ruolo che non va sottovalutato<sup>220</sup>. Esso emerge nella descrizione degli aspetti trascendentali della proprietà, ossia delle condizioni di possibilità dell’esistenza stessa della proprietà<sup>221</sup>. Uno di questi aspetti, secondo Munzer, è la materialità: ciò significa che «property must, at some point, involve

---

<sup>219</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>220</sup> Munzer sostiene anzi che tutte le più importanti concezioni di proprietà – ossia: proprietà come cose; proprietà come relazioni; proprietà come base di aspettative – presentino degli elementi da tenere in considerazione: cfr. *ivi*, p. 17.

<sup>221</sup> *Ivi*, pp. 71-74.

material objects»<sup>222</sup>. Infatti, in primo luogo, è sempre necessaria una manifestazione fisica connessa alla proprietà, perché quest'ultima possa esistere. Ciò vale anche nel caso in cui il diritto di proprietà insista su un bene immateriale: solo grazie a una qualche manifestazione fisica, infatti, gli esseri umani possono divenire proprietari di beni immateriali, e questo è dimostrato, per esempio, dall'esistenza di brevetti e licenze<sup>223</sup>. In secondo luogo, la materialità si presenta come elemento trascendentale della proprietà perché, per l'esistenza di quest'ultima, è necessario il carattere corporeo degli esseri umani; più specificamente, i proprietari possono essere solamente entità dotate di intenzioni e in grado di causare cambiamenti fisici nel mondo<sup>224</sup>.

In conclusione, secondo Munzer, un aspetto di *material "thinghood"* è sempre connesso alla proprietà e questo dimostra l'utilità della concezione popolare di proprietà, che spesso serve a metterlo in evidenza. Tuttavia, la tesi della necessità della *material thinghood* non viene negata dalla concezione della proprietà esemplificata dalla metafora della proprietà come *bundle of sticks*, così come descritta da Munzer. In base a tale metafora, la proprietà viene infatti sì concepita come un insieme di relazioni fra persone, ma sempre in connessione a beni tangibili o intangibili, rispetto ai quali può sempre essere esibito un collegamento con qualcosa di materiale. L'aspetto di *material thinghood* non viene quindi eliminato. È forse anche per questo motivo che Munzer ritiene la concezione in questione come equivalente all'idea di proprietà:

---

<sup>222</sup> *Ivi*, p. 72.

<sup>223</sup> «Intangible property is not property in abstract things or ideas *tout court*. Copyrights and patents, for example, traditionally require some writing or drawing or model through which rights are claimed. Nor would the power to exclude be effectual unless there could be rules pertaining to physical manifestations of intangible property. An example would be a legal rule forbidding people to produce a patented machine without a license from the patent owner» (*ivi*, pp. 72-73).

<sup>224</sup> Per dimostrare questa seconda tesi, Munzer utilizza un esperimento mentale: poniamo che esistano dei fantasmi, in grado di comunicare telepaticamente le proprie intenzioni relative a beni materiali; i fantasmi non potrebbero occupare né usare o trasferire fisicamente quei beni, né escludersi l'un l'altro dall'accesso a essi. Di conseguenza, la proprietà, per loro, esisterebbe solamente in misura molto limitata: cfr. *ivi*, p. 73.

The idea of *property* – or, if you prefer, the sophisticated or legal conception of property – involves a constellation of Hohfeldian elements, correlatives, and opposites; a specification of standard incidents of ownership and other related but less powerful interests; and a catalog of “things” (tangible and intangible) that are the subjects of these incidents. Hohfeld’s conceptions are normative modalities. In the more specific form of Honoré’s incidents, these are the relations that constitute property. Metaphorically, they are the “sticks” in the bundle called property<sup>225</sup>.

Il brano appena riportato mostra innanzitutto che, secondo Munzer, si può rendere al meglio conto della concezione sofisticata o idea di proprietà attraverso la congiunzione del vocabolario di Hohfeld con l’analisi di Honoré. La combinazione del linguaggio hohfeldiano con l’analisi di Honoré evidenzia, infatti, una verità incontestabile: «the Hohfeld-Honoré analysis starts from the central truth that property involves relations among persons and with respects to things»<sup>226</sup>. Nella definizione di Munzer, la proprietà sembra dunque identificarsi con un insieme di posizioni giuridiche hohfeldiane – che Munzer definisce modalità normative<sup>227</sup> –, interpretate alla luce della più specifica analisi di Honoré, connesse a un catalogo di cose, tangibili e intangibili. La tesi di fondo, di cui questa definizione può essere considerata una declinazione specifica, è che la proprietà sia costituita da un insieme di modalità deontiche, che hanno ad oggetto i rapporti fra le persone in relazione a dei beni: è infatti ricorrendo a tali modalità deontiche, come abbiamo già detto, che è possibile riformulare gli *incidents* descritti da Honoré e le posizioni giuridiche hohfeldiane. Si tratta dunque dello stesso concetto di proprietà a cui siamo risaliti esaminando le tesi degli autori precedenti.

---

<sup>225</sup> *Ivi*, p. 23.

<sup>226</sup> *Ivi*, p. 26.

<sup>227</sup> Qualificare, come fa Munzer, le posizioni giuridiche hohfeldiane come modalità è una scelta che lo accomuna a Ross: cfr. A. ROSS, *On Law and Justice*, Stevens & Sons Limited, London, 1958, trad. it. *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino, 2001, cap. 5.

Le riflessioni di Munzer dimostrano quindi che sostenere l'esistenza di una connessione necessaria fra proprietà e oggetti o stati di cose materiali non è incompatibile con la tesi che afferma l'irriducibilità della proprietà a qualcosa di materiale. Sostenere che la proprietà sia necessariamente legata a oggetti o stati di cose materiali non impedisce di escludere che il significato di 'proprietà' sia riducibile a qualcosa di materiale.

Un ultimo aspetto del lavoro di Munzer che va qui considerato è la distinzione che egli traccia fra l'idea di proprietà e l'idea di *property rights*<sup>228</sup>. Bisogna specificare che quest'ultima analisi di Munzer non riguarda il concetto di diritto di proprietà rintracciabile in ordinamenti giuridici come quello italiano, poiché la nozione di *property rights* è tipica del *common law* anglo-americano. I *property rights*, infatti, in linea generale, sono definibili come diritti soggettivi su un bene riconosciuti a uno o più soggetti, che non necessariamente sono qualificabili come i proprietari del bene in questione<sup>229</sup>. Non esiste, dunque, una necessaria coincidenza fra *property rights* e la nozione di proprietà che, in inglese, può essere indicata con i termini 'ownership' o 'property'<sup>230</sup>. Munzer sostiene appunto che l'idea di *property rights* sia più ristretta di quella di proprietà, poiché la seconda è un insieme di modalità normative vantaggiose o svantaggiose per il soggetto qualificabile come proprietario, mentre la prima è un insieme di modalità normative vantaggiose per il titolare. Questo non impedisce di definire, in

---

<sup>228</sup> Cfr. S. R. MUNZER, *A Theory of Property*, cit., p. 24.

<sup>229</sup> La ragione di ciò è che «*property* non ha il senso giuridico, in cui in Italia e nei sistemi civilistici è inteso il termine "proprietà", bensì un senso molto più ampio e sfumato. Esso può riferirsi, al limite, al dominio esclusivo di un soggetto su una cosa, ma per lo più indica diritti meno intensi e non tali da escludere di necessità altri dalla cosa» (S. PUGLIESE, voce *Property*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXIV, Roma, 1991, p. 2). Per esempio, scrive Munzer, si potrebbe sostenere che gli azionisti di una società pubblica non ne siano i proprietari e che siano però titolari di *property rights* su quella società: S. R. MUNZER, *A Theory of Property*, cit., p. 321. La categoria dei *property rights* sembra quindi sovrapponibile a quella dei diritti reali: cfr. L. MOCCIA, *Il modello inglese di proprietà*, in AA. VV., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi* (1999), 4. ed., Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 45-164, in particolare p. 64.

<sup>230</sup> Torneremo più dettagliatamente sul punto e sulle nozioni di *ownership* e *property* *infra*, p. 139-143.

generale, il concetto di proprietà come insieme di modalità deontiche che regolano le relazioni tra persone in connessione a beni materiali o immateriali, visto che, come si è detto, le modalità normative di cui parla Munzer sono riformulabili in modalità deontiche: tale concetto di proprietà è implicito sia in quella che Munzer chiama “idea of property” sia in quella che definisce “idea of property rights”, poiché la differenza fra le due idee risiede nel carattere di vantaggio o svantaggio che comporta la specifica configurazione dell’insieme di modalità deontiche che costituisce la proprietà. Si continua ad ammettere che entrambe le idee consistano in insiemi di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni, ma l’insieme che costituisce la seconda idea comporta solo vantaggi per il titolare. Questa analisi di Munzer è in parte estendibile, data la sua natura filosofica, anche al concetto di diritto di proprietà. Parlare di “diritto di proprietà”, infatti, non porta normalmente a fare riferimento a modalità normative svantaggiose per il titolare del diritto, così come accade quando si parla di *property rights*. Quindi, per lasciare aperta la possibilità di includere fra le modalità normative a cui ci si riferisce anche modalità normative svantaggiose, risulta più opportuno parlare di condizione di proprietario, sebbene a trovarsi in questa condizione sia proprio il soggetto titolare di un diritto di proprietà.

#### **4. Conclusioni provvisorie sul concetto di proprietà come rappresentazione iconica o proposizionale**

Possiamo a questo punto individuare le conclusioni a cui conducono gli spunti esaminati finora. In primo luogo, cercheremo di riunire le indicazioni in negativo e le indicazioni in positivo passate in rassegna fin qui, in modo da delineare una tesi unitaria sulla proprietà: il suo significato non è rappresentabile se non proposizionalmente; se intendiamo il concetto di proprietà come rappresentazione, dunque, esso non può avere un carattere iconico, ma solo proposizionale. In secondo luogo, cercheremo di rafforzare questa tesi ricorrendo alla ormai classica distinzione tra frastico e neustico, per sostenere che l’iconicità

sia, per quanto riguarda le prescrizioni, una caratteristica propria del frastico. In terzo luogo, faremo alcuni brevi cenni in merito alle nozioni di *property* e di *ownership*, sostenendo che il loro significato minimo sia il concetto di proprietà, inteso come insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni. In quarto e ultimo luogo, ci soffermeremo brevemente sul tema dei diversi paradigmi della proprietà, cercando di individuare anche per essi una base di significato unitaria.

#### ***4.1. L'unione delle indicazioni in negativo e delle indicazioni in positivo***

Le indicazioni in negativo passate in rassegna nella prima parte del capitolo avallano l'idea che la proprietà non sia rappresentabile iconicamente, in base alla definizione di 'rappresentazione iconica' che abbiamo adottato all'inizio: alla base di questa tesi negativa si colloca l'impossibilità di ridurre, in generale, il significato di 'proprietà' a dei referenti empirici, cioè a oggetti o stati di cose materiali, che sono comunemente intesi come le uniche cose in grado di essere percepite attraverso la vista. Questo non significa che le rappresentazioni iconiche non abbiano nulla a che vedere con il concetto di proprietà. Come mette in evidenza soprattutto Olivecrona, oggetti e stati di cose materiali possono essere associati al termine 'proprietà' nei casi in cui esso viene impiegato e si potrebbe anche sostenere la necessità del legame fra essi e il concetto di proprietà, come fa Munzer. Essendo tali oggetti e stati di cose rappresentabili iconicamente, non ha senso respingere l'idea di una connessione fra il termine 'proprietà' e le rappresentazioni iconiche. Può allora essere il significato del termine a consentire di associare a quest'ultimo rappresentazioni iconiche che variano a seconda del contesto. Dato che tale significato non può però essere rappresentato iconicamente, sembra essere necessario ricorrere, per esso, a forme di rappresentazioni proposizionale. Così, se, coerentemente con la semantica cognitiva, si considera il significato o concetto di 'proprietà' equivalente a una rappresentazione mentale, esso non potrà dirsi equivalente a una o più rappresentazioni mentali iconiche, bensì a una o più rappresentazioni mentali proposizionali. Le riflessioni a supporto

di questa tesi, esaminate nella seconda parte del capitolo, avallano l'idea che il significato di 'proprietà' sia costituito da un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni: questo può essere definito il concetto, nel senso di significato minimo, di 'proprietà'; la caratterizzazione di tale insieme varia a seconda dell'ordinamento giuridico o del teorico della proprietà a cui rivolgiamo la nostra attenzione e le definizioni di proprietà che abbiamo passato in rassegna finora sono configurazioni differenti dell'insieme in questione, o, se si preferisce, declinazioni diverse del medesimo concetto, ossia differenti concezioni della proprietà. Perciò, ci troviamo sempre di fronte a un insieme di modalità deontiche e l'unico modo di rappresentare tale insieme – qualunque sia la sua specifica configurazione nel caso concreto – è attraverso l'uso di rappresentazioni proposizionali, nel senso che abbiamo attribuito in precedenza al sintagma 'rappresentazione proposizionale'. Se volessimo esprimere sinteticamente la tesi in questione, potremmo anche affermare che la proprietà non può essere vista, può solo essere detta. Emerge qui un collegamento abbastanza forte con le considerazioni di Bloomfield sul rapporto fra linguaggio e disegno, che abbiamo richiamato in precedenza, in particolare con l'idea espressa efficacemente dalla frase seguente: «Language [...] is our one way of communicating the kind of things that do not lend themselves to drawing»<sup>231</sup>. È in questo modo che le indicazioni in negativo e quelle in positivo possono essere coniugate, così da formare una tesi unitaria.

Bisogna aggiungere che sostenere che il significato comune e minimale di proprietà sia un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni può impedire di distinguere la proprietà da altri concetti

---

<sup>231</sup> L. BLOOMFIELD, *Language*, cit., p. 285; trad. it. cit., p. 333: «[...] il linguaggio è il nostro unico modo di comunicare il genere di cose che non si prestano ad essere rappresentate». Nella traduzione di questo passo, come abbiamo già notato, il verbo italiano 'rappresentare' viene usato per tradurre il verbo inglese 'to picture', il che sottintende l'utilizzo di una nozione di rappresentazione che coincide, proprio come accade in Olivecrona, con la nozione di immagine – e che si rivela dunque più ristretta di quella che abbiamo deciso di adottare in questo lavoro.

giuridici, quali, per esempio, quelli di pegno e di ipoteca. Anche il significato minimo di questi ultimi può essere considerato lo stesso di ‘proprietà’. Questa considerazione vale anche per l’analisi del concetto di diritto soggettivo sviluppata nei termini delle posizioni giuridiche hohfeldiane. Usando lo schema di Hohfeld, infatti, diventa difficile individuare una differenza fra il concetto di diritto soggettivo e quello, per esempio, di interesse legittimo. Introdurre tale differenza, aggiungendo elementi ulteriori al concetto di diritto soggettivo, significherebbe, però, arrivare a una definizione troppo precisa, legata alle peculiari caratteristiche di un ordinamento giuridico o di un insieme di certi ordinamenti giuridici. Lo stesso vale per la proprietà. Arricchire il significato stabilito dalla nostra definizione implicherebbe perdere la possibilità di considerarlo il significato minimo del termine ‘proprietà’. Questa possibilità permane solo mantenendo un livello di generalità elevato, come si rileva nello scritto di Felix Cohen. Solo così si ha a disposizione una base comune, che può essere caratterizzata e declinata in modi più specifici, a seconda dell’ordinamento giuridico a cui ci riferiamo, per differenziare l’istituto della proprietà da altri istituti di diritto positivo.

#### ***4.2. L’iconicità come carattere esclusivo del frastico***

Per difendere meglio la tesi che abbiamo appena precisato, possiamo a questo punto aggiungere ulteriori considerazioni, volte a negare che esistano dei modi per rappresentare iconicamente – in base a come abbiamo definito l’aggettivo ‘iconico’ e il sintagma ‘rappresentazione iconica’ – un qualsiasi insieme di enunciati normativi.

La definizione di ‘rappresentazione iconica’ che abbiamo deciso di adottare inizialmente implica che una rappresentazione iconica, in virtù di meccanismi di natura percettiva, e nello specifico attraverso la percezione visiva, porti a pensare di trovarsi di fronte a ciò che essa rappresenta, prima che ci si renda conto di avere a che fare con una funzione segnica. In base a questa definizione, sono rappresentabili iconicamente solo oggetti o stati di cose visibili. Abbiamo associato a questa definizione l’idea che gli oggetti e gli stati di cose in questione

siano materiali, e quindi designabili da termini che descriveremmo come dotati di referente empirico. I termini del discorso giuridico come ‘proprietà’, essendo privi di questa caratteristica, non sono invece rappresentabili iconicamente. È appunto per questo che Scarpelli rileva che dell’espressione ‘diritto soggettivo’ non possiamo fornire una rappresentazione iconica.

Un modo efficace per precisare e rafforzare questa posizione consiste nel fare riferimento alle teorie prescrittivistiche del significato, in particolare alla nota distinzione tra frastico e neustico introdotta da Richard M. Hare<sup>232</sup>. Il frastico di un enunciato – sia quest’ultimo descrittivo o prescrittivo – costituisce l’elemento che garantisce il riferimento a uno stato di cose; il neustico, invece, è l’elemento che determina se tale riferimento sia di tipo descrittivo o prescrittivo. Per quanto riguarda gli enunciati prescrittivi, si può perciò dire che la rappresentabilità iconica, per come l’abbiamo caratterizzata, sia una caratteristica del frastico, ma non del neustico. È per questo che, di fronte a una rappresentazione iconica, possiamo individuare il rappresentato, ma non capire automaticamente se essa abbia o meno una funzione prescrittiva. Questa difficoltà è resa molto bene dall’esempio del pugile a cui ricorre Wittgenstein all’interno delle *Ricerche filosofiche*<sup>233</sup>: scrive Wittgenstein che l’immagine di un pugile che assume una determinata posizione rappresenta sì un pugile in quella posizione, ma non suggerisce, di per sé, che quella sia la posizione che *deve* essere assunta da chi vuole praticare il pugilato. Una volta che attribuiamo all’immagine in questione un carattere prescrittivo, essa cessa di essere semplicemente una rappresentazione iconica, per come abbiamo definito questo tipo di rappresentazione, e diventa una rappresentazione proposizionale: sono infatti dei meccanismi proposizionali, e non percettivi, a permetterci di qualificare l’immagine in questione come una prescrizione. Il punto, dunque, è che l’elemento rappresentabile iconicamente non è sufficiente a rendere prescrittivo l’enunciato o, più in generale, l’entità di cui fa

---

<sup>232</sup> Cfr. R. M. HARE, *The Language of Morals*, Clarendon Press, Oxford, 1952, trad. it. *Il linguaggio della morale*, Ubaldini, Roma, 1968.

<sup>233</sup> L. WITTGENSTEIN, *Philosophische Untersuchungen*, cit., p. 11; trad. it. cit., p. 21.

parte. Da ciò può discendere l'associabilità di rappresentazioni iconiche variabili agli enunciati prescrittivi, ma non l'esauribilità del significato di questi ultimi a tali rappresentazioni<sup>234</sup>. Tradurre questa idea in termini cognitivisti significa sostenere che le rappresentazioni mentali prescrittive non possano non avere un carattere proposizionale, anche se non si può escludere la loro connessione con rappresentazioni mentali di natura iconica.

Questa conclusione riguarda, ovviamente, le prescrizioni, che costituiscono un fenomeno piuttosto specifico nell'ambito della normatività. Linguisticamente, la proprietà può essere ricondotta sicuramente a un insieme di enunciati normativi, ma qualificare questi ultimi come prescrizioni potrebbe risultare eccessivamente restrittivo. Tuttavia, le considerazioni che abbiamo fatto possono valere, in linea generale, per tutti gli enunciati normativi: essendo l'iconicità, per come l'abbiamo definita, un carattere tipico del frastico, essa può essere solamente associata a tali enunciati e, quindi, al concetto di proprietà. In definitiva, il carattere normativo, che caratterizza in modo profondo il concetto di proprietà, non può essere rappresentato in maniera iconica: la sua rappresentabilità ha necessariamente natura proposizionale.

---

<sup>234</sup> Non sembra esservi contrasto fra questa tesi e le tesi sostenute da G. LORINI, *La norma disegnata*, in P. L. Lecis/V. Busacchi/P. Salis, a cura di, *Realtà, verità, rappresentazione*, cit., pp. 341-350. È infatti vero che Lorini sostiene l'esistenza di norme disegnate, ma questo non esclude la possibilità di qualificare un disegno, usato per esprimere una norma, come una rappresentazione proposizionale e non come una rappresentazione iconica, in linea con le definizioni che abbiamo proposto per questi due generi rappresentazionali. In base a questo punto di vista, i cartelli stradali non sono altro che rappresentazioni proposizionali, eventualmente caratterizzate solo parzialmente da elementi iconici. Per esempio, il cartello che esprime il divieto di fumare contiene una rappresentazione iconica – l'immagine della sigaretta –, ma sono dei meccanismi proposizionali a permetterci di cogliere l'espressione del divieto. Si tratta di una posizione avallata da M. JORI, *Legal Semiotics*, in R. E. Asher/J. M. Y. Simpson, eds., *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Vol. IV, Pergamon Press, Oxford, 1994, pp. 162-189, in particolare pp. 178-179, in cui si sostiene l'inesistenza di differenze rilevanti fra il linguaggio giuridico scritto o parlato e i segnali stradali.

### 4.3. Brevi cenni sulla relazione fra ownership e property

Vanno ora aggiunte alcune brevi considerazioni relative ai termini ‘ownership’ e ‘property’, poiché sono spesso usati insieme dagli autori che abbiamo considerato fino a qui<sup>235</sup>. Il termine ‘ownership’ viene usato, in linea generale, per designare l’appartenenza di un bene, materiale o immateriale – bene il quale, coerentemente con la nostra stipulazione iniziale relativa al termine ‘bene’, può anche essere un diritto su qualcosa di diverso da un diritto<sup>236</sup> – a una persona<sup>237</sup>; il termine ‘property’, invece, viene generalmente impiegato o come sinonimo di ‘ownership’ oppure per designare il bene, anche in questo caso materiale o immateriale, che è o può essere oggetto di appartenenza: ciò significa che ‘property’ può anche essere usato per indicare un bene su cui non insiste un diritto di proprietà; l’importante è che su quel bene un diritto di proprietà possa insistere<sup>238</sup>. Entrambe queste possibilità valgono anche per il termine italiano

---

<sup>235</sup> In questa analisi ci rifaremo in parte ai seguenti scritti di taglio giuridico: A. GAMBARO, *La proprietà nel common law anglo-americano*, in A. Candian/A. Gambaro/B. Pozzo, *Property, Propriété, Eigentum*, Cedam, Padova, 1992, pp. 3-183; S. PUGLIESE, voce *Property*, cit.; L. MOCCIA, *Il modello inglese di proprietà*, cit.

<sup>236</sup> La possibilità che i diritti siano oggetto di *ownership* è sinteticamente rilevata da H. L. A. HART, *Are There Any Natural Rights?*, in “The Philosophical Review”, 64, 2, 1955, pp. 175-191, trad. it. *Ci sono diritti naturali?*, in M. Ricciardi, a cura di, *L’ideale di giustizia. Da John Rawls a oggi*, Università Bocconi Editore, Milano, 2010, pp. 1-19. All’interno del testo, Hart scrive: «Rights are typically conceived as *possessed or owned by or belonging to* individuals, and these expressions reflect the conception of moral rules not only prescribing conduct but as forming a kind of moral property of individuals to which they are entitled [...]» (ivi, p. 182; trad. it. cit., p. 9: «Tipicamente i diritti sono concepiti come *posseduti o di proprietà o appartenenti a* individui, e queste espressioni riflettono una concezione delle regole morali non solo come prescrizioni di condotta ma come formanti una sorta di proprietà morale degli individui cui essi avrebbero titolo in quanto individui [...]).

<sup>237</sup> «Gli impieghi più ricorrenti del termine [‘ownership’] oscillano [...] tra l’idea di appartenenza di una cosa e quella di appartenenza (titolarità) del diritto su di essa» (L. MOCCIA, *Il modello inglese di proprietà*, cit., pp. 65-66).

<sup>238</sup> «Sometimes it [the word “property”] is employed to indicate the physical object to which various legal rights, privileges, etc., relate; then again [...] the word is used to denote the legal interest (or aggregate of legal relations) appertaining to such physical object» (W. N. HOHFELD, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, cit., p. 21); «Se “property” può essere il “diritto di avere

‘proprietà’<sup>239</sup>. Questi usi del termine sono constatati da Honoré, quando sostiene l’esistenza di una stretta connessione fra le nozioni di *ownership* e di *property*: «There is, clearly, a close connection between the idea of ownership and the idea of things owned, as is shown by the use of words such as ‘property’ to designate both»<sup>240</sup>. Il concetto di proprietà che abbiamo individuato – insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni – può essere utilizzato per spiegare la connessione fra i due termini. Esso, infatti, come ora cercheremo di mostrare, caratterizza sia l’uso di entrambe le parole come sinonimi, sia l’uso del termine ‘property’ – nonché del termine ‘proprietà’ – finalizzato a designare ciò che è o può essere oggetto di appartenenza<sup>241</sup>.

Consideriamo innanzitutto ‘ownership’. È proprio sulla nozione di *ownership* che le riflessioni della maggior parte degli autori considerati nel capitolo si concentrano: il suo significato minimo, in base alle argomentazioni che abbiamo già passato in rassegna, può essere considerato quello che abbiamo qualificato come il concetto di proprietà, cioè un insieme di modalità deontiche che disciplinano i rapporti tra persone in relazione a beni: è questo insieme che costituisce l’idea di appartenenza di un bene a una persona.

Veniamo ora al termine ‘property’. Sul suo uso come sinonimo di ‘ownership’ vale ovviamente quanto abbiamo appena detto in merito al termine

---

una cosa o un’entità qualsiasi come propria”, “*property*” può anche essere “ciò che ha la qualità di (potere) essere proprio di una o più persone”» (S. PUGLIESE, voce *Property*, cit., p. 2). Questo secondo uso permette di parlare, come abbiamo già rilevato, di *property rights*, nel senso di diritti soggettivi su un bene, i quali possono non coincidere con la nozione di *ownership* o con quella di diritto di proprietà: cfr. *supra*, pp. 132-133.

<sup>239</sup> «“Proprietà”, infatti, può essere inteso come vocabolo che designa il diritto di proprietà, e come vocabolo che designa i (o dei) possibili oggetti di diritto di proprietà» (G. TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, cit. p. 31).

<sup>240</sup> A. M. HONORÉ, *Ownership*, cit., p. 179.

<sup>241</sup> Non stiamo quindi negando l’esistenza di differenze fra le due nozioni, ma stiamo sostenendo che tali differenze si collocano al di là di una base unitaria di significato. Esse dipendono cioè da ascrizioni di significati aggiuntivi rispetto al concetto di proprietà inteso come insieme di modalità deontiche disciplinanti i rapporti fra persone in relazione a beni.

‘ownership’. Resta da esaminare l’uso di ‘property’, nonché di ‘proprietà’, come designatore del potenziale o attuale oggetto di appartenenza. A prima vista, l’oggetto di appartenenza designabile da ‘property’ o ‘proprietà’ sembra essere semplicemente un bene, materiale o immateriale, e, a partire da questa identificazione, sembra potersi ammettere la rappresentabilità iconica della proprietà, nella misura in cui il bene in questione è un bene materiale. Tuttavia, questa possibilità va negata, perché designare un bene con il termine ‘property’ o ‘proprietà’ è operazione diversa dal designarlo con il termine normalmente impiegato per quel bene: per esempio, designare una penna con il termine ‘property’ o ‘proprietà’ è operazione diversa dal designarla con il termine ‘pen’ o ‘penna’. Come suggerito da Felix Cohen, infatti, possiamo usare ‘property’ o ‘proprietà’ solo per indicare quel bene sul quale è possibile attaccare un ipotetico cartello che specifichi i rapporti, deonticamente qualificati, che devono sussistere tra noi e gli altri in relazione a quel bene. Questa specificazione non è invece richiesta se vogliamo usare il termine comunemente impiegato per indicare quel bene, come nel caso in cui, per esempio, vogliamo usare ‘pen’ o ‘penna’ allo scopo di designare una penna. La specificazione dipende dunque dal fatto che il bene designabile da ‘property’ o ‘proprietà’, come è già stato rilevato, deve essere o poter essere oggetto di appartenenza. Il termine ‘property’ o il termine ‘proprietà’ può essere cioè usato per designare solo un bene in relazione al quale esistono o possono esistere rapporti fra le persone regolati da modalità deontiche. Di conseguenza, usare uno dei due termini per designare un bene, sia materiale che immateriale, significa sempre fare riferimento a un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti fra persone in relazione con quel bene, ossia al concetto di proprietà. Bisogna qui specificare che il concetto di proprietà non contiene dei criteri per la selezione dei beni che rientrano in esso. Esso comprende ogni bene e ogni bene può essere designato usando ‘property’ o ‘proprietà’: il fatto che pensiamo che in relazione a un bene possano o non possano esistere rapporti tra persone disciplinati da un insieme di modalità deontiche – cosa che comporta

utilizzare o non utilizzare ‘property’ o ‘proprietà’ per designare quel bene – dipende da fattori esterni al concetto di proprietà<sup>242</sup>.

In conclusione, la possibilità di rappresentare iconicamente un bene materiale potenzialmente designabile dal termine ‘property’ o ‘proprietà’ esiste, ma nel momento in cui indichiamo quel bene con il termine ‘property’ o ‘proprietà’ esprimiamo qualcosa che può essere rappresentato solo proposizionalmente: il fatto che quel bene sia o possa essere posto in relazione a rapporti tra persone regolati da un insieme di modalità deontiche. Ciò significa che questo uso di ‘property’ o di ‘proprietà’ costituisce un caso di *sineddoche*<sup>243</sup>. Questa figura retorica consiste nell’indicare qualcosa tramite una parola che ha un significato

---

<sup>242</sup> Quindi, le ragioni per cui il termine non viene usato per designare tutti i beni sono estranee al concetto di proprietà. Per un esempio, consideriamo un caso discusso da Cohen nel testo che abbiamo richiamato prima, cioè il caso dell’aria che respiriamo: cfr. F. S. COHEN, *Dialogue on Private Property*, cit., p. 364. L’aria è un bene immateriale, ma designarla con il termine ‘property’ o ‘proprietà’ risulta bizzarro. Il motivo di ciò non è dato da un criterio interno al concetto di proprietà che abbiamo adottato, ma è che, non essendo l’aria una risorsa scarsa, normalmente non pensiamo che serva ricorrere all’istituto della proprietà per garantirne la disponibilità e, perciò, non pensiamo che in relazione a tale bene possano esistere rapporti tra persone regolati da un insieme di modalità deontiche. Un altro esempio interessante è quello delle stelle, per le quali non si ricorre all’istituto della proprietà poiché si tratta di oggetti di cui, per gli esseri umani, è attualmente impossibile disporre. Si tratta di un’idea ricavabile dalla filosofia del diritto hegeliana, come nota J. RITTER, *Persona e proprietà*, in Id., *Metafisica e politica* (1969), Marietti, Casale Monferrato, 1983, pp. 139-161, dove si rileva che, secondo Hegel, le entità naturali possono diventare cose – ossia oggetto di un diritto di proprietà – «solo se possono entrare in un rapporto giuridico ed essere a disposizione dell’uomo, mentre tutto ciò di cui nella natura all’uomo è impossibile disporre, come il sole e le stelle, rimane ugualmente una non-cosa» (*ivi*, p. 150). Un ultimo esempio è costituito dalla schiavitù: non è il concetto di proprietà a escludere la possibilità che le persone siano oggetto di appartenenza, ma sono ragioni morali che ci possono portare a pensare che in relazione a questo tipo particolare di bene non possano esistere rapporti tra persone regolati da un insieme di modalità deontiche, come sostiene J. WALDRON, *What is Private Property?*, cit., p. 321, nota 24. Si noti che, nei primi due esempi, le ragioni che escludono l’applicazione del concetto di proprietà sono fornite dalle caratteristiche materiali della realtà, mentre, nel terzo esempio, si tratta di ragioni morali.

<sup>243</sup> Non è la prima volta che questa figura retorica viene richiamata nello studio del linguaggio giuridico: cfr. P. G. MONATERI, *La sineddoche. Formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti*, Giuffrè, Milano, 1984.

meno o più ampio di quello della parola normalmente usata per designare quel qualcosa; per esempio, una sineddoche si ha quando si usa la parte per indicare il tutto o il tutto per indicare la parte: nel primo caso, si può parlare di sineddoche particolarizzante e, nel secondo, di sineddoche generalizzante<sup>244</sup>. Nel caso che stiamo esaminando, che è un caso del secondo tipo, si usa il concetto di proprietà – ossia un “tutto” – per indicarne una parte, ossia i beni in relazione ai quali esistono o possono esistere dei rapporti tra persone regolati da modalità deontiche. Questa idea sembra supportata da Bentham, che rileva la diffusione dell’uso, all’interno del linguaggio ordinario del suo tempo, dell’espressione ‘a man’s property’ in luogo dell’espressione ‘the object of a man’s property’:

It is to be observed, that in common speech, in the phrase *the object of a man’s property*, the words *the object of* are commonly left out; and by an ellipsis, which, as violent as it is, is now become more familiar than the phrase at length, they have made that part of it which consists of the words *a man’s property* perform the office of the whole<sup>245</sup>.

Il passo suggerisce appunto la natura figurativa di ‘property’ e ‘proprietà’ nei casi in cui questi termini vengono impiegati per designare direttamente dei beni<sup>246</sup>.

---

<sup>244</sup> Cfr. B. M. GARAVELLI, *Il parlare figurato. Manualetto di figure retoriche*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 21-24.

<sup>245</sup> J. BENTHAM, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), London, Athlon, 1970, p. 211, nota 12, trad. it. *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1998, p. 336, nota a: «Va osservato che nel modo comune di parlare nell’espressione *l’oggetto di proprietà di un uomo* le parole *l’oggetto di* vengono normalmente tralasciate, e con un’ellissi, che, per quanto dura, è diventata più familiare dell’espressione nel suo intero, alla parte che consiste nelle parole *proprietà di un uomo* è stato fatto svolgere il ruolo dell’intera espressione».

<sup>246</sup> Sul punto, cfr. J. WALDRON, *The Right to Private Property*, cit., pp. 159-160.

#### ***4.4. Alcune considerazioni su espressioni paradigmatiche del concetto di proprietà***

Dopo aver parlato più approfonditamente del termine ‘property’, possiamo ora concentrarci meglio sull’analisi di quelle che possono essere considerate delle espressioni paradigmatiche del concetto di proprietà, che abbiamo già menzionato in precedenza: “property as a bundle” e “property as things” o anche “property as a thing”.

Cominciamo dalla prima. Nel suo primo utilizzo, come si è visto nel paragrafo precedente, ‘property’ è impiegato come sinonimo di ‘ownership’ e indica direttamente l’appartenenza di beni a persone – cioè un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni. In questo caso, quindi, l’espressione “property as a bundle” è una metafora del concetto di proprietà: il fascio è una metafora dell’insieme di quelle modalità deontiche che costituisce il significato del termine ‘ownership’, di cui ‘property’ è sinonimo. La metafora migliore è, più specificamente, quella della proprietà come *bundle of sticks*, sebbene venga di frequente accostata alla metafora della proprietà come *bundle of rights*<sup>247</sup>. Accettare la visione della proprietà esemplificata dalla

---

<sup>247</sup> Per un’analisi e una critica di questo paradigma, cfr. J. E. PENNER, *The “Bundle of Rights” Picture of Property*, in “UCLA Law Review”, 43, 3, 1996, pp. 711-820. Anche se le espressioni *bundle of rights* e *bundle of sticks* sono spesso usate come sinonimi, c’è una differenza importante tra esse. L’espressione *bundle of rights* viene usata per sostenere che la proprietà – nei modi che stiamo specificando in questo paragrafo – sia un insieme di diritti ed è questo insieme a essere indicato metaforicamente ricorrendo all’immagine del *bundle*; usare questa prima espressione fa quindi pensare che i membri dell’insieme in cui consiste la proprietà comportino sempre e solo vantaggi per il proprietario. L’espressione *bundle of sticks*, invece, non costituisce solo una metafora di un insieme, ma anche dei membri di quell’insieme, che sono indicati metaforicamente come *sticks*, cioè, come si è detto, “bastoncini”; usare questa seconda espressione, quindi, lascia aperta la possibilità che tra i membri dell’insieme che costituisce la proprietà vi siano anche elementi svantaggiosi per il proprietario. La differenza fra le due metafore può essere quindi assimilata alla differenza fra l’idea di proprietà e l’idea di *property rights* tracciata da Munzer, su cui ci siamo soffermati *supra*, pp. 132-133. Come abbiamo detto, entrambe le idee consistono, in ultima analisi, in un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti fra le persone in relazione a beni, ed è in ragione di questo elemento comune – che abbiamo qualificato come il concetto di proprietà – che le due metafore di cui stiamo parlando possono essere accostate: la metafora del *bundle of sticks* esprime il concetto di

metafora della proprietà come *bundle of sticks* significa, sostanzialmente, come sostiene Munzer, accogliere in modo diretto una visione della proprietà informata all'analisi di Honoré alla luce del vocabolario elaborato da Hohfeld.

Il secondo tipo di utilizzo di 'property', invece, come si è detto, costituisce una sineddoche, con cui si designa una parte del concetto di proprietà – il bene o i beni – in modo figurato. In questo secondo caso, usare l'espressione "property as a bundle" significa innanzitutto esprimere una particolare declinazione della sineddoche in questione, perché si assume che oggetto di appartenenza possa essere solo un tipo specifico di beni, ossia dei diritti; è per questo motivo che, nel caso in esame, si parla più specificamente di *bundle of rights*. Allo stesso tempo, parlare di "property as a bundle" in questa maniera significa anche usare una metafora, consistente nel descrivere l'insieme dei diritti identificati con l'oggetto di appartenenza come un *bundle*.

Veniamo ora alla seconda espressione paradigmatica. Come rileva Munzer, l'espressione "property as things" viene spesso associata a un'idea popolare e non sofisticata della proprietà e viene contrapposta all'idea della proprietà espressa tramite la metafora del *bundle*. L'idea popolare sembra essere quella che porta a identificare la proprietà con i beni oggetto di appartenenza <sup>248</sup>. L'espressione in

---

proprietà, mentre la metafora del *bundle of rights*, richiamando una caratterizzazione di un insieme di modalità deontiche che sia vantaggiosa per il proprietario, esprime una specifica declinazione di tale concetto.

<sup>248</sup> La contrapposizione fra le due idee è delineata in questi termini in A. GAMBARO, *La proprietà nel common law anglo-americano*, cit., pp. 16-17, nonché, più di recente, in ID., *Relazione introduttiva*, in AA. VV., *Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XXI*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 11-25. Sebbene la contrapposizione sembri rilevata allo stesso modo da B. ACKERMAN, *Private Property and the Constitution*, Yale University Press, New Haven, 1977, in realtà non è esattamente così: Ackerman, infatti, non sostiene che l'idea popolare della proprietà identifichi quest'ultima con un bene, bensì con alcune regole relative al rapporto fra una persona e un bene, il che lo conduce persino a istituire un parallelismo con l'analisi di Snare: cfr. *ivi*, pp. 97-100. Per una rassegna dettagliata e relativamente recente dei molteplici studi dedicati alla contrapposizione in esame, si veda inoltre J. R. NASH, *Packaging Property: The Effect of Paradigmatic Framing of Property Rights*, in "Tulane Law Review", 83, 3, 2009, pp. 691-734. L'autore sostiene la possibilità di considerare le due espressioni paradigmatiche come differenti *frame* dei *property*

esame, quindi, non è altro che un modo di rendere palese l'uso di 'property' come designatore dei beni oggetto di appartenenza: ci troviamo di fronte alla sineddoche che abbiamo analizzato prima. Di conseguenza, l'espressione "property as a bundle", quando viene interpretata come declinazione della sineddoche in questione, è riconducibile all'espressione "property as things" o "property as a thing": nell'espressione "property as a bundle", infatti, come si è già detto, si assume che l'oggetto di appartenenza sia una specifica *thing*, ossia un insieme di diritti.

Va poi aggiunto che, anche se parlare della proprietà come *thing* significa sempre ricorrere a una sineddoche, spesso ciò accade con uno scopo molto specifico. In molti casi, infatti, il termine 'thing' viene usato come sinonimo di *material thing*. Usare la sineddoche, in casi del genere, significa assumere che l'oggetto di appartenenza sia costituito solamente da beni materiali: si viene così a determinare una contrapposizione evidente alla sineddoche della proprietà come *bundle*. Spesso, poi, l'obiettivo della sineddoche in esame è quello di esprimere l'idea che la proprietà consista in un potere di un individuo su una cosa del mondo. Questo secondo uso della sineddoche della proprietà come cosa non è però incompatibile con la tesi che il concetto di proprietà consista in un insieme di modalità deontiche; anzi, si può dire che ne sia a sua volta una declinazione specifica, perché presuppone che l'insieme di modalità deontiche in cui consiste il concetto di proprietà sia descrivibile come un potere del proprietario su una cosa. Perciò, la sineddoche della proprietà come *thing*, in base a questa interpretazione, serve a esprimere una concezione della proprietà, ossia una specifica declinazione del concetto di proprietà, in base alla quale quell'insieme di modalità deontiche

---

*rights*, idea sulla quale torneremo nel prossimo capitolo: cfr. *infra*, pp. 185-193. Va anche ricordato che i due paradigmi in questione, pur essendo i più noti e discussi, non necessariamente sono gli unici: per esempio, l'esistenza di un terzo paradigma, espresso dalla metafora della proprietà come *tree* e affermato nei paesi di *civil law*, specialmente ad opera di giuristi italiani e francesi, viene sostenuta da A. DI ROBILANT, *Property: A Bundle of Sticks or a Tree?*, in "Vanderbilt Law Review", 66, 3, 2013, pp. 869-932.

che è la proprietà ha una configurazione specifica, che consiste nel potere di un individuo su un determinato bene.

A supporto della ricostruzione appena offerta, possono essere richiamate brevemente le riflessioni giusfilosofiche di due autori che mirano a spiegare l'origine della proprietà, tracciando una genealogia di questo concetto: David Hume e Herbert L. A. Hart. Hume ritiene che la proprietà sia una convenzione nata dall'esigenza di garantire la stabilità del possesso delle cose esterne; tale stabilità serve a eliminare i turbamenti sociali derivanti dall'incostanza naturale di quel possesso, che si manifesta in assenza di una tale garanzia: è per questo che egli scrive «Our property is nothing but those goods, whose constant possession is establish'd by the laws of society; that is, by the laws of justice»<sup>249</sup>, o anche «A man's property is some object related to him. This relation is not natural, but moral, and founded upon justice»<sup>250</sup>. Hume identifica così la proprietà con i beni materiali, ma solo nella misura in cui esiste un legame, artificiale e non naturale, fra essi e gli esseri umani. Abbiamo qui un esempio dell'uso del termine 'property' come designatore di beni, uso reso palese da espressioni come "property as things" e classificabile come un caso di sineddoche. Le frasi di Hume mettono in rilievo questo punto e sono direttamente accostabili a quelle di Felix Cohen.

Hart, invece, parla della proprietà quando tratta del diritto naturale minimo. La terza ovvietà descritta da Hart – la limitatezza delle risorse disponibili – è il fatto naturale che fornisce, data la sopravvivenza come scopo del diritto, la ragione dell'introduzione di una forma minima di proprietà. Questa forma minima consiste in un insieme di norme che escludono tutti i soggetti diversi dal proprietario dall'ingresso in un terreno o dall'uso di quel terreno, o dal prendere o dall'usare le

---

<sup>249</sup> D. HUME, *Treatise of Human Nature* (1739-1740), ed. L. A. Selby-Bigge, Clarendon Press, Oxford, 2007, p. 315, trad. it. *Trattato sulla natura umana*, Laterza, Roma-Bari, 1987, p. 518: «La nostra proprietà non è null'altro che quell'insieme di beni il cui possesso costante è stabilito dalle leggi della società, cioè dalle leggi della giustizia».

<sup>250</sup> *Ibidem*; trad. it. cit., p. 519: «La proprietà di un uomo è un oggetto in relazione con lui; questa relazione non è naturale, ma morale e basata sulla giustizia».

risorse disponibili. Tali norme mirano ad assicurare la stabilità del possesso di queste risorse: solo questa stabilità può garantire, per esempio, un'attività agricola continua e, più in generale, la possibilità di sfruttare al meglio le risorse limitate a disposizione degli esseri umani<sup>251</sup>. Sono dunque le norme di cui parla Hart che danno origine all'idea della proprietà come potere – escludente i soggetti diversi dal proprietario – sui beni materiali. Ed è proprio l'idea che la proprietà sia un potere esclusivo di un individuo su un bene materiale a trovare espressione nella sineddoche della proprietà come *thing* interpretata nel secondo dei modi che abbiamo descritto. Non è insensato, allora, affermare che la concezione della proprietà espressa da questa sineddoche si sia affermata prima del concetto di proprietà e che quest'ultimo – rimasto sullo sfondo di tale concezione – sia emerso con chiarezza solo a seguito di un processo di progressiva astrazione.

---

<sup>251</sup> Cfr. H. L. A. HART, *The Concept of Law* (1961), 3. ed., Clarendon Press, Oxford, 1994, pp. 196-197, trad. it. *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 2002, pp. 228-229.

## **CAPITOLO 5. L'APPROCCIO COGNITIVISTA AL CONCETTO DI PROPRIETÀ: ALCUNI STUDI**

### **1. L'analisi di Miller e Johnson-Laird**

Come si è già detto, in questo ultimo capitolo passeremo in rassegna una serie di studi, riconducibili all'approccio cognitivista, dedicati al concetto di proprietà. Una prima importante analisi di matrice cognitivista di questo concetto è quella sviluppata da George A. Miller e Philip N. Johnson-Laird in *Language and Perception*<sup>252</sup>. Per comprendere le caratteristiche di tale analisi, è necessario soffermarsi, quanto meno brevemente, sulla particolare teoria cognitivista del significato che i due studiosi delineano in quest'opera. Dopo una panoramica di essa, sarà necessario parlare anche dell'analisi degli enunciati deontici sviluppata dai due autori, partendo dalle premesse di tale analisi, relative al trattamento dei verbi 'permettere', 'proibire' e 'obbligare'. Sarà infine possibile soffermarsi sul concetto di proprietà.

#### ***1.1. La teoria cognitivista del significato di Miller e Johnson-Laird: una panoramica***

La teoria del significato di Miller e Johnson-Laird è di matrice cognitivista e ha un carattere procedurale<sup>253</sup>. I due autori ritengono che il modo migliore per descrivere il funzionamento del sistema cognitivo umano nel processo di comprensione del linguaggio sia offerto dal ricorso alla teoria dell'informazione. Un enunciato, in base a questa prospettiva, è assimilabile a un programma che un computer deve eseguire. Ciò significa che comprendere un enunciato consiste nel compilare un programma, costituito da un gruppo di *routine*, ossia istruzioni,

---

<sup>252</sup> G. A. MILLER/P. N. JOHNSON-LAIRD, *Language and Perception*, cit., pp. 558-583.

<sup>253</sup> Per gli aspetti fondamentali di questo approccio, si veda anche P. N. JOHNSON-LAIRD, *Procedural Semantics*, in "Cognition", 5, 3, 1977, pp. 189-214.

mentali, attraverso le quali possono essere compiute attività cognitive come l'impiego o la verifica di quell'enunciato, l'elaborazione di una risposta appropriata a esso o la memorizzazione dell'informazione da esso veicolata<sup>254</sup>. Il sistema concettuale umano, in base a questa prospettiva, opera traducendo in prima istanza gli enunciati in programmi mentali e in seguito eseguendoli, se decide di eseguirli<sup>255</sup>. Il significato di un termine viene così concepito come l'insieme di quelle operazioni mentali che servono per utilizzare in maniera sensata quel termine e che, quindi, consentono anche di reagire in maniera appropriata al suo utilizzo.

Il compito che una teoria cognitivista del significato che accetti queste assunzioni si assume consiste, allora, nel descrivere le *routine* mentali in cui le persone, durante il processo di comprensione, traducono i termini che compongono gli enunciati<sup>256</sup>: tale teoria dovrà cioè indicare le istruzioni mentali – formulate in un linguaggio mentale – attraverso le quali possono essere effettuate le operazioni cognitive che hanno a che fare con il linguaggio.

Consideriamo, per esempio, la parola 'tavolo': secondo l'approccio appena delineato, utilizzare la parola 'tavolo' per designare una certa cosa dipende da alcune istruzioni che stabiliscono le condizioni di tale utilizzo e che coinvolgono necessariamente la percezione delle caratteristiche della cosa in questione. Perciò

---

<sup>254</sup> «We assume that understanding the meaning of a sentence depends on knowing how to translate it into the information-processing routines it calls for» (G. A. MILLER/P. N. JOHNSON-LAIRD, *Language and Perception*, cit., p. 129). È qui chiaramente evidente la presenza dell'accostamento, tipico della scienza cognitiva, fra la mente umana e il computer.

<sup>255</sup> «The conceptual system has two parts, a translator (corresponding roughly to a compiler), which converts grammatical sentences into routines containing control instructions, and an executor (corresponding roughly to the computer that runs the compiled program), which accepts the output of the translator, decides whether to execute it, and, if so, proceeds with the execution» (*ivi*, p. 210).

<sup>256</sup> «A listener, if he knows the language, has a variety of mental routines and subroutines that he can call and execute. Our problem is to specify in as much as detail as possible what these routines might be, how they could be assembled into plans, how their assembly depends on the contexts in which they are used, what kind of representational system they entail, how they might relate to one another and to the perceptual world» (*ivi*, p. 118).

gli autori individuano, in primo luogo, una definizione di ‘tavolo’ e in seguito la convertono in una serie di test percettivi che vengono incorporati all’interno di una *routine* mentale; una volta eseguita la *routine* in questione, una persona potrà stabilire se ricorrere o meno alla parola ‘tavolo’ per designare la cosa che ha percepito<sup>257</sup>. Questa competenza permette di impiegare la parola ‘tavolo’ e di reagire al suo impiego da parte di altri in modo appropriato. Resta però da precisare quali sono gli elementi utilizzati dagli autori per formare le *routine*.

Innanzitutto, alla base dei programmi mentali di cui parlano gli autori si collocano le cosiddette *control instructions*, cioè istruzioni di controllo<sup>258</sup>. Si tratta dei comandi che il sistema concettuale può eseguire volontariamente. Un esempio è l’istruzione ‘test’, esprimibile formalmente come un predicato e definita da Miller e Johnson-Laird come segue:

test ( $x, y$ ) Determine whether the description given by  $y$  is true at time  $x$  [...]<sup>259</sup>.

Accanto a tali istruzioni, gli autori collocano le astrazioni prodotte a partire dalle percezioni del mondo esterno, espresse in maniera formale attraverso dei predicati. Per esempio, ‘Red ( $x$ )’ viene usato per indicare che una persona in grado di percepire  $x$  può prestare attenzione al colore di  $x$  e giudicare che il colore è ciò che chiama ‘red’. Predicati come ‘Red’ rappresentano dunque dei giudizi su ciò che viene percepito da un osservatore.

Sono questi gli elementi principali usati dagli autori per comporre le *routine* mentali alla base della loro analisi. Consideriamo ora l’esempio di una *routine*. Prendiamo in esame la parola ‘thing’<sup>260</sup>. La *routine* connessa al termine in questione, espressa attraverso un linguaggio formale, è la seguente:

---

<sup>257</sup> Cfr. *ivi*, pp. 222-224.

<sup>258</sup> Per l’elenco delle istruzioni, cfr. *ivi*, pp. 210-211.

<sup>259</sup> *Ivi*, p. 211.

<sup>260</sup> Cfr. *ivi*, pp. 217-218.

THING ( $x$ ): In order to determine whether some  $x$  can be labeled “thing” at time  $t$ , execute the following routine:

- (i) test ( $t$ , Obj ( $x$ , 3d))

In questa *routine*, l’espressione ‘Obj ( $x$ , 3d)’ viene usata – così come ‘Red ( $x$ )’, che abbiamo descritto in precedenza – per rappresentare un giudizio percettivo: nello specifico, il giudizio che  $x$ , che sta per un percetto, cioè un oggetto di percezione, è un oggetto concreto e tridimensionale<sup>261</sup>. ‘Obj ( $x$ , 3d)’ costituisce anche l’argomento di ‘test’, l’istruzione di controllo che abbiamo già descritto: nel caso del termine ‘thing’, dunque, il sistema concettuale verifica se la descrizione fornita dal giudizio rappresentato da ‘Obj ( $x$ , 3d)’ è vera nel momento  $t$ . Se il risultato è positivo, il percetto  $x$  può essere qualificato come un oggetto nel momento  $t$  e di conseguenza, in base al comando iniziale, può essere designato dal termine ‘thing’ in quel momento.

Quello appena esposto è solo un esempio della procedura impiegata dagli autori nell’applicazione della loro teoria, ma, insieme ai suoi presupposti, su cui ci siamo soffermati, è sufficiente per averne un’idea abbastanza chiara. Ci concentreremo ora sulle applicazioni al linguaggio prescrittivo e al termine ‘proprietà’.

### ***1.2. Premesse all’analisi degli enunciati deontici***

Procederemo ora a esporre le premesse all’analisi degli enunciati deontici effettuata da Miller e Johnson-Laird<sup>262</sup>, non solo perché essa è presupposta nella loro analisi del concetto di proprietà, ma anche perché costituisce un ulteriore esempio paradigmatico dell’applicazione della teoria dei due autori, di cui abbiamo esposto in precedenza i punti fondamentali. Miller e Johnson-Laird si concentrano in particolare sui verbi ‘prohibit’, ‘permit’ e ‘obligate’. Il trattamento

---

<sup>261</sup> Cfr. *ivi*, pp. 40-47.

<sup>262</sup> Cfr. *ivi*, pp. 507-512.

che ne elaborano è simile a quello del termine ‘thing’. Ciò significa che gli autori indicano i comandi che il sistema concettuale umano segue per verificare gli enunciati caratterizzati dalla presenza di uno dei tre verbi; gli enunciati in questione sono quindi intesi dagli autori come descrizioni di stati cose deontici e non come atti linguistici che creano tali stati di cose<sup>263</sup>. Come nel caso del termine ‘thing’, a ognuno dei tre verbi viene fatta corrispondere una *routine*, che si compone però di tre ulteriori *routine*, relative alla permissibilità, all’azione e alla causalità. Dobbiamo quindi soffermarci su questi tre elementi costitutivi, per poi descrivere come interagiscono nell’analisi dei tre verbi deontici in questione.

In primo luogo, per quanto riguarda la permissibilità, i due autori sostengono che essa costituisce il concetto centrale all’interno degli enunciati deontici<sup>264</sup>. La permissibilità viene da loro avvicinata alla possibilità, perciò è necessario soffermarsi brevemente anche su quest’ultima. Per spiegare la qualificazione di certi atti o eventi come possibili, gli autori ricorrono all’operatore POSSIBLE, che può essere applicato a una descrizione (S) di uno stato di cose. Come nel caso del termine ‘thing’, deve esistere un meccanismo per testare POSSIBLE (S), cioè per verificare che la descrizione S sia qualificabile come possibile: tale meccanismo deve coinvolgere l’esecuzione di un’istruzione che generi una rappresentazione dello stato di cose descritto da S. L’esecuzione di questa istruzione sfrutta tutte le conoscenze disponibili al sistema che riguardino gli stati di cose del genere specificato da S<sup>265</sup>. I giudizi di possibilità effettuati grazie a questa istruzione, secondo gli autori, possono riguardare sia il dominio causale sia il dominio morale: in quest’ultimo caso, essi stabiliscono cosa è moralmente possibile, vale a dire cosa è permesso. La permissibilità è quindi considerata dagli autori una forma particolare di possibilità e l’operatore PERMISSIBLE viene introdotto negli stessi termini dell’operatore POSSIBLE: PERMISSIBLE (S) indica che

---

<sup>263</sup> Cfr. *ivi*, pp. 510-511.

<sup>264</sup> Si tratta di un’idea che caratterizza anche l’applicazione della teoria dei modelli mentali, sviluppata dal solo Johnson-Laird, agli enunciati deontici. Cfr. *infra*, pp. 162-171.

<sup>265</sup> Cfr. G. A. MILLER/P. N. JOHNSON-LAIRD, *Language and Perception*, cit., p. 495.

l'azione descritta da S è qualificata come permessa. Tuttavia, secondo gli autori, la permissibilità caratterizza sempre e solo degli atti umani, a differenza della possibilità, che si applica a qualsiasi evento. La permissibilità coinvolge cioè sempre una persona a cui viene consentito di compiere un certo atto<sup>266</sup>. Di conseguenza, per esprimere in maniera formale il fatto che un certo atto venga permesso a un determinato soggetto, non basta ricorrere a PERMISSIBLE (S), ma serve usare PERMISSIBLE (x, S<sub>x</sub>): siccome 'S' sta per la descrizione dell'atto permesso e 'x' indica il soggetto a cui viene consentita l'esecuzione dell'atto, 'S<sub>x</sub>' indica la descrizione dell'atto di cui x è un partecipante. Testare PERMISSIBLE (x, S<sub>x</sub>) significa, come nel caso dei giudizi di possibilità, eseguire un'istruzione che generi una rappresentazione dello stato di cose descritto da S<sub>x</sub> e che verifichi se esso sia consentito a x in base alle conoscenze a disposizione del soggetto. Le conoscenze che vengono impiegate nell'esecuzione di questa istruzione sono però troppo complesse per poter essere elencate: secondo gli autori, esse avrebbero ad oggetto «the whole fabric of the social life of a culture»<sup>267</sup>, ossia, oltre alle norme giuridiche, anche i principi morali che caratterizzano la vita di una determinata comunità. È quindi possibile definire cosa significa permesso, ma non è possibile definire le condizioni che determinano se un certo atto è permesso, ossia le convenzioni costitutive – una nozione che Miller e Johnson-Laird ricavano da Searle – della permissibilità<sup>268</sup>. Per completare il quadro sulla permissibilità, bisogna infine specificare che gli autori aggiungono all'istruzione appena vista l'operatore DO (x, S), che significa che l'atto descritto da S è compiuto dal soggetto x. Così, per specificare che al soggetto x viene permesso un atto, descritto da S, che è lo stesso x a compiere, si può ricorrere alla seguente espressione formale:

---

<sup>266</sup> Cfr. *ivi*, p. 510.

<sup>267</sup> *Ivi*, p. 510.

<sup>268</sup> «Although we can define what it means for an action to be morally permissible, we cannot (and need not) define the conditions that determine whether any particular act is permissible» (*ibidem*).

PERMISSIBLE ( $x$ , DO ( $x$ , S)). L'istruzione che serve per verificare DO ( $x$ , S) è la seguente<sup>269</sup>:

DO ( $x$ , S): An object  $x$  “does” something characterized by the statement S  
if:

- (i) Chng ( $x$ )  $\equiv$  HAPPEN (S)

‘Chng’ è un predicato dello stesso genere di ‘Red’: ‘Chng ( $x$ )’ indica il giudizio che il percelto  $x$  sta cambiando<sup>270</sup>. Tale giudizio dipende da HAPPEN (S), che indica il verificarsi di un evento caratterizzato dall’enunciato descrittivo S. Per verificare HAPPEN (S), l’istruzione a cui ricorrere è la seguente:

HAPPEN (S): An event  $x$  characterized by the statement S “happens” at some time  $t$  if:

- (i) Event <sub>$t$</sub>  ( $x$ )

Anche ‘Event’ è un predicato dello stesso genere di ‘Red’ e ‘Chng’: ‘Event <sub>$t$</sub>  ( $x$ )’ indica quindi il giudizio che il percelto  $x$  è un evento che si verifica nel momento  $t$ .

Il secondo concetto usato dagli autori per sviluppare l’analisi dei verbi deontici è quello di causalità. La dicitura CAUSE (S, S’) indica che qualcosa descritto da S causa qualcosa descritto da S’<sup>271</sup>. La seguente istruzione serve per verificare CAUSE (S, S’):

CAUSE (S, S’): Something characterized by the statement S “causes” something characterized by the statement S’ if:

- (ii) HAPPEN (S)

---

<sup>269</sup> Cfr. *ivi*, p. 482.

<sup>270</sup> Cfr. *ivi*, p. 87.

<sup>271</sup> Cfr. *ivi*, p. 482.

- (iii) HAPPEN (S')
- (iv) Cause ((i), (ii))

‘Cause’ è un predicato come ‘Red’, e ‘Cause (x, y)’ indica un giudizio basato sulla percezione: in questo caso, si tratta del giudizio che il percetto *x* causa il percetto *y*. HAPPEN (S), invece, come si è già detto, indica che l’evento descritto da S si verifica. Di conseguenza, per verificare CAUSE (S, S’), serve innanzitutto verificare HAPPEN (S) e HAPPEN (S’); se la verifica dà esito positivo e se l’individuo esprime un giudizio di causalità che lega S a S’, allora potrà dire che S ha causato S’.

Il terzo e ultimo concetto su cui dobbiamo soffermarci è quello di azione. Miller e Johnson-Laird usano la dicitura ACT (*x*, S) per indicare che il soggetto indicato da *x* compie un atto, descritto da S. La *routine* relativa all’operatore ACT è la seguente<sup>272</sup>:

ACT (*x*, S): INTENTIONALLY (S<sub>*x*</sub>)

In essa compare l’operatore INTENTIONALLY, usato per indicare che un soggetto fa qualcosa intenzionalmente; gli autori ricorrono a esso per definire il concetto di azione, perché sostengono che i verbi in cui tale concetto assume un ruolo centrale – come appunto ‘act’ – incorporino una relazione fra l’azione e l’intenzionalità<sup>273</sup>. L’operatore in questione viene associato alla seguente *routine*:

INTENTIONALLY (S<sub>*x*</sub>): An animate *x* does something characterized by the statement S “intentionally” if *x* has a goal *g* and a plan *p* to achieve that goal such that *p* entails S and:

- (i) CAUSE (INTEND (*x*, *g*), DO (*x*, S))

---

<sup>272</sup> Cfr. *ivi*, p. 483.

<sup>273</sup> Cfr. *ibidem*.

Abbiamo già esaminato in precedenza l'operatore CAUSE e l'operatore DO. INTEND ( $x, g$ ), invece, viene definito dalla seguente *routine*:

INTEND ( $S_x$ ): An animate  $x$  “intends” to achieve a goal  $g$  characterized by the statement  $S$  if:

- (i) *Intend* ( $x, g$ )

‘*Intend* ( $x, g$ )’ significa che la persona identificata dal primo argomento del predicato, cioè  $x$ , intende causare l'obiettivo indicato dal secondo argomento, cioè  $g$ <sup>274</sup>. Abbiamo a questo punto descritto tutte le istruzioni che è necessario eseguire per verificare se un soggetto compia un'azione.

### **1.3. I verbi ‘prohibit’, ‘permit’ e ‘obligate’**

Attraverso il ricorso agli operatori che abbiamo esaminato fino a qui, gli autori definiscono in maniera formale i verbi ‘prohibit’, ‘permit’ e ‘obligate’, specificando così le istruzioni mentali che le persone seguono per verificare gli enunciati contenenti i verbi in questione. Iniziamo con ‘prohibit’ e ‘permit’<sup>275</sup>:

PROHIBIT ( $x, y, z$ ): Someone  $x$  “prohibits” someone  $y$  doing  $z$  if:

- (i) ACT ( $x, S$ )
- (ii) notPERMISSIBLE ( $y, DO(y, z)$ )
- (iii) CAUSE ( $S, (ii)$ )

PERMIT ( $x, y, z$ ): Someone  $x$  “permits” someone  $y$  doing  $z$  if:

- (i) ACT ( $x, S$ )
- (ii) PERMISSIBLE ( $y, DO(y, z)$ )
- (iii) CAUSE ( $S, (ii)$ )

---

<sup>274</sup> Cfr. *ivi*, p. 105.

<sup>275</sup> Cfr. *ivi*, p. 511.

‘S’ indica l’atto del proibire nel primo caso e l’atto del consentire nel secondo. Ciò significa che l’atto del proibire o del permettere compiuto dal soggetto  $x$  rende l’azione  $z$  rispettivamente non consentita o consentita al soggetto  $y$ .

Gli autori utilizzano lo stesso sistema per quanto attiene al verbo ‘obligate’<sup>276</sup>:

OBLIGATE ( $x, y, z$ ): Someone  $x$  “obligates” someone  $y$  doing  $z$  if:

- (i) ACT ( $x, S$ )
- (ii) notPERMISSIBLE ( $y, \text{notDO}(y, z)$ )
- (iii) CAUSE ( $S, \text{(ii)}$ )

Come abbiamo già detto, il lavoro di Miller e Johnson-Laird formalizza le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un enunciato deontico, inteso come una descrizione di uno stato di cose deontico, sia considerabile vero da parte di un individuo. Non ha invece a che fare con le condizioni che devono essere soddisfatte affinché, attraverso un enunciato deontico, venga creata una proibizione, un obbligo o un permesso<sup>277</sup>.

#### ***1.4. L’analisi del concetto di proprietà***

Possiamo a questo punto soffermarci sull’analisi del concetto di proprietà. Prima di offrirne una definizione formale, Miller e Johnson-Laird parlano dei presupposti filosofici di quest’ultima.

In primo luogo, essi sostengono che la proprietà non sia riducibile a ciò che è percepibile, ma che abbia essenzialmente natura concettuale. A supporto di questa tesi, richiamano l’esempio della mela utilizzato da Snare: una mela rubata non appare diversa da una mela non rubata, perché in esse non si trova qualcosa di

---

<sup>276</sup> Cfr. *ivi*, pp. 511-512.

<sup>277</sup> Cfr. *ivi*, p. 512.

percepibile che possa permetterci di riconoscere l'esistenza o l'inesistenza di un diritto di proprietà che insiste su di essa.

In secondo luogo, Miller e Johnson-Laird condividono la distinzione fra convenzioni costitutive e convenzioni regolative – richiamandosi espressamente a Searle – e ritengono che questa distinzione sia applicabile anche al concetto di proprietà. Per definire la proprietà cercano quindi di individuare le sue convenzioni costitutive e, a questo scopo, fanno nuovamente esplicito riferimento all'analisi di Snare. Come abbiamo già messo in evidenza, secondo Snare esistono tre regole costitutive della proprietà, a cui, quanto meno *prima facie*, si fa riferimento quando si utilizza il termine 'proprietà'. Miller e Johnson-Laird le riassumono, indicandole come convenzioni costitutive della proprietà e usando 'A' per indicare il titolare del diritto di proprietà e 'x' per indicare il bene su cui il diritto di proprietà insiste:

- i. non è sbagliato che A usi x, ma è sbagliato che altri interferiscano con l'utilizzo di x da parte di A;
- ii. se e solo se A lo consente, non è sbagliato che altri usino x;
- iii. A può trasferire in modo permanente, con il proprio consenso, i diritti inclusi nelle regole i. e ii. ad altri soggetti specifici.

Gli autori cercano a questo punto di riformulare nel linguaggio formale elaborato nel corso dell'opera le tre convenzioni appena elencate. Per la riformulazione delle tre regole, è necessario però ricorrere a due operatori che ancora non abbiamo descritto, cioè USE e PREVENT.

USE serve per definire il tipo di utilizzo che il proprietario può esercitare nei confronti del bene. La relativa *routine* è la seguente<sup>278</sup>:

USE ( $x, z, S_x$ ): An animate  $x$  "uses" something  $z$  to do  $S_x$  if:

- (i) ACT ( $x, S$ )
- (ii) CAUSE ( $x, DO (z, S')$ )
- (iii) ALLOW ( $S', S_x$ )

---

<sup>278</sup> Cfr. *ivi*, p. 521.

Degli operatori appena presentati, quello che finora non abbiamo ancora descritto è ALLOW. ALLOW (S', S<sub>x</sub>) significa che l'evento descritto da S' consente – non in senso deontico – l'evento descritto da S<sub>x</sub>, nel senso che S' non previene S<sub>x</sub> o non impedisce che S<sub>x</sub> sia causato. Di conseguenza, ALLOW (S', S<sub>x</sub>) è riducibile all'operatore POSSIBLE, che abbiamo già esaminato, perché è equivalente alla congiunzione POSSIBLE (S' & S<sub>x</sub>) & POSSIBLE (S' & not-S<sub>x</sub>): essa esprime la possibilità che si verifichino insieme S' e S<sub>x</sub> o S' e non-S<sub>x</sub><sup>279</sup>.

PREVENT serve invece per esprimere l'interferenza, da parte di soggetti diversi dal proprietario, nell'uso, da parte di quest'ultimo, del bene su cui insiste il suo diritto di proprietà. PREVENT è riducibile all'operatore CAUSE, su cui ci siamo già soffermati: PREVENT (x, y) è infatti considerato equivalente a CAUSE (x, not-y). Perciò affermare che x previene y significa affermare che x causa non-y<sup>280</sup>.

Chiarito il significato di USE e PREVENT, possiamo passare alla riformulazione della prima regola di Snare:

PERMISSIBLE (x, USE (x, y, S<sub>x</sub>)) & notPERMISSIBLE (z, PREVENT (z, USE (x, y, S<sub>x</sub>))).

La seconda regola viene invece riformulata in questo modo:

PERMISSIBLE (z, USE (z, y)) ≡ PERMIT (x, z, USE (z, y, S<sub>z</sub>)).

Essa indica dunque che è consentito per z usare y se e solo se x permette a z di usare y per compiere S<sub>z</sub>.

A questo punto, gli autori sostengono che sia necessario introdurre un'altra convenzione, non indicata da Snare, che stabilisca che è consentito al titolare del diritto di proprietà consentire ad altri di utilizzare il bene:

---

<sup>279</sup> Cfr. *ivi*, p. 496.

<sup>280</sup> Cfr. *ivi*, p. 497.

PERMISSIBLE ( $x$ , PERMIT ( $x$ ,  $z$ , USE ( $z$ ,  $y$ ,  $S_z$ ))).

Quando le tre condizioni appena indicate sono soddisfatte, si può affermare che  $x$  è proprietario di  $y$ . Gli autori introducono, come sinonimo del termine ‘proprietà’, l’espressione ‘possesso inerente’: di conseguenza, affermare che  $x$  è proprietario di  $y$  significa affermare che « $x$  possesses  $y$  inherently», formalmente POSSESS<sub>inh</sub> ( $x$ ,  $y$ ).

Per quanto riguarda la terza regola di Snare, secondo Miller e Johnson-Laird essa va rivista. Il proprietario di un bene, infatti, può trasferire i diritti sul bene specificati dalla prima e dalla seconda regola, ma anche il diritto di trasferimento di tali diritti. Questo comporta due conseguenze. La prima conseguenza è che la terza regola di Snare deve essere riformulata in modo da riferirsi a se stessa:

POSSESS<sub>inh</sub> ( $x$ ,  $y$ )  $\equiv$  PERMISSIBLE ( $x$ , ACT ( $x$ ,  $S$ ) & CAUSE ( $S$ , POSSESS<sub>inh</sub> ( $z$ ,  $y$ ))).

La seconda conseguenza è che essa può essere qualificata come una convenzione regolativa, ma non come una convenzione costitutiva della proprietà, altrimenti si genererebbe un problema di autoriferimento<sup>281</sup>. Perciò, sono solo le prime tre regole formulate dagli autori a costituire il concetto di proprietà, espresso da POSSESS<sub>inh</sub> ( $x$ ,  $y$ ). La quarta regola, invece, stabilisce che  $x$  può essere qualificato come proprietario di  $y$  se e solo se gli è permesso trasferire la proprietà di  $y$  a un individuo diverso.

---

<sup>281</sup> Ecco perché gli autori parlano della quarta regola come di una *regulative convention* (cfr. *ivi*, p. 561). Analizzeremo nel dettaglio questo aspetto più avanti: cfr. *infra*, pp. 195-198.

## **2. L'applicazione della teoria dei modelli mentali al concetto di proprietà**

Alcuni aspetti dell'analisi della proprietà proposta da Miller e Johnson-Laird sono stati successivamente ripresi nell'applicazione della cosiddetta teoria dei modelli mentali – elaborata dal solo Johnson-Laird – al concetto di proprietà. Prima di esaminare nel dettaglio le caratteristiche di questa applicazione, è ovviamente necessario descrivere sinteticamente gli aspetti fondamentali della teoria dei modelli mentali. In seguito, sarà possibile soffermarsi sul trattamento del concetto di proprietà offerto da questa teoria e sulle conseguenze di tale trattamento per il diritto di proprietà.

### ***2.1. La teoria dei modelli mentali: aspetti fondamentali***

La teoria dei modelli mentali, elaborata da Johnson-Laird a partire da *Mental Models*<sup>282</sup>, è una teoria di semantica cognitiva che, nel cercare di fornire una spiegazione dei processi di comprensione degli enunciati da parte degli esseri umani, ricorre alla nozione di modello mentale. Oltre a questa nozione, i teorici dei modelli mentali fanno uso delle nozioni di rappresentazione proposizionale e di immagine. Rappresentazioni proposizionali, immagini e modelli mentali sono

---

<sup>282</sup> P. N. JOHNSON-LAIRD, *Mental Models. Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1983, trad. it. *Modelli mentali. Verso una scienza cognitiva del linguaggio, dell'inferenza e della coscienza*, Il Mulino, Bologna, 1988. Fra i numerosi scritti successivi, si vedano in particolare: ID., *Human and Machine Thinking*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ), 1993; ID., *How we Reason*, Oxford University Press, Oxford, 2006, trad. it. *Pensiero e ragionamento*, Il Mulino, Bologna, 2008. Ricordiamo che tale teoria è stata applicata sistematicamente anche al ragionamento deontico e al ragionamento morale: si vedano soprattutto: M. BUCCIARELLI/P. N. JOHNSON-LAIRD, *Naïve Deontics: A Theory of Meaning, Representation, and Reasoning*, in "Cognitive Psychology", 50, 2, 2005, pp. 159-193; M. BUCCIARELLI/S. KHEMLANI/P. N. JOHNSON-LAIRD, *The Psychology of Moral Reasoning*, in "Judgement and Decision Making", 3, 2, 2008, pp. 121-139.

tre tipi diversi di rappresentazione mentale e ognuno di essi è dotato di caratteristiche peculiari.

La nozione di rappresentazione mentale proposizionale adottata dalla teoria dei modelli mentali è sovrapponibile a quella che abbiamo descritto nel capitolo precedente: le rappresentazioni proposizionali sono quindi stringhe di simboli, relate al linguaggio naturale, che formano un linguaggio del pensiero. I modelli mentali, invece, sono rappresentazioni mentali che consistono in modelli di stati di cose. Essi sono caratterizzati dalla massima iconicità possibile, il che significa che sono il più possibile iconici. Questo non esclude che abbiano, in certi casi – come nel caso del concetto di proprietà, che considereremo a breve –, delle componenti proposizionali. Le immagini mentali, infine, sono vedute di modelli mentali, ossia correlati percettivi di modelli mentali, presi in considerazione da uno specifico punto di vista.

Tutte e tre le rappresentazioni mentali appena descritte possono interagire durante il processo di comprensione di un enunciato o di un insieme di enunciati<sup>283</sup>. Consideriamo in primo luogo il caso del processo di comprensione di un enunciato descrittivo o di un insieme di enunciati descrittivi. Nel primo stadio di tale processo, intervengono rappresentazioni mentali proposizionali dell'enunciato o degli enunciati da comprendere: l'enunciato o gli enunciati sono dunque inizialmente rappresentati attraverso un linguaggio mentale. Nel secondo stadio del processo, a partire dalle rappresentazioni proposizionali del primo stadio, può venire costruito un modello mentale, dotato di una struttura analoga a quella che contraddistingue l'oggetto o lo stato di cose che l'enunciato o gli enunciati rappresentati proposizionalmente nel primo stadio descrivono. Bisogna precisare che i modelli dell'enunciato o degli enunciati di partenza possono essere più di uno e che un modello mentale è semplicemente un esemplare rappresentativo, che può essere modificato nel corso del processo di comprensione in ragione

---

<sup>283</sup> Cfr. P. N. JOHNSON-LAIRD, *Mental Models. Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness*, cit., cap. 7.

dell'acquisizione di nuove informazioni<sup>284</sup>. A partire dal modello mentale che è stato realizzato, è possibile costruire delle immagini mentali, cioè, come si è detto, delle vedute, da particolari punti di vista, del modello mentale stesso.

Consideriamo ora il caso della comprensione di enunciati non descrittivi, più nello specifico di enunciati normativi. In questo caso, il primo stadio del processo di comprensione comporta sempre la costruzione di rappresentazioni mentali proposizionali. Il secondo stadio può avvenire, ma il modello mentale che verrà generato non sarà completamente iconico. Certi suoi elementi non potranno che essere proposizionali: le rappresentazioni proposizionali del primo stadio dovranno perciò necessariamente integrare il modello, per rappresentare, per esempio, il fatto che un certo stato di cose sia consentito, vietato od obbligatorio. Sarà solo lo stato di cose in questione a essere rappresentato iconicamente. Consideriamo, per esempio, un enunciato come 'È consentito parcheggiare in quest'area'. Il relativo modello mentale può rappresentare iconicamente l'azione del parcheggiare all'interno dell'area, azione a cui l'enunciato fa riferimento, ma potrà rappresentare solo proposizionalmente, cioè non iconicamente, che lo stato di cose a cui l'enunciato si riferisce sia consentito<sup>285</sup>. La teoria dei modelli mentali sembra perciò confermare quanto abbiamo sostenuto nel capitolo precedente: la rappresentabilità mentale iconica può essere considerata una caratteristica propria del frastico degli enunciati, ma non può caratterizzare la loro normatività. Le immagini mentali che possiamo costruire a partire da modelli mentali di enunciati normativi non potranno mai indicare, di per sé, se qualcosa sia consentito, vietato o obbligatorio, a meno che non assumano una funzione proposizionale; nel qual

---

<sup>284</sup> Cfr. *ivi*, p. 264; trad. it. cit., p. 400.

<sup>285</sup> «[...] permissibility is not a visual property. One may visualize a permitted action; one may visualize a conventional symbol denoting permissibility (e.g., a check mark), but one cannot visualize the fact that an action is permissible» (P. N. JOHNSON-LAIRD, *Imagery, Visualization and Thinking*, in J. Hochberg, ed., *Perception and Cognition at the Century's End*, Academic Press, San Diego, 1998, pp. 441-467, qui p. 457).

caso sarebbero però qualificabili come rappresentazioni proposizionali, non come rappresentazioni iconiche.

## ***2.2. Il concetto di proprietà***

A questo punto possiamo esaminare le riflessioni elaborate da Johnson-Laird sul concetto di proprietà<sup>286</sup>. Innanzitutto, secondo questo autore, il concetto di proprietà è definibile come un insieme di diritti e di doveri. I diritti e i doveri in questione sono espressi da quattro regole, sostanzialmente analoghe a quelle impiegate nell'analisi della proprietà condotta da Miller e Johnson-Laird – e dunque ricavate a partire dalla riflessione di Snare:

- i. se sono proprietario di una cosa, allora è consentito che la usi e non è consentito che qualcuno diverso da me interferisca con il mio uso della cosa;
- ii. se sono proprietario di una cosa, allora è consentito che qualcuno diverso da me la usi, se gli do il permesso di farlo;
- iii. se sono proprietario di una cosa, allora è consentito che io dia a qualcuno diverso da me il permesso di usarla<sup>287</sup>;
- iv. se sono proprietario di una cosa, allora è consentito che io agisca in modo da causare che qualcuno diverso da me ne diventi il proprietario e che io cessi di esserne il proprietario<sup>288</sup>.

---

<sup>286</sup> Si vedano: P. N. JOHNSON-LAIRD, *How is Meaning Mentally Represented?*, in U. Eco/M. Santambrogio/P. Violi, eds., *Meaning and Mental Representations*, cit., pp. 99-118, in particolare p. 116; ID., *Mental Models. Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness*, cit., pp. 415-419; trad. it. cit., pp. 611-616; ID., *Human and Machine Thinking*, cit., pp. 106-107; ID., *Imagery, Visualization and Thinking*, cit., p. 457; ID., *How we Reason*, cit., p. 28; trad. it. cit., p. 52.

<sup>287</sup> Bisogna specificare che la nozione di uso, impiegata da Johnson-Laird in queste prime tre regole, è particolarmente ampia: essa include utilizzare della cosa come uno strumento per raggiungere un fine, consumarla, trasformarla, distruggerla, e così via. Si tratta di elementi che già emergono nell'analisi di Honoré, anche se in essa, in maniera più accurata, il diritto all'uso del bene da parte del proprietario viene distinto dalla libertà di consumare, sprecare o distruggere il bene o parte di esso.

<sup>288</sup> Anche se Johnson-Laird si richiama espressamente all'analisi di Miller e Johnson-Laird, egli considera quest'ultima regola come caratteristica dell'essenza della proprietà. Miller e Johnson-Laird, invece, la

Le regole in questione sono i principi definatori della proprietà e possono quindi essere considerate, sebbene Johnson-Laird non utilizzi questa espressione, regole costitutive della proprietà, dal momento che il paradigma di riferimento è rappresentato dall'analisi di Miller e Johnson-Laird, in cui, come abbiamo visto, si parla esplicitamente di regole costitutive. Tali regole, secondo Johnson-Laird, definiscono la proprietà in generale, ma ciò non esclude che la disciplina della proprietà differisca da ordinamento a ordinamento. Le differenze in questione dipendono da altre regole, che potremmo qualificare, in senso lato, come regole regolative: sono queste regole a stabilire, per esempio, quali beni possono costituire oggetto del diritto di proprietà, quali di questi beni possono essere trasferiti e in che modo possono essere trasferiti. Tutti gli aspetti di dettaglio della proprietà, quindi, si innestano, attraverso le regole regolative che variano da ordinamento a ordinamento, sulla nozione di proprietà, definita dalle quattro regole costitutive sopra riportate.

Secondo Johnson-Laird, le quattro regole viste sopra sono collocate nella mente umana: possono dunque essere definite come credenze normative. Di conseguenza, la proprietà è definibile come un'entità mentale, proprio in quanto insieme di tali credenze.

Questa caratterizzazione permette di qualificare il termine 'proprietà' come "astratto": Johnson-Laird, con questo aggettivo, intende specificare che il termine 'proprietà' non denota qualcosa di percepibile. Esso, cioè, non denota un'entità fisica né una proprietà fisica né una relazione fisica. Denota invece una relazione astratta o concettuale, ossia una relazione – costituita dalle quattro credenze appena elencate – tra elementi fisicamente percepibili, che però esiste solo nella mente umana e che può solo essere *imposta* alle entità collocate all'esterno di essa. Le persone agiscono, in base a queste credenze normative, nel mondo fisico, e le loro relazioni fisiche con le entità che le circondano vengono regolate e giudicate

---

qualificano come una regola regolativa, opzione che sembra più soddisfacente, per i motivi che metteremo in luce più avanti: cfr. *infra*, pp. 195-198.

in base a tali credenze. Se sono proprietario di un bene, agirò nei confronti di quel bene in base alle credenze normative costitutive della proprietà e gli altri agiranno nei miei confronti in base a esse: perciò, le altre persone si asterranno dall'interferire con il mio uso del bene, in ragione delle credenze normative che definiscono la proprietà. Le credenze normative in esame operano anche come strumenti per identificare l'esistenza della proprietà. Per esempio, se altre persone percepiscono l'uso che faccio di un bene, quelle persone possono pensare, in virtù della prima regola, che io sia il proprietario di quel bene. Le credenze normative individuate da Johnson-Laird operano quindi in due sensi: da un lato, se l'esistenza di un diritto di proprietà è nota, esse orientano il comportamento del titolare e delle persone diverse dal titolare in relazione al bene; dall'altro lato, se l'esistenza di un diritto di proprietà è ignota ad alcuni, esse possono portare quelle persone a riconoscerla, in ragione delle relazioni fisiche fra il titolare e il bene su cui il diritto insiste.

La teoria che stiamo esaminando fornisce dunque un modello esplicativo del funzionamento della proprietà di tipo causale: certe credenze normative, ossia certe regole rappresentate dalla mente umana, costituiscono il significato del termine 'proprietà' e influenzano causalmente il comportamento che le persone tengono quando entrano in contatto fra loro, in relazione ai beni che le circondano. La proprietà, per questo motivo, può essere vista come una relazione astratta o concettuale, costituita da un insieme di credenze normative, che ogni individuo può applicare alla realtà fisica e a se stesso: essa può essere definita come un principio regolativo del comportamento sociale, avente natura mentale.

Quanto detto dimostra che Johnson-Laird accoglie quella concezione antiriduzionista della proprietà che sembra accomunare i filosofi del diritto presi in considerazione nel quarto capitolo. Più in particolare, è evidente una piena convergenza fra le sue tesi iniziali e quelle sostenute da Bentham nei *Traité de*

*législation civile et pénale*<sup>289</sup>: il concetto di proprietà non è riducibile ad aspetti percepibili del mondo.

Questo paradigma influisce profondamente sulle caratteristiche che, secondo Johnson-Laird, hanno i modelli mentali costruiti a partire dagli enunciati in cui opera il concetto di proprietà. Data l'astrattezza di quest'ultimo, tali modelli non possono essere interamente iconici. A supporto di questa tesi, Johnson-Laird, più specificamente, afferma che la proprietà è un concetto riconducibile al concetto di permissibilità, dal momento che le regole in cui la proprietà consiste stabiliscono i confini di ciò che è consentito. La permissibilità, nella teoria dei modelli mentali, non è un elemento visualizzabile e, di conseguenza, neanche la proprietà può esserlo<sup>290</sup>. Si tratta di un aspetto particolarmente importante, su cui ci siamo già soffermati nel capitolo precedente, quando abbiamo sostenuto l'impossibilità di ricorrere a rappresentazioni di natura iconica per rappresentare enunciati prescrittivi. Anche Johnson-Laird accoglie l'idea che solo attraverso delle rappresentazioni proposizionali sia possibile rappresentare concetti come la permissibilità e la proprietà. La proprietà, quindi, non è qualcosa di visualizzabile, poiché consiste in un insieme di regole e non è riducibile a entità percepibili: di conseguenza, non può essere rappresentata iconicamente. Le regole che la costituiscono possono però venire applicate a entità visualizzabili, e così la proprietà può essere associata, ma mai ridotta, a queste ultime. I modelli mentali costruibili a partire da enunciati in cui gioca un ruolo il concetto di proprietà saranno dunque iconici per quel che riguarda le entità su cui la relazione di proprietà viene imposta, ma in essi ricorrerà, a rappresentare la relazione di proprietà, una componente necessariamente proposizionale.

---

<sup>289</sup> Cfr. *supra*, pp. 91-93.

<sup>290</sup> «[...] ownership hinges on deontic matters concerning what is permissible, and permissibility is not a visual property. One may visualize a permitted action; one may visualize a conventional symbol denoting permissibility (e.g., a check mark), but one cannot visualize the fact that an action is permissible» (P. N. JOHNSON-LAIRD, *Imagery, Visualization and Thinking*, cit., p. 457).

Per esempio, consideriamo l'enunciato 'Tizio è proprietario di un'auto'. Il relativo modello mentale conterrà degli elementi di natura iconica, rappresentanti il titolare del diritto di proprietà, ossia Tizio, e il bene oggetto del suo diritto, ossia l'auto. Il diritto di proprietà, invece, potrà essere rappresentato dal modello solo in forma proposizionale. Il modello può essere perciò rappresentato nel modo seguente, con una freccia che ne esemplifichi la componente proposizionale:

Tizio  $\longrightarrow$  Auto

Il simbolo usato per rappresentare il diritto di proprietà veicolo, all'interno del modello, l'insieme delle quattro regole che abbiamo già elencato. Usando i modelli mentali come quello appena visto, gli individui possono imporre relazioni come quella di proprietà alle entità che li circondano. Questo consente di completare il quadro tracciato finora, come emerge molto chiaramente dal seguente passaggio:

Mental models contain some elements,  $A'$ , that correspond to physical elements,  $A$ , in the world. These elements constitute an ontology of the physical contents of the world. Certain abstract relations, however, hold between these entities ultimately in virtue of the contents of mental models. That is to say, people act towards the entities in the world in particular ways, and make judgements about them, because of certain relations that exist only in their models of the world<sup>291</sup>.

---

<sup>291</sup> P. N. JOHNSON-LAIRD, *Mental Models. Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness*, cit., p. 418; trad. it. cit., pp. 614-615: «I modelli mentali contengono alcuni elementi  $A'$ , che corrispondono nel mondo a elementi fisici,  $A$ . Questi elementi costituiscono un'ontologia dei contenuti fisici del mondo. Tra queste entità sussistono certe relazioni astratte che, alla fin fine, sono tali proprio in virtù dei contenuti dei modelli mentali. Il che equivale a dire che gli esseri umani agiscono nei confronti delle entità del mondo, e forniscono giudizi su di esse, in particolari maniere che sono determinate da relazioni che esistono soltanto nei loro modelli del mondo».

### *2.3. L'esistenza del diritto di proprietà*

La spiegazione appena descritta pone un interrogativo interessante: se la proprietà è un'entità mentale, a partire da quale momento un diritto di proprietà viene a esistenza?

Secondo Johnson-Laird, a prima vista, un diritto di proprietà può cominciare a esistere senza che il titolare o addirittura nessuno – né il titolare né le persone diverse dal titolare – ne venga a conoscenza. La ragione di ciò è che gli eventi che un ordinamento giuridico qualifica come idonei a determinare la nascita di un diritto di proprietà possono verificarsi, appunto, senza che il titolare del diritto o anche senza che nessuno – né il titolare né le persone diverse dal titolare – ne venga a conoscenza.

Per un esempio, possiamo pensare a un caso di avulsione, una figura prevista dall'articolo 944 del codice civile. Un fiume può staccare una parte di un fondo e trasportarla fino a un fondo inferiore durante la notte, senza che nessuno dei proprietari dei due fondi venga a conoscenza del fatto; sulla parte staccatasi dal primo fondo sorgerà un diritto di proprietà, in capo al proprietario del secondo fondo.

In casi del genere, il titolare del diritto di proprietà appena venuto a esistenza e le persone diverse dal titolare del diritto possono non agire in base alle credenze normative che definiscono la proprietà, proprio perché ignari dei fatti idonei a determinare l'esistenza del diritto. Solo una volta che quei fatti verranno resi noti, l'esistenza del diritto di proprietà verrà riconosciuta; solo allora, infatti, le credenze normative che costituiscono il significato di 'proprietà' sorgeranno nella mente delle persone coinvolte e orienteranno il comportamento del titolare e delle persone diverse dal titolare.

Quanto detto dimostra che siamo abituati a pensare che l'esistenza di un diritto non richieda, come condizione necessaria, l'esistenza di una mente che lo contenga nella forma di un insieme di credenze normative. Nel linguaggio giuridico, si può infatti affermare che il diritto di proprietà sia nato in seguito ad avulsione, a partire da un momento in cui nessuno era a conoscenza di

quest'ultima. Tuttavia, se riteniamo che la proprietà sia un'entità mentale, sembra che l'esistenza di una mente in cui collocare un particolare diritto di proprietà sia una condizione necessaria per la sua esistenza.

Il problema può essere risolto distinguendo fra due diversi livelli o tipi di esistenza. Possiamo affermare *in primis* che la proprietà esiste, in base alla teoria dei modelli mentali, solo nella nostra mente. Di conseguenza, anche un particolare diritto di proprietà può esistere solo come insieme di particolari credenze normative – relative a soggetti e beni specifici –, collocate nella mente umana. Così, quando veniamo a conoscenza di alcuni fatti che l'ordinamento reputa idonei a far sorgere un diritto di proprietà e che si sono già verificati senza che noi lo sapessimo, allora e solo allora quel diritto di proprietà comincia a esistere – appunto come insieme di particolari credenze normative nella nostra mente. Tuttavia, in quel momento, noi possiamo attribuire a quel diritto di proprietà un'esistenza che precede la nostra consapevolezza di quei fatti. Quando la proprietà viene a esistenza, come contenuto mentale, le possiamo cioè attribuire un'esistenza esterna alla nostra mente e indipendente da quest'ultima: questa seconda esistenza è in realtà frutto delle nostre affermazioni e può quindi essere considerata un'esistenza di tipo diverso dalla prima.

Per riassumere, si può affermare che, in base alla teoria dei modelli mentali, la proprietà esiste nella nostra mente, come insieme di credenze normative. Quando un diritto di proprietà comincia a esistere in questa forma – ossia come insieme di credenze normative relative a una situazione specifica –, noi possiamo applicare tali credenze retroattivamente e affermare che quel diritto esisteva prima che le credenze in questione sorgessero. L'esistenza della proprietà sul piano cognitivo precede e permette così di spiegare il modo in cui il termine 'proprietà' viene utilizzato all'interno dei nostri discorsi. Attribuire alla proprietà la caratteristica dell'esistenza, sul piano linguistico, avviene così in ragione della natura mentale di questo concetto giuridico.

### 3. Prospettive cognitive sulle figure retoriche della proprietà

In questa ultima parte del capitolo esamineremo alcuni studi di scienze cognitive dedicati al tema delle figure retoriche e cercheremo di evidenziare la ricaduta di tali studi sul tema del significato del termine 'proprietà'. Come abbiamo sostenuto alla fine del capitolo quarto, sono sostanzialmente due le figure retoriche della proprietà più note e importanti. La prima è la metafora della proprietà come *bundle of sticks*, la seconda è la sineddoche della proprietà come *thing*. Le tesi che abbiamo sostenuto al riguardo possono essere mantenute senza assumere una prospettiva cognitivista: le figure retoriche della proprietà possono infatti essere considerate come dei fenomeni linguistici e possono essere studiate senza fare riferimento alla mente umana. Le prospettive cognitive sulle figure retoriche assumono però che esse siano un fenomeno rilevante per il modo in cui strutturiamo mentalmente le nozioni che utilizziamo. Studiare le figure retoriche della proprietà assumendo una prospettiva cognitivista significa dunque chiedersi che relazione vi sia fra esse e il concetto di proprietà inteso come rappresentazione mentale.

I primi studi che prenderemo in considerazione sono quelli di George Lakoff e Mark Johnson: dopo una breve descrizione della loro teoria, cercheremo di spiegare cosa significhi applicarla alla metafora e alla sineddoche della proprietà di cui abbiamo già parlato.

In secondo luogo, parleremo di alcune riflessioni sviluppate dal già citato Ray Jackendoff, un importante esponente della semantica cognitiva, sul tema della proprietà. Questo autore ha elaborato una teoria che è stata applicata anche per spiegare il significato di enunciati in cui vengono impiegati verbi indicanti l'esistenza di un diritto di proprietà. La scelta di collocare l'esame delle sue tesi in questa parte del capitolo dipende dal fatto che Jackendoff si concentra in maniera più specifica sul concetto di proprietà all'interno di una critica alla teoria della metafora di Lakoff e Johnson. Sarà quindi a partire dall'analisi di questa critica

che descriveremo brevemente la teoria generale di Jackendoff e la sua applicazione ai verbi che hanno a che fare con il concetto di proprietà.

In terzo e ultimo luogo, parleremo di alcuni recenti studi che considerano alcune figure retoriche della proprietà come dei *frame* cognitivi, in grado di influenzare causalmente il comportamento umano in modi diversi.

Come vedremo, uno dei problemi che queste riflessioni coinvolgono è anche quello dell'acquisizione del concetto di proprietà da parte degli esseri umani: il modo di considerare il ruolo che le figure retoriche hanno nel determinare le caratteristiche del concetto di proprietà, inteso come rappresentazione mentale, influenza infatti le possibili ipotesi sull'acquisizione del concetto in questione.

### ***3.1. Metafore e sineddochi della proprietà in base alla teoria di Lakoff e Johnson***

In base alla teoria della metafora elaborata da Lakoff e Johnson a partire da *Metaphors We Live By*<sup>292</sup>, le metafore costituiscono un fenomeno prima di tutto cognitivo, e non meramente linguistico. I due autori sostengono, infatti, che una metafora sia innanzitutto un modo di concepire, e così di comprendere, qualcosa nei termini di qualcos'altro. Più dettagliatamente, essa equivale a un *mapping* di tipo matematico – ossia una funzione –, da un dominio concettuale, detto *source domain*, a un altro dominio concettuale, detto *target domain*. Consideriamo, per esempio, il caso della metafora dell'amore come viaggio: i domini tra i quali viene istituita una connessione sono il dominio del viaggio, che costituisce il *source domain*, e il dominio dell'amore, che costituisce il *target domain*; grazie alla metafora, il secondo dominio viene concepito, e di conseguenza compreso, nei termini del primo. Nella maggior parte dei casi, il *source domain* è un dominio

---

<sup>292</sup> G. LAKOFF/M. JOHNSON, *Metaphors We Live By*, The University of Chicago Press, Chicago, 1980, trad. it. *Metafora e vita quotidiana*, Bompiani, Milano, 1998. Si veda anche G. LAKOFF, *The Contemporary Theory of Metaphor*, in A. Ortony, ed., *Metaphor and Thought* (1993), 2. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 202-251, trad. it. *Teoria della metafora*, in G. Lakoff/M. Johnson, *Elementi di linguistica cognitiva*, QuattroVenti, Urbino, 2002, pp. 43-113.

concettuale concreto, ossia un dominio determinato dall'esperienza concreta, mentre il *target domain* è un dominio concettuale astratto. Ciò significa che il concetto che viene compreso attraverso una metafora è un concetto astratto, ossia un concetto non derivante dalle percezioni sensoriali; invece, il concetto che viene usato all'interno di una metafora per comprendere un concetto astratto è un concetto che potremmo definire concreto, ossia un concetto delineato dalle percezioni sensoriali. Una conseguenza di questa posizione è che gli esseri umani generalmente concettualizzano il non fisico nei termini del fisico. Questa tesi ha delle conseguenze importanti per quanto riguarda l'acquisizione dei concetti astratti: essi verrebbero appresi dagli esseri umani attraverso un processo di estensione metaforica avente ad oggetto concetti concreti.

Sebbene il lavoro di Lakoff e Johnson non prenda in considerazione in maniera sistematica i concetti giuridici, la loro teoria è applicabile anche a essi<sup>293</sup>. Partendo dal presupposto che i concetti giuridici rientrerebbero nella categoria dei concetti astratti, non sembra irragionevole utilizzare, per spiegare la loro strutturazione, la categoria delle cosiddette metafore ontologiche. Una metafora ontologica è un modo di considerare concetti astratti come entità e sostanze

---

<sup>293</sup> Oggi, infatti, diversi studi dedicati al linguaggio giuridico si richiamano alle tesi di Lakoff e Johnson. Si vedano, per esempio: R. CATERINA, a cura di, *I fondamenti cognitivi del diritto*, Bruno Mondadori, Milano, 2008, cap. 4; C. LUZZATI, *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 134-149, in cui si rende anche conto del pregiudizio psicologista che deriva dall'uso della metafora del legislatore. Richiama Lakoff e Johnson, nonché altri studiosi di approccio cognitivista, in una teoria delle istituzioni giuridiche come artefatti, C. ROVERSI, *Legal Metaphoric Artifacts*, in B. Brozek/J. Stelmach/L. Kurek, eds., *The Emergence of Normative Orders*, Copernicus Center Press, Kraków, 2016, pp. 215-280. Si veda anche F. GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Il Mulino, Bologna, 2010. L'autore, in relazione alla proprietà, sostiene che il diritto di proprietà «ha per oggetto le cose, quali entità suscettibili di percezione sensibile e di materiale apprensione» (*ivi*, p. 105) e che, di conseguenza, usare «il concetto di proprietà su bene immateriale, che pone a oggetto del diritto dominicale, come se fossero cose, entità che cose non sono» (*ivi*, p. 19) significa impiegare una metafora. La stessa idea è sostenuta, in modo meno articolato, da M. JOHNSON, *Mind, Metaphor, Law*, in "Mercer Law Review", 58, 3, 2007, pp. 845-868, in particolare p. 866. Si tratta di un'idea che non possiamo accogliere, in ragione della nostra iniziale definizione di 'cosa' e di 'bene' – poco restrittiva perché slegata dalle ridefinizioni del diritto positivo e idonea a comprendere anche entità immateriali.

sensorialmente percepibili. La possibilità di ricorrere alle metafore ontologiche per strutturare i concetti giuridici sembra trovare conferma in uno dei numerosi esempi che gli autori utilizzano per descrivere il funzionamento di tali metafore: “Il peso delle sue responsabilità ha causato la sua crisi”<sup>294</sup>. La responsabilità è un concetto giuridico che, come dimostra la frase appena indicata, può essere strutturato nei termini di un oggetto fisico dotato di massa. Se rivolgiamo la nostra attenzione alla proprietà, ci rendiamo conto della medesima possibilità. La metafora della proprietà come *bundle of sticks* è una metafora ontologica: il *bundle of sticks* è infatti un’entità fisica, un fascio di bastoncini. Si può allora sostenere, a partire dalla teoria di Lakoff e Johnson, che la metafora della proprietà come *bundle of sticks* struttura, a livello cognitivo, il concetto di proprietà.

Per quando riguarda invece espressioni come “property as things”, abbiamo sostenuto che si tratta di sineddochi del concetto di proprietà o di una concezione della proprietà, cioè di una declinazione di tale concetto. Sebbene non si tratti di una metafora, la teoria di Lakoff e Johnson prende in considerazione anche questa altra figura retorica. I due autori considerano la sineddoche come un caso di metonimia, che definiscono, in generale, come l’uso di un’entità per riferirsi a un’altra entità. Anche la metonimia, come la metafora, serve a garantire la comprensione, perché consente di «conceptualize one thing by means of its relation to something else»<sup>295</sup>. Con la sineddoche LA PARTE PER IL TUTTO, per esempio, si seleziona una determinata parte di qualcosa e poi si indica quella cosa attraverso quella specifica parte. La selezione di quella specifica parte non è casuale ma è dovuta alla nostra esperienza:

[...] like metaphoric concepts, metonymic concepts are grounded in our experience. In fact, the grounding of metonymic concepts is in general more obvious than is the case with metaphoric concepts, since it usually involves direct physical or causal associations. The PART FOR

---

<sup>294</sup> G. LAKOFF/M. JOHNSON, *Metaphors We Live By*, cit., p. 27; trad. it. cit., p. 47.

<sup>295</sup> *Ivi*, p. 39; trad. it. cit., p. 59: «concettualizzare una cosa per mezzo delle sue relazioni con qualcos’altro».

WHOLE metonymy, for example, emerges from our experience with the way parts in general are related to wholes<sup>296</sup>.

Sulla scorta di questa idea, la sineddoche della proprietà come cosa non appare affatto inspiegabile. Usare il concetto di proprietà per riferirsi a una parte di quel concetto, costituito dai beni, può significare che, attraverso il concetto di proprietà, siamo in grado di pensare i beni che ci circondano. Se la sineddoche LA PARTE PER IL TUTTO deriva dalla nostra esperienza di come le parti siano in relazione con il tutto, allora la sineddoche IL TUTTO PER LA PARTE deriva dalla nostra esperienza di come il tutto sia in relazione con le parti. Nel caso della proprietà, abbiamo esperienza di come il concetto di proprietà sia in relazione con i beni che ci circondano, il che ci porta a usare il concetto di proprietà per riferirci ai beni in questione. La connessione in esame può essere collocata sul piano cognitivo: come abbiamo detto nel capitolo precedente e come sostiene anche la teoria dei modelli mentali, la proprietà, intesa come rappresentazione mentale, esibisce una connessione necessaria con i beni che ci circondano e non ha senso smentire la sua associabilità con rappresentazioni mentali iconiche di tali beni. Fra queste, quelle più rilevanti sono probabilmente le immagini mentali dei beni su cui può insistere un diritto di proprietà e che variano a seconda del contesto in cui parliamo di proprietà. È questa costante associazione di tipo cognitivo a determinare la sineddoche e a spiegare l'uso del termine 'proprietà' o del termine 'property' con lo scopo di fare riferimento a dei beni.

L'applicazione appena vista della teoria di Lakoff e Johnson alle figure retoriche della proprietà consentirebbe anche di spiegare, in termini cognitivisti, la differenza fra il modo di concepire la proprietà tipico della comunità dei giuristi e il modo di concepire la proprietà tipico dei non giuristi. I giuristi, attraverso lo

---

<sup>296</sup> *Ivi*, pp. 39-40; trad it. cit., p. 60: «[...] come i concetti metaforici, anche quelli metonimici sono basati sulla nostra esperienza, e generalmente in una forma più evidente, dal momento che la metonimia comunemente implica dirette associazioni di tipo fisico o causale. La metonimia LA PARTE PER IL TUTTO ad esempio deriva dalla nostra esperienza di come in genere le parti sono relate al tutto».

studio delle norme relative alla proprietà, acquisirebbero la capacità di strutturare cognitivamente il concetto di proprietà attraverso la metafora della proprietà come *bundle of sticks*. La differenza fra la comunità degli esperti del diritto e dei non esperti del diritto, in relazione alla proprietà, risiederebbe così nel diverso grado attribuito alla possibilità di mettere a fuoco, a livello cognitivo, il concetto di proprietà.

### ***3.2. La tesi di Jackendoff: l'innatismo del concetto di proprietà***

Oltre che attraverso le metafore ontologiche, non è escluso che il concetto di proprietà sia strutturabile attraverso le cosiddette metafore spaziali. Un esempio di metafora spaziale è la metafora *su-giù*, del cui utilizzo Lakoff e Johnson forniscono vari esempi, come CONTENTO È SU, TRISTE È GIÙ, o anche AVERE CONTROLLO O FORZA È SU, ESSERE SOGGETTI AL CONTROLLO O ALLA FORZA È GIÙ. Piuttosto che la metafora spaziale *su-giù*, però, sembra che la proprietà venga strutturata attraverso la metafora spaziale *in* e che il suo trasferimento sia strutturato attraverso la metafora spaziale *da-a*. A dimostrarlo sono alcune riflessioni di Jackendoff: egli, infatti, prende in considerazione proprio il concetto di proprietà, per illustrare e sostenere, contro Lakoff e Johnson, la tesi che certi concetti astratti siano innati<sup>297</sup>.

In primo luogo, Jackendoff nota l'esistenza di un parallelismo linguistico fra gli enunciati usati per descrivere il mantenimento o il trasferimento del diritto di proprietà e gli enunciati usati per descrivere il mantenimento di una posizione o gli spostamenti all'interno dello spazio fisico. Gli enunciati usati da Jackendoff per

---

<sup>297</sup> Cfr. R. JACKENDOFF, *Languages of the Mind. Essays on Mental Representations*, The MIT Press, Cambridge (MA), 1992, in particolare pp. 60-67, 79. Si veda anche ID., *Language, Consciousness, Culture. Essays on Mental Structure*, The MIT Press, Cambridge (MA), 2007, capp. 5, 11. Per un'analisi del concetto di proprietà basata su un approccio contrapposto, che valorizza la tesi dell'*embodiment*, cfr. L. TUMMOLINI/C. CASTELFRANCHI, *L'incorporazione della proprietà: il problema delle istituzioni tra scienze cognitive sociali e scienze sociali cognitive*, in "Sistemi intelligenti", 23, 2, 2011, pp. 345-357; si veda anche C. SCOROLLI/A. M. BORGHI/L. TUMMOLINI, *Indici visivi e giudizi impliciti di proprietà: uno studio sperimentale*, in "Sistemi intelligenti", 27, 1, 2015, pp. 209-219.

mostrare questo parallelismo sono, ovviamente, enunciati in lingua inglese, ma le sue considerazioni sono estendibili anche a enunciati in lingua italiana. Prenderemo perciò in esame prima gli enunciati in lingua inglese utilizzati da Jackendoff e poi ci concentreremo su enunciati simili in lingua italiana.

I primi due gruppi di enunciati considerati da Jackendoff sono i seguenti:

<b>Dominio del trasferimento di proprietà</b>	<b>Dominio del movimento spaziale</b>
Bill gave a book <i>to</i> Harry. Harry donated the book <i>to</i> the library.	Bill went <i>to</i> the store. Bill threw the ball <i>to</i> Harry.
Harry received/got a book <i>from</i> Bill.	Harry came <i>from</i> the store.
The book was a present/gift <i>from</i> Bill <i>to</i> Harry.	We were on a train <i>from</i> Boston <i>to</i> Philadelphia.
Harry gave the book <i>back</i> to Bill. Bill got the book <i>back</i> from Harry.	Then we went <i>back</i> to Boston. We came <i>back</i> from Philadelphia.
Bill gave the book <i>away</i> .	Bill pushed the food <i>away</i> .

I termini in corsivo vengono impiegati in entrambi i gruppi di enunciati e mettono in luce il parallelismo che l'autore vuole mostrare. Esso viene evidenziato anche dall'uso dei verbi inglesi 'to keep' e 'to be' all'interno di altri due gruppi di enunciati, relativi rispettivamente alla proprietà o al suo mantenimento e alla posizione di un'entità nello spazio:

<b>Dominio della proprietà</b>	<b>Dominio della posizione spaziale</b>
The book <i>is</i> Harry's.	Harry <i>is</i> in Camden.
Harry <i>kept</i> the book.	Harry <i>kept</i> the book on the shelf.

Possiamo a questo punto notare che lo stesso parallelismo esiste fra gruppi di enunciati analoghi in lingua italiana, in primo luogo fra le preposizioni in essi impiegate:

<b>Dominio del trasferimento di proprietà</b>	<b>Dominio del movimento spaziale</b>
Tizio ha dato un libro <i>a</i> Caio.	Tizio ha lanciato una palla <i>a</i> Caio.
Tizio ha ricevuto un libro <i>da</i> Caio.	Tizio è venuto a stare <i>da</i> Caio.
Il libro è un regalo <i>da</i> Tizio <i>a</i> Caio.	Eravamo su un treno <i>da</i> Milano <i>a</i> Genova.

Nella lingua italiana esiste anche il parallelismo fra i verbi corrispondenti a ‘to keep’ e ‘to be’, usati all’interno di enunciati riconducibili al dominio della proprietà o del suo mantenimento e a quello della posizione spaziale:

<b>Dominio della proprietà</b>	<b>Dominio della posizione spaziale</b>
Il libro è di Tizio.	Tizio è a Milano.
Tizio <i>ha tenuto</i> il libro.	Tizio <i>ha tenuto</i> il libro sullo scaffale.

Il parallelismo linguistico che abbiamo delineato deriva, secondo Jackendoff, da un parallelismo concettuale, cioè un parallelismo afferente alla struttura cognitiva che sottostà alle espressioni linguistiche appena esaminate. Questo secondo parallelismo si articola, secondo l’autore, nel modo seguente:

X è nella posizione fisica Y	X appartiene a Y
Cambio di posizione fisica di X	Cambio del proprietario di X
Posizione iniziale di X	Proprietario iniziale di X
Posizione finale di X	Proprietario finale di X
Ritorno alla precedente posizione di X	Ritorno al precedente proprietario di X
Differente posizione di X non specificata	Differente proprietario di X non specificato

Immobilità provocata nella posizione di X	Immobilità causata nel proprietario di X
--	---

Il parallelismo linguistico viene dunque spiegato da un parallelismo mentale, ma in che modo quest'ultimo possa essere spiegato resta da chiarire.

Una spiegazione su cui Jackendoff si sofferma inizialmente è quella che potrebbe essere suggerita dalle teorie di Lakoff e di Jean Piaget. Più in dettaglio, richiamandosi a Piaget<sup>298</sup>, afferma Jackendoff, si potrebbe sostenere che il concetto di proprietà venga acquisito a partire da una serie di concetti concreti attraverso un processo di estensione concettuale: più specificamente, il dominio concettuale della posizione e del movimento nello spazio costituirebbe la base a partire dalla quale, per estensione e astrazione, si acquisirebbe il concetto di proprietà durante l'infanzia. Anche Lakoff, secondo Jackendoff, sosterebbe una tesi analoga. I concetti percettivi di posizione e di movimento nello spazio, direbbe Lakoff, costituiscono una metafora della proprietà e del suo trasferimento. L'acquisizione del concetto di proprietà avverrebbe dunque, come abbiamo già visto, attraverso un'estensione metaforica avente ad oggetto concetti spaziali. Accettando queste prospettive, naturalmente, il concetto di proprietà non potrebbe essere ritenuto un concetto innato: esso nascerebbe sempre grazie a processi aventi ad oggetto, come punti di partenza, i concetti spaziali.

Jackendoff, come abbiamo già detto, attacca questa tesi. Innanzitutto, sostiene che, se si vuole spiegare l'acquisizione del concetto di proprietà, è necessario ipotizzare che, nel processo di apprendimento di questo concetto da parte di un bambino, si verifichi un passaggio da una ipotetica fase 1 – in cui sono stati acquisiti i concetti spaziali, ma non il concetto di proprietà – a una ipotetica fase 2 – in cui anche il concetto di proprietà è stato acquisito. Se si adottasse una prospettiva ispirata a Piaget e a Lakoff, però, questo passaggio non sarebbe

---

<sup>298</sup> Il riferimento è in particolare a J. PIAGET, *Psychology of Intelligence*, Littlefield, Adams & Co., Totowa (NJ), 1966, trad. it. *Psicologia dell'intelligenza*, Giunti, Firenze, 1981.

possibile, perché esiste una differenza incolmabile fra il concetto di proprietà e i concetti spaziali. Per Jackendoff, infatti, affermare ‘X è proprietario di Y’ significa affermare che:

- i. X ha il diritto di usare Y;
- ii. Nessun altro ha il diritto di usare Y senza il permesso di X;
- iii. X e solo X ha il diritto di assegnare i diritti 1. e 2. a un altro individuo, e a partire dal momento dell’assegnazione X non ha più quei diritti su Y<sup>299</sup>.

Data questa definizione, non è possibile che un bambino acquisisca il concetto di proprietà a partire da concetti spaziali, poiché il concetto di proprietà non è affatto spaziale. Perciò, per esempio, di fronte a un enunciato come ‘La bambola è mia’, durante la fase 1, il bambino potrebbe effettuare un’interpretazione basata solamente sul dominio spaziale, che lo porterebbe a pensare che la bambola si trova in una posizione di prossimità rispetto a chi proferisce l’enunciato. Analogamente, il bambino interpreterebbe l’enunciato ‘Dai la bambola a Tizio’ come privo di qualsiasi sfumatura riconducibile al concetto di proprietà: per lui, chi lo pronuncia esprime semplicemente il desiderio che venga causato un movimento spaziale della bambola, affinché la posizione finale di quest’ultima sia vicina a Tizio. Se qualcuno dicesse ‘Metti giù la bambola, è mia, non tua’, il bambino potrebbe forse inferire che il concetto di proprietà non è spaziale e che l’interpretazione basata sul dominio spaziale di enunciati come ‘La

---

<sup>299</sup> R. JACKENDOFF, *Languages of the Mind. Essays on Mental Representations*, cit., p. 63. Come si nota, questa definizione deriva dall’analisi del concetto di proprietà proposta da Miller e Johnson-Laird, a sua volta basata sull’analisi di Snare. I lavori di questi autori sono infatti spesso citati da Jackendoff, come punto di riferimento per l’individuazione del significato del termine ‘proprietà’: si vedano R. JACKENDOFF, *Languages of the Mind. Essays on Mental Representations*, cit., p. 79, e ID., *Language, Consciousness, Culture. Essays on Mental Structure*, cit., pp. 159, 333-334. Tuttavia, nei luoghi appena citati, il concetto di proprietà viene definito attraverso tre punti il cui contenuto differisce parzialmente da quello dei tre punti appena esposti: 1. X ha il diritto (o l’autorità) di usare Y come vuole; 2. X ha il diritto (o l’autorità) di controllare l’utilizzo di Y da parte di tutti gli altri e di imporre sanzioni per utilizzi diversi da quelli che permette; 3. X ha il diritto di cedere i diritti 1 e 2.

bambola è mia' non è corretta; nonostante ciò, non avrebbe a disposizione dei concetti con cui sostituire l'interpretazione spaziale degli enunciati in questione. Il punto che Jackendoff vuole sottolineare con questi esempi è dunque che accedere al concetto di proprietà a partire dal solo dominio spaziale non è possibile.

A partire dalla definizione di proprietà sopra riportata, inoltre, Jackendoff sostiene che acquisire il concetto di proprietà comporta necessariamente l'acquisizione delle nozioni di diritto soggettivo e di permesso. Si tratta però di ulteriori nozioni astratte, che non possono, a loro volta, derivare da nozioni spaziali attraverso un processo di estensione. La critica dell'autore alla tesi della derivabilità del concetto di proprietà dai concetti spaziali viene così ulteriormente rafforzata.

Respinta in questo modo la tesi della derivabilità, Jackendoff spiega il parallelismo fra i concetti spaziali e il concetto di proprietà ricorrendo alla propria teoria, sviluppata principalmente in *Semantics and Cognition*<sup>300</sup>, su alcuni elementi della quale dobbiamo ora concentrarci brevemente. Secondo Jackendoff, i significati delle parole possono essere spiegati nei termini di una struttura concettuale, ossia un livello di rappresentazione mentale unico in cui l'informazione linguistica, l'informazione sensoria e l'informazione motoria sono compatibili. La struttura concettuale è caratterizzata da alcuni primitivi concettuali e dai principi per la loro combinazione: tali principi sono quindi regole di buona formazione concettuale, universali e innate, che determinano l'intero insieme dei concetti che gli esseri umani possono impiegare. La struttura concettuale contiene quindi tutti i concetti, e i significati dei termini sono qualificabili come singoli frammenti di essa. L'informazione che un termine o un'espressione trasmette, ossia il senso, viene così identificato con espressioni della struttura concettuale. Invece, ciò su cui l'informazione verte, ossia la referenza, non è costituito dal mondo reale, ma dal mondo proiettato, cioè il mondo rappresentato dalla mente umana. Nell'ambito dell'organizzazione dei concetti appartenenti a domini

---

<sup>300</sup> R. JACKENDOFF, *Semantics and Cognition*, cit.

semantici differenti, Jackendoff usa gli elementi di questa teoria per sostenere la cosiddetta ipotesi delle relazioni tematiche. In base a essa, le somiglianze fra le strutture sintattiche di espressioni linguistiche differenti sono spiegabili a partire dai parallelismi collocati al livello della struttura concettuale ed è possibile ricorrere a un linguaggio formale per mostrare le funzioni concettuali comuni alle diverse strutture. Jackendoff spiega in questo modo il parallelismo fra le espressioni in cui compaiono verbi di possesso e di proprietà e quelle in cui compaiono verbi di localizzazione e di movimento spaziali<sup>301</sup>.

Tornando al problema dell'acquisizione del concetto di proprietà, in base a quanto detto fino a qui, il parallelismo concettuale che riguarda la proprietà e che abbiamo delineato inizialmente dipende da tre fattori. Il primo fattore è costituito dai concetti spaziali, fortemente connessi al nostro sistema percettivo. Il secondo fattore è rappresentato dal concetto di proprietà. Al riguardo, Jackendoff sostiene una tesi innatista: se il concetto di proprietà non può essere acquisito a partire dal dominio spaziale, non può che essere un primitivo concettuale, già teoricamente disponibile alla mente umana. Il terzo fattore, infine, è costituito dal sistema astratto di organizzazione concettuale, anch'esso innato, di cui abbiamo appena parlato descrivendo la teoria generale di Jackendoff. Dati questi tre elementi, si può spiegare il passaggio dalla fase 1 alla fase 2. Nella fase 1, il bambino conosce il linguaggio spaziale e sa, per esempio, che la preposizione 'da' indica il punto, nello spazio, in cui un movimento ha inizio, e che la preposizione 'a' indica il punto, nello spazio, in cui un movimento ha fine. Il bambino acquisisce questa conoscenza associando i termini del linguaggio spaziale ai movimenti che percepisce nello spazio fisico. A un certo punto, di fronte all'uso di enunciati come 'Metti giù la bambola, è mia, non tua', il bambino inferisce che è in gioco un concetto diverso dai concetti del dominio spaziale. In questo momento, il concetto di proprietà, già accessibile in quanto innato, viene selezionato, attraverso le regole

---

<sup>301</sup> Cfr. *ivi*, pp. 191-193; trad. it. cit., pp. 333-337. Anche in questo caso, viene citata l'analisi di Miller e Johnson-Laird.

di buona formazione concettuale, per spiegare la relazione a cui gli enunciati in questione fanno riferimento. Perciò, il terzo fattore, cioè il sistema astratto di organizzazione dei concetti, entra in funzione a partire da questo momento e permette al bambino di utilizzare le strutture grammaticali che già conosce – e che sono utilizzabili per parlare dei concetti spaziali – per parlare della proprietà: così, per esempio, potrà usare le preposizioni ‘da’ e ‘a’ per indicare rispettivamente il proprietario iniziale e il proprietario finale di un bene.

Le conseguenze di queste posizioni sono notevoli. Sostenere che il concetto di proprietà sia un concetto innato significa sostenere che esso sia «hard-wired in the brain»<sup>302</sup> e che abbia acquisito questa caratteristica grazie all’evoluzione. Significa anche concepirlo come un concetto universale: più dettagliatamente, da un lato, il suo significato basilare, specificato dai tre punti che abbiamo elencato prima, sarebbe comune a tutti gli esseri umani e sarebbe quindi un «basic framework [that] is there universally»<sup>303</sup>; dall’altro lato, le differenze fra i regimi di proprietà dei diversi ordinamenti giuridici sarebbero spiegabili come diverse declinazioni di quei tre punti. Jackendoff avanza simili considerazioni anche in relazione ai concetti di diritto soggettivo e di obbligazione, suggerendo che si tratti degli elementi, innati, che assumono il ruolo centrale in quello che definisce il dominio concettuale sociale<sup>304</sup>. Questo dominio è separato dal dominio fisico, in cui rientrano i concetti spaziali. Se volessimo spostarci a un livello più generale, potremmo quindi ricondurre la contrapposizione fra il dominio della proprietà e il dominio spaziale, di cui abbiamo parlato in precedenza, alla distinzione fra il dominio sociale e il dominio fisico. Il concetto di proprietà, insieme ai concetti di

---

<sup>302</sup> R. JACKENDOFF, *Languages of the Mind. Essays on Mental Representations*, cit., p. 66.

<sup>303</sup> R. JACKENDOFF, *Language, Consciousness, Culture. Essays on Mental Structure*, cit., p. 160.

<sup>304</sup> «It seems to me [...] that an important question for research and social cognition is how the child learns the concepts of right and obligation – if they are learned at all. The latter possibility, not to be dismissed at all, is that these concepts are largely if not entirely innate, a specialized “way of thinking” wired into the brain by the human genome. Such an account would certainly explain the cultural universality of these concepts: they would form a preestablished species-wide skeleton of social understanding over which each particular culture builds its own flesh» (*ivi*, p. 355).

diritto soggettivo e di obbligazione – che, in base alla definizione sopra riportata, ne sono gli elementi fondamentali –, rientra nel dominio sociale, mentre i concetti spaziali rientrano nel dominio fisico. Non esiste però una cesura netta fra i due domini: essi interagiscono e ci permettono di interpretare ciò che percepiamo su un duplice piano. Così, per esempio, i rapporti fra le persone in relazione ai beni possono essere interpretati come relazioni fisiche, ma anche come atti di esercizio del diritto di proprietà, per esempio come prestiti o alienazioni. Riprendendo la nota distinzione di Searle, si può quindi dire che l'esistenza dei due domini ci permette di interpretare qualcosa come un fatto bruto e, allo stesso tempo, come un fatto istituzionale<sup>305</sup>.

### **3.3. Le sineddochi della proprietà come frame**

Le diverse sineddochi della proprietà su cui ci siamo soffermati sono state oggetto di studio all'interno di alcuni lavori di psicologia cognitiva di Jonathan R. Nash<sup>306</sup>. Egli si concentra su quelli che definisce il paradigma della proprietà come *bundle of rights* e il paradigma della proprietà come *thing* o, anche, *discreet asset*, e li caratterizza come differenti *frame* dei *property rights*<sup>307</sup>. Tali paradigmi possono però essere qualificati, in base alla ricostruzione che abbiamo proposto nel capitolo precedente, come due sineddochi della proprietà: e, in effetti, come vedremo, sono la sineddoche della proprietà come *bundle of rights* e la sineddoche della proprietà come *material thing* a essere interpretate da Nash come *frame* dei *property rights*. Nell'ambito delle scienze cognitive, il termine 'frame' viene impiegato da autori diversi, spesso con significati parzialmente divergenti. I significati più specifici che Nash attribuisce al termine sono quelli ricavabili dalle ricerche sui processi decisionali di Kahneman e Tversky. I due autori spiegano il

---

<sup>305</sup> Cfr. *ivi*, pp. 160-165.

<sup>306</sup> Si vedano: J. R. NASH, *Packaging Property: The Effect of Paradigmatic Framing of Property Rights*, cit.; J. R. NASH/S. M. STERN, *Property Frames*, in "Washington University Law Review", 87, 3, 2010, pp. 449-504.

<sup>307</sup> Sulla nozione di *property rights*, cfr. *supra*, pp. 132-133.

senso del termine facendo riferimento all'espressione 'decision frame': essa indica la concezione, elaborata da parte di chi deve compiere una decisione, di atti, risultati e contingenze associati a una scelta particolare. L'espressione designa dunque la rappresentazione mentale di un problema, ossia il suo inquadramento cognitivo. Un *decision frame* può essere influenzato dalle caratteristiche peculiari del decisore, nonché dalla formulazione del problema che questi deve affrontare<sup>308</sup>. Anche tale formulazione può essere designata usando il termine 'frame': al riguardo si potrebbe parlare, più specificamente, di *presentation frame*, ossia del modo in cui il problema viene presentato, linguisticamente, al decisore<sup>309</sup>. Il termine 'frame', dunque, può essere impiegato per indicare un inquadramento cognitivo e un inquadramento linguistico, poiché il modo in cui un problema è inquadrato cognitivamente può essere espresso attraverso il linguaggio, e tale espressione consisterà in una presentazione del problema avente caratteristiche peculiari<sup>310</sup>. Di conseguenza, caratterizzare le possibili sineddochi della proprietà

---

<sup>308</sup> «We use the term “decision frame” to refer to the decision-maker’s conception of the acts, outcomes, and contingencies associated with a particular choice. The frame that a decision-maker adopts is controlled partly by the formulation of the problem and partly by the norms, habits, and personal characteristics of the decision-maker» (A. TVERSKY/D. KAHNEMAN, *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice*, in “Science”, 211, 4481, 1981, pp. 453-458, qui p. 453).

<sup>309</sup> «As expounded by Daniel Kahneman and Amos Tversky, the precise way in which a problem of choice is presented – i.e., its frame [il *presentation frame*] – may affect the decisionmaker’s perception of the problem [il *decision frame*] or choice, and ultimately the decisionmaker’s preference» (J. R. NASH, *Packaging Property: The Effect of Paradigmatic Framing of Property Rights*, cit., p. 709).

<sup>310</sup> Oltre che negli studi dei processi decisionali effettuati da Kahneman e Tversky, il termine è stato impiegato anche da Marvin Minsky, nel senso – simile a quello appena considerato – di struttura-dati che consente la rappresentazione di situazioni stereotipate. Questo importante uso del termine va qui ricordato, dal momento che proprio la nozione di *frame* impiegata da Minsky può forse essere utilizzata negli studi di filosofia del diritto dedicati all'interpretazione, come sostiene C. LUZZATI, *Se una volta un giurista al buffet della stazione*, in V. Velluzzi, a cura di, *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 65-94, in particolare pp. 84-86. Va inoltre sottolineato che proprio questa nozione – più specificamente quella di *frame* sociale – viene applicata al concetto di proprietà dal già citato L. TUMMOLINI/C. CASTELFRANCHI, *L'incorporazione della proprietà: il problema delle istituzioni tra scienze cognitive sociali e scienze sociali cognitive*, cit., p. 351.

come *frame dei property rights* significa ipotizzare che la particolare formulazione di un problema in cui sono coinvolti dei diritti soggettivi connessi a un bene influenzi la nostra percezione di quei diritti e le nostre risposte al problema in questione. Gli studi di Nash mirano appunto a mettere alla prova questa ipotesi, attraverso una serie di esperimenti.

Nel primo dei lavori di Nash che abbiamo citato, viene riportato e discusso un singolo esperimento<sup>311</sup>. Esso ha coinvolto due gruppi di partecipanti, formati da studenti del primo anno di una Law School: al primo gruppo è stato presentato uno scenario relativo all'acquisto e all'utilizzo di un computer portatile; al secondo gruppo è stato presentato il medesimo scenario, formulato però in modo diverso. Nella formulazione dello scenario presentata al primo gruppo, sotto il titolo "Laptop Purchase Notification", i diritti ottenuti dall'acquirente del bene vengono descritti in maniera coerente rispetto alla sineddoche della proprietà come *discreet asset*:

The Law School will require each incoming first-year law student to purchase a laptop computer. In order to facilitate computer network coordination as well as classroom activities using the computers, all students must purchase the same model of laptop computer. A laptop model has been specially configured for the Law School. You must purchase the laptop from the Law School; the cost of the laptop will be included in your tuition bill. The laptop that you purchase shall be yours to use as you see fit, subject to the rules and regulations of the Law School and of the University<sup>312</sup>.

Nella formulazione dello scenario presentata al secondo gruppo di partecipanti, sotto il titolo "Laptop Usage Purchase Notification", i diritti ottenuti

---

<sup>311</sup> J. R. NASH, *Packaging Property: The Effect of Paradigmatic Framing of Property Rights*, cit., pp. 711-723.

<sup>312</sup> *Ivi*, p. 712.

dall'acquirente vengono presentati in maniera coerente rispetto alla sineddoche della proprietà come *bundle of rights*:

The Law School requires each incoming first-year law student to purchase the right to use a laptop computer. In order to facilitate computer network coordination as well as classroom activities using the computer, all students must use the same model of laptop computer. A laptop model has been specially configured for the Law School. The Law School will provide a laptop computer for your use; the cost of the laptop usage will be included in your tuition bill, with payment for the usage for your three years at the Law School due up front. Please note that during the three years the Law School will retain use rights in the laptop computer, including the right to enforce applicable rules and regulations of the Law School and of the University. After graduation from the Law School, the laptop will be yours to keep<sup>313</sup>.

I membri dei due gruppi, dopo la lettura dei testi, hanno dovuto rispondere a una serie di domande relative all'utilizzo del computer portatile e al diritto della Law School di regolare tale utilizzo. Nella metà dei casi del primo gruppo e nella metà dei casi del secondo gruppo, i partecipanti hanno anche ricevuto una descrizione del paradigma di riferimento, cioè quello del *discreet asset* nel primo caso e quello del *bundle of rights* nel secondo.

Il primo risultato evidenziato da Nash è che i partecipanti all'esperimento si sono detti, generalmente, in disaccordo con il riconoscimento, in capo alla Law School, dei diritti di restringere e controllare l'uso dei computer. Il secondo elemento degno di nota, però, è che ci sono state alcune differenze statisticamente rilevanti tra le risposte date dai partecipanti appartenenti al primo gruppo e quelle date dai partecipanti appartenenti al secondo gruppo; in tutti questi casi, i membri del secondo gruppo si sono rivelati più disposti, rispetto ai membri del primo

---

<sup>313</sup> *Ivi*, p. 713.

gruppo, ad accettare l'interferenza, da parte della Law School, nel loro utilizzo del bene. Ciò potrebbe supportare l'idea che modificare la formulazione del medesimo scenario, inerente ai *property rights*, alteri la percezione dei diritti in questione nelle persone e che le loro risposte alle domande relative allo scenario cambino di conseguenza. Utilizzare un *frame* di presentazione basato sulla sineddoche della proprietà come *bundle of rights* diminuisce l'attaccamento che le persone provano nei confronti dei beni su cui i loro diritti insistono; viceversa, l'utilizzo di un *frame* di presentazione che si adegui alla sineddoche della proprietà come *discreet asset* rende le persone meno disposte ad ammettere interferenze esterne nell'esercizio di tali diritti.

Una spiegazione plausibile di questo fenomeno è basata sul cosiddetto *endowment effect*. Con questa espressione, traducibile con "effetto dotazione", si indica la tendenza delle persone ad attribuire un maggior valore ai beni che fanno parte della loro dotazione, ossia il fatto che le persone spesso richiedano, per la cessione di un bene di cui sono già dotate, il pagamento di un prezzo superiore a quello che sarebbero disposte a pagare per l'acquisto di un bene identico<sup>314</sup>. L'*endowment effect* può dunque riguardare quei beni su cui insistono dei *property rights*, dal momento che l'esistenza di tali diritti determina l'inclusione del bene nella dotazione degli individui. Alcuni esperimenti portano a pensare che l'*endowment effect* si manifesti in misura maggiore nei casi in cui i diritti dell'individuo insistano su beni materiali piuttosto che nei casi in cui un diritto di proprietà insiste su beni immateriali<sup>315</sup>. Nell'esperimento di Nash, solamente nel

---

<sup>314</sup> Su questo fenomeno, oggetto di studio e di interesse nel campo della psicologia cognitiva e della *behavioural law and economics*, si vedano, in particolare: R. H. THALER, *Toward a Positive Theory of Consumer Choice*, in "Journal of Economic Behavior and Organization", 1, 1, 1980, pp. 39-60; D. KAHNEMAN/J. L. KNETSCH/R. H. THALER, *Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem*, in "The Journal of Political Economy", 98, 6, 1990, pp. 1325-1348; IDD., *Anomalies. The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias*, in "The Journal of Economic Perspectives", 5, 1, 1991, pp. 193-206.

<sup>315</sup> Cfr. J. E. STAKE, *The Uneasy Case for Adverse Possession*, in "The Georgetown Law Journal", 89, 8, 2001, pp. 2419-2474, in particolare pp. 2459-2463.

primo testo si parla dell'acquisto di un bene materiale, mentre nel secondo testo, coerentemente con la sineddoche della proprietà come *bundle of rights*, si parla dell'acquisto del diritto all'uso del bene in questione. I membri del primo gruppo, perciò, possono aver creduto di ricevere dei *property rights* su un bene materiale – il computer –, mentre quelli del secondo gruppo possono aver creduto di ricevere dei *property rights* su un bene immateriale – il diritto all'uso del computer. Dal momento che l'*endowment effect* si presenta maggiormente nei casi in cui i *property rights* insistono su beni materiali, nei membri del primo gruppo tale effetto si è manifestato in maniera più prevalente che nei membri del secondo gruppo, il che spiegherebbe la discrepanza rilevata fra le risposte. Ovviamente, questa interpretazione mette in dubbio la possibilità di qualificare i due testi usati nell'esperimento come differenti *frame* di presentazione degli stessi *property rights*; piuttosto, si tratterebbe di due *frame* di insiemi differenti di *property rights*, alcuni insistenti su un bene materiale e altri insistenti su un bene immateriale. Relativamente a questa lettura, Nash rileva che è forse impossibile riuscire a presentare davvero gli stessi *property rights* in due modi diversi, perché è impossibile separare nettamente i diversi *frame* di presentazione e ciò che viene presentato attraverso essi: ricorrere a un particolare *frame* dei *property rights* influirebbe sui diritti presentati attraverso quel *frame* e, dunque, cambiare *frame* significherebbe cambiare le caratteristiche dei diritti stessi, non semplicemente la loro formulazione. Questa spiegazione è coerente con la tesi che l'idea espressa dalla sineddoche della proprietà come *bundle* sia una declinazione specifica di quella espressa dalla sineddoche della proprietà come *thing*: tale declinazione comporta una caratterizzazione dell'oggetto di appartenenza come un bene immateriale; se usata come *frame* di *property rights*, comporterebbe inevitabilmente un *endowment effect* più debole.

A partire da queste considerazioni, si potrebbe inoltre sostenere che il *frame* del *discreet asset* faccia percepire *property rights* più forti di quelli a cui fa pensare il *frame* del *bundle of rights* e che ciò, a causa dell'*endowment effect*, porti le persone a preferire, normalmente, il *decision frame* del *discreet asset* piuttosto che

quello del *bundle of rights*. In base a questa ricostruzione, il *decision frame* del *discreet asset* risulta essere il *decision frame* naturale dei *property rights* – ossia quello che le persone tendono a utilizzare nella maggior parte dei casi per inquadrare un qualsiasi problema concernente la proprietà –, dal momento che si tratta del *frame* maggiormente supportato dall'*endowment effect*. L'*endowment effect* può essere quindi ritenuto la causa della naturalezza del *frame* del *discreet asset*<sup>316</sup>. Questo spiegherebbe, da un lato, il generale disaccordo, mostrato da entrambi i gruppi di partecipanti, nei confronti dei diritti di restrizione e di regolamentazione della Law School. Dall'altro lato, dimostrerebbe che cambiare la percezione dei *property rights* è possibile – cambiando il *frame* di presentazione –, perché tale cambiamento, modificando l'oggetto stesso della presentazione, renderebbe più facile una sostituzione dell'inquadramento cognitivo naturale – il *decision frame* del *discreet asset* – con l'inquadramento cognitivo meno naturale – il *decision frame* del *bundle*.

Nel secondo articolo di Nash, a cui ha contribuito anche Stephanie M. Stern, vengono invece riportati e discussi due diversi esperimenti: al primo hanno partecipato studenti del primo anno di due Law School, al secondo quelli di una sola Law School<sup>317</sup>.

Nel primo esperimento, i partecipanti sono stati chiamati a valutare delle possibili policy universitarie, relative all'acquisto di computer portatili da parte delle proprie Law School. A due gruppi di partecipanti è stata sottoposta la proposta di richiedere a ciascuno studente di acquistare un computer portatile. In questa prima proposta è stato specificato che, a seguito dell'acquisto, ogni studente avrebbe avuto la proprietà e il controllo del bene, avrebbe potuto possederlo, usarlo, trasferirlo ed escludere gli altri dall'uso del bene; nella proposta destinata al primo dei due gruppi è stato inoltre incluso un preavviso, indicante che la Law School avrebbe potuto limitare in certi modi i *property rights* in questione. Ad altri

---

<sup>316</sup> Cfr. *ivi*, p. 722.

<sup>317</sup> J. R. NASH/S. M. STERN, *Property Frames*, cit., pp. 466-479.

due gruppi è stata invece sottoposta la proposta di richiedere a ciascuno studente di acquistare una serie di diritti su un computer portatile. In questa seconda proposta è stato specificato che, a seguito dell'acquisto, ogni studente avrebbe avuto la proprietà di un insieme di diritti sul bene, inclusi i diritti di possedere e usare il computer, il diritto di escludere gli altri dall'uso del bene e il diritto di trasferire i diritti in questione. Anche in questo caso, nella proposta destinata a uno dei due gruppi, è stato incluso il preavviso sulla limitazione dei *property rights*. Perciò, a due gruppi è stato sottoposto il *frame* del *discreet asset*, e, solo per uno di essi, al *frame* è stato aggiunto il preavviso; ad altri due gruppi è stato sottoposto il *frame* del *bundle of rights*, e, in maniera analoga, solo per uno di essi, al *frame* è stato aggiunto il preavviso. Nella prima parte dell'esperimento, tutti i partecipanti hanno dovuto rispondere a una serie di domande sulla forza dei *property rights* presentati, scrivendo, per esempio, quanto si sarebbero sentiti proprietari del computer se la Law School avesse adottato la policy oggetto della presentazione. Nella seconda parte dell'esperimento, ai partecipanti è stata comunicata l'adozione, da parte della Law School, di una serie di policy volte a restringere i diritti di uso, esclusione e trasferimento presentati ai partecipanti; rispondendo a una serie di domande, i partecipanti hanno dovuto indicare la loro reazione alle policy in questione. I risultati mostrano che la percezione della forza dei *property rights* si è ridotta nei casi in cui è stato impiegato il *frame* del *bundle of rights*, mentre si è rafforzata nei casi in cui è stato impiegato il *frame* del *discreet asset*; la presenza del preavviso, in entrambi i casi, ha ridotto la percezione della forza dei diritti, mentre la sua assenza l'ha rafforzata. In maniera analoga, le reazioni maggiormente contrarie alle policy restrittive presentate nella seconda parte dell'esperimento sono emerse nei casi in cui è stato usato il *frame* del *discreet asset*; la presenza del preavviso ha ridotto la contrarietà, sia quando il preavviso è stato usato nel *presentation frame* del *discreet asset*, sia quando è stato usato nel *presentation frame* del *bundle of rights*.

Nel secondo esperimento, invece, dopo aver fatto leggere ai partecipanti gli stessi quattro *frame* di presentazione usati nel primo esperimento, si è chiesto loro

di indicare, per ognuno dei *frame* letti, esclusivamente la disponibilità a pagare: ogni partecipante ha cioè dovuto specificare quanto sarebbe stato disposto a pagare per l'acquisto descritto in ognuna delle quattro presentazioni. La maggiore disponibilità a pagare è stata espressa in relazione ai *frame* del *discreet asset* mentre la minore disponibilità a pagare è stata espressa in relazione ai *frame* del *bundle of rights*; in entrambi i casi, l'assenza del preavviso ha incrementato la disponibilità in questione.

I risultati dei due esperimenti dimostrano che l'uso del *frame* del *bundle of rights* riduce la forza che viene associata mentalmente ai *property rights* presentati attraverso quel *frame*; lo stesso può dirsi del preavviso relativo alle possibili restrizioni future da parte della Law School. Combinare un preavviso del genere con un *frame* conforme alla sineddoche della proprietà *bundle of sticks* è dunque il modo migliore per ridurre al minimo le aspettative che le persone possono nutrire nei confronti dei *property rights*, nonché per temperare le loro reazioni a possibili interferenze con essi. Tuttavia, anche in questo caso, si può sostenere che cambiare *frame* significhi, inevitabilmente, intervenire sui diritti che si vogliono presentare: gli effetti sopra descritti sono pienamente spiegabili se si ammette che il *frame* del *discreet asset* presenti un diritto di proprietà su un bene materiale, mentre il *frame* del *bundle of rights* presenti semplicemente un diritto all'uso di quel bene, o, più dettagliatamente, un diritto di proprietà su un diritto all'uso di quel bene, e che ciò determini la formazione di due insiemi di *property rights* differenti.

#### **4. Valutazioni conclusive**

Possiamo a questo punto avanzare delle valutazioni conclusive sulle applicazioni che abbiamo passato in rassegna all'interno del presente capitolo. Inizialmente ci soffermeremo sul paradigma che gli studi di approccio cognitivista sembrano condividere in relazione al concetto di proprietà. In secondo luogo, ci concentreremo su uno specifico elemento di tale paradigma, rappresentato dall'inclusione del diritto di trasferimento all'interno del concetto di proprietà;

questo elemento, come mostreremo, genera un problema piuttosto rilevante da un punto di vista filosofico-giuridico, di cui alcuni degli autori che abbiamo menzionato sembrano rendersi conto. In terzo e ultimo luogo, proveremo a evidenziare gli elementi di interesse e di criticità che gli studi di stampo cognitivista appena esaminati presentano.

#### ***4.1. Un paradigma condiviso***

In base all'esame degli studi presi in considerazione fino a qui, sembra potersi ricavare che in essi la proprietà venga intesa come una rappresentazione mentale di natura proposizionale o che, quanto meno, per rendere conto di essa sia necessario ricorrere a rappresentazioni mentali di carattere in parte proposizionale. Nell'analisi di Miller e Johnson-Laird si ricorre a uno specifico linguaggio del pensiero per rendere conto del modo in cui il concetto di proprietà viene inteso e impiegato dagli individui, dal momento che un enunciato, in una teoria di semantica procedurale come quella dei due autori, deve essere sempre tradotto in un programma espresso in un linguaggio mentale<sup>318</sup>. Nell'applicazione della teoria dei modelli mentali, si sostiene che i modelli mentali costruiti a partire da enunciati che coinvolgono il termine 'proprietà' debbano necessariamente contenere degli elementi proposizionali, ossia non iconici. I modelli mentali, inoltre, sono costruzioni realizzabili dopo che di un enunciato è stata costruita una rappresentazione mentale proposizionale: il ricorso a un linguaggio del pensiero precede il ricorso ai modelli mentali. In entrambe queste applicazioni, inoltre, il paradigma di partenza è quello proposto da Frank Snare: la proprietà è concepita come un insieme di regole ed è considerata irriducibile al fisico. Per quanto riguarda gli studi sulle figure retoriche della proprietà, abbiamo mostrato che ricorrere alla teoria di Lakoff e Johnson comporta, analogamente a quanto accade nella teoria dei modelli mentali, considerare quello di proprietà un concetto

---

<sup>318</sup> «The first step that a person must perform is to compile the sentence – to translate it into a program in his or her internal mental language» (P. N. JOHNSON-LAIRD, *Procedural Semantics*, cit., p. 191)

astratto: ciò significa che esso può essere strutturato in forma metaforica attraverso dei concetti concreti e non può, per questo motivo, essere ridotto a essi. Lo stesso si può dire delle riflessioni di Ray Jackendoff. Sebbene Jackendoff arrivi a sostenere, in merito al tema dell'acquisizione del concetto di proprietà, una posizione radicalmente opposta a quella a cui condurrebbe la teoria di Lakoff e Johnson, lo fa accettando anch'egli, come Miller e Johnson-Laird, la posizione di Snare sul significato di 'proprietà'. Anzi, egli considera la proprietà come un concetto ancora più astratto di quanto potrebbero fare Lakoff e Johnson, visto che lo riconduce a un dominio concettuale diverso dal dominio fisico. Anche gli studi sui *frame* dei *property rights*, infine, assumono come paradigma di partenza quello che abbiamo descritto nel capitolo quarto: la spiegazione dei risultati degli esperimenti descritti da questi studi è infatti del tutto coerente con il paradigma in questione, poiché i *frame* di partenza possono essere interpretati come sineddochi della proprietà.

Emerge, dunque, una convergenza fra le applicazioni considerate in questo capitolo e le tesi che abbiamo passato in rassegna nel capitolo quarto: l'idea che il concetto di proprietà sia un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti fra persone in relazione a beni risulta coerente con il modo in cui il tale concetto viene trattato dagli studi di approccio cognitivista esaminati finora.

#### ***4.2. Proprietà e diritto di trasferimento: un problema concettuale***

Come si è detto, Miller e Johnson-Laird, richiamandosi al trattamento del concetto di proprietà elaborato da Snare, ne mettono in luce un aspetto problematico. Questo aspetto riguarda quella che Snare indica come la terza regola costitutiva della proprietà, cioè la regola che sancisce il diritto di trasferimento delle prime due regole costitutive della proprietà. Secondo Miller e Johnson-Laird, la terza regola di Snare deve riferirsi a se stessa, perché chi acquista il diritto di proprietà su un bene acquisisce anche il diritto di trasferire quel diritto. Per questo motivo, i due autori parlano della terza regola di Snare come di una regola regolativa della proprietà.

Per valutare al meglio questa soluzione, serve esaminare più attentamente il problema che Miller e Johnson-Laird sembrano intravedere. Questo problema deriva direttamente dal modello proposto da Snare, dal momento che si genera se riteniamo, come fa Snare, che la proprietà sia costituita da un insieme di regole e che tra queste regole vi sia una regola che sancisce il diritto di trasferimento delle altre regole. Più dettagliatamente, sono tre le affermazioni che portano al problema:

- i. la proprietà è costituita da un insieme di regole;
- ii. fra queste regole costitutive della proprietà, vi è una regola che consente il trasferimento delle altre regole;
- iii. il trasferimento consentito dalla regola che consente il trasferimento delle altre regole consiste nel trasferimento della proprietà.

Poniamo che le regole costitutive della proprietà siano, come afferma Snare, tre, R1, R2 e R3, e che R3 sancisca che sia consentito il trasferimento di R1 e R2. Ovviamente, come specifica il punto iii., il trasferimento in questione comporta il trasferimento della proprietà. Essendo però R3, per definizione, una regola costitutiva della proprietà, il trasferimento che essa consente e che ha ad oggetto R1 e R2, deve avere ad oggetto anche R3, altrimenti, a essere trasferita, non sarebbe la proprietà, ma qualcosa costituito solamente da R1 e R2. Tuttavia, per definizione, R3 ha ad oggetto solo le altre due regole, ed è per questo che il problema ha origine.

Per risolverlo, si può intervenire sul punto ii. e modificarlo, postulando che R3 abbia ad oggetto anche se stessa. In questo modo, le tre affermazioni di partenza cambierebbero, diventando le seguenti:

- i. la proprietà è costituita da un insieme di regole;
- ii. fra queste regole costitutive della proprietà, vi è una regola che consente il trasferimento delle altre regole e di se stessa;
- iii. il trasferimento consentito dalla regola che consente il trasferimento delle altre regole e di se stessa consiste nel trasferimento della proprietà.

Questo cambiamento porta a una riformulazione del contenuto di R3. Il suo contenuto iniziale, infatti, sarebbe il seguente: “È consentito trasferire R1 e R2”. Il suo contenuto, dopo la correzione, sarebbe invece il seguente: “È consentito trasferire R1, R2 e R3” o “R1, R2 e R3 sono trasferibili”. R3 diventa così una regola che si applica a se stessa.

Questa prima soluzione non è però soddisfacente, perché determina un caso di autoriferimento parziale. Alf Ross tratta il tema nell’articolo *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*<sup>319</sup>. Qui, Ross scrive che l’autoriferimento si ha quando un enunciato si riferisce a se stesso. L’autoriferimento è totale quando un enunciato si riferisce solo a se stesso, come l’enunciato “Questa proposizione è falsa”. Un enunciato del genere non ha significato, perché rende impossibile individuare ciò a cui il predicato “falso” viene ascritto. Infatti, se sostenessimo che ciò a cui il predicato viene ascritto è “questa proposizione”, allora dovremmo affermare che «Questa proposizione (cioè la proposizione “Questa proposizione è falsa”) è falsa». In seguito, dovremmo però indicare qual è la proposizione indicata dall’espressione “questa proposizione” contenuta all’interno della parentesi, e così via all’infinito: non riusciremmo mai a individuare ciò a cui si ascrive il predicato “falso”<sup>320</sup>. L’autoriferimento è invece parziale quando un enunciato si riferisce ad altri enunciati e, inoltre, a se stesso, per esempio quando un enunciato *S* si riferisce agli enunciati *A*, *B*, *C* e *S*; in questo caso, *S* ha significato nella misura in cui si riferisce agli enunciati *A*, *B* e *C*, ma non ha alcun significato nella misura in cui si riferisce a se stesso, cioè a *S*, per la stessa ragione per cui un enunciato che si riferisce solo a se stesso non ha significato<sup>321</sup>.

R3, dopo la sua riformulazione, diventa una regola che si riferisce a se stessa, oltre che ad altre regole: si tratta dunque di un caso di autoriferimento

---

<sup>319</sup> A. ROSS, *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, in “Mind”, 78, 309, 1969, pp. 1-24, trad. it. *Sull’autoriferimento e su un «puzzle» nel diritto costituzionale*, in A. Ross, *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 205-232.

<sup>320</sup> Cfr. *ivi*, p. 9; trad. it. cit., pp. 214-215.

<sup>321</sup> Cfr. *ivi*, pp. 15-17; trad. it. cit., pp. 222-224.

parziale, che, in base all'analisi di Ross, priva R3 di significato, nella misura in cui tale regola si riferisce a se stessa. Così, anche la definizione della proprietà come insieme delle tre regole costitutive R1, R2 e R3 perde di significato, perché il tentativo di individuare R3 genera una regressione all'infinito.

Un modo per risolvere il problema consiste allora nel rimuovere il carattere di regola costitutiva della proprietà a R3. Rendendo quest'ultima una regola regolativa della proprietà, infatti, si evita che R3 si riferisca a se stessa. Le tre affermazioni iniziali cambierebbero e diventerebbero:

- i. la proprietà è costituita da un insieme di regole;
- ii. vi può essere una regola – regolativa – che consente il trasferimento delle regole costitutive della proprietà;
- iii. il trasferimento consentito dalla regola che consente il trasferimento delle regole costitutive della proprietà consiste nel trasferimento della proprietà.

Questa soluzione consiste quindi nell'estromettere dal concetto di proprietà la regola che consente il trasferimento delle regole costitutive della proprietà, in modo da evitare l'autoriferimento di tale regola. La soluzione adottata da Miller e Johnson-Laird sembra essere questa e sembra essere anche la migliore soluzione possibile. Il motivo è che, tramite essa, non solo i problemi visti sopra vengono risolti, ma si riesce anche a spiegare come mai usiamo il termine 'proprietà' anche per quei casi in cui la possibilità di trasferimento di un bene è esclusa. Il bene in questione viene comunque definito di proprietà di qualcuno, proprio perché il concetto di proprietà non comprende la trasferibilità come suo elemento costitutivo. La permissibilità del trasferimento è dunque un elemento esterno al concetto di proprietà.

#### ***4.3. Considerazioni critiche***

Possiamo a questo punto soffermarci su alcune considerazioni critiche degli studi esaminati finora.

Per quanto riguarda l'analisi di Miller e Johnson-Laird, essa costituisce, come si è detto, un esempio di come rendere conto, attraverso una semantica procedurale di stampo cognitivista, del concetto di proprietà, inteso come un insieme di regole dal carattere molto generale. Un problema di tale analisi è forse rappresentato dall'utilizzo delle riflessioni del solo Snare per la costruzione di una posizione filosofica di partenza sul concetto di proprietà. Il linguaggio formale elaborato da Miller e Johnson-Laird per lo sviluppo della loro semantica viene usato per esprimere le regole indicate da Snare e questo costituisce un limite alle possibilità di utilizzo dell'analisi dei due autori. Come abbiamo sostenuto nel capitolo precedente, infatti, che il termine 'proprietà' significhi un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni è l'idea più adatta a spiegare qualsiasi uso del termine in questione. Assumere di più, per esempio sostenere che solo certe regole – e, quindi, solo una particolare configurazione dell'insieme di modalità deontiche di cui stiamo parlando – costituiscano il concetto di proprietà significa rischiare di non cogliere alcune possibili variazioni dei modi in cui il termine viene impiegato in contesti differenti. Nonostante questo, è sicuramente importante che l'analisi dei due autori permetta di evidenziare i problemi relativi alla regola che stabilisce la trasferibilità dei beni oggetto di proprietà, come abbiamo già messo in luce.

In relazione alla teoria dei modelli mentali, il problema è analogo. Il presupposto filosofico sulla proprietà adottato da Johnson-Laird è infatti lo stesso che caratterizza l'analisi di Miller e Johnson-Laird, dato che quest'ultima costituisce il modello di partenza. Tra l'altro, l'autore non differenzia l'ultima regola di Snare dalle altre, cosa che invece avviene in *Language and Perception*. La teoria dei modelli mentali, però, può essere applicata al concetto di proprietà anche se non si condivide l'idea che la proprietà sia l'insieme delle regole indicate da Johnson-Laird. Infatti, la teoria in questione sostiene che il contenuto del concetto di proprietà venga rappresentato proposizionalmente dalla mente umana, all'interno di un modello in cui possono essere incluse anche rappresentazioni iconiche. Questa spiegazione può essere allora usata per rendere conto, in termini

cognitivist, della proprietà intesa come insieme di modalità deontiche, le cui caratteristiche variano da caso a caso. Non è necessario assumere che a essere rappresentate in modo proposizionale siano solamente quattro regole dal contenuto specifico: potrebbe trattarsi anche di regole diverse e quindi di una diversa configurazione dell'insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni. Di conseguenza, la teoria dei modelli mentali sembra costituire uno strumento esplicativo più flessibile di quello proposto da Miller e Johnson-Laird, perché può adattarsi facilmente alla spiegazione di un numero superiore di usi del termine 'proprietà'. Un altro elemento di utilità meritevole di attenzione è rappresentato dalla spiegazione che la teoria in questione fornisce di certi aspetti del linguaggio giuridico: ci riferiamo, in particolare, al fatto che esso sembra veicolare l'idea che i diritti soggettivi nascano senza bisogno che qualcuno ne venga a conoscenza. Attraverso la teoria dei modelli mentali, come abbiamo constatato, è possibile ottenere una spiegazione di questo aspetto compatibile con l'idea che i diritti non possano esistere senza un soggetto che li conosca.

Per quanto riguarda gli studi sulle figure retoriche, applicare la teoria di Lakoff e Johnson alla proprietà permette di accedere a una spiegazione di stampo cognitivista delle due principali figure retoriche della proprietà e, quindi, anche degli usi linguistici associati a questo concetto giuridico; tale teoria offre inoltre una base di partenza per spiegare le differenze che intercorrono tra giuristi e non giuristi nel modo di pensare la proprietà. Gli studi di Nash, invece, mostrano che il modo in cui la proprietà viene concettualizzata cambia al variare del modo in cui un problema relativo alla proprietà viene presentato. Scegliere di privilegiare il modello del *bundle of rights* piuttosto che il modello del *discreet asset*, nel formulare disposizioni relative alla proprietà, secondo Nash, può avere conseguenze rilevanti sul modo in cui le persone percepiscono quest'ultima e, perciò, sui comportamenti che esse terranno. Tuttavia, come abbiamo già messo in evidenza nella discussione degli esperimenti effettuati da Nash, è difficile sostenere che la modifica del *frame* di presentazione non influisca in modo sostanziale sul problema presentato. La scelta del paradigma – cioè della

sineddoche della proprietà – a cui informare il *frame* di presentazione dei *property rights* incide sulle caratteristiche di tali diritti. La diversità delle reazioni dei partecipanti agli esperimenti dipende molto probabilmente dal fatto che i problemi presentati loro di volta in volta sono problemi diversi, e non dal fatto che diverse sono le formulazioni di uno stesso problema. Gli studi di Nash possono allora essere utilizzati per capire, quanto meno *prima facie*, quale genere di problemi faccia percepire dei *property rights* in maniera più o meno intensa. La riflessione di Jackendoff, infine, può essere considerata una difesa, declinata in termini cognitivisti, della tesi dell'irriducibilità del concetto di proprietà, ma anche di ogni altro concetto giuridico, a concetti fattuali. Jackendoff, infatti, afferma l'esistenza, sul piano del pensiero, di una forte differenza tra il dominio fisico e quello sociale, al quale riconduce i concetti di proprietà, di diritto soggettivo e di obbligazione.

Una critica che può essere rivolta in generale a tutti gli studi considerati in questo capitolo, con l'esclusione di quelli dedicati all'interpretazione dei paradigmi della proprietà come *frame*, è che essi consistono in applicazioni di teorie molto generali al campo giuridico. Non c'è una riflessione autonoma e dedicata specificamente al concetto di proprietà: esso viene considerato come uno dei tanti concetti a cui è possibile applicare una teoria generale del significato e l'applicazione in questione avviene, per certi versi, in maniera quasi meccanica. Da questo punto di vista, si può riprendere la nota critica formulata da Norberto Bobbio nei confronti della cosiddetta filosofia del diritto dei filosofi<sup>322</sup>. In questa filosofia, secondo Bobbio, il diritto era concepito solo come uno dei tanti fenomeni a cui applicare una teoria filosofica di carattere generale. Allo stesso modo, molti degli studi di stampo cognitivista dedicati al concetto di proprietà o ad altri concetti giuridici non fanno altro che applicare a tali concetti delle teorie mentalistiche dotate di una portata molto ampia, ma che non sono state elaborate a partire dai peculiari problemi connessi ai concetti giuridici. Bisogna comunque aggiungere che il concetto di proprietà non è un concetto tecnico-giuridico, come enfiteusi o

---

<sup>322</sup> Cfr. N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, cit., pp. 43-46.

anatocismo, ma appartiene al senso comune. La pretesa di occuparsene nel modo in cui se ne occupano le teorie di stampo cognitivista non è irragionevole. Perciò, più che indirizzare l'approccio cognitivista verso un'altra impostazione, nel suo trattamento di concetti come quello di proprietà, sarebbe sufficiente utilizzare con occhio critico e cautela i risultati e le spiegazioni che mette a disposizione, all'interno della filosofia del diritto.

## CONCLUSIONI

A questo punto, è necessario riassumere il percorso seguito finora e richiamare le varie tesi che abbiamo sostenuto. Siamo partiti dall'esame della semantica cognitiva, un approccio allo studio del significato che, in base alla definizione che ne abbiamo proposto, è identificabile a partire dall'idea che il significato delle parole equivalga alle rappresentazioni mentali che ne accompagnano l'impiego. Abbiamo constatato che questa idea non è stata sfruttata in maniera sistematica all'interno della filosofia del diritto. Più in dettaglio, l'orientamento di filosofia del diritto che più di tutti si è impegnato nello studio del significato dei termini del discorso giuridico, ossia la filosofia analitica del diritto, non ha mai utilizzato la semantica cognitiva. Ciò è dipeso principalmente dal prevalere di una chiusura nei confronti del mentalismo, che trova spazio anche negli autori collocati tradizionalmente all'origine dell'approccio analitico. Tuttavia, abbiamo rilevato come diverse definizioni di filosofia analitica, proposte da filosofi del diritto, non assumano l'antimentalismo come tratto metodologico necessario, il che può legittimare la possibilità di ricorrere alla semantica cognitiva all'interno di un'analisi giusfilosofica di matrice analitica. Questo non comporta, però, l'accettazione di un approccio realista nei confronti delle nozioni mentalistiche che caratterizzano tale semantica. Accettare un approccio del genere significherebbe impegnarsi troppo profondamente nei riguardi di una tesi che contrasta con la cautela, tipica della filosofia analitica, nei confronti di schemi filosofici generalissimi relativi alla natura del mondo e degli esseri umani. Il migliore approccio da adottare per usare la semantica cognitiva è, probabilmente, quello strumentalista: le nozioni psicologiche, in particolare quella di rappresentazione mentale, possono essere impiegate senza che ne venga affermata l'esistenza o l'inesistenza; fanno parte di un linguaggio – quello usato dalla scienza cognitiva –, che può rivelarsi utile per il potere previsionale ed esplicativo che mette a disposizione. È sulla scorta di queste premesse che si può esaminare l'applicazione della semantica cognitiva ai concetti giuridici all'interno di un

lavoro di filosofia analitica del diritto. Fra i concetti in questione, quello di proprietà costituisce un caso particolarmente significativo: è infatti il concetto spesso preso in considerazione dagli studiosi che adottano l'approccio cognitivista quando analizzano il linguaggio giuridico; ed è inoltre il concetto giuridico che forse più di tutti esibisce un legame con oggetti o stati di cose materiali. Tale legame è molto rilevante, perché la riducibilità del significato – non ancora declinato nei termini della semantica cognitiva – di un termine giuridico a un oggetto o a uno stato di cose materiali è centrale per rispondere alla domanda se quel significato sia rappresentabile iconicamente. Se il concetto di proprietà non è riducibile a oggetti o stati di cose materiali, allora da ciò possiamo ricavare che, a maggior ragione, una riducibilità del genere non è possibile nemmeno per gli altri concetti giuridici. Ciò costituirebbe una ragione molto forte per escludere la possibilità di caratterizzare, in una teoria di semantica cognitiva, il concetto di proprietà, nonché gli altri concetti giuridici, attraverso la nozione di rappresentazione mentale iconica. L'altra categoria di rappresentazioni mentali emersa nella letteratura, quella delle rappresentazioni mentali proposizionali, assumerebbe così un ruolo centrale per questi concetti. La prima tesi che abbiamo sostenuto in relazione al concetto di proprietà è appunto che esso non sia riducibile a oggetti o stati di cose materiali. In ragione di ciò, e in base a una teoria della percezione piuttosto ingenua, basata sul senso comune, esso non è visibile né rappresentabile iconicamente. Il ricorso a rappresentazioni proposizionali è allora necessario. Si può dimostrare ciò anche a partire da una definizione minima di 'proprietà', in base alla quale il concetto di proprietà consiste in un insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni; poiché le modalità deontiche non sono oggetti o stati di cose materiali, la proprietà non può essere rappresentata se non attraverso una rappresentazione proposizionale, cioè attraverso un linguaggio. Di conseguenza, se, coerentemente con la semantica cognitiva, intendiamo il significato di 'proprietà' come rappresentazione mentale, quest'ultima deve necessariamente essere o proposizionale o, quanto meno, contenere alcuni elementi proposizionali: dobbiamo cioè ricorrere alla nozione di

un linguaggio del pensiero per rendere conto del concetto di proprietà in termini cognitivisti. Tuttavia, questo non esclude l'associabilità al concetto di proprietà di rappresentazioni iconiche, che variano a seconda del contesto a cui facciamo riferimento. Tutte queste tesi sono frutto di riflessioni filosofiche sulla nozione di proprietà e sulle nozioni di rappresentazione, sia mentale che non mentale, riflessioni che mirano a indicare quali dovrebbero essere le caratteristiche delle rappresentazioni mentali postulabili per lo studio dei discorsi giuridici. Le tesi in questione sembrano trovare conferma in alcuni studi di approccio cognitivista dedicati al concetto di proprietà, che abbiamo passato in rassegna nell'ultimo capitolo. Tali studi, sebbene pervengano a conclusioni diverse e a volte in contrasto le une con le altre, condividono un'idea di fondo: il concetto di proprietà è un concetto astratto, costituito da modalità deontiche, idea che sembra accomunare anche i filosofi del diritto presi in considerazione nel capitolo quarto.

Un'altra importante tesi che abbiamo sostenuto e che può essere considerata un completamento delle precedenti è che l'uso del termine 'proprietà' volto a designare dei beni costituisca un caso di sineddoche: i beni designabili in questo modo sono beni in relazione ai quali esistono o possono esistere rapporti tra persone regolati da un insieme di modalità deontiche; quei beni vengono quindi designati come proprietà in virtù del concetto di proprietà, inteso come insieme di modalità deontiche che regolano i rapporti tra persone in relazione a beni; quando si usa 'proprietà' per designare un bene, quindi, si sta usando un tutto – il concetto di proprietà – per designarne una parte – i beni che sono o possono essere oggetto di appartenenza. Abbiamo anche rilevato che il concetto di proprietà qui adottato comprende ogni bene; il fatto che riteniamo che non possa farlo non dipende da un criterio interno al concetto in questione, ma da ragioni esterne a esso.

Possiamo ora avanzare una considerazione più generale sul legame fra diritto e linguaggio. Alla diffusa tesi che esista un rapporto molto stretto tra i due si può aggiungere un elemento di novità: esso è dato dalla declinazione di tale tesi in termini mentalistici, nel senso che, nel contesto della semantica cognitiva, i

concetti giuridici sono identificabili con costruzioni mentali necessariamente caratterizzate da componenti rappresentazionali di tipo proposizionale.

Un'altra conclusione di carattere generale che possiamo mettere qui in evidenza riguarda l'impiego della semantica cognitiva all'interno della filosofia analitica del diritto. Il modello che abbiamo deciso di seguire in questo lavoro non comporta la fusione di quest'ultima con le scienze cognitive, sulla scorta di un invito alla naturalizzazione della filosofia, ma nemmeno una sua totale chiusura nei loro confronti. Fra questi due estremi, la possibilità che abbiamo scelto e che si può consigliare di adottare per future ricerche sui concetti giuridici è una via intermedia<sup>323</sup>: l'analisi filosofica dei concetti giuridici dovrebbe considerarsi legittimata a utilizzare, seppure con la dovuta cautela, teorie e ricerche di semantica cognitiva, insieme agli altri strumenti per lo studio del significato a cui ha fatto ricorso fino a oggi. Uno degli scopi principali di questo lavoro è stato dimostrare che è un errore vietarsi a priori i frutti della scienza cognitiva e che non rispettare questo divieto non significa necessariamente trasformare la filosofia analitica dei concetti giuridici in una semantica cognitiva.

---

<sup>323</sup> È la stessa idea che esprime, in relazione ai rapporti generali tra filosofia e psicologia, P. ENGEL, *Filosofia e psicologia*, cit., che reclama, in forma metaforica, un "diritto al concubinaggio".

## BIBLIOGRAFIA

- ABBAGNANO N., voce *Mentalismo*, in *Dizionario di Filosofia* (1998), 3. ed., Utet, Torino, 2013, pp. 693-694.
- ACKERMAN B., *Private Property and the Constitution*, Yale University Press, New Haven, 1977.
- AUDI R., *Moral Perception*, Princeton University Press, Princeton, 2013, trad. it. *Percezione morale*, Mimesis, Milano-Udine, 2017.
- BARBERIS M., *Vincoli e strumenti. Sulla filosofia analitica del diritto*, in “Analisi e diritto”, 1995, pp. 7-26.
- , *Di cosa parliamo quando parliamo di filosofia analitica?*, in L. Gianformaggio/M. Jori, a cura di, *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 51-83.
- BECKER L. C., *Property Rights. Philosophic Foundations*, Routledge & Kegan Paul, Boston, 1977.
- BENTHAM J., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), London, Athlon, 1970, trad. it. *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1998.
- , *Traité de législation civile et pénale*, Bossange, Masson et Besson, Paris, 1802, trad. ingl. *The Theory of Legislation* (1864), ed. C. K. Ogden, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., London, 1931.

- BIX B. H., *On Philosophy in American Law: Analytical Legal Philosophy*, in F. J. Mootz III, ed., *On Philosophy in American Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp. 99-105.
- BLOOMFIELD L., *Language* (1933), Henderson & Spalding, London, 1950, trad. it. *Il linguaggio*, Il Saggiatore, Milano, 1974.
- BLUNDEN A., *Concepts. A Critical Approach*, Brill, Leiden-Boston, 2012.
- BOBBIO N., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965.
- BONCINELLI A., *Il cervello, la mente e l'anima. Le straordinarie scoperte sull'intelligenza umana*, Bruno Mondadori, Milano, 1999.
- BRANDIMONTE M. A., *Memoria, immagini, rappresentazioni* (1997), Carocci, Roma, 1998.
- BUCCIARELLI M./JOHNSON-LAIRD P. N., *Naïve Deontics: A Theory of Meaning, Representation, and Reasoning*, in "Cognitive Psychology", 50, 2, 2005 pp. 159-193.
- BUCCIARELLI M./KHEMLANI S./JOHNSON-LAIRD P. N., *The Psychology of Moral Reasoning*, in "Judgement and Decision Making", 3, 2, 2008, pp. 121-139.
- CASADEI F., *Per un bilancio della Semantica Cognitiva*, in L. Gaeta/S. Luraghi, a cura di, *Introduzione alla linguistica cognitiva*, Carocci, Roma, 2003, pp. 37-55.

CASALEGNO P./MARCONI D., *Alle origini della semantica formale*, in M. Santambrogio, a cura di, *Introduzione alla filosofia analitica del linguaggio*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 41-88.

CATERINA R., a cura di, *I fondamenti cognitivi del diritto*, Bruno Mondadori, Milano, 2008.

CELANO B., *I diritti nella giurisprudenza anglosassone contemporanea*, in “Analisi e diritto”, 2001, pp. 1-58.

–, *Norma giuridica*, in U. Pomarici, a cura di, *Atlante di filosofia del diritto*, vol. I, Giappichelli, Torino, pp. 281-308, qui p. 288.

CHIASSONI P., *L'indirizzo analitico nella filosofia del diritto. I. Da Bentham a Kelsen*, Giappichelli, Torino, 2009.

COHEN F. S., *Dialogue on Private Property*, in “Rutgers Law Review”, 9, 2, 1954, pp. 357-387.

COHEN M. R., *Property and Sovereignty*, in “Cornell Law Review”, 13, 1, 1927, pp. 8-30.

DEL BÒ C., *Proprietà*, in M. Ricciardi/A. Rossetti/V. Velluzzi, a cura di, *Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti*, Carocci, Roma, 2015, pp. 193-205.

DENNETT D. C., *Brainstorms. Philosophical Essays on Mind and Psychology*, Bradford Books, Montgomery (VT), 1978, trad. it. *Brainstorms. Saggi filosofici sulla mente e la psicologia*, Adelphi, Milano, 1991.

–, *Real Patterns*, in “Journal of Philosophy”, 88, 1, 1991, pp. 27-51.

–, *The Intentional Stance*, The MIT Press, Cambridge (MA), 1987, trad. it., *L'atteggiamento intenzionale*, Il Mulino, Bologna, 1993.

–, *The Case for Rorts*, in R. B. Brandom, ed., *Rorty and His Critics*, Blackwell Publishers, Saffron Walden, 2000, pp. 91-101.

DI LUCIA P., *Verificazionismo in Scarpelli vs. falsificazionismo in Kelsen*, in “Notizie di Politeia”, 73, 2004, pp. 115-124.

DI ROBILANT A., *Property: A Bundle of Sticks or a Tree?*, in “Vanderbilt Law Review”, 66, 3, 2013, pp. 869-932.

DUMMETT M., *Can Analytical Philosophy be Systematic and Ought it to Be?* (1975), in Id., *Truth and Other Enigmas*, Duckworth, London, 1978, pp. 437-458, trad. it. *Può la filosofia analitica essere sistematica, ed è giusto che lo sia?*, in Id., *La verità e altri enigmi*, Il Saggiatore, Milano, 1986, pp. 45-67.

–, *Origins of Analytical Philosophy* (1993), Harvard University Press, Cambridge (MA), 1994.

ECO U., *La struttura assente*, Bompiani, Milano, 1968.

–, *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, Milano, 1975.

–, *Kant e l'ornitorinco*, Bompiani, Milano, 1997.

ENGEL P., *Filosofia e psicologia* (1996), Einaudi, Torino, 2000.

- EVANS V./BERGEN B. K./ZINKEN J., *The Cognitive Linguistics Enterprise: An Overview*, in Idd., eds., *The Cognitive Linguistics Reader*, Equinox, London, 2007, pp. 2-36.
- FODOR J. A., *The Language of Thought*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1975.
- FREGE F. L. G., *Il pensiero. Una ricerca logica (1918-1919)*, in Id., *Ricerche logiche*, Guerini e Associati, Milano, 1988, pp. 43-74.
- FRIXIONE M., *Logica, significato e intelligenza artificiale*, FrancoAngeli, Milano, 1994.
- GALGANO F., *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Il Mulino, Bologna, 2010.
- GAMBARO A., *La proprietà nel common law anglo-americano*, in A. Candian/A. Gambaro/B. Pozzo, *Property, Propriété, Eigentum*, Cedam, Padova, 1992, pp. 3-183.
- , *Relazione introduttiva*, in AA. VV., *Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XXI*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 11-25.
- GARAVELLI B. M., *Il parlare figurato. Manualetto di figure retoriche*, Laterza, Roma-Bari, 2010.
- GÄRDENFORS P., *On the Interpretation of Deontic Logic*, in “Logique et Analyse”, 21, 84, 1978, pp. 371-398.

- , *The Dynamics of Normative Systems*, in A. A. Martino, ed., *Proceedings of the 3rd International Congress on Logica, Informatica, Dritto*, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Florence, 1989, pp. 293-299, trad. it. *La dinamica dei sistemi normativi*, in A. A. Martino, a cura di, *Sistemi esperti nel dritto*, Cedam, Padova, 1989, pp. 283-291.
- , *The Emergence of Meaning*, in “Linguistics and Philosophy”, 16, 3, 1993, pp. 285-309.
- , *Probabilistic reasoning and evidentiary value*, in P. Gärdenfors/B. Hansson/N.-E. Sahlin, eds., *Evidentiary Value: Philosophical, Judicial and Psychological Aspects of a Theory*, Gleerups, Lund, 1983, pp. 44-57, trad. it. *Ragionamento probabilistico e valore probatorio*, in P. Gärdenfors/B. Hansson/N.-E. Sahlin, a cura di, *La teoria del valore probatorio: aspetti filosofici, giuridici e psicologici*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 43-58.
- , *Conceptual Spaces as a Basis for Cognitive Semantics*, in A. Clark/J. Ezquerro/J. M. Larrazabal, eds., *Philosophy and Cognitive Science*, Kluwer, Dordrecht, 1996, pp. 159-180.
- , *Meanings as Conceptual Structures*, in M. Carrier/P. Machamer, eds., *Mindscapes: Philosophy, Science and the Mind*, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1997, pp. 61-86.
- , *Some Tenets of Cognitive Semantics*, in J. Allwood/P. Gärdenfors, eds., *Cognitive Semantics: Meaning and Cognition*, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1999, pp. 19-36.
- , *Conceptual Spaces: The Geometry of Thought*, The MIT Press, Cambridge (MA), 2000.

–, *Visualizing the Meaning of Words*, in Y. Eriksson/K. Holmqvist, eds., *Language and Visualization*, Lund University, Lund, 2004, pp. 51-69.

–, *Cognitive Semantics and Image Schemas with Embodied Forces*, in J. M. Krois/M. Rosengren/A. Steidele/D. Westerkamp, eds., John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 2007, pp. 57-76.

–, *The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces*, The MIT Press, Cambridge (MA), 2014.

GODFREY-SMITH P., *On Folk Psychology and Mental Representation*, in H. Clapin/P. Staines, Phillip/P. Slezak, eds., *Representation in Mind: New Approaches on Mental Representation*, Elsevier, Oxford, 2004, pp. 147-162.

GRUPPO  $\mu$ , *Trattato del segno visivo. Per una retorica dell'immagine* (1992), Bruno Mondadori, Milano, 2007.

GUASTINI R., *Dalle fonti alle norme*, Giappichelli, Torino, 1990.

–, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011.

–, *Manifesto di una filosofia analitica del diritto*, in “Rivista di filosofia del diritto”, 1, 1, 2012, pp. 51-66.

HARE R. M., *The Language of Morals*, Clarendon Press, Oxford, 1952, trad. it. *Il linguaggio della morale*, Ubaldini, Roma, 1968.

HÄRLE C.-C., *Credo. La pittura fra immagine e scrittura*, in Id., a cura di, *Ai limiti dell'immagine*, Quodlibet, Macerata, 2005, pp. 175-197.

- HART H. L. A., *Are There Any Natural Rights?*, in “The Philosophical Review”, 64, 2, 1955, pp. 175-191, trad. it. *Ci sono diritti naturali?*, in M. Ricciardi, a cura di, *L'ideale di giustizia. Da John Rawls a oggi*, Università Bocconi Editore, Milano, 2010, pp. 1-19.
- , *The Concept of Law* (1961), 3. ed., Clarendon Press, Oxford, 1994, trad. it. *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 2002.
- HAUGELAND J., *Representational Genera*, in W. Ramsey/S. P. Stich/D. E. Rumelhart, eds., *Philosophy and Connectionist Theory*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ), 1991, pp. 61-89.
- HOHFELD W. N., *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, in “Yale Law Journal”, 23, 1, 1913, pp. 16-59.
- , *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, in “Yale Law Journal”, 26, 8, 1917, pp. 710-770.
- , *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Essays*, Yale University Press, New Haven, 1923, trad. it. *Concetti giuridici fondamentali*, Einaudi, Torino, 1969.
- HONORÉ A. M., *Ownership*, in A. G. Guest, ed., *Oxford Essays in Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, 1961, pp. 107-147.
- , *Social Justice*, in “McGill Law Journal”, 8, 2, 1962, pp. 77-105.
- , *Ownership*, in Id., *Making Law Bind*, Oxford University Press, Oxford, 1987, pp. 161-192.

HUME D., *Treatise of Human Nature* (1739-1740), ed. L. A. Selby-Bigge, Clarendon Press, Oxford, 2007, trad. it. *Trattato sulla natura umana*, Laterza, Roma-Bari, 1987.

JACKENDOFF R., *Semantics and Cognition*, The MIT Press, Cambridge (MA), 1983, trad. it. *Semantica e cognizione*, Il Mulino, Bologna, 1989.

–, *Languages of the Mind. Essays on Mental Representations*, The MIT Press, Cambridge (MA), 1992.

–, *Language, Consciousness, Culture. Essays on Mental Structure*, The MIT Press, Cambridge (MA), 2007.

JOHNSON M., *Mind, Metaphor, Law*, in “Mercer Law Review”, 58, 3, 2007, pp. 845-868.

JOHNSON-LAIRD P. N., *Procedural Semantics*, in “Cognition”, 5, 3, 1977, pp. 189-214.

–, *Mental Models. Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1983, trad. it. *Modelli mentali. Verso una scienza cognitiva del linguaggio, dell'inferenza e della coscienza*, Il Mulino, Bologna, 1988.

–, *How is Meaning Mentally Represented?*, in U. Eco/M. Santambrogio/P. Violi, eds., *Meaning and Mental Representations*, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis, 1988, pp. 99-118.

–, *Human and Machine Thinking*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ), 1993.

- , *Imagery, Visualization and Thinking*, in J. Hochberg, ed., *Perception and Cognition at the Century's End*, Academic Press, San Diego, 1998, pp. 441-467.
- , *How we Reason*, Oxford University Press, Oxford, 2006, trad. it. *Pensiero e ragionamento*, Il Mulino, Bologna, 2008.
- JORI M., *Oggetto e metodo della scienza giuridica*, in Id., *Saggi di metagiurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 203-261.
- , *Introduzione*, in Id., a cura di, *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 1-62.
- , *Legal Semiotics*, in R. E. Asher/J. M. Y. Simpson, eds., *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Vol. IV, Pergamon Press, Oxford, 1994, pp. 162-189.
- , *Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto*, in L. Gianformaggio/M. Jori, a cura di, *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 447-527.
- , *Legal Pragmatics*, in A. Capone/F. Poggi, eds., *Law and Pragmatics. Philosophical Perspectives*, Springer, Dordrecht, 2016.
- JORI M. /PINTORE A., *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1988.
- , *Manuale di teoria generale del diritto*, 2. ed., Giappichelli, Torino, 1995.
- , *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014.

KAHNEMAN D./KNETSCH J. L./THALER R. H., *Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem*, in “The Journal of Political Economy”, 98, 6, 1990, pp. 1325-1348.

–, *Anomalies. The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias*, in “The Journal of Economic Perspectives”, 5, 1, 1991, pp. 193-206.

LAKOFF G., *The Contemporary Theory of Metaphor*, in A. Ortony, ed., *Metaphor and Thought* (1993), 2. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 202-251, trad. it. *Teoria della metafora*, in G. Lakoff/M. Johnson, *Elementi di linguistica cognitiva*, QuattroVenti, Urbino, 2002, pp. 43-113.

LAKOFF G./JOHNSON M., *Metaphors We Live By*, The University of Chicago Press, Chicago, 1980, trad. it. *Metafora e vita quotidiana*, Bompiani, Milano, 1998.

LALUMERA E., *Cosa sono i concetti*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

LORINI G., *La norma disegnata*, in P. L. Lecis/V. Busacchi/P. Salis, a cura di, *Realtà, verità, rappresentazione*, FrancoAngeli, Milano, 2015., pp. 341-350.

LOSEE J., *A Historical Introduction to the Philosophy of Science* (1972), 4. ed., Oxford University Press, Oxford, 2001, trad. it. *Filosofia della scienza. Un'introduzione*, Il Saggiatore, Milano, 2016.

LUCY W., *Philosophy of Private Law*, Clarendon Press, Oxford, 2007.

LUZZATI C., *Se una volta un giurista al buffet della stazione*, in V. Velluzzi, a cura di, *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 65-94.

- , *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine*, Giappichelli, Torino, 2016.
- MACPHERSON C. B., *The Meaning of Property*, in Id., ed., *Property. Mainstream and Critical Positions*, University of Toronto Press, Toronto, 1978, pp. 1-13.
- MARCONI D., *Semantica cognitiva*, in M. Santambrogio, a cura di, *Introduzione alla filosofia analitica del linguaggio*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 431-482.
- , *La filosofia del linguaggio da Frege ai giorni nostri*, Utet, Torino, 1999, pp. 112-119.
- MARTINEZ M. E., *Cognitive Representations: Distinctions, Implications and Elaborations*, in I. E. Siegel, ed., *Development of Mental Representation. Theories and Application*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah (NJ), 1999, pp. 13-31.
- MARUCCI F. S., *Le immagini mentali: concetti e processi*, in Id., a cura di, *Le immagini mentali. Teorie e processi*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, pp. 15-44.
- MAZZARESE T., *Giustificazione vs. scoperta. Una distinzione molto illuminante o gravemente fuorviante?*, in L. Gianformaggio/M. Jori, a cura di, *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 587-616.
- MILLER G. A./JOHNSON-LAIRD P. N., *Language and Perception*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (MA), 1976.
- MOCCIA L., *Il modello inglese di proprietà*, in AA. VV., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi* (1999), 4. ed., Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 45-164.

MONATERI P. G., *La sineddoche. Formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti*, Giuffrè, Milano, 1984.

MUNZER S. R., *A Theory of Property*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

NASH J. R., *Packaging Property: The Effect of Paradigmatic Framing of Property Rights*, in "Tulane Law Review", 83, 3, 2009, pp. 691-734.

NASH J. R./STERN S. M., *Property Frames*, in "Washington University Law Review", 87, 3, 2010, pp. 449-504.

NERESSIAN N. J., *Conceptual Change: Creativity, Cognition, and Culture*, in J. Meheus/T. Nickles, eds., *Models of Discovery and Creativity*, Springer, Dordrecht, 2009, pp. 127-166.

OLIVECRONA K., *Law as Fact*, Einar Munksgaard, Copenhagen/Humphrey Milford, London, 1939, trad. it. *Il diritto come fatto*, Giuffrè, Milano, 1967.

–, *Legal Language and Reality*, in R. A. Newman, ed., *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*, The Bobbs-Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1962, pp. 151-191, trad. it. *Linguaggio giuridico e realtà*, in U. Scarpelli/P. Di Lucia, a cura di, *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994, pp. 147-187.

–, *Law as Fact*, 2. ed., Stevens & Sons, London, 1971, trad. it. *La struttura dell'ordinamento giuridico*, Etas-Kompass, Milano, 1972.

ORLANDI N., *The Innocent Eye. Why Vision is not a Cognitive Process*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

PAIVIO A., *Mental Representations. A Dual Coding Approach*, Oxford University Press, New York, 1986.

PALMER S. E., *Fundamental Aspects of Cognitive Representations*, in E. Rosch/B. B. Loyd, eds., *Cognition and Categorization*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ), 1978, pp. 259-303.

PATERNOSTER A., *Introduzione. La filosofia del linguaggio dopo la «svolta cognitiva»*, in Id., a cura di, *Mente e linguaggio. Antologia*, Guerini, Milano, 1999, pp. 9-23.

–, *Introduzione alla filosofia della mente* (2002), 2. ed., Laterza, Roma-Bari, 2010.

PEIRCE C. S., *Division of Signs*, in Id., *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, eds. C. Hartshorne/P. Weiss, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (MA), 1960, Vol. II, pp. 134-155, trad. it. contenuta in: *Grammatica speculativa*, in C. S. Peirce, *Opere*, Bompiani, Milano, 2003, pp. 147-163.

–, *On a New List of Categories*, in Id., *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, eds. C. Hartshorne/P. Weiss, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (MA), 1960, Vol. I, pp. 287-305, trad. it. *Una nuova lista di categorie*, in C. S. Peirce, *Opere*, Bompiani, Milano, 2003, pp. 59-71.

–, *The Icon, Index and Symbol*, in Id., *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, eds. C. Hartshorne/P. Weiss, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (MA), 1960, Vol. II, pp. 156-173, trad. it. parziale contenuta in: *Grammatica speculativa*, in C. S. Peirce, *Opere*, Bompiani, Milano, 2003, pp. 163-175.

PENNER J. E., *The “Bundle of Rights” Picture of Property*, in “UCLA Law Review”, 43, 3, 1996, pp. 711-820.

PIAGET J., *Psychology of Intelligence*, Littlefield, Adams & Co., Totowa (NJ), 1966, trad. it. *Psicologia dell’intelligenza*, Giunti, Firenze, 1981.

PICCARI P., *Concetti percettivi e rappresentazioni del mondo*, in P. L. Lecis/V. Busacchi/P. Salis, a cura di, *Realtà, verità, rappresentazione*, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 289-308.

PINO G., *Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica*, ETS, Pisa, 2016.

PINTORE A., *La teoria analitica dei concetti giuridici*, Jovene, Napoli, 1990.

POGGI F., *Concetti teorici fondamentali. Lezioni di teoria generale del diritto*, ETS, Pisa, 2013.

POPPER K. R., *A Note on Berkeley as Precursor of Mach*, in “British Journal for the Philosophy of Science”, 4, 13, 1953, pp. 26-36, pubblicato in seguito con il titolo *A Note on Berkeley as Precursor of Mach and Einstein*, in Id., *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*, Routledge & Kegan Paul, London, 1963, pp. 166-174, trad. it. *Nota su Berkeley quale precursore di Mach e Einstein*, in Id., *Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica*, Il Mulino, Bologna, 1972, pp. 287-301.

–, *Three Views Concerning Human Knowledge*, in H. D. Lewis, ed., *Contemporary British Philosophy*, Macmillan, New York, 1956, pp. 355-388, poi in K. R. Popper, *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*, Routledge & Kegan Paul, London, 1963, pp. 97-119, trad. it. *Tre punti di vista a proposito della conoscenza umana*, in Id., *Scienza e filosofia. Problemi e scopi della scienza*,

- Einaudi, Torino, 1969, pp. 10-47; altra trad. it. *Tre differenti concezioni della conoscenza umana*, in Id., *Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica*, Il Mulino, Bologna, 1972, pp. 169-206.
- PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà*, in Id., *La proprietà nel nuovo diritto* (1954), rist., Giuffrè, Milano, 1964, pp. 145-309.
- PUGLIESE S., voce *Property*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXIV, Roma, 1991.
- PUTNAM H., *Representation and Reality*, The MIT Press, Cambridge (MA), 1988, trad. it. *Rappresentazione e realtà*, Garzanti, Milano, 1993.
- RAMSEY W. M., *Representation Reconsidered*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2007.
- RAWLS J., *A Theory of Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1971.
- RICCIARDI M., *Contratto e comportamento*, in P. Costa/F. Michelini, a cura di, *Natura senza fine. Il naturalismo moderno e le sue forme*, EDB, Bologna, 2006, pp. 197-215.
- RITTER J., *Persona e proprietà*, in Id., *Metafisica e politica* (1969), Marietti, Casale Monferrato, 1983, pp. 139-161.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni* (1981), 3. ed., Il Mulino, Bologna, 2013.

RORTY R. M., *Philosophy and the Mirror of Nature*, Princeton University Press, Princeton, 1979, trad. it. *La filosofia e lo specchio della natura*, Bompiani, Milano, 2004.

–, *Daniel Dennett on Intrinsicity*, in Id., *Truth and Progress. Philosophical Papers, Volume 3*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, pp. 98-121, trad. it. *Daniel Dennett sull'intrinsecità*, in Id., *Verità e progresso. Scritti filosofici*, Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 90-111.

–, *Response to Daniel Dennett*, in R. B. Brandom, ed., *Rorty and His Critics*, Blackwell Publishers, Saffron Walden, 2000, pp. 101-108.

ROSS A., *On Law and Justice*, Stevens & Sons Limited, London, 1958, trad. it. *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino, 2001.

–, *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, in “Mind”, 78, 309, 1969, pp. 1-24, trad. it. *Sull'autoriferimento e su un «puzzle» nel diritto costituzionale*, in A. Ross, *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 205-232.

ROSSETTI A., *Modi deontici nell'ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 2004.

ROTA F., *I documenti*, in M. Taruffo, a cura di, *La prova nel processo civile*, pp. 575-776.

ROVERSI C., *Legal Metaphoric Artifacts*, in B. Brozek/J. Stelmach/ Ł. Kurek, eds., *The Emergence of Normative Orders*, Copernicus Center Press, Kraków, 2016, pp. 215-280.

RYLE G., *The Concept of Mind*, Hutchinson, London, 1949, trad. it. *Il concetto di mente*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

SANTAMBROGIO M./VIOLI P., *Introduction*, in U. Eco/M. Santambrogio/P. Violi, eds., *Meaning and Mental Representations*, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis, 1988, pp. 3-22.

SCARPELLI U., *Elementi di analisi della proposizione giuridica*, in "Jus", 41, 1953, pp. 42-51.

–, *Filosofia analitica e giurisprudenza* (1953), in Id., *Filosofia analitica del diritto*, ETS, Pisa, 2014, pp. 35-127.

–, *Il problema della definizione e il concetto di diritto* (1955), in Id., *Filosofia analitica del diritto*, ETS, Pisa, 2014, pp. 129-229.

–, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo* (1959), Giuffrè, Milano, 1985.

–, *La definizione nel diritto*, in "Jus", 10, 1959, pp. 496-506, poi in Id., *L'etica senza verità*, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 205-220.

–, *Filosofia analitica, norme e valori*, Edizioni di Comunità, Milano, 1962.

–, *Diritti positivi, diritti naturali: un'analisi semiotica*, in S. Caprioli/F. Treggiari, a cura di, *Diritti umani e civiltà giuridica*, Centro Studi Giuridici e Politici, Perugia, 1992, pp. 31-44, pubblicato in seguito con il titolo *Diritti positivi e diritti naturali: un'analisi semiotica*, in U. Scarpelli/P. Di Lucia, a cura di, *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994, pp. 233-245.

SCOROLLI C./BORGHINI A. M./TUMMOLINI L., *Indici visivi e giudizi impliciti di proprietà: uno studio sperimentale*, in “Sistemi intelligenti”, 27, 1, 2015, pp. 209-219.

SEARLE J. R., *Analytic Philosophy and Mental Phenomena*, in P. A. French/T. E. Uehling, Jr./H. K. Wettstein, eds., *Midwest Studies in Philosophy*, Vol. VI, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1981, pp. 405-423.

SNARE F., *The Concept of Property*, in “American Philosophical Quarterly”, 9, 2, 1972, pp. 200-206.

STAKE J. E., *The Uneasy Case for Adverse Possession*, in “The Georgetown Law Journal”, 89, 8, 2001, pp. 2419-2474.

TARELLO G., *La disciplina costituzionale della proprietà*, ECIG, Genova, 1973.

THALER R. H., *Toward a Positive Theory of Consumer Choice*, in “Journal of Economic Behavior and Organization”, 1, 1, 1980, pp. 39-60.

TUMMOLINI L./CASTELFRANCHI C., *L'incorporazione della proprietà: il problema delle istituzioni tra scienze cognitive sociali e scienze sociali cognitive*, in “Sistemi intelligenti”, 23, 2, 2011, pp. 345-357.

TVERSKY A./KAHNEMAN D., *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice*, in “Science”, 211, 4481, 1981, pp. 453-458.

VALORE P., *L'inventario del mondo. Guida allo studio dell'ontologia*, Utet, Torino, 2008.

VAN GELDER T., *Cognitive Architecture: What Choice Do We Have?*, in Z. W. Pylyshyn, ed., *Constraining Cognitive Theories. Issues and Options*, Ablex Publishing Corporation, Stamford (CT)-London, 1998, pp. 191-204.

VASSALLO N., *La psicologizzazione della logica. Un confronto tra Boole e Frege*, FrancoAngeli, Milano, 1995.

VILLA V., *Concetto e concezioni di diritto positivo nelle tradizioni teoriche del giuspositivismo*, in G. Zaccaria, a cura di, *Diritto positivo e positività del diritto*, Giappichelli, Torino, 1991.

–, *Il modello di definizione “per casi paradigmatici” e la definizione di diritto*, in “Analisi e diritto”, 1992, pp. 275-310.

–, *Sulla nozione di “filosofia analitica”*, in M. JORI, a cura di, *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 163-181.

–, *Storia della filosofia del diritto analitica*, Il Mulino, Bologna, 2003.

VIOLI P., *Significato ed esperienza*, Bompiani, Milano, 1997.

–, *Le tematiche del corporeo nella Semantica Cognitiva*, in L. Gaeta/S. Luraghi, a cura di, *Introduzione alla linguistica cognitiva*, Carocci, Roma, 2003, pp. 57-76.

VON GLASERSFELD E., *Preliminaries to any Theory of Representation*, in C. Janvier, ed., *Problems of Representation in the Teaching and Learning of Mathematics*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale (NJ), 1987, pp. 215-225.

WALDRON J., *What is Private Property?*, in “Oxford Journal of Legal Studies”, 5, 3, 1985, pp. 313-349.

–, *The Right to Private Property*, Clarendon Press, Oxford, 1988.

WITTGENSTEIN L., *Philosophische Untersuchungen*, Basil Blackwell, Oxford, 1953, trad. it. *Ricerche filosofiche*, Einaudi, Torino, 2009.